

## **Indice 4-2011**

### **PARTE I: ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

#### **I.1. ATTI D'INDIRIZZO, DOCUMENTI E INIZIATIVE**

##### **I.1.1 ATTI D'INDIRIZZO**

##### **I.1.2 DOCUMENTI**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 312 – del 10/10/2011 Approvazione del documento “Linee guida sulla definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 314 – del 10/10/2011 Approvazione del documento “Linee guida per la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria” e della scheda tecnica “Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza” a integrazione dell’Allegato n.1 “ Comportamenti, tecniche e strumenti per le buone prassi nella raccolta dei fondi” delle *Linee guida per la raccolta dei fondi*;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 315 – del 10/10/2011 Approvazione del documento elaborato dall’Agenzia per il terzo settore e dal Forum del Terzo settore “*Documento congiunto Agenzia per il terzo settore / Forum Terzo settore sulla revisione della legislazione sul Terzo settore*”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 318 – del 10/10/2011 Pubblicazione “Linee guida per la definizione dei livelli essenziali di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 380 – del 16/12/2011 Approvazione del documento “Linee interpretative sulla nozione di diritti civili”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 381 – del 16/12/2011 Approvazione del documento “Linee interpretative sulla nozione di soggetto svantaggiato”.

##### **I.1.2 INIZIATIVE**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 357 – del 22/11/2011 Realizzazione di un convegno sul sostegno a distanza;

#### **I.2. ATTIVITÀ CONSULTIVA E PARERI**

##### **I.2.1. PARERI RILASCIATI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 377 del 16/12/2011 Parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'attività di patronato svolta dall'Associazione XXXXX.

## **I.2.2. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**1.2.2.1.** CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS SUDDIVISE PER SETTORE COME RIPORTATI ALLA LETT. a) COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL D.LGS 460/97

### 1) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 301 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 302 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 303 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 306 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 324 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 331 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 362 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 366 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 372 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

### 2) ASSISTENZA SANITARIA

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 323 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

3) BENEFICENZA

4) ISTRUZIONE

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 329 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 335 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

5) FORMAZIONE

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 300 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 305 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 307 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 333 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 342 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

6) SPORT DILETTANTISTICO

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 358 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

7) TUTELA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE D’INTERESSE ARTISTICO

8) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 326 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 369 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

9) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 321 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 338 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 339 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

10) TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

11) RICERCA SCIENTIFICA

**I.2.2.2. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 294 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 322 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 325 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 334 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 341 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 344 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 361 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 363 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 370 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 371 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

**I.2.2.3. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI NON È STATO INDIVIDUATO ALCUN SETTORE DI ATTIVITÀ**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 289 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 290 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 291 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 292 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 293 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 297 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 298 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 304 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 308 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 327 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 328 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 330 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 332 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus de XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 337 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 340 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale dell’Umbria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 359 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 367 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 368 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

**I.2.2.4. PARERI IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI UN SUPPLEMENTO D’INDAGINE<sup>1</sup>**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 295 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 296 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Ente XXXXX”;

---

<sup>1</sup> Tali richieste di parere sono state inviate dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate che, accogliendo l’istanza di supplemento d’indagine formulata nel parere dall’Agenzia per le Onlus, al termine di ulteriore istruttoria, hanno sollecitato l’emissione di una nuovo parere

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 299 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 336 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 343 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 360 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Ente “XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 364 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 365 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

**I.2.2.5. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003**

- DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N. 288 - del 10/10/2011; N. 319 - del 22/11/2011; N. 320 – del 22/11/2011; Pareri all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell’Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale n. 266/2003.

**I.2.2.6. PARERI PREVENTIVI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO A NUOVE ISCRIZIONI ALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS<sup>2</sup>**

**I.2.3. PARERI RILASCIATI A REGIONI ED ENTI LOCALI**

**I.2.4. PARERI RILASCIATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 311 – del 10/10/2011 Parere ai sensi del comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 riguardante l’ente “XXXXX”.

<sup>2</sup> Parere preventivo ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

### **I.2.5. PARERI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. K) DEL D.P.C.M. N. 329/01**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 309 – del 10/10/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 310 – del 10/10/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 345 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 346 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 347 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 348 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 349 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 350 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “Fondazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 373 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio del “XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 374 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 375 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 376 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

### **I.3. ALTRI ATTI**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 351 – del 22/11/2011 Approvazione del parere in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione al R.E.A. per gli enti associativi dotati di partita IVA, per effetto della rilevanza fiscale attribuita dal legislatore all'esercizio di talune attività ancorché rivolte esclusivamente agli associati.

## **PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 313 – del 10/10/2011 Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 316 – del 10/10/2011 Iniziative per la diffusione delle realizzazioni dell’Agenzia per il terzo settore – Progetti Raccolta fondi e Sostegno a Distanza (SaD);
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 317 – del 10/10/2011 Realizzazione stampa “Linee guida raccolta fondi nelle emergenze umanitarie” e ristampa del documento “Linee guida raccolta fondi” integrato con un allegato sulla raccolta fondi nelle piazze;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 353 – del 22/11/2011 Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 354 – del 22/11/2011 Provvedimenti per assicurare la continuità, per il primo quadrimestre 2012, di servizi diversi necessari per l’attività istituzionale e gestionale dell’Agenzia per il Terzo settore;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 355 – del 22/11/2011 Integrazione di spesa inerente la stampa del terzo numero/2011 della rivista Areté;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 356 – del 22/11/2011 Iniziative per la diffusione delle linee guida per la definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 378 – del 16/12/2011 Determinazioni inerenti alcuni servizi per garantire l’attuazione delle attività dell’Agenzia nel primo semestre dell’anno 2012.

## Unico 4-2011

### PARTE I: ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

#### I.1. ATTI D'INDIRIZZO, DOCUMENTI E INIZIATIVE

##### I.1.1 ATTI D'INDIRIZZO

##### I.1.2 DOCUMENTI

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 312 – del 10/10/2011 Approvazione del documento “Linee guida sulla definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale”;**

#### IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 - Approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 257 del 16 settembre - Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Precisato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per il terzo settore esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Vista la propria deliberazione n. 413 del 8 novembre 2010, con la quale si approvava l'attuazione del progetto “Linee guida per la definizione dei livelli essenziali di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore”, nonché della relazione e della traccia progettuale allegate, affidandone la realizzazione alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sulla base di una apposita convenzione;

Considerato che il gruppo di lavoro preposto all'attuazione del progetto ha svolto una approfondita analisi delle problematiche connesse, una indagine sulle modalità di approccio al tema esaminate ed applicate in alcune realtà regionali italiane, una valutazione ed una proposta redazionale;

Precisato che nel corso delle sedute di Consiglio del 14 gennaio e del 15 aprile si sono prodotti alcuni aggiornamenti sulle fasi di attuazione del progetto, e che nella seduta del 16 settembre è stata presentata all'attenzione dei consiglieri una prima bozza del documento, sul cui testo si svolgeranno ulteriori confronti prima della sua definitiva approvazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione del documento conclusivo, in attesa degli ulteriori confronti che potranno far emergere proposte di correzione al testo, che, nell'eventualità saranno riprese in fase di ulteriore disamina da parte del Consiglio dell'Agenzia;

Valutato necessario che tra i soggetti con cui interloquire in merito al documento di cui trattasi abbiano ad avere fondamentale rilievo il Forum Terzo Settore e le rappresentanze degli enti territoriali e locali;

Dato atto che allo stato il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida sulla definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale", come da elaborato accluso che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'avvio del percorso di confronto con le organizzazioni e gli organismi di maggiore rilevanza del terzo settore, nonché con il Forum Terzo Settore e le rappresentanze degli enti territoriali e locali.
2. di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

#### ***LINEE GUIDA SULLA DEFINIZIONE DI CRITERI E DI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE A LIVELLO LOCALE***

##### ***Preambolo***

Le presenti Linee Guida nascono da un processo di progressiva maturazione, nelle istituzioni tutte, della sensibilità e consapevolezza circa il ruolo fondamentale del terzo settore nella definizione delle politiche pubbliche.

La storia della partecipazione e della rappresentanza del terzo settore alla elaborazione delle decisioni che riguardano i diritti civili e sociali delle persone, e delle politiche che realizzano quel principio di solidarietà fondamento del nostro sistema costituzionale, segna le scelte operate in questo documento, e la volontà stessa della Agenzia di intervenire con un atto di indirizzo.

Il riferimento va innanzitutto al “Protocollo d’Intesa tra Governo e Forum permanente del Terzo Settore”, con il quale ci si è impegnati, a partire dal 1999, a consolidare una politica di promozione del Terzo Settore coerente con una visione del rapporto tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore improntato ai principi di complementarità, integrazione e sussidiarietà.

Ma già nel 1998, in una Dichiarazione comune del Governo e del Forum permanente del Terzo Settore, a seguito dell’incontro realizzato in occasione della prima Convention della Solidarietà, si poneva l’accento sulla necessità di rafforzare i momenti di confronto tra terzo settore ed istituzioni, al fine di stabilire convergenze ed intese operative su alcuni punti qualificanti l’azione pubblica, qualificando così il terzo settore come interlocutore fondamentale del sistema istituzionale.

Pertanto in quello stesso documento si individuava nel Terzo Settore una risorsa preziosa per la collettività, sia dal punto di vista “materiale” della capacità di offrire risposte concrete ai bisogni, sia dal punto di vista “morale”, per la peculiare capacità di farsi produttore e diffusore di beni relazionali.

A partire dalle esperienze ricordate, con queste Linee Guida l’Agenzia intende peraltro offrire una possibilità di consolidamento alle buone pratiche esistenti, in particolare a livello regionale e locale, di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alla definizione delle politiche, e alla loro effettiva implementazione.

Esse sono state infatti elaborate con l’intento di favorire la diffusione dei comportamenti virtuosi che da tempo esistono e sono fatti propri da molte istituzioni locali e dai soggetti della solidarietà organizzata in numerosi contesti territoriali, promuovendo un processo di progressiva armonizzazione “verso l’alto”, vale a dire verso il raggiungimento di livelli (considerati essenziali) di più ampia partecipazione del Terzo Settore e di più effettiva rappresentanza nelle sedi del confronto e del dialogo con le istituzioni.

## **1. INTRODUZIONE**

### **Il perché di linee guida in materia di partecipazione e rappresentanza del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche**

Le presenti linee guida, che trovano nel livello locale l’ambito preferenziale di riferimento per la loro applicazione, hanno la finalità di dettare principi che possano indirizzare e sviluppare le pratiche partecipative presenti o in via di sperimentazione sul territorio. Lo scopo è quello di declinare al meglio il tema della responsabilità delle decisioni pubbliche che si vanno ad assumere, tema che spesso produce o atteggiamenti di estromissione dei soggetti del Terzo settore da parte dei soggetti pubblici o pratiche di auto esclusione, da parte degli stessi organismi del Terzo settore, dai procedimenti partecipativi, proprio a quei livelli territoriali, regionale e locale, dove si sono moltiplicate le sedi e le procedure di partecipazione. Occorre infatti tenere presente che l’assenza di una responsabilità politica in capo al Terzo settore può determinare atteggiamenti di chiusura da parte dei *policy maker* nei confronti del coinvolgimento di soggetti che in ogni caso non sono chiamati a rispondere davanti al corpo elettorale, e che quindi potrebbero influenzare le decisioni pubbliche senza peraltro essere sottoposti al controllo *ex post*, che invece il circuito democratico della rappresentanza (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*), almeno teoricamente, garantisce. D’altro canto spesso gli stessi soggetti del Terzo settore tendono a sottovalutare l’opportunità di partecipare, nelle forme consultive oggi previste, alle decisioni pubbliche, sia perché l’esito della partecipazione non è vincolante per le istituzioni, sia perché, in assenza di un canale aperto e trasparente di selezione dei delegati, spesso non si sentono adeguatamente rappresentati da chi effettivamente siede accanto al decisore pubblico.

L'approccio che le presenti Linee guida intendono favorire è dunque di promuovere e rafforzare le forme attraverso cui liberamente si articola la società civile, aiutandola nell'interlocuzione con le istituzioni pubbliche per superare pratiche non inclusive o di chiusura. Per questa ragione esse si propongono alle amministrazioni degli enti locali e regionali con l'auspicio che un loro recepimento, tenuto conto delle specificità proprie di ciascuna di esse e dei territori amministrati, possa valorizzare e realizzare le finalità appena indicate.

### **La struttura del documento**

A partire da queste premesse, nei primi capitoli sono indagate le motivazioni della partecipazione del terzo settore alla definizione delle politiche pubbliche e, a partire da un breve richiamo alla prassi e alla norme esistenti, è posto in luce il tema della *qualità* della partecipazione del terzo settore ed i maggiori ostacoli alla sua realizzazione.

Nel terzo capitolo sono richiamati i principi fondamentali da cui ripartire per costruire un nuovo dialogo tra istituzioni e società civile organizzata: solidarietà, eguaglianza, fiducia, trasparenza e responsabilità.

Nel quarto capitolo sono invece contenute delle disposizioni in merito a quale debba essere l'oggetto (le materie), i tempi del coinvolgimento del Terzo settore nonché i necessari adeguamenti organizzativi che gli enti locali sono chiamati ad attuare.

Nei capitoli cinque, sei e sette sono individuati i principi tesi a garantire la qualità della partecipazione e della rappresentanza del Terzo settore attraverso tre tipologie di relazione tra i soggetti della solidarietà organizzati e gli enti pubblici: a) all'interno di sedi strutturate - partecipazione organica – (vedi *partecipazione organica*); b) nel corso di procedimenti normativi e/o programmatori - partecipazione procedimentale – (vedi *partecipazione procedimentale*); c) attraverso quella modalità qui definita come “partecipazione diffusa o senza rappresentanza” (vedi *partecipazione diffusa o partecipazione senza rappresentanza*) e attuata perlopiù attraverso canali flessibili che facciano anche riferimento a strumenti informatici. Se per tutte queste tre forme di confronto tra Terzo settore ed istituzioni che sono qui prese in considerazione si pongono eguali problemi di tempi, modi ed oggetto del confronto, occorre sottolineare che si tratta di forme di interazione molto diverse, non solo quanto a modalità di realizzazione ma anche rispetto alla stabilità del confronto che attraverso di esse si attua: solida, istituzionale e formalizzata nel caso della partecipazione organica e procedimentale; flessibile, non formalizzata e fluida nel caso della partecipazione diffusa.

In ultimo sono definiti i compiti che l'Agenzia assume a sostegno della corretta applicazione delle presenti linee guida, declinate in azioni concrete che siano di supporto delle organizzazioni del Terzo settore e delle istituzioni coinvolte.

Le Linee guida presentano, inoltre, in allegato, un glossario contenente una breve definizione dei soggetti comunemente definiti “del Terzo settore” nonché alcuni concetti chiave, finalizzati ad agevolare una piena applicazione del documento.

## **2. LE RAGIONI DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

### **Il Terzo settore come espressione della capacità auto-organizzative della società civile e la legittima aspirazione a partecipare alla definizione delle politiche pubbliche**

Come noto, la questione delle forme di attuazione del principio democratico all'interno della nostra forma di stato pluralista è un tema centrale, che trova legittimazione e costante linfa proprio nei principi di uguaglianza e pluralismo posti a fondamento della nostra Carta costituzionale. Se da un lato infatti la Repubblica deve adoperarsi affinché “i lavoratori possano partecipare effettivamente all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.), dall'altro è riconosciuta

l'attitudine delle formazioni sociali a sviluppare la personalità degli individui: ne deriva il riconoscimento ed il pieno favore, da parte del nostro ordinamento, per tutti quegli strumenti che possono realizzare entrambe queste istanze. Ed è innegabile che il Terzo settore (vedi *Terzo settore*), nelle sue varie dimensioni, sia una delle più chiare espressioni delle capacità auto-organizzative della società, che aspiri legittimamente a partecipare alla definizione delle politiche pubbliche e, quindi, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese nel suo complesso.

### **I tentativi esistenti di assicurare la partecipazione del Terzo settore ed i relativi limiti**

Proprio con riferimento ai modi di attuazione del principio democratico, negli ultimi anni hanno ricevuto nuovo impulso forme innovative di partecipazione alle decisioni delle istituzioni e ciò non solo in seguito al dato formalistico relativo alla esplicitazione del principio di sussidiarietà orizzontale in Costituzione, ma anche e soprattutto in ragione di una crisi del sistema rappresentativo classico dovuta ad una serie di fattori quali la presenza di sistemi elettorali scarsamente rappresentativi, l'assenza di democraticità nelle modalità di selezione delle candidature, il conseguente indebolimento delle assemblee elettive. Conseguentemente, soprattutto a livello regionale è dato rilevare una pluralità di sedi e di procedure che prevedono l'interlocuzione di privati, singoli ed associati, con le istituzioni pubbliche, ma senza che vi siano regole e criteri uniformi per la selezione dei rappresentanti, e senza che vi sia alcuna forma di raccordo tra sedi diverse, operanti anche nello stesso territorio. Se solo, infatti, facciamo riferimento a quanto previsto dai nuovi Statuti regionali, emerge una rinnovata attenzione del legislatore ad affermare il principio della partecipazione quale possibile modalità di organizzazione del rapporto fra l'ente territoriale e la cittadinanza, consacrata anche in alcune recenti leggi regionali.

L'analisi delle sedi e delle procedure che prevedono la partecipazione del Terzo settore alla definizione delle politiche pubbliche ha posto in evidenza, però, un ruolo consultivo del Terzo settore, il quale, pur essendo presente spesso in forma abbastanza organizzata all'interno di organi (misti o di suo esclusivo appannaggio), interviene solo *una tantum* nei procedimenti decisionali, attraverso la redazione di pareri o la presentazione di relazioni.

### **La necessità di dettare regole per assicurare la qualità della partecipazione del Terzo settore**

Da queste considerazioni emerge in maniera forte il tema della *qualità* della partecipazione che spinge ad indagare affinché, dietro a formule ben elaborate, il coinvolgimento del Terzo settore non presti il fianco a possibili strumentalizzazioni finalizzate all'accaparramento del consenso senza che ciò si accompagni ad una partecipazione effettiva, consapevole e costruttiva al *policy making* della società civile organizzata.

Per questa ragione è importante ripartire dalla diversità profonda tra la pratica della consultazione e quella, affatto diversa, della deliberazione (vedi *Metodo deliberativo*), nel tentativo di innescare processi di crescita e responsabilizzazione delle organizzazioni del Terzo settore: se la prima, infatti, mira a realizzare una forma minima di interazione con gli attori locali, che si sostanzia per lo più nella produzione di un parere (peraltro spesso reso in una delle prime fasi del processo decisionale), il metodo deliberativo presuppone lo scambio di informazioni e di argomenti confortati da ragioni, senza che assuma una netta prevalenza il momento del voto rispetto a quello della discussione e dello scambio di argomentazioni. Affinché ciò avvenga occorre, da un lato, formalizzare i meccanismi attraverso cui organizzare l'inclusione dei soggetti del Terzo settore nelle procedure che portano all'assunzione di pubbliche decisioni, dall'altro, individuare opportuni correttivi che consentano ai rappresentanti del Terzo settore coinvolti di "pesare" adeguatamente rispetto ad altri soggetti, portatori di interessi diversi, che partecipano, con loro, alla formazione delle decisioni pubbliche e, più in generale, di svolgere altrettanto adeguatamente il loro compito di portavoce rispetto alla stessa base da cui provengono.

### **3. ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI DA CUI PARTIRE PER COSTRUIRE LA PARTECIPAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DEL TERZO SETTORE ALLA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

#### **Il riferimento ai principi costituzionali: il principio di solidarietà quale leva per l'effettiva partecipazione ai processi decisionali**

Il primo principio da prendere in considerazione ai fini dell'inquadramento della partecipazione come intesa in questo contesto è quello di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione. In questa disposizione il riferimento alla solidarietà politica, economica e sociale deve essere letto in chiave estensiva e può diventare uno dei fondamenti teorici della partecipazione, soprattutto per l'aspetto che concerne le finalità ultime della partecipazione stessa. A ciò si aggiunge la natura circolare dello stesso principio di sussidiarietà, inteso come tessuto connettivo che pone in relazione istituzioni, individui, società civile e formazioni sociali impegnate nella realizzazione del bene comune. Da questo punto di vista la solidarietà si esprime anche attraverso la partecipazione ai processi decisionali: ciò significa che essa non si traduce esclusivamente in un "fare", ma si manifesta anche mettendo le proprie competenze al servizio del processo decisionale pubblico (in questa direzione può essere letta peraltro la stessa funzione di *advocacy* del volontariato). La lettura dell'articolo 2 della Costituzione ci conduce così a qualificare la solidarietà come un dare e un ricevere al tempo stesso. In una sola parola essa costituisce un vantaggio e un vero e proprio bene comune.

Così intesa la solidarietà è un principio che impegna non soltanto i singoli ma anche le istituzioni, le quali oltretutto hanno il dovere di svolgere una funzione educativa attraverso i propri comportamenti nei confronti dei cittadini.

#### **Il principio di eguaglianza e la partecipazione alla vita sociale, economica e politica**

All'interno del nostro ordinamento, la democrazia partecipativa conosce poi un fondamento costituzionale importante nel principio di eguaglianza sostanziale, là dove individua nella promozione della partecipazione politica (oltre che economica e sociale) un obiettivo generale dell'azione della Repubblica, correlandola allo sviluppo della persona umana.

Significativamente tale istanza è dalla disposizione richiamata collegata al principio di eguaglianza (art. 3 della Cost.) inteso sia nella sua dimensione formale, ovvero come esigenza di parità di trattamento di ogni persona di fronte alla legge, sia nella sua espressione sostanziale, ovvero quale impegno della Repubblica nel rimuovere le cause che impediscono l'effettiva partecipazione alla vita sociale, economica e politica. In sistema con tale concezione, la valorizzazione del principio pluralista consente di apprezzare come l'idea generale del costituente fosse nel senso di ritenere che la possibilità di partecipazione effettiva alla vita sociale e politica potesse favorire lo sviluppo della personalità dei singoli: da un lato favorendo la loro partecipazione ad aggregazioni in grado di "determinare la politica nazionale" (obiettivo che, sebbene riferito dalla Costituzione ai partiti politici, può e deve essere esteso a tutte le formazioni sociali, pur con modalità e responsabilità diverse), e dall'altro promuovendo il coinvolgimento in organizzazioni preposte a realizzare gli obiettivi propri di uno Stato sociale.

Tale obiettivo, che si incentra sul singolo e sullo svolgimento della sua personalità, si integra - come avviene spesso per ogni singolo diritto - con una dimensione funzionale, tale per cui la realizzazione del pluralismo sociale contribuisce a sviluppare la società nel suo complesso e a consentire ad essa di realizzare le finalità che la Costituzione le assegna, a partire da quelle generali indicate dal richiamato art. 3, comma 2, ed all'istanza partecipativa che esso opportunamente sancisce.

#### **Il principio di sussidiarietà**

Un ulteriore rafforzamento alla posizione che la partecipazione assume nel testo costituzionale si ha poi con la riforma costituzionale del 2001, ed in particolare con l'introduzione del principio contenuto nell'art. 118, comma 4, in forza del quale, come noto, "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Si tratta di un principio di particolare rilevanza che apre a sviluppi al momento ancora inesplorati e che interroga il tema della partecipazione del Terzo settore ponendo gli enti che lo costituiscono sullo stesso piano di altri soggetti privati: il riferimento alla “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati” consente ed impone infatti una lettura indifferenziata della molteplicità di soggetti potenzialmente coinvolti, all’interno della quale il terzo settore deve essere riconosciuto con una propria specificità.

Anche il richiamo al profilo oggettivo, vale a dire al tipo di attività verso cui l’iniziativa dei cittadini deve essere favorita, richiede un’opera di specificazione ad opera della prassi amministrativa, in ordine alla quale l’apporto del Terzo settore può risultare decisivo nell’individuare il significato e l’ambito di estensione delle “attività di interesse generale” cui si riferisce la disposizione costituzionale.

### **Il legame tra fiducia, trasparenza e responsabilità**

Oltre ai principi costituzionali esposti, per l’efficacia della partecipazione sono fondamentali alcuni altri principi, fra i quali rilevano in particolare la fiducia e la trasparenza. La fiducia non deve essere intesa soltanto come modalità del rapporto riguardante un gruppo ristretto di soggetti, bensì come atteggiamento generale nei confronti di tutti i componenti della collettività. In questo senso i rapporti fiduciari che si sviluppano all’interno della rete del volontariato possono costituire un modello di riferimento per migliorare la qualità della democrazia e aprire nuovi spazi di partecipazione.

La trasparenza è un altro principio fondamentale per lo sviluppo della partecipazione sotto vari profili, in particolare consente il controllo sul corretto funzionamento del processo decisionale partecipato. Tale principio va riconnesso al rapporto tra *rappresentanza* e *responsabilità* (vedi *Rappresentanza e rappresentanza unitaria*). Come emerge dalle esistenti esperienze di sedi deliberative, e dalle criticità che il fenomeno della democrazia partecipativa, o meglio la sua concreta attuazione, reca con sé, uno dei problemi che si pongono è quello della assunzione della responsabilità sulle decisioni adottate sulla base degli esiti di un processo deliberativo. Da un lato infatti l’assenza di una responsabilità politica in capo ai soggetti del Terzo settore può determinare atteggiamenti restii da parte dei *policy makers* nei confronti del coinvolgimento (effettivo ed incisivo) di soggetti che in ogni caso non saranno chiamati a rispondere, e che quindi potrebbero influenzare le decisioni pubbliche senza un controllo *ex post* quale quello che il circuito democratico della rappresentanza generalmente garantisce. D’altro lato gli stessi soggetti del Terzo settore tendono a sottovalutare l’utilità e l’opportunità di partecipare nelle forme prevalentemente consultive ad oggi previste proprio perché l’esito della partecipazione, in mancanza di un rapporto di “rappresentanza come responsabilità”, non può essere e non è mai vincolante per il decisore politico. Il principio di trasparenza deve quindi essere realizzato nel giusto bilanciamento tra il dovere di “dare conto”, posto in capo alle organizzazioni che partecipano rappresentando, e dei loro rappresentanti in particolare, e il dovere, posto in capo ai soggetti pubblici e istituzionali chiamati alla assunzione delle decisioni, di “tenere conto”.

## **4. IL TERZO SETTORE E LA CURA DELL’INTERESSE GENERALE**

### **Partecipare a cosa: l’apporto del Terzo settore alla definizione di (tutte le) politiche pubbliche**

Con la riforma del titolo V, Parte II, Cost. il principio di sussidiarietà trova espresso riconoscimento nel già richiamato art. 118, comma 4, Cost. In quest’ottica il Terzo settore si affianca ai soggetti pubblici, su un piano di pari dignità, nel perseguimento del bene comune. Esso può infatti arricchire i procedimenti decisionali pubblici grazie al suo patrimonio di esperienza e competenza. Del resto la partecipazione si fonda sull’idea più generale di democrazia come procedimento che porta all’assunzione di decisioni mediante il confronto paritario e costruttivo tra più posizioni, supportate da argomentazioni razionali, tra le quali può emergere la soluzione migliore. Tale partecipazione, oltre ad essere un beneficio per la società civile, può anche favorire una maggiore consapevolezza

all'interno dello stesso Terzo settore circa il proprio ruolo e le potenzialità del proprio apporto, nonché la crescita di chi opera al suo interno in termini di responsabilità e cittadinanza attiva. Per tali ragioni l'apporto del Terzo settore deve riguardare la definizione di tutte le politiche pubbliche riguardanti il sistema di welfare, in quanto il bene comune al quale si fa riferimento nell'art. 118, comma 4, Cost. è espressione generale che non può essere limitata soltanto ad alcuni ambiti, come quello sociale o socio-sanitario, sebbene le esperienze attualmente in essere dimostrino come questi siano i settori nei quali è attualmente privilegiata la partecipazione del Terzo settore.

### **Implicazioni organizzative per i soggetti istituzionali: A) l'ufficio unico per i rapporti con il Terzo settore**

La potenzialità del Terzo settore ad intervenire negli ambiti di cui si è detto deve trovare riscontro anche sotto il profilo strettamente organizzativo, prevedendo una diversa collocazione per l'ufficio competente circa i rapporti con il Terzo settore. Attualmente tale ufficio è prevalentemente collocato nell'ambito della direzione generale dei servizi sociali, mentre deve trattarsi di una sede centrale di coordinamento a competenza trasversale. In altri termini se il Terzo settore è un soggetto politico di interlocuzione generale, esso deve interfacciarsi con un unico ufficio, che deve far capo a chi ha la funzione di coordinamento dell'amministrazione (es. ufficio del Sindaco o presso la Presidenza della Giunta regionale).

### **Implicazioni organizzative per i soggetti istituzionali: B) il coinvolgimento del Terzo settore in tutte le scelte strategiche a forte impatto sul territorio**

La potenzialità del Terzo settore ad intervenire nell'ambito di tutte le politiche pubbliche si riflette anche sulle sedi di coinvolgimento, le quali ricomprendono i procedimenti legislativi, i procedimenti amministrativi, la pianificazione a livello regionale e locale ed in generale tutte le scelte strategiche a forte impatto sul territorio. In riferimento a tale ultimo profilo, si pone il problema di individuare quali siano tali scelte strategiche e limitare la discrezionalità dell'amministrazione circa l'attivazione dei procedimenti partecipativi. Al riguardo ogni ente territoriale è chiamato ad adottare un proprio regolamento sulla partecipazione, che definisca gli obblighi di informazione alla cittadinanza circa i provvedimenti di prossima adozione e definisca le regole della partecipazione. Tali procedure partecipative devono poter essere attivate anche su iniziativa dei cittadini stessi, in forma singola o associata.

### **Quando deve intervenire il Terzo settore**

Affinché la partecipazione sia effettiva e possa dare un concreto apporto, il Terzo settore, qualsiasi modello di partecipazione sia attuato in un determinato contesto territoriale (partecipazione organica, procedimentale o diffusa), è chiamato ad intervenire in tutto il procedimento, o comunque in una fase in cui sia ancora possibile incidere sul contenuto dell'atto. In ogni caso non lo si deve relegare a mero ratificatore di decisioni già prese in altre sedi ma la sua partecipazione deve essere propositiva e concretizzarsi anche in documenti o pareri, dei quali dare conto (o allegare) nel provvedimento finale. In tal modo è reso noto l'effettivo apporto del Terzo settore e sono favorite dinamiche di responsabilizzazione, sia del privato sociale che ha partecipato al processo decisionale, sia del soggetto pubblico chiamato ad assumere la decisione.

A questo proposito, occorre senz'altro favorire e potenziare la partecipazione del Terzo settore anche alla fase della *valutazione* degli esiti della partecipazione, in modo da sviluppare una cultura dell'*accountability* che legittimi realmente non solo l'ente pubblico, ma anche l'organizzazione stessa, al suo interno (nei confronti degli associati) e nei suoi rapporti verso l'esterno (con le istituzioni ma anche con gli altri soggetti del Terzo settore).

Sullo stesso fronte si richiede che sia il privato sociale sia gli attori istituzionali rendano conto degli esiti delle pratiche partecipative nei rispettivi bilanci sociali.

## **5. LA PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO SEDI STRUTTURATE ED IL PROFILO DELLA RAPPRESENTANZA**

### **La partecipazione attraverso sedi strutturate**

La partecipazione del terzo settore alla definizione delle politiche pubbliche deve essere favorita grazie alla creazione di sedi strutturate di partecipazione, da coinvolgere nell'ambito dei procedimenti di tipo amministrativo o legislativo, o più in generale in tutti i procedimenti programmatici, al fine di contribuire alla determinazione delle politiche pubbliche. Tale modello di partecipazione si sostanzia nel coinvolgimento del terzo settore all'interno di organismi collegiali / sedi di partecipazione istituiti ad hoc - es. Comitati, conferenze, consulte e osservatori (vedi *Comitati, conferenze, consulte e osservatori*) e nel cui ambito ciascun componente siede in qualità di rappresentante della formazione sociale di appartenenza.

Esso assicura un dialogo stabile e continuo tra organismi del terzo settore e istituzioni: a tal fine è necessario che siano stabiliti i modi di definizione della composizione degli organi attraverso cui questa si realizza, in modo da evitare che si verifichi, attraverso di esse, una prevalenza di interessi meglio organizzati rispetto ad istanze diffuse ma meno facilmente rappresentabili in modo sintetico. Deve inoltre sottolinearsi la necessità, comune ad ogni forma di partecipazione, che sia l'amministrazione interessata (all'adozione di un determinato provvedimento o comunque all'elaborazione di indirizzi progettuali o politiche) ad attivare le modalità partecipative, senza che questo valga ad escludere la possibilità di richieste ed istanze provenienti dal mondo del terzo settore, da tenere in adeguata considerazione.

In riferimento a tale modello, risulta quindi necessaria una puntuale definizione dei criteri attraverso i quali ha luogo l'apporto partecipativo sotto tre distinti profili:

- quello della rappresentanza esterna (quali soggetti del terzo settore sono coinvolti in tale sede);
- quello della rappresentanza interna (come vengono individuati i soggetti chiamati a rappresentare i vari soggetti del terzo settore);
- quello delle modalità attraverso le quali viene assicurata un'effettiva partecipazione al terzo settore.

**Rappresentanza esterna: il coinvolgimento di tutti i segmenti del Terzo settore** Sotto il primo profilo, si evidenzia l'opportunità che in tali sedi trovino rappresentanza tutti i segmenti del Terzo settore (vedi *segmenti del Terzo settore*) e non soltanto alcuni di essi.

L'analisi delle esperienze regionali e locali ha evidenziato la presenza sia di organismi di rappresentanza unitaria del Terzo settore (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*), - rappresentativi di tutte le realtà del terzo settore che di organismi di rappresentanza per ciascun segmento - volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, ecc.-, in entrambi i casi sempre coinvolti in riferimento a specifici settori di intervento (salute, disabilità, politiche familiari, immigrazione, servizio civile, ecc.) e non in via generale per tutti i settori oggetto delle politiche pubbliche. Dall'analisi del contesto di riferimento in essere emerge, tuttavia, una forte frammentazione delle sedi di partecipazione, che incide sull'efficacia della partecipazione stessa.

È pertanto necessaria una razionalizzazione delle sedi esistenti, favorendo sedi di rappresentanza unitaria (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*).

In questa direzione si evidenzia in primo luogo l'esigenza di ridurre le sedi di partecipazione esistenti, costituendo un'unica sede di partecipazione.

Ove tale obiettivo non possa essere tempestivamente ed efficacemente raggiunto, si evidenzia la necessità di prevedere sessioni congiunte di riunione per gli organi attualmente istituiti, al fine di evitare che per uno stesso settore di intervento ogni segmento del Terzo settore parli con voce distinta rispetto agli altri, con evidenti rischi di contraddizioni e contrasti all'interno dello stesso Terzo settore, perfino nei casi in cui una certa armonizzazione - oltre che auspicata - sarebbe stata possibile attraverso un confronto reciproco delle varie posizioni. È quindi necessario che le amministrazioni pubbliche favoriscano momenti di raccordo tra le sedi esistenti, al fine di facilitare

il confronto e lo scambio reciproco per arricchire il procedimento partecipativo, cogliendo appieno gli apporti provenienti da tutte le espressioni del terzo settore.

### **L'istituzione di un'unica sede di partecipazione**

Al fine di favorire la razionalizzazione delle sedi esistenti, si evidenzia la necessità di costituire una sola sede di rappresentanza unitaria del Terzo settore (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*) che veda la partecipazione di tutti i vari segmenti, quale unico interlocutore dell'amministrazione pubblica. Tale sede, pur non potendo esaurire la funzione di rappresentanza del terzo settore (il quale deve mantenere intatta la propria capacità di esprimere la ricchezza di esperienza e di competenze di cui è portatore), può tuttavia svolgere una funzione di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività di relazione con l'istituzione locale.

Deve trattarsi di una sede *organizzata* di rappresentanza, che riunisca tutti gli enti operanti in un determinato territorio e venga interpellata in riferimento a tutti i settori di interesse. In tal modo viene rafforzata ed amplificata la voce del Terzo settore e, al tempo stesso, reso più semplice e snello il procedimento partecipativo, che vede il confronto dell'amministrazione pubblica con un'unica sede strutturata.

Tale sede deve essere interpellata dall'amministrazione pubblica competente sia nei procedimenti legislativi che amministrativi, con particolare riferimento all'esame delle proposte dei testi di legge, incluso il coinvolgimento nell'ambito dell'istruttoria legislativa, nell'attuazione di leggi di settore, ed in generale nella programmazione delle politiche pubbliche di interesse per il terzo settore.

Le diverse materie/i diversi settori oggetto del procedimento partecipativo dovranno orientare l'organizzazione interna della sede privilegiando il contributo degli enti operanti in quella specifica materia/settore, anche al fine di garantire una partecipazione effettiva e consapevole al procedimento. Deve quindi trattarsi di una sede di rappresentanza a composizione variabile, in ragione della materia di volta in volta trattata ed oggetto del procedimento partecipativo.

Per un efficiente funzionamento, tale sede deve avere una propria segreteria interna capace di informare – anche grazie all'utilizzo di idonei strumenti telematici – tutti gli enti del Terzo settore operanti sul territorio in relazione al procedimento partecipativo attivato dall'amministrazione pubblica e alla materia in questione. La segreteria deve poi raccogliere i dati relativi a tutti gli enti operanti sul territorio, specificando per ciascuno di essi la forma giuridica e il settore/i settori di interesse.

All'interno di ogni segmento e per ogni settore di interesse, deve poi essere fissata preventivamente una determinata composizione della sede. In questo modo oltre al *plenum*, vengono a crearsi composizioni variabili della stessa sede che, grazie ad un attivo ruolo della segreteria interna, sono convocate di volta in volta a seconda del procedimento partecipativo attivato, al fine di garantire la massima competenza degli enti del terzo settore che partecipano al procedimento.

La costituzione di un'unica sede, seppur con la possibilità di composizione variabili, ha il pregio di unire tutti gli enti nell'ambito di una unica struttura/organizzazione e stimolare una più stretta collaborazione tra essi, sia all'interno dello stesso segmento del Terzo settore che tra segmenti distinti, favorendo un continuo scambio di informazioni grazie all'attività della propria segreteria tecnica. Essa è dunque finalizzata a riprodurre la ricchezza di esperienza e di competenze presenti nel terzo settore, consentendo al contempo una partecipazione consapevole ed efficace in relazione alla materia di volta in volta trattata.

### **Rappresentanza interna: le regole per individuare i soggetti chiamati a rappresentare le varie espressioni del terzo settore**

La costituzione di una sede strutturata di partecipazione implica che i rappresentanti del Terzo settore, chiamati in tale sede, siano effettivamente rappresentativi, e cioè che rispecchino effettivamente le caratteristiche, gli orientamenti, le opinioni e le volontà dei soggetti rappresentati.

Una delle condizioni per la realizzazione di tale *rappresentatività* è che i soggetti rappresentati possano scegliere autonomamente i propri rappresentanti. L'amministrazione pubblica deve soltanto

recepire le istanze provenienti dal Terzo settore, eventualmente attivando meccanismi correttivi nel caso in cui le stesse organizzazioni rilevino uno scollamento tra i rappresentanti in seno a tali organi ed il tessuto associativo presente e attivo nel territorio. È necessario, infatti, che la costituzione di tale sede di rappresentanza prescindano e non sia condizionata da qualsivoglia orientamento politico: a tale scopo, occorre evitare che i rappresentanti di tali enti siano direttamente designati da organi politici ovvero che siano legati alla durata delle legislature/consigliature.

Per queste ragioni la via maestra da seguire da parte delle amministrazioni precedenti dovrebbe essere quella di riferirsi alle organizzazioni di rappresentanza unitaria (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*), presenti sul territorio, ed in particolare, là dove costituito, al Forum del terzo settore, che sarà l'interlocutore chiamato ad indicare i rappresentanti scegliendoli anche al di fuori di esso, ove la sua composizione territoriale non risulti comprensiva di tutte le realtà presenti nel territorio. Ove invece non vi siano forme di rappresentanza già costituite, si auspica un'azione sinergica tra amministrazioni locali e Forum regionale nel promuovere i Forum territoriali.

Nella sua composizione, la sede unica di partecipazione e rappresentanza del Terzo settore dovrà garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni segmento del Terzo settore a seconda della materia/settore oggetto del procedimento partecipativo, garantendo così una rappresentanza unitaria del terzo settore (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*), in riferimento a tutte le materie/settori di interesse. Per ogni segmento del terzo settore operante su un determinato territorio, devono quindi essere individuati i rappresentanti per ciascuna materia, in ragione dell'esperienza di cui sono portatori, da misurarsi non solo (o non necessariamente) in relazione alla grandezza dell'ente di provenienza, ma anche in relazione all'attività concretamente svolta, al settore prevalente di intervento, agli anni maturati su quello specifico campo, ai progetti realizzati. In ogni caso è opportuno che, da parte di chi indica i rappresentanti, siano adottati criteri tali da: garantire incarichi di rappresentanza limitati nel tempo, al fine di favorire un positivo ricambio; assicurare una turnazione anche con riguardo alle organizzazioni di provenienza dei rappresentanti (salva la valutazione di situazioni particolari meritevoli di considerazione); garantire anche una rappresentanza delle organizzazioni di secondo grado e - al contempo - delle organizzazioni di piccole dimensioni.

I rappresentanti devono inoltre avere una specifica formazione che garantisca loro le competenze e capacità per esprimere in modo efficace gli interessi dei propri rappresentati, al fine di rendere maggiormente incisivo l'apporto del Terzo settore al procedimento pubblico. In questa direzione, sia nell'ambito dello stesso terzo settore ovvero per il tramite delle amministrazioni pubbliche, potrebbero essere organizzati specifici corsi di formazione in relazione alla normativa vigente, ai canali di partecipazione disponibili, ecc.

In linea generale, deve essere perseguito l'obiettivo di una rappresentanza unitaria (vedi *rappresentanza e rappresentanza unitaria*), del Terzo settore, che non significa rappresentanza unica bensì necessariamente plurale, capace però di operare una sintesi interna positiva ed efficace (degli interessi, delle idee, dei progetti, ecc.) per offrire all'interlocutore pubblico soluzioni già mediate e se possibile condivise.

### **Le modalità per garantire una partecipazione effettiva**

Al fine di garantire una effettiva partecipazione dei vari enti del Terzo settore nell'ambito di una sede strutturata, si evidenzia che i rappresentanti coinvolti in tale sede devono essere informati per tempo dei procedimenti partecipativi da attivarsi/attivati (attraverso adeguati strumenti di comunicazione che prevedano anche l'utilizzo delle nuove tecnologie), con sufficiente anticipo rispetto ai tempi delle eventuali audizioni, da effettuarsi anche in via telematica (per chi non può presenziare personalmente) e cercando di tenere conto delle esigenze temporali dei soggetti del Terzo settore, il cui lavoro all'interno dei vari enti è spesso volontario. Deve inoltre essere reso noto con adeguato anticipo l'ordine del giorno in discussione e messo a disposizione dei soggetti interessati il materiale informativo relativo ai provvedimenti/politiche in discussione. Per tutti questi

aspetti, è necessario che le modalità della partecipazione siano predeterminate e disciplinate in un apposito regolamento da adottarsi da parte dell'amministrazione procedente.

Deve essere reso pubblico l'apporto effettivamente dato dalla sede al procedimento partecipativo e i risultati ottenuti, in modo da stimolare al contempo anche una responsabilizzazione di chi è chiamato a rappresentare gli interessi degli enti del Terzo settore in tale sede.

Tutti i soggetti operanti sul territorio devono inoltre essere informati per tempo dei procedimenti partecipativi da attivarsi/attivati, in modo da rendere costante il dialogo tra rappresentanti e rappresentati e raccogliere un numero più ampio di commenti o osservazioni che possano costituire un utile ausilio per chi rappresenterà tali interessi all'amministrazione pubblica, mantenendo sempre vivo il collegamento tra rappresentanti e rappresentati.

## **6. LA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE**

### **Gli elementi distintivi della partecipazione procedimentale rispetto alla partecipazione organica e alla partecipazione diffusa**

La partecipazione procedimentale (vedi *partecipazione procedimentale*) si colloca in una posizione intermedia tra partecipazione organica e partecipazione diffusa. Essa presenta, sul *piano oggettivo*, due caratteri distintivi rispetto alle altre due forme. In primo luogo (a differenza della partecipazione organica) si tratta di una forma di partecipazione *non strutturata*: ciò significa che essa non si realizza mediante la creazione di organi o sedi *ad hoc* di rappresentanza di interessi, quanto piuttosto attraverso il ricorso a strumenti di dialogo diretto ed immediato tra società civile e istituzioni pubbliche. In secondo luogo (a differenza della partecipazione diffusa) essa presenta il carattere della *formalizzazione* e cristallizzazione in schemi giuridici predeterminati: ciò significa che la partecipazione procedimentale si svolge attraverso il ricorso a tecniche chiaramente individuate e tipizzate a livello normativo. Di questa tipizzazione e formalizzazione costituiscono esempi da un lato la previsione di albi della partecipazione (tenuti a livello istituzionale e presso i quali sono chiamati ad iscriversi i soggetti che intendano esercitare un diritto partecipativo rispetto a specifici processi decisionali) e dall'altro le figure dei dibattiti e delle istruttorie pubbliche (che, ove previsti dalla normativa regionale, sono disciplinati puntualmente quanto alle forme ed ai modi del loro svolgimento ed alle fasi in cui si articolano). Sul *piano soggettivo* la partecipazione procedimentale presenta due ulteriori elementi distintivi rispetto alla partecipazione organica ed a quella diffusa. In primo luogo, al contrario della partecipazione organica si tratta di una forma partecipativa *accessibile* anche *al singolo cittadino* in forma diretta, e quindi anche alla singola organizzazione del Terzo settore, in quanto si basa sul riconoscendo ai singoli portatori di interessi (in forma individuale o collettiva) potenzialmente "incisi" da determinate decisioni, della facoltà di far sentire la propria "voce" nei procedimenti di elaborazione di queste ultime. In secondo luogo, a differenza della partecipazione diffusa, essa presuppone una *restrizione dei soggetti* che possono effettivamente partecipare ai processi decisionali: ciò significa che la partecipazione non è garantita al "chiunque", ma costituisce un diritto esercitabile in base alla sussistenza di alcune condizioni ben precise (ad esempio iscrizione ad un albo o titolarità di un interesse specificamente connesso con un processo decisionale).

### **I profili della partecipazione procedimentale**

Al fine di rendere effettiva la partecipazione procedimentale, con particolare riguardo al ruolo del Terzo settore, è necessario porre l'accento su tre profili: il primo attiene alle tecniche di realizzazione del rapporto tra Terzo settore e sistema dei pubblici poteri; il secondo riguarda l'oggetto della partecipazione; il terzo attiene al "momento" in cui deve essere realizzato il coinvolgimento delle organizzazioni all'interno del processo decisionale.

### **Le tecniche per rendere efficace il confronto tra organismi del terzo settore ed istituzioni**

Per quanto riguarda il primo profilo, ai fini di un coinvolgimento effettivo e determinante del Terzo settore nell'ambito dei processi di formulazione delle politiche pubbliche, occorre che sia realizzato un contraddittorio non soltanto in forma cartacea/documentale, ma anche in forma orale/dialogica. Questo indica la necessità di una evoluzione del modello classico di partecipazione procedimentale così come delineato dalla legge italiana sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) e fondato sul deposito di memorie scritte e documenti che l'amministrazione in fase decisionale è chiamata a valutare ai fini della adozione del provvedimento finale. L'evoluzione di questo modello partecipativo di base conduce verso nuove tecniche partecipative idonee a configurare una relazione comunicativa diretta tra società civile ed istituzioni, espressione di un contraddittorio orale in forma dialogica. Di questo sviluppo sul piano delle garanzie partecipative sono espressione, ad esempio, le figure della "istruttoria pubblica" e del "dibattito pubblico": tutti istituti che delineano nuovi canali di ascolto da parte delle istituzioni e che possono essere utilizzati per dare consistenza alla voce degli organismi del Terzo settore nei processi di formazione dei contenuti delle politiche pubbliche.

### **L'oggetto: verso una estensione delle materie rispetto alle quali acquisire l'apporto partecipativo del terzo settore**

In relazione all'oggetto della partecipazione procedimentale si richiede una estensione delle materie rispetto alle quali acquisire l'apporto partecipativo del terzo settore, così come anticipato in via generale al capitolo 4. A questo proposito si ritiene che, per garantire l'incidenza della partecipazione del Terzo settore sui procedimenti decisionali ai vari livelli, questa debba potersi rivolgere a tutti i provvedimenti idonei a influire negli ambiti in cui esso svolge la propria funzione, concretizzandosi nella facoltà della singola organizzazione del Terzo settore di intervenire non solo nei procedimenti legislativi inerenti determinate materie, ma anche sugli atti di pianificazione a livello regionale e locale ed in generale tutte le scelte strategiche a forte impatto sul territorio.

### **Il profilo temporale**

Infine, per quanto attiene al profilo temporale si richiede che la partecipazione procedimentale del Terzo settore all'elaborazione delle politiche pubbliche debba caratterizzarsi in due sensi: primo per la sua natura *precoce*; secondo per la sua *continuità*.

In un primo senso è necessario che le istituzioni coinvolte rendano possibile un coinvolgimento del terzo settore fin dal momento della scelta dell'opzione regolativa di fondo, cui segue l'elaborazione dei contenuti della decisione. Da questo punto di vista non è sufficiente una partecipazione successiva rispetto ad un progetto di decisione già elaborato dall'amministrazione, ma occorre che le singole organizzazioni che chiedono di partecipare ad un procedimento decisionale, lo possano fare quando l'atto del quale si discute sia in fase di elaborazione.

In un secondo senso la partecipazione del terzo settore deve potersi qualificare come continua, cioè non episodica né occasionale. Questo perché, per essere efficace e determinante sul piano dei contenuti delle decisioni, essa non solo deve realizzarsi in uno stadio precoce, ma deve anche potersi calare nell'ambito della fase istruttoria, per culminare nella partecipazione alla stessa fase decisionale, creando così una possibilità di effettivo condizionamento da parte delle singole organizzazioni del Terzo settore rispetto ai contenuti della decisione che sarà adottata dall'amministrazione.

## **7. LA PARTECIPAZIONE "SENZA RAPPRESENTANZA" O PARTECIPAZIONE DIFFUSA**

Casi di partecipazione senza rappresentanza o di partecipazione diffusa si realizzano quando all'interno dei processi deliberativi vengono previste modalità di coinvolgimento della cittadinanza, nelle sue diverse espressioni, che *non prevedono l'elezione di rappresentanti* e in cui ciascun partecipante porta in forma spontanea e libera il suo punto di vista senza ricorrere alla creazione di organi (o sedi strutturate) oppure all'impiego di tecniche rigide e formalizzate. In tal caso la partecipazione non è limitata ai soggetti portatori di un interesse giuridicamente qualificato

(concreto, specifico e diretto), ma aperta al “chiunque”, senza che sia necessario dimostrare un collegamento con il processo deliberativo cui si prende parte.

Si tratta di percorsi che non riguardano esclusivamente il Terzo settore e che non sono modulati espressamente sulle esigenze di partecipazione dei soggetti ad esso riconducibili, ma assumono comunque rilevanza ai fini delle presenti linee guida dato che costituiscono ulteriori possibilità, anche per gli enti del privato sociale, per concorrere alla gestione e alla costruzione di politiche pubbliche. In relazione al loro carattere di forme molto flessibili e aperte sotto il profilo soggettivo presentano il vantaggio di limitare gli effetti distorsivi che a volte si riscontrano quando si privilegia la rappresentanza degli interessi organizzati.

Come esempi di tale forma di partecipazione possono essere citati i forum tematici o i percorsi strutturati di discussione pubblica.

### **Vincoli procedurali al decisore**

La partecipazione diffusa, riguardando ambiti e tematiche circoscritte, consente la valorizzazione delle organizzazioni del Terzo settore di dimensioni minori. Per quanto tali competenze siano rilevanti, la partecipazione diffusa si fonda su un patto non scritto ma fondamentale. Anche in un percorso così strutturato, si pone il problema del grado effettivo di incidenza sulle decisioni. Non è possibile alcuna codificazione giuridica che garantisca *a priori* tale incidenza ma un processo deliberativo, nel momento in cui si rivela efficace, pone, e può porre solamente, *vincoli politici al decisore*. *Tanto più* un processo partecipativo risulterà ricco, creativo, originale, *tanto più esso* sarà politicamente influente e segnerà un effettivo processo di *empowering* della società civile, e *tanto più* poi le istituzioni non potranno non tenerne conto nelle loro decisioni finali, che spetta comunque a loro assumere. E' una dialettica aperta, che nasce dall'interazione tra la forza della società civile e l'apertura, la lungimiranza politica, la “razionalità” intrinseca, delle istituzioni e degli attori politici. Peraltro tali vincoli politici possono rivelarsi non sufficientemente stringenti per il decisore finale. Si rende pertanto necessario approntare un ulteriore meccanismo di tutela del contributo delle organizzazioni del Terzo settore nell'ambito del processo partecipativo.

Sotto questo profilo rileva il principio di trasparenza (si veda il capitolo 3), non tanto per garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche, quanto per vincolare politicamente il decisore finale. Si ritiene, infatti, che l'eventuale decisione che si discosti dalle risultanze del processo partecipativo debba essere *adeguatamente motivata e resa pubblica* attraverso gli strumenti più idonei. Tale strumento costituisce infatti meccanismo di *accountability* più ravvicinato dell'eventuale sanzione politica in sede elettorale.

### **La discussione pubblica**

Occorre considerare alcune modalità innovative di discussione pubblica che favoriscano il dialogo e lo scambio argomentativo e che si svolgano secondo modalità e tempi inclusivi, comprendendo peraltro in questo processo anche la c.d. valutazione, da intendersi in termini di “restituzione” degli esiti dei processi partecipativi (condizione necessaria per poter parlare di una partecipazione realmente responsabile). A questo proposito si raccomanda, sulla base del modello del *pre-commitment*, di individuare una sorta di patto preventivo in cui si faccia chiarezza fin dall'inizio sulle regole di fondo del processo partecipativo, nonché sulle stesse fasi della partecipazione, ivi compreso il momento valutativo (consentendo così una vera e propria *tracciabilità* della partecipazione con riguardo alle fasi del processo decisionale, alle tecniche impiegate ed ai soggetti coinvolti). Il riferimento è a un percorso deliberativo in cui le diverse opzioni sono sottoposte ad una discussione pubblica, ad un confronto argomentato sulle possibili priorità e sulle possibili *ragioni* che consigliano l'una scelta o l'altra, seguendo il modello delle *Robert's Rules of Order*.

### **L'uso del web per la partecipazione**

L'esperienza dimostra ampiamente l'efficacia dell'uso della rete e in particolare delle tecnologie informatiche per migliorare e rendere più efficiente la partecipazione diffusa. Si tratta tuttavia di

uno strumento che richiede una adeguata valorizzazione per evitare che, così come più in generale accade per il mancato uso degli spazi di partecipazione, non vengano colte le potenzialità di questi mezzi.

Si richiede pertanto che, prima dell'adozione di testi legislativi o, più in generale, di politiche pubbliche di interesse per il Terzo settore, l'amministrazione locale, tramite comunicazioni via web, sia chiamata a pubblicizzare sia i provvedimenti in esame sia i tempi della consultazione, indicando un termine entro il quale inviare le proprie osservazioni. Tale procedura, pur meramente consultiva, può consentire il coinvolgimento di un rilevante numero di enti, anche non iscritti ai singoli registri, per i quali le strade della partecipazione organica (vedi *partecipazione organica*) o procedimentale (vedi *partecipazione procedimentale*) possono apparire eccessivamente impegnative da un punto di vista organizzativo e strutturale.

## **8. II RUOLO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

L'Agenzia per il Terzo settore, che in questi anni ha svolto non solo compiti di vigilanza e controllo sull'operato dei soggetti di Terzo settore, ha assunto anche un compito di promozione e di indirizzo nella realizzazione di politiche e linee di azione trasparenti ed efficaci (si segnalano al riguardo le Linee guida per la raccolta fondi, per il sostegno a distanza, per la redazione dei bilanci degli enti non profit, e così via). In ragione di tale ruolo, al fine di accompagnare l'applicazione e l'interpretazione delle presenti linee guida, e supportare le attività delle organizzazioni, si impegna a:

- promuovere processi di circolazione di buone prassi in materia di partecipazione e rappresentanza del Terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche attivate in contesti regionali e locali, al fine di promuovere la conoscenza di processi partecipativi e stimolare il confronto tra istituzioni e società civile organizzata;
- supportare processi di formazione e di informazione sia nei confronti dei responsabili dei rapporti con il Terzo settore delle istituzioni coinvolte nell'attuazione delle presenti linee guida, sia nei confronti delle figure di vertice delle organizzazioni del Terzo settore.

In vista della costituzione dell'Agenzia per il Terzo settore quale vera e propria Authority, si prevede l'esercizio di poteri di verifica relativamente all'applicazioni delle presenti linee guida.

In particolare l'Agenzia potrà:

- esercitare un potere di controllo nei confronti delle istituzioni chiamate ad applicare le regole per il coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore, potendo inviare agli stessi dei rilievi scritti in caso di mancata osservanza dei principi concernenti i tempi, i modi, l'oggetto e i soggetti della partecipazione;
- attivare meccanismi di incentivazione nei confronti degli enti locali e delle Regioni al fine dell'adozione di regolamenti che disciplinano i procedimenti partecipativi;
- esercitare un potere di sanzionamento nei confronti degli organismi del Terzo settore chiamati a rispettare le presenti linee guida, con particolare riferimento alla individuazione dei rappresentanti quali soggetti legittimati dal tessuto associativo presente e attivo nel territorio.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 314 – del 10/10/2011 Approvazione del documento “Linee guida per la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria” e della scheda tecnica “Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza” a integrazione dell’Allegato n.1 “Comportamenti, tecniche e strumenti per le buone prassi nella raccolta dei fondi” delle *Linee guida per la raccolta dei fondi*;**

**IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti:

- . l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n.51;
- . l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per il terzo settore esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n.38 del 15 febbraio 2011 il Consiglio dell'Agenzia ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro segnatamente dedicato a elaborare un documento sul tema specifico della raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria, in ragione delle caratteristiche di imprevedibilità dell'accadimento catastrofico e di urgenza dell'intervento di assistenza che le raccolte assumono in tali contesti, non assimilabili alle raccolte fondi ordinarie;

Atteso altresì che parallelamente all'elaborazione del documento di cui sopra, l'Agenzia ha operato per realizzare integrazioni e aggiornamenti alle *Linee guida per la raccolta dei fondi* pubblicate nel mese di maggio 2010, approfondendo in particolare il tema delle raccolte pubbliche di fondi attraverso gli eventi di piazza, in ragione del diffondersi di questa prassi soprattutto da parte delle grandi organizzazioni attive nell'ambito della ricerca e della prevenzione medico-scientifica;

Considerato che entrambe le produzioni di cui sopra sono giunte a compimento e che in riferimento al documento concernente le raccolte di fondi per le emergenze umanitarie l'Agenzia ha organizzato una serie di audizioni con gli enti di Terzo settore e con le istituzioni pubbliche titolari di competenze in materia di emergenza umanitaria, dalle quali è emerso consenso pieno rispetto all'iniziativa, e che tale ampia condivisione dei contenuti è stata manifestata dal Consiglio dell'Agenzia in sede di dibattito nella seduta odierna;

Valutato di approvare i documenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e di indicare di dare seguito con celerità alle azioni di diffusione e pubblicazione dei documenti in oggetto mediante ulteriori appositi atti, al fine di consentire adeguata divulgazione degli stessi e la preparazione di un convegno di bilancio complessivo del progetto "raccolta fondi", che indicativamente si svolgerà attorno alla metà di novembre;

Dato atto che allo stato il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida per la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria" e la scheda tecnica "Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza", a integrazione dell'Allegato n. 1 "Comportamenti, tecniche e strumenti per le buone prassi nella raccolta dei fondi" delle *Linee guida per la raccolta dei fondi*, come da elaborati acclusi parti integranti del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

#### *LINEE GUIDA PER LE BUONE PRASSI E LA RACCOLTA DEI FONDI NEI CASI DI EMERGENZA UMANITARIA*

##### *L'Agenzia per il terzo settore*

- **riconoscendo** l'alto valore etico e sociale degli interventi in contesti di emergenza umanitaria, in quanto attività finalizzate a salvare vite umane, alleviare la sofferenza e avviare processi di ricostruzione in contesti colpiti da gravi disastri naturali o conflitti;
- **affermando** il pieno rispetto e la promozione del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dei rifugiati, e in particolare dei principi fondamentali dell'azione umanitaria;
- **promuovendo l'attuazione** di Dichiarazioni comuni, Codici di condotta, Standard qualitativi, ampiamente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale, per la risposta alle emergenze umanitarie;
- **richiamando** i principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità così come espressi nelle *Linee guida per la raccolta dei fondi* emanate dall'Agenzia per il terzo settore nel 2010, che indirizzano le organizzazioni non profit a porre in essere condotte mirate a garantire trasparenza, efficienza ed efficacia nell'ambito dell'attività di raccolta fondi e in generale nel proprio operato;
- **richiamando altresì** i principi di rendicontazione contabile e sociale così come espressi nelle *Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio* e nelle *Linee guida per il bilancio sociale* emanate dall'Agenzia per il terzo settore rispettivamente nel 2008 e nel 2009;
- **consapevole** della particolare delicatezza del tema della raccolta fondi in caso di emergenza, laddove la presenza di una forte componente emozionale e di mobilitazione sociale diffusa rischia di mettere in secondo piano le esigenze di trasparenza ed efficacia indispensabili per assicurare l'impatto e la sostenibilità degli aiuti umanitari;

- **richiamando** la funzione di vigilanza che l’Agenzia esercita per tutelare la fede pubblica così come disposto all’art.3, lettera i) del Dpcm n.329/2001, nonché il ruolo essenziale che i media svolgono nei casi di emergenza umanitaria per veicolare le iniziative di raccolte fondi in modo trasparente e responsabile;
- **considerando** il ruolo fondamentale svolto in questo settore dalle organizzazioni della società civile, espressione diretta di cittadinanza attiva al servizio della causa umanitaria e di attuazione del principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione italiana;

**adotta e promuove le seguenti**

***Linee guida per le buone prassi e la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria***

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

**1.1** Le presenti Linee guida si rivolgono alle organizzazioni non profit e contengono indicazioni relative al perseguimento di buone prassi e alle iniziative di raccolta fondi realizzate in risposta a una delle seguenti situazioni:

1. Emergenze dichiarate dal Presidente del Consiglio ex art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, qualora l’emergenza si svolga sul territorio nazionale;
2. Emergenze umanitarie internazionali che vedano un improvviso incremento di vulnerabilità umanitaria di una o più popolazioni, in seguito, ad esempio, ad un disastro naturale, ad un massiccio movimento di persone, ad un deterioramento grave delle condizioni di sicurezza, al manifestarsi di conflitti militari e civili, e che non consentano una adeguata risposta a livello locale, con esplicito riferimento all’elenco delle emergenze umanitarie tenuto aggiornato dall’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni Unite (OCHA).

**1.2** Le presenti Linee guida possono altresì costituire un riferimento per gli enti pubblici titolari di competenze in materia di interventi di assistenza umanitaria e di emergenza, per le organizzazioni internazionali presenti in Italia con una propria sede e per i soggetti privati diversi dalle organizzazioni non profit che in occasione delle emergenze intraprendono azioni di raccolta fondi.

**Art. 2**

**Principi etici e buone prassi**

**2.1** Le presenti Linee guida si fondano sui principi umanitari fondamentali riconosciuti a livello internazionale, enunciati nel “*Codice di condotta per il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e delle organizzazioni non governative (ONG) durante le operazioni di soccorso in caso di catastrofe*”. Di tali principi si richiede la piena applicazione a tutte le organizzazioni non profit che intervengono nelle situazioni di emergenza. Si tratta in particolare dei principi di:

**Umanità**

Si intende per umanità l’esigenza di salvaguardare le vite umane e alleviare la sofferenza in ogni circostanza, assicurando il rispetto e la protezione della dignità di tutte le vittime. Particolare attenzione è dedicata alle vittime più vulnerabili, come i bambini, gli anziani e le donne.

**Neutralità**

L'azione umanitaria per essere tale è condotta senza prendere posizione in caso di conflitto ed evitando qualsiasi coinvolgimento all'interno delle controversie di natura politica, etnica, religiosa o di genere.

### **Imparzialità**

L'azione umanitaria si basa esclusivamente sui bisogni, senza discriminazioni all'interno di una data popolazione, o tra diverse popolazioni colpite, di razza, etnia, religione, opinione politica, nazionalità o genere.

### **Indipendenza**

L'azione umanitaria per essere tale è indipendente da influenze di carattere politico, economico e militare, e mira esclusivamente ad alleviare e prevenire le sofferenze delle vittime.

**2.2** Oltre ai principi sopra enunciati, le organizzazioni non profit sono chiamate ad operare in ottemperanza a principi e norme di comportamento volti a realizzare buone prassi per gestire in modo efficace, adeguato e responsabile gli interventi di assistenza umanitaria, quali:

### **Sussidiarietà**

L'azione umanitaria si svolge nel rispetto del principio di sussidiarietà, sia verticale sia orizzontale. Per quanto concerne la prima dimensione, a seguito della verificata impossibilità o incapacità dei governi locali di rispondere autonomamente alle emergenze, sarà compito delle amministrazioni superiori provvedere. Per quanto concerne la dimensione orizzontale, negli interventi di assistenza umanitaria saranno valorizzati ad ogni livello la funzione e il ruolo delle organizzazioni della società civile, le quali svolgeranno la propria attività osservando i principi di comportamento indicati nel presente documento, nel quadro di una progettazione condivisa con le istituzioni del territorio.

### **Solidarietà**

Ogni azione umanitaria, così come le attività di aiuto allo sviluppo e di cooperazione con le comunità più svantaggiate del mondo, è espressione del valore condiviso della solidarietà e si fonda sulla cultura della mondialità, sull'affermazione della dignità della persona e sulla tutela dei diritti umani.

### **Collaborazione**

L'azione umanitaria è orientata in modo da facilitare l'azione di coordinamento fra gli interventi degli attori coinvolti nell'emergenza, elaborando – laddove possibile - un piano comune di azione, sia per il finanziamento che per la realizzazione degli interventi umanitari, evitando sovrapposizioni a discapito delle vittime dell'emergenza. Particolare attenzione è rivolta alla coerenza delle strategie di risposta ad una determinata crisi, affinché l'azione risulti efficace evitando il dispendio delle risorse messe a disposizione, nonché alla leale collaborazione sul campo.

### **Partecipazione**

L'azione umanitaria è orientata in modo da sollecitare il coinvolgimento attivo della popolazione colpita dall'emergenza, nonché il rafforzamento delle capacità delle comunità locali, per favorire processi inclusivi e non assistenzialistici, con una considerazione specifica per i gruppi più vulnerabili – donne, bambini, anziani, malati e persone con disabilità - e per la loro dignità di persone e le loro aspirazioni.

### **Continuità dell'aiuto**

L'azione umanitaria promuove e consegue interventi che siano sostenibili nel lungo periodo, rimuovendo o limitando le cause che hanno generato l'emergenza, prevenendo o riducendo i rischi e la vulnerabilità per le generazioni future. Risulta di fondamentale importanza la realizzazione di programmi integrati che mirino al collegamento tra emergenza, ricostruzione e sviluppo, e che aiutino le comunità locali ad essere i principali artefici della ricostruzione e del proprio auto-sviluppo.

### **Corretta informazione**

L'azione umanitaria promuove la sollecitazione dell'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione per innalzare il livello di consapevolezza dei cittadini rispetto alle cause e alle

situazioni di sofferenza delle popolazioni colpite dalle emergenze, anche in relazione a quelle dimenticate o trascurate dai mezzi di comunicazione.

### **Art. 3**

#### **Impegni generali dell'organizzazione non profit**

**3.1** Rispettare i principi e le norme che regolano gli enti di diritto privato privi di scopo di lucro, e in particolare il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**3.2** Condividere pienamente i principi umanitari di cui all'articolo 2. delle presenti Linee guida e i principali documenti internazionali concernenti le metodologie, la qualità e la trasparenza degli interventi di emergenza, sia attraverso l'adozione diretta di tali documenti, sia con lo sviluppo di equivalenti standard e buone pratiche all'interno delle rispettive organizzazioni.

**3.3** Rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per la figura giuridica soggettiva che l'organizzazione ha assunto e, in ogni caso, redigere lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché il bilancio o il rendiconto annuale presentato in modo tale che siano distintamente evidenziate le entrate e le uscite riferite direttamente alle attività di emergenza rispetto ad eventuali altre attività intraprese dall'organizzazione medesima ancorché ispirate a fini solidaristici. Tali documenti devono essere resi pubblici attraverso i media di comune fruizione.

**3.4** Operare in stretta collaborazione con le altre organizzazioni impegnate nella risposta alle emergenze, in particolare partecipando attivamente ai sistemi di coordinamento nazionali e internazionali.

**3.5** Promuovere una corretta comunicazione sulle emergenze umanitarie, anche stimolando un ruolo attivo e responsabile dei media, nonché garantire un'informazione completa sui contesti di crisi, che solleciti la partecipazione del pubblico, non comprometta la sicurezza degli operatori umanitari ed eviti forme, anche involontarie, di strumentalizzazione. Ciò al fine di tutelare la dignità delle popolazioni colpite e la fede pubblica dei donatori.

**3.6** Essere responsabili, nei confronti sia delle popolazioni colpite sia dei cittadini, dell'uso corretto dei fondi donati, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli aiuti, garantendo capacità di risposta rapida ed appropriata, e perseguendo buone prassi nella gestione del personale impiegato e dei volontari, tutelandone la sicurezza e il benessere.

### **Art. 4**

#### **Impegni dell'organizzazione non profit verso i beneficiari**

**4.1** Garantire che i progetti di risposta alle emergenze siano condotti con la condivisione e il coinvolgimento dei beneficiari, rispettando laddove possibile le migliori pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale e perseguendo obiettivi di sostenibilità nel lungo periodo.

**4.2** Garantire che l'assistenza umanitaria sia condotta in modo tale che non abbia effetti dannosi o iniqui non intenzionali nel medio e lungo periodo sulle popolazioni beneficiarie, applicando il principio del *Do no harm – Non nuocere* codificato a livello internazionale.

**4.3** Integrare negli interventi di assistenza umanitaria delle strategie di mitigazione dei rischi che tengano conto delle capacità locali e dei programmi di prevenzione dei disastri già esistenti a livello nazionale e internazionale.

**4.4** Garantire la tutela delle persone più vulnerabili, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e delle donne, assicurando che i loro bisogni siano presi in considerazione nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi.

**4.5** Garantire una valutazione rigorosa dei bisogni delle popolazioni colpite dall'emergenza, definendo con chiarezza le priorità, anche in relazione alle specificità di cui gruppi peculiari di persone o singoli individui sono portatori.

## **Art. 5**

### **Impegni dell'organizzazione non profit verso i donatori**

**5.1** Ai fini della trasparenza, della rendicontabilità e dell'accessibilità, le organizzazioni che promuovono raccolte di fondi nei contesti di emergenza forniscono, attraverso i propri canali e i media più diffusi, e con modalità facilmente accessibili, la più ampia informazione e documentazione di rendicontazione economica e sociale inerenti l'attività di raccolta fondi e la realizzazione delle azioni poste in essere in risposta all'emergenza.

**5.2** L'organizzazione assicura ed eroga risposte esaurienti a chi rivolge richieste di informazione, precisando anche:

1. se trattasi di ente che raccoglie fondi per destinarli successivamente ad una o più organizzazioni non profit (*ente collettore*); in tal caso, l'ente collettore comunica quali siano l'organizzazione o le organizzazioni non profit cui saranno destinati i proventi raccolti, individuandole preferibilmente sulla base del criterio della capacità dell'organizzazione di intervenire con tempestività e di quello del radicamento sul territorio colpito dall'emergenza;
2. se trattasi di ente che raccoglie fondi per utilizzarli nella gestione diretta degli interventi di assistenza umanitaria e/o di ricostruzione (*ente utilizzatore*).

**5.3** Pur considerando che le caratteristiche proprie delle emergenze, prime fra tutte l'imprevedibilità dell'accadimento e l'urgenza con cui si rende indispensabile intervenire, consentono solo parzialmente all'organizzazione di fornire *ex ante* informazioni circa obiettivi e modalità di utilizzo delle risorse raccolte, successivamente alla fase della raccolta l'ente è tenuto a produrre - entro i limiti anche temporali che le condizioni oggettive permettono - informazioni, aggiornamenti e documentazione. In particolare, l'organizzazione informa circa:

1. l'ufficio o la persona cui è attribuita la responsabilità dell'attività di raccolta fondi;
2. l'avvio della raccolta fondi e la sua conclusione;
3. se trattasi di ente collettore o di ente utilizzatore; nel primo caso esplicita quali siano le organizzazioni non profit cui saranno destinati i proventi raccolti; nel secondo caso precisa che i proventi della raccolta saranno gestiti in forma diretta;
4. le modalità attraverso cui il donatore può eseguire l'erogazione liberale e i benefici fiscali di cui può fruire, avendo cura di precisare le disposizioni normative che regolano l'applicazione dei benefici fiscali in capo al donatore;
5. la tempistica con cui renderà disponibili le informazioni di dettaglio sui proventi della raccolta e sull'utilizzo dei fondi raccolti;
6. l'entità dei proventi raccolti, la chiara definizione delle priorità e dei luoghi di intervento, gli ambiti e gli obiettivi dei progetti messi in opera, il loro andamento, la tempistica ancorché indicativa necessaria per portare a termine i progetti individuati;
7. la documentazione che sarà resa disponibile a supporto dell'attività di raccolta e dei progetti realizzati o in corso d'opera, *in primis* il rendiconto economico, la relazione di missione o il bilancio sociale, preferibilmente comprensivi di valutazione e misurazione dei risultati.

**5.4** L'organizzazione assicura l'effettiva destinazione dei fondi agli interventi sull'emergenza per i quali era stato lanciato l'appello di raccolta fondi. Pur riconoscendo i limiti connessi alle donazioni vincolate nella risposta alle emergenze, un eventuale trasferimento di donazioni verso interventi in situazioni di crisi diverse - anche caratterizzate da minore visibilità mediatica o maggiore urgenza umanitaria - potrà avvenire solo con dichiarazione resa attraverso i propri canali e i media più

diffusi, o qualora l'organizzazione disponga dei dati anagrafici dei donatori, attraverso comunicazioni dirette con gli stessi.

**5.5** In caso di emergenza ad alta visibilità mediatica e di importante risultato di raccolta fondi, l'organizzazione garantisce una rendicontazione separata e aggiuntiva rispetto alla rendicontazione annuale di bilancio sui seguenti elementi:

1. quantità e provenienza dei fondi raccolti tramite gli appelli di emergenza;
2. interventi realizzati, anche attraverso una esplicitazione narrativa che permetta al donatore di sapere in che modo i fondi sono stati utilizzati e quali risultati concreti sono stati raggiunti;
3. attività di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati;
4. percentuale delle spese amministrative, di gestione e di comunicazione trattenute dall'organizzazione, rispetto all'ammontare complessivo dei fondi raccolti.

## **Art. 6**

### **Impegni per una comunicazione etica e sociale**

**6.1** In virtù del fatto che la comunicazione prodotta dall'ente nel corso della raccolta fondi per rispondere alle emergenze nazionali e internazionali riveste un ruolo centrale nella promozione della partecipazione dei donatori fondata sulla fiducia, resa ancor più necessaria dalla presenza di una forte componente emozionale e da una mobilitazione sociale diffusa, l'organizzazione è tenuta al pieno rispetto del Titolo VI del *Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale*, riferito agli appelli al pubblico <sup>1</sup>.

**6.2** In considerazione del caso specifico delle emergenze umanitarie, nelle quali si possono distinguere due fasi - la fase propria dell'emergenza e quella successiva della ricostruzione - è opportuno che le organizzazioni si adoperino per:

- a) programmare con tempestività e sollecitudine un piano di comunicazione progressivo, che comprenda le due fasi sopra menzionate, al fine di garantire trasparenza, puntualità e continuità delle informazioni e degli aggiornamenti;
- b) attivare canali di comunicazione molteplici, che consentano efficacia e rapidità nello scambio di informazioni e di aggiornamenti con i donatori e più in generale con l'opinione pubblica;
- c) comunicare con chiarezza, soprattutto nei messaggi visivi, l'identità dell'ente, le finalità della raccolta, se l'ente utilizza direttamente le risorse raccolte o se le distribuirà ad altre organizzazioni non profit;
- d) predisporre una pagina web, facilmente identificabile e fruibile, attraverso la quale informare circa gli interventi che si intendono realizzare per fronteggiare l'emergenza e aggiornare circa l'evoluzione e lo sviluppo degli stessi;

---

<sup>1</sup> Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, Titolo VI Comunicazione sociale, art. 46 Appelli al pubblico - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - [www.iap.it](http://www.iap.it)

“È soggetto alle norme del presente Codice qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale. Tali messaggi devono riportare l'identità dell'autore e del beneficiario della richiesta, nonché l'obiettivo sociale che si intende raggiungere. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. Per contro i messaggi non devono:

1. sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento;
2. colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello;
3. presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto;
4. sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa;
5. sollecitare i minori ad offerte di denaro.

- e) avvalersi in via preferenziale, per le campagne di comunicazione, di pubblicitari o di agenzie di pubblicità vincolate al *Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale* attraverso le associazioni di categoria cui appartengono, oppure di professionisti i quali, anche se non iscritti ad alcuna associazione, accettino di volta in volta tali regole, secondo quanto già previsto alle lettere b) e d) delle Norme preliminari e generali del *Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale*.

**6.3** Nel caso di raccolta fondi attraverso l'attivazione di numerazione solidale per il tramite degli operatori di telefonia mobile, considerando che il mezzo telefonico sollecita e agevola il compimento immediato della donazione - sia per la modesta entità dell'erogazione liberale richiesta, sia per le modalità esecutive della donazione che non comportano incombenze per i cittadini - è opportuno che l'organizzazione si adoperi per consentire ai donatori di acquisire la più ampia informazione sul caso di emergenza in essere e sui progetti sostenuti dall'organizzazione che promuove la raccolta.

## **Art.7**

### **Impegni dell'Agenzia per il terzo settore**

**7.1** L'Agenzia per il terzo settore si impegna a istituire, tenere aggiornato e pubblicizzare in forme adeguate l'Elenco delle Organizzazioni che abbiano aderito alle presenti Linee Guida, svolgendo, nelle forme e modalità consentite dalle proprie attribuzioni istituzionali e tenuto conto delle diverse caratteristiche e del volume delle attività delle organizzazioni medesime, compiti di vigilanza sul rispetto dei contenuti delle presenti Linee Guida. A tal fine, l'Agenzia:

**a)** dispone, previa istruttoria, l'inserimento nell'Elenco delle organizzazioni che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano dichiarato di rispettare gli impegni contenuti nelle *Linee Guida per le buone prassi e la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria*;

**b)** effettua, anche mediante apposite strutture e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti dalle organizzazioni inserite nell'Elenco;

**c)** segnala all'organizzazione il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti, assegna un termine per provvedere e dispone, in relazione alla gravità delle condotte e all'accertamento della negligenza da parte dell'organizzazione nel porre in essere le dovute azioni di rimedio, la cancellazione dall'Elenco;

**d)** consente alle organizzazioni inserite nell'Elenco, e che rispettino tutti gli impegni contenuti in queste Linee Guida, di utilizzare nel proprio materiale informativo e divulgativo apposita dicitura o logo distintivo che renda visibile l'adesione alle *Linee guida per le buone prassi e la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria*.

**7.2** Le organizzazioni richiedenti l'inserimento nell'apposito Elenco sono tenute a garantire e dimostrare una comprovata esperienza nella risposta alle emergenze umanitarie e nella raccolta fondi. A tal fine sono tenuti in considerazione:

a) per le emergenze nazionali, il registro nazionale delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile;

b) per le emergenze internazionali, l'elenco delle ONG idonee tenuto dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 49/1987, ovvero le liste dei partner riconosciuti dalla Direzione Generale Affari Umanitari e Protezione Civile dell'Unione Europea (DG ECHO).

**7.3** Le organizzazioni richiedenti l'inserimento nell'apposito Elenco si impegnano inoltre:

**a)** a operare con spirito di leale collaborazione con l'Agenzia per il terzo settore, mettendo a disposizione della stessa lo statuto, il bilancio e/o il rendiconto consuntivo, nonché su richiesta dell'Agenzia ogni altra documentazione o informazione necessaria alle funzioni di vigilanza;

**b)** a trasmettere all'Agenzia, dietro esplicita richiesta, una relazione redatta secondo criteri stabiliti dalla stessa, in cui si espliciti il rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Linee Guida;

c) a far conoscere al donatore e mettere a sua disposizione copia delle presenti Linee Guida, qualora l'organizzazione che raccoglie i fondi abbia aderito alle stesse.

**7.4** L'Agenzia si impegna a promuovere la cultura e i principi dell'aiuto umanitario, anche diffondendo standard ed esempi di buone pratiche, in particolare presso le istituzioni, le pubbliche amministrazioni, i media e i soggetti privati impegnati nel finanziamento e nella comunicazione dei progetti di emergenza.

**7.5** L'Agenzia si impegna a promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i soggetti attivi nella risposta alle emergenze umanitarie.

## **ALLEGATO DOCUMENTALE**

### **CODICI DI CONDOTTA E PRINCIPALI STRUMENTI DELL'AZIONE UMANITARIA**

Di seguito sono elencati alcuni codici di condotta e alcuni strumenti dell'azione umanitaria selezionati in virtù della loro peculiarità di principi e prassi riconosciuti e applicati, tanto a livello nazionale quanto internazionale, dai vari attori impegnati nelle emergenze.

Sono documenti volti da un lato a richiamare con vigore i principi e le disposizioni del diritto internazionale umanitario e del diritto dei rifugiati, e dall'altro a definire e misurare i criteri che la comunità umanitaria è chiamata ad utilizzare per garantire che l'aiuto abbia un impatto sostenibile nel lungo termine e sia rilevante, adeguato, efficace, efficiente e trasparente.

Per alcuni documenti, in considerazione del loro valore e della cultura che hanno saputo diffondere rispetto ai principi che ispirano l'assistenza umanitaria e alle modalità di gestione delle emergenze, viene proposto il testo nella sua interezza, al fine di sollecitare una lettura più approfondita e integrata delle linee guida, con riferimento in particolare all'art. 2 (*Principi etici e buone prassi*).



• ***“Codice di condotta per il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e delle organizzazioni non governative (ONG) durante le operazioni di soccorso in caso di catastrofe”***

Documento che sintetizza le norme e i principi fondamentali in materia riconosciuti a livello internazionale, promosso nel 1994 dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e da organizzazioni non governative impegnate nell'assistenza umanitaria quali, *Caritas Internationalis, Catholic Relief Services, International Save the Children Alliance, Lutheran World Federation, Oxfam, The World Council of Churches*.

Per il testo in lingua originale si rinvia al sito web del Comitato Internazionale della Croce Rossa: [www.icrc.org](http://www.icrc.org)

• ***“Linee Guida sull'uso dei mezzi militari e di difesa civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità” c.d. Oslo Guidelines; integrate successivamente dalle “Linee***

***Guida sull'uso di mezzi militari e di difesa civile a sostegno di attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse”, c.d. MCDA Guidelines.***

Linee Guida di riferimento sia per il personale civile che militare, impegnato in attività di gestione delle crisi umanitarie in caso di disastri naturali, cd. *Oslo Guidelines* realizzate nel 1994, e di emergenze complesse, c.d. *MCDA Guidelines*, realizzate nel 2003.

Il primo documento è stato redatto con il contributo di numerosi Stati, organizzazioni internazionali e diversi uffici ed Agenzie delle Nazioni Unite. Lo stesso è stato aggiornato e rilanciato nel 2006 dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) a seguito del notevole aumento di eventi naturali disastrosi accaduti negli anni successivi.

Il secondo documento è stato realizzato nell'ambito del Military and Civil Defence Assets- MCDA Project delle Nazioni Unite sotto il coordinamento dell'Unità di Difesa Militare e Civile di OCHA e con la collaborazione di numerosi Stati ed organizzazioni internazionali in rappresentanza della comunità internazionale umanitaria.

Per la visione di entrambi i documenti in lingua originale si rinvia al sito web di OCHA: [www.unocha.org](http://www.unocha.org)

• ***“Guida per la valutazione dell'assistenza umanitaria nelle emergenze complesse”***

Documento emanato dal *Development Assistant Committee* (DAC) dell' Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo-OCSE nel 1999; contiene criteri internazionalmente riconosciuti per la valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'aiuto umanitario, indirizzati ai grandi donatori nelle emergenze umanitarie e nello stesso tempo alle Agenzie delle Nazioni Unite, alle ONG, ed alle diverse organizzazioni coinvolte nell'assistenza umanitaria.

Per il testo in lingua originale si rinvia al sito web dell'OCSE: [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

• ***“Carta Umanitaria e Norme minime di risposta in caso di disastri”***

Documenti realizzati nell'ambito del progetto *Sphère*, iniziativa intrapresa nel 1997 da un gruppo di ONG umanitarie e dal Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con l'obiettivo di elaborare una dichiarazione dei principi fondamentali che regolano l'azione umanitaria, riaffermando il diritto alla protezione e all'assistenza delle popolazioni colpite da calamità naturali e antropiche, nonché norme minime universali di intervento nelle aree chiave dell'assistenza umanitaria per migliorare la qualità dell'aiuto alle popolazioni colpite da disastri, incrementando l'efficacia e la trasparenza dell'azione umanitaria nella risposta alle emergenze; Questo processo ha condotto alla pubblicazione, nel 2000, del primo *Manuale Sfera* (*Sphère Handbook*), comprensivo anche dei documenti menzionati. La terza edizione aggiornata è del 2011.

Per maggiori informazioni sul progetto *Sphère* e visionare i documenti in lingua originale, si rinvia al sito web dell'intero progetto: [www.sphereproject.org](http://www.sphereproject.org)

• ***“I Principi e le Buone Pratiche del Donatore Umanitario”***

Impegni comuni adottati in materia di buone pratiche nell'ambito dei finanziamenti, della gestione e relativa *accountability* dell'azione umanitaria. Sono stati approvati a Stoccolma nel 2003, nell'ambito dell'iniziativa del *Buon Donatore Umanitario* che contava la partecipazione di 16 Paesi, fra cui diversi Stati membri dell'Unione Europea, Stati Uniti, Giappone, Svizzera, e altri, nonché della Commissione Europea. All'iniziativa attualmente aderiscono 37 membri.

Per maggiori informazioni sul progetto e la visione dei *Principi e le Buone del Buon Donatore Umanitario*, si rinvia al sito web tematico dedicato: [www.goodhumanitarianandonorship.org](http://www.goodhumanitarianandonorship.org)

• ***“Codice di Buone Pratiche nella gestione e supporto del personale impiegato nell'aiuto internazionale”***

Codice sulla gestione delle risorse umane come parte strategica per il raggiungimento degli obiettivi dell'aiuto internazionale. Emanato nel 2003 da *People In Aid*, organizzazione non governativa di secondo livello con sede a Londra. Essa riunisce varie organizzazioni nell'ambito della cooperazione internazionale che hanno deciso di adottare il Codice in questione e sono verificate periodicamente da *People in Aid*, attraverso un processo di certificazione.

Per il testo in lingua originale si rinvia al sito web di *People in Aid*: [www.peopleinaid.org](http://www.peopleinaid.org)

• **“Consenso Europeo sull’Aiuto Umanitario”** e suo allegato: **“Principi, norme e criteri di valutazione dell’aiuto umanitario”**

Dichiarazione comune adottata alla fine del 2007 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea sulla visione e gestione dell'aiuto umanitario da parte dell'Unione Europea nei paesi terzi. La dichiarazione congiunta ha l'obiettivo di favorire il coordinamento tra le istituzioni dei 27 paesi dell'Unione, per realizzare una strategia concreta che permetta di portare soccorsi in tempi brevissimi alle persone nel mondo colpite da conflitti o da catastrofi naturali, basandosi su principi comuni, buone pratiche in materia di aiuto umanitario, sull'esperienza delle organizzazioni delle Nazioni Unite e della società civile, oltre che con iniziative di prevenzione dei rischi e meccanismi di allerta precoce. Attualmente rappresenta il documento di riferimento in materia a livello comunitario

Per la traduzione ufficiale in lingua italiana si rinvia al sito web della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea relativamente alla pubblicazione 2008/C 25/01: <http://eur-lex.europa.eu/it>

• **“Codice Etico e di buona condotta per i soci e i dipendenti della Croce Rossa Italiana”**

Codice di comportamento adottato nel 2010 dalla Croce Rossa Italiana (CRI), cui hanno l'obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo fanno parte dell'organizzazione e agiscono in essa. Documento finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti legittimi, leciti, efficaci ed efficienti e trasparenti, che soddisfino i bisogni della collettività.

Per la visione del Codice si rinvia al sito della CRI: [www.cri.it](http://www.cri.it)

***Codice di condotta per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le Organizzazioni non Governative (ONG) durante le operazioni di soccorso in caso di catastrofe***

Promosso da: Comitato Internazionale della Croce Rossa, Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, Caritas Internationalis, Catholic Relief Services, International Save the Children Alliance, Lutheran World Federation, Oxfam, The World Council of Churches.

**Oggetto**

Il presente Codice di Condotta si pone l'obiettivo di preservare i nostri principi di. Non affronta questioni operative di dettaglio, quali il modo di calcolare le razioni alimentari o di allestire un campo di rifugiati. Per contro, mira a salvaguardare importanti criteri di indipendenza e di efficacia ai quali le ONG che forniscono soccorsi in caso di catastrofe e il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa. È un codice volontario la cui applicazione è basata sulla determinazione di ciascun organismo che vi ha aderito, di rispettare le norme che il codice stesso.

In caso di conflitto armato, il presente Codice di Condotta sarà interpretato ed applicato in conformità al diritto internazionale umanitario.

Il testo del codice che, che riportiamo di seguito è seguito da tre annessi che descrivono il contesto del lavoro che vorremmo veder creato dai governi ospitanti, dai governi donatori e dalle organizzazioni intergovernative, al fine di facilitare una organizzazione efficace della assistenza umanitaria.

### **Definizioni**

- **ONG:** Per ONG (organizzazioni non governative) si intendono qui organismi, sia nazionali sia internazionali, che sono indipendenti di governi dei paesi in cui sono state fondate.
- **IHNG:** L'espressione "Istituzione Umanitaria Non Governativa" è stata appositamente creata per designare, ai fini del documento, le componenti del Movimento della Croce Rossa Internazionale e della Mezza Luna Rossa - ossia il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa e le sue società nazionali associate – e le ONG come definite sopra. Questo codice si riferisce specificamente alle IHNG che forniscono soccorsi in caso di catastrofe.
- **OIG:** Si intendono qui per OIG (Organismi Inter-Governative) le organizzazioni costituite da più governi. Questo termine comprende dunque l'insieme delle istituzioni delle Nazioni Unite, così come le istituzioni regionali quali l'Organizzazione dell'Unità Africana, la Commissione Europea o l'Organizzazione degli Stati Americani.
- **Catastrofe:** Il termine "catastrofe" designa una calamità che provoca morti, gravi sofferenze umane e un pericolo acuto, oltre a disastri materiali di grande ampiezza.

## ***CODICE DI CONDOTTA***

### **Principi di comportamento per il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le ONG nell'esecuzione di programmi di soccorso in caso di catastrofe.**

#### ***1. Imperativo umanitario priorità assoluta***

- Il diritto di ricevere ed offrire assistenza umanitaria è un principio umanitario fondamentale di cui devono godere tutti i cittadini di tutti i paesi. In quanto membri della società internazionale, noi riconosciamo l'obbligo che ci incombe di portare un'assistenza umanitaria ovunque ne esista il bisogno.

La ragione principale dei nostri interventi in caso di catastrofe è quella di alleviare la sofferenza delle vittime meno in grado di sopportarne le conseguenze.

Nel fornire un aiuto umanitario, non compiamo un atto di parte, né politico, e che non deve, in alcun caso essere considerato come tale.

#### ***2. L'aiuto è portato senza alcuna considerazione di razza, di credenza o di nazionalità dei beneficiari e senza discriminazione di alcun genere. Le priorità in materia di assistenza sono determinate in funzione dei soli bisogni***

- Noi ci impegniamo, in tutti i modi possibili, di fondare l'apporto dei soccorsi su una valutazione approfondita dei bisogni dei sinistrati e delle capacità locali esistenti per provvedervi.
- Noi teniamo conto, in ciascuna componente dei nostri programmi, del principio della proporzionalità. Le sofferenze umane devono essere alleviate dove si manifestano. La vita è preziosa ugualmente in qualsiasi luogo. Noi apporteremo dunque i nostri soccorsi in funzione dell'ampiezza delle sofferenze che si intendono alleviare.
- Siamo pienamente consapevoli, applicando questo principio, del ruolo cruciale che assumono le donne nelle comunità esposte alle catastrofi, e sorveglieremo che i programmi di aiuto non indeboliscano il loro ruolo, ma anzi lo rafforzino.
- L'attuazione di tale politica, universale, imparziale, ed indipendente richiede la possibilità, per noi stessi e per i nostri partners, di avere accesso alle risorse necessarie per portare soccorsi in modo equo, così come la possibilità di accedere a tutte le vittime delle catastrofi, senza distinzione.

### ***3. L'aiuto non sarà utilizzato al servizio di convinzioni politiche o religiose, di qualunque tipo***

- L'aiuto umanitario è fornito in funzione dei bisogni singoli, delle famiglie e delle comunità. Se ogni IHNG può legittimamente professare convinzioni politiche o religiose, dichiariamo che in nessun caso l'assistenza dipenderà dall'adesione dei beneficiari a queste opinioni.
- In nessun caso legheremo la promessa, la fornitura o distribuzione dell'assistenza all'adesione a determinate convinzioni politiche o religiose o alla loro accettazione.

### ***4. Ci sforzeremo di non essere strumento della politica estera dei governi***

- Le IHNG sono istituzioni che agiscono indipendentemente dai governi. Noi dunque definiamo le nostre linee di condotta e le nostre strategie d'applicazione e ci asteniamo dall'applicare la politica di qualsivoglia governo, salvo nel caso in cui coincida con la nostra stessa politica, formulata in tutta indipendenza.
- Né consapevolmente, né per negligenza permetteremo che le nostre istituzioni o il personale che impieghiamo, sia utilizzato per raccogliere, per i governi o altre istanze, informazioni delicate di portata politica, militare o economica, che potrebbero essere utilizzate ad altri fini, che quelli strettamente umanitari; allo stesso modo, non serviremo da strumento per la politica straniera dei governi donatori.
- Noi utilizzeremo l'assistenza che ci sarà stata affidata per rispondere ai bisogni; quest'assistenza non sarà guidata dalla necessità dei donatori di sbarazzarsi delle loro eccedenze, né degli interessi politici di uno o dell'altro donatore.
- Noi apprezziamo e incoraggiamo i doni volontari in beni e servizi offerti da singoli che vogliono appoggiare le nostre attività, e riconosciamo l'indipendenza di una azione fondata su questa motivazione. Al fine di salvaguardare la nostra indipendenza, noi tenderemo di non dipendere da una sola fonte di finanziamento.

### ***5. Rispetteremo le culture e i costumi***

- Noi faremo di tutto per rispettare la cultura, e i costumi delle comunità e dei paesi nei quali conduciamo le nostre attività.

### ***6. Cercheremo di fondare i nostri interventi sulle capacità locali***

- Anche sotto il colpo di una catastrofe, tutte le popolazioni e le comunità celano delle capacità, anche quando appaiano vulnerabili. Noi ci impegniamo a rafforzare tali capacità ogni volta che sarà possibile, reclutando personale locale, acquistando i materiali disponibili sul posto e trattando con le imprese locali. Collaboreremo in tutti i modi possibili con le IHNG locali per unire i nostri sforzi in materia di pianificazione e di messa in opera delle operazioni e coopereremo, se necessario, con i poteri locali.
- Il buon coordinamento dei nostri interventi in caso di catastrofe sarà per noi obiettivo prioritario.
- Per essere efficace, questo coordinamento deve essere assicurato in loco dalle persone più direttamente impegnate nelle operazioni di soccorso; conviene associarsi a rappresentanti dei competenti organi delle Nazioni Unite.

### ***7. Ci impegneremo a trovare i mezzi per associare i beneficiari dei programmi alla gestione dei soccorsi***

- L'assistenza in caso di catastrofe non deve mai essere imposta ai beneficiari. Per garantire l'efficacia dei soccorsi e una ricostruzione durevole, i beneficiari potenziali devono essere associati alla progettazione e all'esecuzione dei programmi di assistenza. Noi cercheremo di assicurare la piena partecipazione della comunità ai nostri programmi di soccorso e ricostruzione.

### ***8. I soccorsi devono allo stesso tempo mirare a limitare le vulnerabilità future e soddisfare i bisogni essenziali***

- Tutte le operazioni di soccorso esercitano un effetto positivo o negativo sulle prospettive di sviluppo a lungo termine.

Noi cercheremo dunque di mettere in atto programmi di soccorso che limitino la vulnerabilità dei beneficiari rispetto alle catastrofi future e che li aiutino a prevedere i loro bisogni. Accorderemo una attenzione particolare alle preoccupazioni relative all'ambiente nella progettazione e la gestione dei programmi di soccorso. Inoltre, faremo di tutto per ridurre al minimo gli effetti negativi dell'assistenza umanitaria cercando di prevenire la dipendenza duratura dei beneficiari rispetto all'aiuto esterno.

### ***9. Ci consideriamo responsabili, tanto verso i beneficiari potenziali delle nostre attività che verso i nostri donatori***

- Spesso svolgiamo una funzione di intermediari tra coloro che desiderano offrire un'assistenza e le vittime di catastrofi che hanno bisogno di aiuto. Di conseguenza ci sentiamo investiti di responsabilità verso entrambi questi due gruppi.

- Tutti i nostri rapporti con i donatori e i beneficiari saranno improntati sulla massima trasparenza. Riconosciamo pienamente la necessità di rendere conto delle nostre attività tanto sul piano finanziario che quello dell'efficacia.

- Riconosciamo l'obbligo di controllare strettamente le distribuzioni dei soccorsi e di valutarne regolarmente gli effetti.

- Cercheremo inoltre di rendere conto, apertamente, dell'impatto delle nostre attività, e dei fattori che limitano o che favoriscono questo impatto.

- I nostri programmi si baseranno su criteri molto severi di professionalità e di saper-fare, al fine di ridurre lo spreco di risorse preziose.

### ***10. Nelle nostre attività di informazione, di promozione e di pubblicità, presenteremo le vittime di catastrofi come esseri umani degni di rispetto, e non come oggetti di commiserazione***

- Le vittime di una catastrofe meritano sempre rispetto e devono essere considerate nelle nostre attività come partners da trattare su un piano di parità. Nelle nostre campagne di informazione pubblica, daremo una immagine oggettiva della catastrofe mettendo in luce non solo la vulnerabilità e i timori delle vittime, ma anche le loro capacità e le loro aspirazioni.

- Nella piena collaborazione con i media al fine di sensibilizzare il pubblico nel modo migliore, non permetteremo che esigenze esterne o interne di pubblicità prendano il sopravvento sull'obiettivo di sviluppare al massimo i soccorsi.

- Eviteremo ogni competizione con altre organizzazioni di soccorso per guadagnarci l'attenzione dei media, dal momento che questa pubblicità rischierebbe di portare danno ai servizi forniti ai beneficiari, alla sicurezza del nostro personale o a quella dei beneficiari.

### **Il quadro di lavoro**

Avendo preso l'impegno unilaterale di sforzarci di rispettare il codice appena enunciato, presenteremo di seguito a titolo indicativo qualche principio direttivo, che descrive il quadro che ci auguriamo possa venir creato dai governi donatori, i governi ospiti e le organizzazioni intergovernative - in primo luogo quelle delle istituzioni delle Nazioni Unite - al fine di facilitare una partecipazione efficace delle IHNG agli interventi in caso di catastrofi.

Questi principi direttivi sono indicati a titolo orientativo. Non sono giuridicamente vincolanti e non ci aspettiamo governi o OIG che manifestino la loro accettazione di questi principi firmando un documento, anche se potrebbe trattarsi di un obiettivo per l'avvenire. Sono presentati in uno spirito di apertura e cooperazione, per comunicare ai nostri partners la nostra visione ideale della relazione che ci auguriamo di poter stabilire con loro.

## **Annesso I: Raccomandazioni ai governi dei paesi sinistrati**

*1. I governi dovrebbero riconoscere e rispettare l'azione indipendente, umanitaria e imparziale delle IHNG.*

Le IHNG sono organismi indipendenti e apolitici. I governi ospiti dovrebbero rispettare questa indipendenza e questa imparzialità.

*2. I governi ospiti dovrebbero facilitare l'accesso rapido delle IHNG alle vittime delle catastrofi.*

Per agire nel pieno rispetto dei loro principi umanitari, le IHNG devono beneficiare di un accesso immediato e imparziale alle vittime delle catastrofi, al fine di portare l'assistenza umanitaria. E' compito del governo, nell'esercizio della sua responsabilità negli affari di stato, non creare ostacoli a questa assistenza e accettare l'azione imparziale e apolitica delle IHNG.

I governi dovrebbero facilitare l'entrata rapida sui loro territori del personale incaricato dei suoi soccorsi, in particolare togliendo l'obbligo di visto di transito, in entrata e in uscita, o facendo in modo che i visti siano accordati rapidamente.

I governi dovrebbero accordare agli aerei che trasportano personale e soccorsi internazionali, l'autorizzazione a sorvolare il loro territorio e di atterrarvi durante tutta la durata della fase d'urgenza.

*3. In caso di catastrofe, i governi dovrebbero facilitare l'immediato avvio dei soccorsi e la trasmissione rapida delle informazioni.*

I soccorsi e il materiale d'urgenza non sono introdotti in un paese che per alleviare sofferenze umane e non a scopo commerciale o di lucro. I materiali di questo tipo dovrebbero in linea di principio poter circolare liberamente e senza restrizioni, senza che sia necessario produrre certificati d'origine consolare o fatture, licenze d'importazione o di esportazione e senza sottomettersi ad altra restrizione o a tasse d'importazione, diritti di atterraggio o tasse portuali.

I governi dei paesi ospiti dovrebbero facilitare l'importazione temporanea dei materiali di soccorso necessari, compresi veicoli, aerei leggeri e strumenti di telecomunicazione, togliendo provvisoriamente le restrizioni in materia di licenza o di registrazione. Allo stesso modo, i governi non dovrebbero ostacolare la riesportazione di questo materiale, al termine di una operazione di soccorso.

Al fine di facilitare le comunicazioni in caso di catastrofe, i governi dei paesi ospiti dovrebbero assegnare alcune frequenze radio utilizzabili dalle organizzazioni di soccorso sul territorio nazionale e per le comunicazioni internazionali, e far conoscere queste frequenze all'insieme delle organizzazioni senza aspettare che sopravvenga una catastrofe. Dovrebbero autorizzare il personale incaricato dei soccorsi ad utilizzare tutti i mezzi di comunicazione richiesti per le operazioni.

*4. I governi dovrebbero cercare di fornire un servizio coordinato di informazioni in caso di catastrofe.*

E' sul governo del paese ospite che incombe in ultima istanza la responsabilità della pianificazione edel coordinamento generale delle operazioni di soccorso. Questi compiti saranno facilitati se le IHNG saranno informate sui bisogni di soccorso, sulle procedure avviate dai governi in materia di pianificazione e di attuazione dei programmi di soccorso e sugli eventuali rischi che potrebbero minacciare la loro sicurezza. I governi sono insistentemente pregati di fornire questo tipo di informazione alle IHNG.

Per facilitare l'efficacia del coordinamento e delle attività di soccorso, i governi dei paesi ospiti sono invitati a designare, senza aspettare che una catastrofe colpisca, un'istanza unica incaricata di assicurare il legame tra le IHNG che giungono per portare il loro aiuto e le autorità nazionali.

*5. Soccorsi in caso di conflitti armati*

In caso di conflitto armato, le operazioni di soccorso sono regolate dalle disposizioni applicabili del diritto internazionale umanitario.

## **Annesso II: Raccomandazioni ai governi donatori**

*1. I governi dovrebbero riconoscere e rispettare l'azione indipendente, umanitaria e imparziale delle IHNG.*

Le IHNG sono degli organismi indipendenti e apolitici, la cui indipendenza e imparzialità dovrebbe essere riconosciuta dai governi donatori. Questi governi dovrebbero astenersi dall'utilizzare le IHNG per raggiungere un obiettivo politico o ideologico, di qualsiasi tipo.

*2. I governi donatori dovrebbero, quando forniscono fondi, garantire l'indipendenza delle operazioni.*

Le IHNG accettano l'assistenza finanziaria e materiale dei governi donatori nello stesso spirito di umanità ed indipendenza che regge la distribuzione dei soccorsi alle vittime delle catastrofi. L'attuazione delle operazioni di soccorso dipende, in ultima istanza, dalla responsabilità della IHNG e sarà effettuata secondo i propri principi.

*3. I governi donanti dovrebbero utilizzare i loro poteri per aiutare le IHNG ad ottenere l'accesso alle vittime delle catastrofi.*

I governi donatori dovrebbero riconoscere che si assumono una parte della responsabilità rispetto alla sicurezza del personale delle IHNG e della sua libertà di accesso nei luoghi di catastrofi. Dovrebbero essere disposti, in caso di necessità, ad intervenire a questo scopo, sul piano diplomatico, presso i governi dei paesi sinistrati.

## **Annesso III: raccomandazioni alle organizzazioni internazionali**

*1. Le OIG dovrebbero riconoscere le IHNG, locali e straniere, come partners preziosi.*

Le IHNG sono disposte a cooperare con le Nazioni Unite e con altre istituzioni intergovernative per fare in modo che gli interventi in caso di catastrofe siano più efficaci possibili, in uno spirito di cooperazione rispettosa dell'integrità e dell'indipendenza di tutti i partners. Le istituzioni intergovernative devono da parte loro rispettare l'indipendenza e l'imparzialità delle IHNG. Queste ultime dovrebbero essere consultate dalle istituzioni delle Nazioni Unite circa la preparazione dei piani di soccorso.

*2. Le OIG dovrebbero aiutare i governi dei paesi sinistrati a stabilire un quadro generale per il coordinamento dei soccorsi internazionali e locali in caso di catastrofe.*

Le IHNG generalmente non sono abilitate a stabilire il quadro generale di coordinamento di fronte alle catastrofi che esigono interventi internazionali. Questa responsabilità incombe sul governo del paese ospite e delle autorità competenti all'interno delle Nazioni Unite, che sono insistentemente pregate di fornire questo servizio in modo opportuno ed efficace, nell'interesse dello Stato sinistrato e dell'insieme degli attori nazionali ed internazionali che intervengono in seguito ad una catastrofe.

In ogni caso, le IHNG dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per assumere un coordinamento efficace dei propri servizi.

In caso di conflitto armato, le operazioni di soccorso sono regolate dalle disposizioni applicabili del diritto internazionale umanitario.

*3. Le OIG dovrebbero estendere alle IHNG la protezione assicurata alle istituzioni delle Nazioni Unite.*

Quando le organizzazioni intergovernative beneficiano di misure di protezione per la loro sicurezza, queste misure dovrebbero essere estese alle IHNG con cui collaborano sul terreno, quando queste ultime ne facciano domanda.

*4. Le OIG dovrebbero accordare alle IHNG le stesse possibilità di accesso alle informazioni pertinenti di quelle di cui godono le istituzioni delle Nazioni Unite.*

Le OIG sono insistentemente pregate di condividere con le IHNG associate alle loro operazioni tutte le informazioni che permettano un intervento efficace in caso di catastrofe.

## *Carta Umanitaria*

*estratta dal Manuale Sfera - Sphère Handbook*

**Le organizzazioni umanitarie che si impegnano ad applicare questa Carta e le Norme minime cercheranno di raggiungere determinati livelli di servizio per le persone colpite da calamità naturale o da conflitto armato, e di promuovere il rispetto dei principi umanitari fondamentali.**

La Carta Umanitaria esprime l'impegno delle organizzazioni umanitarie nei confronti di questi principi e nell'attuazione delle Norme minime. Tale impegno si basa sul riconoscimento da parte delle organizzazioni umanitarie dei propri obblighi etici, e rispecchia i doveri e i diritti sanciti dal diritto internazionale, nei confronti dei quali gli Stati e le altre parti in causa hanno obblighi ben definiti.

La Carta riguarda i requisiti di base per il sostentamento e il rispetto della dignità di chi è colpito da calamità o da conflitto. Le Norme minime che seguono sono volte a quantificare tali requisiti in relazione al bisogno di: acqua, servizi igienico-sanitari, nutrizione, cibo, rifugi e assistenza sanitaria. Insieme, la Carta Umanitaria e le Norme minime concorrono a formare una struttura operativa per rendere l'assistenza umanitaria sempre più efficace e trasparente.

### **1. Principi**

Riaffermiamo la nostra convinzione sull'imperativo umanitario e sul suo primato, cioè il dovere di compiere tutti i passi possibili per prevenire o alleviare le sofferenze umane causate da conflitti o da calamità, e che i civili da queste colpiti hanno il diritto a ricevere protezione e assistenza.

Sulla base di tale convinzione, che si rispecchia nel diritto internazionale umanitario e si fonda sul principio di umanità, offriamo i nostri servizi di organizzazioni umanitarie. Opereremo secondo i principi di umanità e imparzialità, e secondo gli altri principi espressi nel *Codice di condotta per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le Organizzazioni non Governative (ONG) relativo alle operazioni di soccorso in caso di disastri* (1994).

***La Carta Umanitaria afferma l'importanza fondamentale dei seguenti principi:***

#### **1.1 Il diritto di vivere con dignità**

Questo diritto si fonda sulle misure giuridiche relative al diritto alla vita, ad un livello di vita adeguato e alla libertà da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Riteniamo che il diritto degli individui alla vita implichi quello di usufruire dell'applicazione di misure atte a salvaguardarne la vita dove essa sia minacciata, ed il corrispondente dovere degli altri di adottare tali misure. È implicito in ciò il dovere di non impedire od ostacolare la prestazione di assistenza finalizzata a salvare vite. Inoltre, il diritto internazionale umanitario contiene provvedimenti specifici sull'assistenza alle popolazioni civili durante i conflitti, vincolando gli Stati e le altre parti in causa ad autorizzare l'assistenza umanitaria imparziale nei casi in cui la popolazione civile sia priva di beni e servizi essenziali.<sup>2</sup>

---

1. Articoli 3 e 5 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, 1948; articoli 6 e 7 della *Convenzione internazionale sui diritti civili e politici*, 1966; articolo 3, comune alle quattro *Convenzioni di Ginevra* del 1949; articoli 23, 55 e 59 della *Quarta Convenzione di Ginevra*;

## 1.2 La distinzione tra combattenti e non-combattenti

Questa è la distinzione che sta alla base della Convenzione di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977. Questo principio fondamentale è stato sempre più eroso, come dimostra l'enorme aumento del numero di vittime civili nella seconda metà del Novecento. La definizione di "guerra civile", attribuita ai conflitti interni, non deve farci perdere di vista la necessità di distinguere fra chi è attivamente impegnato nelle ostilità e i civili e gli altri soggetti (compresi i malati, i feriti e i prigionieri) che non vi prendono parte diretta. I non-combattenti sono protetti dal diritto internazionale umanitario e hanno diritto all'immunità dagli attacchi.<sup>3</sup>

## 1.3 Il principio del non-respingimento

In base a questo principio, nessun rifugiato/a verrà (ri)mandato/a in un paese dove la sua vita si troverebbe in pericolo a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'opinione politica; o dove vi siano fondati motivi di credere che rischierebbe di essere sottoposto/a a tortura.<sup>4</sup>

## 2. Ruoli e responsabilità

**2.1** Riconosciamo che i bisogni primari delle persone colpite da calamità o vittime di conflitto vengono soddisfatti in primo luogo attraverso i loro stessi sforzi, e riconosciamo il ruolo primario dello Stato e la sua responsabilità a prestare assistenza quando la gravità della situazione rende insufficiente la capacità delle persone coinvolte di fronteggiarla.

**2.2** Il diritto internazionale riconosce che le persone colpite da calamità o vittime di conflitto hanno diritto alla protezione e all'assistenza. Definisce gli obblighi giuridici degli Stati o dei soggetti belligeranti nel prestare tale assistenza o autorizzare che venga prestata, nonché a impedire e astenersi da comportamenti che violino i diritti umani fondamentali. Questi diritti e questi obblighi sono contenuti nel corpus del diritto internazionale sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto dei rifugiati (si veda l'elenco delle fonti nelle pagine seguenti).

**2.3** In qualità di organizzazioni umanitarie, noi definiamo la nostra funzione in relazione a questi ruoli e responsabilità primarie. La nostra stessa esistenza dipende dal fatto che non sempre chi ha la responsabilità primaria è in grado o è disposto a svolgere questo compito in prima persona. A volte è una questione di capacità; altre volte si tratta della volontaria inosservanza di obblighi giuridici ed etici fondamentali, che porta come risultato molte sofferenze umane evitabili.

**2.4** Il frequente mancato rispetto, da parte dei soggetti belligeranti, della finalità umanitaria degli interventi ha dimostrato come il tentativo di portare assistenza in situazioni di conflitto possa esporre i civili a un maggiore rischio di aggressione o, in alcune occasioni, portare un vantaggio non intenzionale a una o più delle parti in conflitto. Noi ci impegniamo a ridurre al minimo questi effetti

---

articoli 69-71 del *I Protocollo aggiuntivo* del 1977; articolo 18 del *II Protocollo aggiuntivo* del 1977, e altre norme pertinenti del diritto internazionale umanitario; *Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*, 1984; articoli 10, 11 e 12 della *Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, 1966; articoli 6, 37 e 24 della *Convenzione sui diritti dell'infanzia*, 1989; e altri punti del diritto internazionale.

2. La distinzione tra combattenti e non-combattenti è il principio che sta alla base del diritto internazionale umanitario. Si veda in particolare l'articolo 3, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e l'articolo 48 del *I Protocollo aggiuntivo* del 1977. Si veda anche l'articolo 38 della *Convenzione sui diritti dell'infanzia*, 1989.

3. Articolo 33 della *Convenzione sullo statuto dei rifugiati*, 1951; articolo 3 della *Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*, 1984; articolo 22 della *Convenzione sui diritti dell'infanzia*, 1989.

negativi del nostro intervento, nella misura in cui ciò sia coerente con gli obblighi sopra menzionati. È obbligo dei soggetti belligeranti rispettare la natura umanitaria di questi interventi.

**2.5** In relazione ai principi sopra menzionati e in termini più generali, noi riconosciamo e sosteniamo il mandato di protezione e assistenza del Comitato Internazionale della Croce Rossa e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sancito dal diritto internazionale.

### **3. Norme minime**

Le Norme minime che seguono si basano sull'esperienza delle organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza umanitaria. Benché l'attuazione delle norme dipenda da vari fattori, molti dei quali possono essere al di fuori del nostro controllo, noi ci impegniamo ad agire coerentemente in tal senso, e ci aspettiamo di essere giudicati di conseguenza. Invitiamo altri operatori umanitari, compresi gli Stati stessi, ad adottare queste norme come regole valide.

Accogliendo le norme descritte ai capitoli 1-5, noi ci impegniamo a compiere ogni sforzo per garantire che le persone colpite da disastri abbiano accesso almeno ai requisiti minimi (acqua, servizi igienicosanitari, cibo, nutrizione, rifugio e assistenza sanitaria) per soddisfare il loro fondamentale diritto a vivere con dignità. A tal fine continueremo a sollecitare governi e altre parti in causa perché adempiano i loro obblighi secondo quanto espresso nel corpus legislativo internazionale relativo ai diritti umani e dei rifugiati e nel diritto internazionale umanitario.

Ci assumiamo la responsabilità di tale impegno e ci adoperiamo perché vengano elaborati sistemi che garantiscano un atteggiamento altrettanto responsabile all'interno delle nostre rispettive agenzie, consorzi e federazioni e che consentano di render conto del nostro operato. Riconosciamo altresì che la nostra prima responsabilità è verso coloro che intendiamo assistere.

### **Fonti**

La presente Carta si richiama ai seguenti strumenti:

*Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, 1948.

*Convenzione internazionale sui diritti civili e politici*, 1966.

*Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, 1966.

*Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, 1969.

Le quattro *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e i due *Protocolli aggiuntivi* del 1977.

*Convenzione sullo statuto dei rifugiati*, 1951 e *Protocollo sullo statuto dei rifugiati* 1967.

*Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*, 1984.

*Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*, 1948.

*Convenzione sui diritti dell'infanzia*, 1989.

*Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, 1979.

*Convenzione sullo statuto degli apolidi*, 1960.

*Principi guida sugli sfollati interni*, 1998.

## **CONSENSO EUROPEO SULL'AIUTO UMANITARIO**

### **La sfida umanitaria**

**(Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea – 2008/C 25/01)**

1

1. L'aiuto umanitario è espressione fondamentale del valore universale della solidarietà tra i popoli e un imperativo morale.

2. Le crisi umanitarie comprendono le catastrofi naturali e quelle causate dall'uomo. Il loro impatto è sempre più grave ed è legato ad una serie di fattori, quali la natura mutevole dei conflitti, i cambiamenti climatici, la maggiore concorrenza per l'accesso all'energia e alle risorse naturali, l'estrema povertà, la *governance* carente e le situazioni di fragilità. Le principali vittime delle crisi sono i civili, spesso i più poveri e i più vulnerabili, che vivono per la maggior parte nei paesi in via di sviluppo. Le crisi umanitarie hanno comportato un gran numero di sfollati, sia profughi sia sfollati interni.

3. Gli operatori umanitari si scontrano oggi con numerose grandi sfide. Si sta diffondendo la tendenza a ignorare o a violare apertamente il diritto internazionale in particolare il diritto internazionale umanitario, quello dei diritti dell'uomo e dei rifugiati. Lo «spazio umanitario» necessario per garantire l'accesso alle popolazioni vulnerabili e la sicurezza degli operatori umanitari devono essere preservati in quanto costituiscono i requisiti fondamentali per le azioni umanitarie e per l'assistenza fornita dall'Unione europea (UE) e dai suoi partner nel settore umanitario alle vittime delle crisi, in base al rispetto dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza dell'azione umanitaria, sanciti dal diritto internazionale e in particolare dal diritto umanitario internazionale.

4. L'aiuto umanitario fornito dall'UE rientra nella competenza ripartita tra gli Stati membri e la Comunità europea<sup>5</sup>. Si basa su una lunga tradizione e riflette la diversità dei soggetti. L'azione umanitaria dell'UE si inquadra L'aiuto umanitario comunitario si basa sull'articolo 179 (Cooperazione allo sviluppo) del trattato che istituisce la Comunità europea in un approccio internazionale globale che riunisce le Nazioni Unite, la Croce Rossa/Mezzaluna Rossa, le ONG umanitarie e altri, a sostegno delle risposte locali alle crisi umanitarie mediante un approccio di partenariato con le comunità interessate. Le autorità nazionali dei paesi confrontati a una crisi hanno la responsabilità principale di proteggere le popolazioni colpite.

5. Collettivamente l'UE fornisce la quota maggiore dell'attuale aiuto umanitario internazionale ufficiale, comprensiva dei contributi della Comunità e di quelli bilaterali degli Stati membri dell'UE. In quanto tale, l'UE ha sia l'esperienza sia il dovere di assicurare che tale contributo globale alla risposta umanitaria sia efficace ed appropriato, che sostenga lo sforzo umanitario internazionale volto a fornire aiuti alle popolazioni bisognose e che affronti adeguatamente le sfide cui oggi si trovano a far fronte gli operatori umanitari.

6. Il consenso europeo sull'aiuto umanitario fornisce una visione comune che guida l'azione dell'UE, a livello sia di Stati membri che di Comunità, in materia di aiuto umanitario nei paesi terzi. Tale visione comune è oggetto della prima parte della dichiarazione; la seconda parte presenta l'impostazione dell'aiuto umanitario della Comunità europea su cui improntare la realizzazione di tale visione e specifica ulteriormente le priorità per un'azione concreta a livello comunitario.

7. Il consenso europeo sull'aiuto umanitario è stato definito di comune accordo dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e

---

4. L'aiuto umanitario comunitario si basa sull'articolo 179 (Cooperazione allo sviluppo) del trattato che istituisce la Comunità europea.

dalla Commissione europea. L'intento è di confermare l'impegno verso i principi alla base dell'aiuto umanitario dell'UE, di rafforzare gli impegni esistenti sulla prassi del buon donatore umanitario in tutta l'UE, in partenariato con altri operatori umanitari, e di porre le basi per una più stretta collaborazione volta a garantire la più efficace attuazione dell'aiuto umanitario dell'UE negli anni a venire.

## PARTE I — AIUTO UMANITARIO: LA VISIONE DELL'UE

### 1. Obiettivo comune

8. L'obiettivo dell'aiuto umanitario dell'UE è fornire una risposta di emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in ogni evenienza laddove governi e operatori locali siano travolti dagli eventi e non vogliono o non possano intervenire. L'aiuto umanitario dell'UE comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite umane in crisi umanitarie o in situazioni di post-crisi, ma anche l'attuazione di tutte le misure intese ad agevolare o a consentire l'accesso alle popolazioni bisognose e il libero transito dell'aiuto. L'assistenza umanitaria dell'UE è fornita in risposta agli eventi di origine umana (ivi comprese le emergenze complesse) e alle catastrofi naturali, secondo necessità.

9. La risposta alle crisi a livello locale e la riduzione del rischio di catastrofe, comprese la preparazione e la ricostruzione, sono essenziali per salvare vite e consentire alle comunità di aumentare la propria resilienza alle emergenze. Anche le attività di sviluppo delle capacità volte a prevenire ed alleviare l'impatto delle catastrofi e a rafforzare la risposta umanitaria sono parte dell'aiuto umanitario dell'UE.

### 2. Principi comuni e buona prassi

#### 2.1 Principi umanitari fondamentali

10. L'UE è fortemente impegnata a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Questa impostazione è fondamentale perché l'UE e gli attori umanitari in generale siano accettati e in grado di operare sul terreno in situazioni politiche e di sicurezza spesso complesse. La percezione dell'UE e il suo coinvolgimento nell'azione umanitaria dipendono dal comportamento e dall'impegno sul terreno di tutti i soggetti dell'UE.

11. Il principio di umanità significa alleviare la sofferenza umana ovunque occorra, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili della popolazione. Deve essere rispettata e protetta la dignità di tutte le vittime.

7

12. Neutralità significa che l'aiuto umanitario non deve favorire alcuna delle parti nei conflitti armati o in altre controversie.

13. L'imparzialità denota che l'aiuto umanitario deve essere fornito esclusivamente in base alle necessità, senza discriminazioni tra le popolazioni colpite o all'interno di esse.

14. Il rispetto dell'indipendenza significa l'autonomia degli obiettivi umanitari da quelli politici, economici, militari o di altro tipo e serve a garantire che l'unico scopo dell'aiuto umanitario rimanga alleviare e prevenire le sofferenze delle vittime delle crisi umanitarie.

15. L'aiuto umanitario dell'UE non è uno strumento di gestione delle crisi.

## 2.2 *Diritto internazionale*

16. L'UE difenderà con vigore e coerenza il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario<sup>6</sup>, quello dei diritti dell'uomo e dei rifugiati. Nel 2005 l'Unione europea ha adottato orientamenti per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario. L'UE si impegna a rendere operativi tali orientamenti nelle sue relazioni esterne<sup>7</sup>.

17. L'UE ricorda l'impegno ad assumere la responsabilità di fornire protezione, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale del 2005). Ogni Stato ha la responsabilità di proteggere la sua popolazione da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità. Anche la comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, ha la responsabilità di proteggere le popolazioni da tali crimini; ha confermato pertanto che, laddove le autorità nazionali si sottraggano palesemente alla responsabilità di fornire protezione, è pronta a ricorrere ad azioni collettive attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

## 2.3 *Principio del buon donatore umanitario*

18. Pur riconoscendo la diversità di capacità, portata e modalità specifiche applicabili all'aiuto umanitario in seno all'UE, nel concordare il presente consenso europeo, tutti i donatori UE si impegnano a rispettare i principi del buon donatore umanitario (GHD) nonché a collaborare, tra loro e con altri, per cercare di applicare le migliori prassi del buon donatore<sup>8</sup>. Ciò comprende lo stanziamento di aiuti umanitari proporzionalmente alle esigenze e in base alla valutazione dei bisogni.

19. L'Unione europea si impegna a promuovere un dibattito di merito sulla prassi del buon donatore per garantire che i principi in materia di aiuti umanitari si traducano in una migliore assistenza alle persone colpite da una crisi umanitaria.

20. L'UE riconosce che il livello globale delle esigenze umanitarie richiede un approccio internazionale consolidato in partenariato con altri, anche sollecitando finanziamenti da donatori ufficiali nuovi ed emergenti nonché da benefattori privati nel rispetto dei principi umanitari.

21. Il partenariato è al centro dell'attuazione dell'aiuto umanitario; l'UE accoglierebbe pertanto favorevolmente un approccio più ampio basato su un partenariato internazionale, che riunisca donatori, partner esecutivi e altre parti interessate, per azioni umanitarie efficaci sulla base del corpus esistente di norme e di migliori prassi.

## 2.4 *Relazioni con le altre politiche*

22. I principi che si applicano all'aiuto umanitario sono specifici e distinti dalle altre forme di aiuto. L'aiuto umanitario dell'UE, ivi compresa la ricostruzione rapida, dovrebbe tener conto per quanto possibile degli obiettivi di sviluppo a lungo termine ed è strettamente collegato alla cooperazione allo sviluppo i cui principi e prassi sono delineati nel «consenso europeo in materia di sviluppo»<sup>9</sup>. L'aiuto umanitario dell'UE è fornito in situazioni in cui possono essere impiegati anche altri strumenti connessi alla gestione delle crisi, alla protezione civile e all'assistenza consolare.

---

5. Gli Stati membri sono parti delle convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli addizionali (1977).

6. Orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4).

7. I principi e le buone prassi in materia di aiuti umanitari, Stoccolma, 17 giugno 2003; approvato dall'OCSE-DAC nell'aprile 2006.

8. Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).

Pertanto, l'UE si impegna ad assicurare coerenza e complementarità nella risposta alle crisi, facendo un uso più efficace possibile dei vari strumenti mobilitati. L'UE dovrebbe quindi intensificare gli sforzi di sensibilizzazione in materia di considerazioni e principi umanitari per tenerne conto in maniera più sistematica nelle attività svolte da tutte le sue istituzioni.

### *2.5 Dimensione di genere nell'aiuto umanitario*

23. Riconoscendo le diverse esigenze, capacità e contributi di donne, ragazze, ragazzi e uomini, l'UE sottolinea l'importanza di integrare le considerazioni di genere nell'aiuto umanitario.

24. L'UE riconosce che la partecipazione attiva delle donne all'aiuto umanitario è essenziale e si impegna a promuoverla.

## **3. Quadro comune per erogare l'aiuto umanitario dell'UE**

### *3.1 Coordinamento, coerenza e complementarità*

25. L'UE sostiene fermamente il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dalle Nazioni Unite, e in particolare dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, per promuovere una risposta internazionale

coerente alle crisi umanitarie. Tale ruolo risulta notevolmente rafforzato quando l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari ha un'attiva presenza sul campo (ed è nominato e inviato un coordinatore umanitario). Un maggior coordinamento dell'UE potenzierebbe la risposta umanitaria internazionale e globale, ivi compresi gli sforzi concertati volti a migliorare il sistema umanitario, e rafforzerebbe inoltre l'ambizione dell'UE a cooperare strettamente con altri attori umanitari.

26. Pertanto, fatte salve le rispettive competenze e tradizioni, i donatori umanitari dell'UE coopereranno attraverso un coordinamento dell'UE rafforzato e la diffusione delle migliori prassi ai fini della promozione della visione comune dell'UE in un modo flessibile e complementare che rafforzi gli sforzi internazionali. Ciò significa che l'UE cercherà di agire in modo concertato per proteggere lo «spazio umanitario» e potenziare la risposta umanitaria globale, anche attraverso l'individuazione delle lacune e il sostegno a un'erogazione ben organizzata degli aiuti dove più servono.

27. I donatori umanitari dell'UE si adopereranno per applicare la prassi del buon donatore attraverso un'interpretazione comune delle esigenze e delle risposte adeguate e tramite sforzi comuni volti ad evitare sovrapposizioni e a far sì che le esigenze umanitarie siano adeguatamente valutate e soddisfatte. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla coerenza delle strategie di risposta a una determinata crisi nonché alla collaborazione sul campo.

28. L'UE si concentrerà sui seguenti elementi:

- scambio di informazioni in tempo reale sulle valutazioni della situazione e sulla risposta che si intende dare a crisi specifiche (a livello centrale sul campo),
- rafforzamento dello scambio a livello politico in materia di strategie di aiuto e di intervento, anche nelle sedi appropriate di dibattito orientativo del Consiglio,
- scambi per sviluppare le migliori prassi e condividere conoscenze settoriali,
- garanzia che siano trattati sistematicamente insegnamenti dalla risposta alle crisi.

29. L'UE contribuirà alla formazione dell'agenda umanitaria internazionale e collaborerà nelle sedi internazionali agli sforzi di sensibilizzazione sulle questioni umanitarie.

30. Fatti salvi i principi umanitari di neutralità e d'indipendenza, l'UE si impegna ad assicurare coerenza politica, complementarità ed efficacia utilizzando l'influenza e l'intera gamma di strumenti di cui dispone per affrontare le cause profonde delle crisi umanitarie. In particolare l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo, come pure i vari strumenti disponibili per attuare le misure di stabilità, saranno utilizzati in maniera coerente e complementare soprattutto in contesti di transizione e in situazioni di fragilità, al fine di sfruttare l'intero potenziale dell'aiuto e della cooperazione a breve e lungo termine.

### *3.2 Erogazione efficace e adeguata degli aiuti*

31. Gli aiuti umanitari dovrebbero essere assegnati in modo trasparente sulla base delle esigenze e del grado di vulnerabilità. Ciò significa che i beneficiari degli aiuti dovrebbero essere individuati in base a criteri verificabili oggettivamente e gli aiuti dovrebbero essere erogati in modo che fondi adeguati si attaglino ad esigenze prioritarie stabilite.

32. Per assicurare un'assegnazione degli aiuti adeguata, efficace, equa e flessibile, deve essere seguito un approccio rigoroso alle valutazioni delle esigenze a livello sia globale che locale. Tenuto conto delle iniziative esistenti, l'UE cercherà di promuovere un'interpretazione comune delle valutazioni delle esigenze a livello dell'UE per migliorare le attuali prassi e la loro applicazione. L'UE ribadisce l'importanza di collaborare strettamente con i partner internazionali sulla valutazione delle esigenze. Un'analisi delle esigenze globali richiede accordo su una metodologia e principi di programmazione appropriati. Valutazioni informate delle esigenze locali, in particolare nelle prime fasi di una crisi scoppiata repentinamente, richiedono esperienza e presenza sul campo appropriate, informazioni attendibili e una definizione chiara delle priorità. Le unità della Squadra dell'ONU di valutazione e di coordinamento in caso di catastrofi (UNDAC) svolgono un ruolo centrale nella valutazione sul campo una volta dispiagate.

33. L'UE manifesta l'impegno di assicurare un equilibrio basato sulle esigenze nella risposta alle diverse crisi, inclusi gli aiuti per le crisi prolungate. Le crisi dimenticate o quelle in cui l'intervento risulta particolarmente difficile e la risposta umanitaria internazionale globale è inadeguata meritano la particolare attenzione dell'UE al pari delle esigenze trascurate nella risposta a crisi specifiche.

34. Nel contesto umanitario, gli aiuti alimentari d'urgenza sono una parte integrante e importante della strategia di risposta umanitaria a breve termine volta a soddisfare le esigenze delle popolazioni vulnerabili. Pertanto gli aiuti alimentari d'urgenza devono essere basati su una valutazione delle esigenze rigorosa e trasparente, che fornisca un'analisi della combinazione più adeguata e opportuna di aiuti alimentari e risposte non alimentari e che tenga conto del rischio di indebite perturbazioni dei mercati. Il collegamento degli aiuti alimentari con altre forme di sostegno in termini di mezzi di sussistenza aiuta a rafforzare i meccanismi di reazione delle popolazioni colpite.

35. Ogniqualevolta possibile, senza indebite perturbazioni dei mercati, gli aiuti, inclusi quelli alimentari, dovrebbero provenire da risorse e forniture locali e regionali. Il ricorso a tali risorse e forniture non solo evita costi finanziari e ambientali aggiuntivi, ma coinvolge anche capacità locali e promuove l'economia locale e regionale. Oltre alla distribuzione di beni di consumo, bisognerebbe considerare modalità «innovative» di erogazione degli aiuti (ad esempio il versamento di contanti o la distribuzione di buoni acquisto).

36. L'UE assicurerà che le promesse di aiuti umanitari siano trasformate tempestivamente in impegni ed esborsi chiaramente collegati alle valutazioni delle esigenze, adeguate in funzione della risposta all'evoluzione della situazione.

37. Gli aiuti umanitari devono basarsi su esigenze valutate, anziché su obiettivi specifici. Si registra tuttavia una significativa carenza di finanziamenti a livello globale per la risposta alle esigenze umanitarie esistenti. L'esigenza di assistenza umanitaria probabilmente aumenterà a breve-medio termine a causa di fattori demografici, politici/di sicurezza e ambientali (inclusi i cambiamenti climatici). Per una risposta adeguata alle esigenze umanitarie sarà probabilmente necessaria la mobilitazione di maggiori risorse a livello internazionale, anche ampliando la base dei donatori.

13

38. Collettivamente l'UE già fornisce la quota maggiore dell'aiuto umanitario internazionale ufficiale. Si è già impegnata ad aumentare l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) globale, da cui provengono anche i contributi per gli aiuti umanitari. L'UE intende dimostrare l'impegno di risposta umanitaria mobilitando finanziamenti adeguati per aiuti umanitari basati su esigenze valutate. Al riguardo, in considerazione dei vantaggi comparati, sarebbe opportuna una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'aiuto umanitario della Comunità europea. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione l'aumento dei loro contributi per gli aiuti umanitari bilaterali nell'ambito dell'aumento dell'APS globale.

39. In risposta alle esigenze umanitarie devono essere prese in considerazione particolari vulnerabilità. In tale contesto l'UE presterà particolare attenzione a donne, bambini, anziani, malati e persone con disabilità e ai loro bisogni specifici. Inoltre le strategie di protezione dalla violenza sessuale o fondata sul genere devono essere integrate in tutti gli aspetti dell'assistenza umanitaria.

### *3.3 Efficacia, qualità e responsabilità<sup>10</sup>*

40. La rapidità e la qualità sono entrambe questioni fondamentali per un'erogazione efficace degli aiuti umanitari. È compito dei donatori far sì che gli aiuti rappresentino l'opzione più valida e siano appropriati allo scopo. Pertanto l'azione umanitaria dovrebbe rispettare una serie di norme e principi riconosciuti a livello internazionale, che sono stati inseriti nel «Codice di condotta per il movimento internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative durante le operazioni di soccorso in caso di catastrofe»<sup>11</sup> e ampiamente ripresi nella «Carta umanitaria». Si sono stabiliti standard minimi, generali e per settore, ampiamente riconosciuti per la risposta alle catastrofi, generali e per settore, anche attraverso il progetto Sphère<sup>12</sup>. Questi principi per l'erogazione di aiuti sono correlati ai criteri internazionalmente riconosciuti OCSE-DAC per la valutazione degli aiuti umanitari<sup>13</sup>. L'UE prende inoltre atto con favore dei lavori in materia di leggi, norme e principi internazionali sulla risposta alle catastrofi (IDRL).

41. L'UE aderisce pienamente a questa serie di principi, norme e criteri di valutazione che, insieme all'iniziativa «buon donatore umanitario», costituisce il quadro generale per assicurare un approccio di qualità all'erogazione degli aiuti umanitari dell'UE.

42. Le politiche nei vari settori di intervento per gli aiuti umanitari, quali la sanità, l'alimentazione, l'acqua e i servizi igienicosanitari, il sostegno e la tutela dei mezzi di sussistenza, per avere il massimo impatto devono essere adattate al contesto e ai beneficiari. Il principio «non nuocere» è il requisito minimo alla base di tali politiche e approcci agli aiuti, il che significa che occorre tener conto dall'inizio delle implicazioni a lungo termine ambientali e di altro tipo anche negli interventi di emergenza a breve termine.

---

9. I principi, le norme e i criteri di valutazione dell'aiuto umanitario figurano nell'allegato della presente dichiarazione comune

10. «Principi di comportamento per il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le ONG nell'esecuzione di programmi di soccorso in caso di catastrofe» (1994).

11. «Carta umanitaria» e standard minimi Sphère.

12. Guida dell'OCSE-DAC per la valutazione dell'assistenza umanitaria nelle emergenze complesse.

43. La responsabilità nel contesto dell'aiuto umanitario include sia quella nei confronti dei cittadini europei sull'uso corretto dei fondi pubblici, sia quella nei confronti delle persone bisognose nei paesi colpiti da una crisi umanitaria, al fine di assicurare che l'aiuto sia adattato alle circostanze ed erogato in modo tale da rafforzare le prospettive di ripresa.

44. Gli indicatori di qualità delle risorse impegnate e dei risultati, i criteri di efficacia rispetto ai costi (ad esempio, proporzione delle spese generali rispetto agli aiuti erogati ai beneficiari) e, per quanto possibile, la partecipazione delle popolazioni locali nelle varie tappe dei programmi di assistenza, specialmente in caso di crisi prolungate, sono tutti elementi che l'UE valuterà attentamente.

45. La responsabilità nei confronti delle persone assistite impegna l'erogatore di aiuti a operare in un quadro di norme, principi, politiche e orientamenti di qualità e promuove attività di formazione e di sviluppo di capacità, assicurando il coinvolgimento delle persone assistite. Un approccio di qualità esige un alto livello di garanzie dei partner: da una parte criteri per la loro ammissibilità e, dall'altra, monitoraggio dei risultati durante l'esecuzione dell'operazione. I partner dovrebbero poter garantire tale qualità visti le loro dimensioni e grado di specializzazione.

46. Le misure sulla responsabilità includono pertanto il controllo finanziario e il rendiconto delle operazioni umanitarie, la valutazione e la misurazione dei risultati e dell'efficacia, l'analisi dei costi e dell'impatto delle varie opzioni di risposta, la garanzia di qualità, la trasparenza, la partecipazione all'assistenza e la comunicazione.

47. La valutazione sistematica e l'esame degli insegnamenti tratti dalla risposta a crisi specifiche sono elementi preziosi per rendere più efficace l'aiuto umanitario. L'UE potrebbe collaborare utilmente riguardo sia agli approcci comuni che allo scambio di informazioni sulla valutazione effettuata da ogni singolo donatore. L'UE scambierà pertanto informazioni sulla pianificazione della valutazione, i risultati e le risposte, anche sulla qualità del partenariato, e procederà a esami congiunti degli insegnamenti tratti dalla risposta a crisi gravi a cui hanno partecipato più donatori. L'UE dovrebbe riesaminare collettivamente l'erogazione complessiva dei suoi aiuti umanitari a scadenze regolari, se possibile annualmente.

### *3.4 Diversità e qualità del partenariato*

48. In sostegno alle capacità locali, una risposta rapida ed efficiente alle crisi umanitarie dipende dalla disponibilità di partner sul campo, in particolare la società civile e le organizzazioni internazionali con mandato, che dispongono della legittimità, delle competenze e delle risorse necessarie per far fronte a un particolare aspetto della crisi.

49. L'ONU e le sue agenzie di soccorso sono al centro del sistema umanitario internazionale per il ruolo di normatore, coordinatore nonché principale esecutore dell'aiuto umanitario che svolgono. Analogamente il Comitato internazionale della Croce Rossa ha un mandato speciale basato sui trattati internazionali ed è in molti contesti, in particolare nelle situazioni di conflitto, uno dei pochi partner, talvolta l'unico, a disporre di accesso per offrire protezione e prestare assistenza umanitaria. Le società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, sostenute dalla Federazione internazionale delle società della Croce rossa e della Mezzaluna rossa sono profondamente inserite nelle comunità locali e sono spesso nella posizione migliore per dare una risposta immediata alle catastrofi naturali. Le organizzazioni non governative (ONG) sono fondamentali per la risposta umanitaria in quanto erogano la maggior parte dell'aiuto umanitario internazionale grazie a

flessibilità e presenza sul campo abbinate spesso a un alto livello di specializzazione. Sono inoltre un'espressione diretta di cittadinanza attiva al servizio della causa umanitaria.

50. L'UE sottolinea il sostegno implicito a una molteplicità di partner esecutivi — le Nazioni Unite, il Movimento della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa e le ONG — e riconosce che ogni partner presenta vantaggi comparati nel rispondere a determinate situazioni o circostanze. Tuttavia l'UE riconosce anche l'esigenza di stretto coordinamento, coerenza e complementarità tra i partner esecutivi in loco.

51. Nell'UE e sul piano internazionale esistono vari approcci alla selezione e alla garanzia di qualità dei partner esecutivi nell'erogazione dell'aiuto umanitario. I criteri dei donatori dell'UE per la selezione dei partner esecutivi includono la professionalità e la capacità di gestione, la capacità di rispondere alle esigenze individuate (capacità tecniche e logistiche, in particolare presenza e accesso), il rispetto dei principi umanitari e del diritto internazionale nonché dei codici di condotta, orientamenti e migliori prassi internazionali per l'erogazione degli aiuti, la conoscenza o il mandato specialistici, il rapporto costi-efficacia, il partenariato locale e l'esperienza in contesti operativi, la disponibilità a partecipare ad attività di coordinamento ai fini dell'efficacia operativa complessiva, la responsabilità (relazioni trasparenti sui risultati comprese), e la qualità della capacità di esecuzione, comprendente una sana gestione finanziaria. Sulla base delle diverse tradizioni, gli Stati membri dell'UE e la Commissione si scambieranno informazioni sulle rispettive prassi per la selezione dei partner esecutivi.

52. L'assegnazione degli aiuti richiede procedure amministrative specifiche che variano da un donatore all'altro. Tutti i donatori dell'UE cercano di introdurre la massima flessibilità nei loro sistemi e di semplificare per quanto possibile le procedure al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle organizzazioni esecutive, assicurando nel contempo la qualità del partenariato e una forte responsabilità nell'erogazione degli aiuti.

53. La risposta locale a una crisi umanitaria è cruciale. I soggetti locali sono in prima linea quando sopraggiunge una catastrofe e sempre di più al centro della risposta umanitaria nelle emergenze complesse. L'UE studierà il modo migliore di offrire sostegno alle attività di sviluppo delle capacità per il rafforzamento durevole della risposta locale alle catastrofi e incoraggerà i partner esecutivi a promuovere il partenariato con le organizzazioni locali delle comunità colpite.

### *3.5 Capacità e rapidità di risposta*

54. Nell'UE esistono già diverse capacità di schieramento rapido di squadre specializzate e di invio rapido di aiuti umanitari o strumenti di soccorso. L'UE cerca di evitare sovrapposizioni intensificando gli sforzi volti a colmare le lacune nelle capacità basandosi sui sistemi esistenti a sostegno degli sforzi internazionali, centri logistici regionali.

55. L'UE studierà pertanto il modo di migliorare la capacità di risposta rapida alle crisi umanitarie attraverso uno sforzo comune che sfrutti i vantaggi comparati esistenti, in coordinamento con gli sforzi della comunità umanitaria in senso lato. L'UE si adopera per sostenere gli sforzi internazionali volti a individuare e colmare le lacune riscontrate nella risposta, per esempio a livello di coordinamento internazionale della logistica, dei trasporti, delle comunicazioni e dei dispositivi che permettono di reagire rapidamente alle catastrofi. Promuoverà l'accesso di tutta la gamma dei partner ai servizi comuni in campo umanitario.

56. In primo luogo l'UE contribuirà con un inventario trasparente e completo di tutti gli elementi che compongono la sua capacità attuale, per avere una visione d'insieme delle capacità esistenti e potenziali e del modo migliore di sfruttarle.

### *3.6 Uso dei mezzi e delle capacità militari e della protezione civile*

57. Il ricorso alle risorse della protezione civile e ai mezzi militari in risposta a situazioni di emergenza umanitaria deve essere in linea con gli orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nelle emergenze complesse<sup>14</sup> e con gli orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità<sup>15</sup>, in particolare per salvaguardare il rispetto dei principi umanitari di neutralità, umanità, imparzialità e indipendenza. L'UE promuoverà un'interpretazione comune di tali orientamenti. L'UE incoraggerà altresì la formazione comune in materia di diritto internazionale e principi umanitari fondamentali.

#### PROTEZIONE CIVILE<sup>16</sup>

58. L'aiuto umanitario europeo può valersi di diversi strumenti della Comunità e degli Stati membri, incluse le risorse della protezione civile che comprendono un'ampia gamma di mezzi, sia appartenenti allo Stato sia indipendenti da esso. Quando sono spiegati in un contesto umanitario nei paesi terzi, tali mezzi sono posti sotto un comando civile e sono spiegati in linea di principio in risposta a richiesta formale dello Stato colpito. Sono inviati a livello bilaterale tramite le Nazioni Unite o il Centro di monitoraggio e di informazione (MIC) nel quadro del meccanismo comunitario di protezione civile. Sempre più di frequente gli Stati membri utilizzano le proprie capacità di protezione civile per intervenire in risposta a catastrofi che si verificano nei paesi terzi, soprattutto in caso di catastrofi naturali e nelle emergenze tecnologiche e ambientali. Quando sono spiegate nelle crisi umanitarie, le risorse della protezione civile dovrebbero essere utilizzate per rispondere alle esigenze e il loro uso dovrebbe essere complementare e coerente con l'aiuto umanitario. Pertanto è essenziale un corretto coordinamento tra i vari attori e strumenti europei, così come il rispetto del ruolo di coordinamento generale delle Nazioni Unite. A livello di UE, l'utilizzazione delle risorse della protezione civile nell'ambito del meccanismo è oggetto di stretta collaborazione con la presidenza. Il personale della protezione civile schierato a fini umanitari è sempre disarmato.

59. A fronte di catastrofi naturali ed emergenze tecnologiche e ambientali, le risorse della protezione civile possono contribuire in modo sostanziale alle azioni umanitarie in base a una valutazione delle esigenze e agli eventuali vantaggi che offrono in termini di rapidità, competenza settoriale, efficienza ed efficacia, in particolare nella fase iniziale delle operazioni di soccorso.

60. Nelle emergenze complesse il ricorso ai mezzi della protezione civile dovrebbe rappresentare un'eccezione, in quanto la loro presenza in tali circostanze, comprese le situazioni di fragilità, è particolarmente delicata e sensibile e rischia di compromettere la percezione della neutralità e imparzialità dei soccorsi esponendo gli operatori umanitari e le popolazioni colpite agli attacchi dei belligeranti e precludendo l'accesso alle popolazioni colpite sia nell'emergenza in corso che in quelle future. Questi rischi devono essere valutati con attenzione tenendo conto dei bisogni immediati della popolazione e della necessità di mettere in campo risorse della protezione civile necessarie per soddisfarli.

---

13. Orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse (marzo 2003).

14. Orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità — «orientamenti di Oslo» (rilanciati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nel novembre 2006).

15. In questo contesto, il termine «protezione civile» si riferisce solo alle operazioni di soccorso. Oltre a quelle, la protezione civile può anche servire come strumento di gestione delle crisi ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e a sostegno dell'assistenza consolare.

## MEZZI MILITARI

61. In condizioni molto particolari, l'aiuto umanitario può ricorrere a mezzi militari, in particolare per il sostegno logistico e per quanto riguarda le infrastrutture soprattutto in caso di catastrofi naturali. L'UE ha elaborato un quadro generale per l'uso dei mezzi di trasporto militare o noleggiati da militari degli Stati membri e strumenti di coordinamento PESD a sostegno della reazione dell'Unione europea in caso di calamità<sup>17</sup>. Sono state elaborate istruzioni permanenti. L'UE ha altresì instaurato meccanismi per il sostegno militare alla reazione dell'UE in caso di calamità: individuazione e coordinamento dei mezzi e delle capacità disponibili<sup>18</sup>. Per evitare confusioni tra operazioni militari e aiuto umanitario, è fondamentale che mezzi e capacità militari siano usati solo in circostanze molto limitate a sostegno di operazioni umanitarie di soccorso, e come ultima ratio, ad esempio in mancanza di alternative civili di portata analoga e solo laddove il ricorso a mezzi militari precipui per capacità e disponibilità può dare sollievo in una situazione critica di emergenza umanitaria.

62. Se mezzi o capacità militari sono dispiegati in tali circostanze, occorre rispettare la responsabilità principale delle autorità competenti dello Stato colpito nonché il ruolo e la responsabilità delle Nazioni Unite nel coordinare l'assistenza internazionale nei paesi terzi.

63. L'UE ribadisce che un'operazione umanitaria che ricorre a mezzi militari deve conservare natura e carattere civile: mentre i mezzi militari rimarranno sotto controllo militare, l'operazione umanitaria nel suo insieme deve rimanere sotto l'autorità e il controllo generali dell'organizzazione umanitaria responsabile, in particolare l'OCHA e il coordinatore umanitario (con responsabilità generale dell'operazione di soccorso). Non ne consegue un comando e controllo civili dei mezzi militari.

64. L'UE ritiene che il coordinamento civile-militare, in quanto interazione essenziale tra operatori civili/umanitari e militari nelle situazioni di emergenza, sia fondamentale per tutelare e promuovere i principi umanitari. Il coordinamento è agevolato dal dialogo, dal collegamento e dalla formazione comune.

65. L'UE s'impegna affinché gli Stati membri forniscano gratuitamente allo Stato colpito o all'attore umanitario destinatario i mezzi di trasporto militare o noleggiati da militari e/o altre capacità destinati ad azioni umanitarie vitali. L'UE esorta ad intensificare gli sforzi degli operatori umanitari e militari volti a migliorare la comprensione e l'osservanza dei rispettivi mandati e ruoli e a collaborare in merito a potenziali approcci di risposta di fronte a una catastrofe. A tal fine l'UE è pronta a inviare, ove necessario e opportuno, uno o più ufficiali di collegamento civile-militare per agevolare e approfondire il coordinamento tra i due settori.

### **4. Azione umanitaria internazionale**

66. L'azione umanitaria è una competenza collettiva su un piano internazionale, che implica diversi governi, organizzazioni, comunità locali e persone. Il sostegno allo sviluppo della capacità collettiva globale di rispondere alle crisi umanitarie è un elemento fondamentale dell'approccio dell'UE in materia. L'UE s'impegna a non creare duplicazioni di meccanismi internazionali esistenti.

---

16. Quadro generale per l'uso dei mezzi di trasporto militare o noleggiati da militari degli Stati membri e strumenti di coordinamento PESD a sostegno della reazione dell'Unione europea in caso di calamità (doc. 8976/06).

17. Sostegno militare alla reazione dell'UE in caso di calamità: Individuazione e coordinamento dei mezzi e delle capacità disponibili (doc. 9462/3/06 REV 3 e doc. 14540/06+ COR 1).

67. Gli sforzi internazionali per assicurare una risposta umanitaria globale adeguata si sono intensificati negli ultimi anni grazie alle riforme del settore condotte dalle Nazioni Unite, in collaborazione con altri operatori e donatori. L'UE riafferma forte sostegno a tali riforme volte ad assicurare una migliore risposta a chi è nel bisogno.

68. Riuscire ad aumentare il volume globale dei finanziamenti per l'azione umanitaria per allinearli alle esigenze crescenti costituisce una sfida non indifferente. L'UE sostiene l'obiettivo di rafforzare la prevedibilità e la flessibilità dei finanziamenti umanitari tramite meccanismi sia multilaterali che diretti (bilaterali), ciascuno con vantaggi comparati. A tale scopo sono stati istituiti nuovi meccanismi finanziari, in particolare il fondo centrale d'intervento per le emergenze e i fondi umanitari comuni delle Nazioni Unite<sup>19</sup>. L'UE accoglie con favore questi nuovi meccanismi in quanto utile complemento della serie di strumenti di finanziamento disponibili. L'UE rammenta che i contributi al fondo centrale d'intervento per le emergenze dovrebbero aggiungersi agli attuali impegni<sup>20</sup> e non dovrebbero dirottare il sostegno finanziario diretto disponibile per altre operazioni umanitarie e per tutti i partner esecutivi.

69. L'UE accoglie con favore il rilievo che l'ONU ha dato alle crisi sotto finanziate attraverso una componente speciale del fondo centrale d'intervento per le emergenze volto a convogliare ulteriori risorse a tali crisi, in particolare quando si tratta di «crisi dimenticate»<sup>21</sup> e rammenta l'importanza che i finanziamenti di tale fondo siano trasparenti e distribuiti in base alle necessità.

70. Un altro punto focale per migliorare la risposta globale alle crisi umanitarie è l'intento di migliorare la coerenza e il coordinamento tra i vari attori, determinando le priorità e individuando le lacune riscontrate nella risposta grazie all'approccio d'insieme («cluster approach»)<sup>22</sup> e al rafforzamento del sistema dei coordinatori umanitari. L'UE sostiene appieno questi sforzi, rammentando che dovrebbero essere ampiamente inclusivi di tutti gli operatori umanitari e avere lo scopo di migliorare l'erogazione dell'aiuto là dove è più necessario.

71. Oltre agli sforzi prodigati al suo interno nell'assistenza umanitaria, l'UE riconosce pienamente l'esigenza di rafforzare la collaborazione con altri sulle questioni relative ai principi del buon donatore, dell'efficacia della risposta umanitaria e della sensibilizzazione in materia. L'UE riafferma che gli sforzi dovrebbero essere fermamente ancorati a strategie internazionali più vaste, con al centro, come coordinatore centrale, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UN-OCHA). In questo senso, la risoluzione 46/182 dell'Assemblea generale dell'ONU resta un riferimento fondamentale.

72. L'UE riconosce che il proprio contributo, di Unione di donatori tradizionali (governativi) di aiuto umanitario, rappresenta solo una piccola parte della solidarietà umanitaria globale tanto spesso espressa attraverso donazioni private, e dell'ampio sostegno familiare o di gruppo a chi è nel bisogno. L'espansione della base governativa dei donatori potrebbe contribuire sensibilmente a far fronte all'aumento del bisogno umanitario. In questo ambito, tutte le forme di aiuto dovrebbero essere accordate secondo principi umanitari. Per garantire che le risorse vadano incontro alle necessità e contribuire a rafforzare la responsabilità, è importante che tutti i donatori registrino i rispettivi contributi agli aiuti umanitari presso il servizio di verifica finanziaria gestito dall'ONU-

---

18. Fondi raggruppati per paese accessibili ai partner esecutivi umanitari e gestiti dal coordinatore residente/coordinatore umanitario delle Nazioni Unite.

19. Risoluzione 60/124 del 15 dicembre 2005 dell'Assemblea generale dell'ONU.

20. Crisi umanitarie individuate nella valutazione delle crisi dimenticate della Commissione (DG ECHO) come destinatarie di una risposta limitata dei donatori, di scarsi finanziamenti generali e di poca attenzione da parte dei media.

21. Comitato permanente inter-agenzie, nota orientativa sull'uso dell'approccio d'insieme per rafforzare la risposta umanitaria, 23 novembre 2006. L'approccio d'insieme opera a due livelli: a livello globale, l'approccio crea capacità in settori essenziali individuati come carenti; sul campo, l'approccio d'insieme rafforza le capacità di coordinamento e di risposta mobilitando gruppi di agenzie e attori umanitari per la risposta in determinati settori di attività, con una guida chiaramente individuata e responsabile per ciascun gruppo.

OCHA. Si potrebbero esaminare modi di registrare in modo più completo le fonti del finanziamento che non arriva attraverso canali governativi nel servizio di verifica finanziaria, per mantenere un quadro preciso della risposta umanitaria globale.

73. L'UE continuerà ad operare a stretto contatto con gli altri principali donatori di assistenza umanitaria internazionale sia nell'ambito dell'iniziativa «Buon donatore umanitario», sia attraverso l'ampia gamma di contatti tra donatori in contesti bilaterali e multilaterali. L'UE incoraggerà altresì sforzi di sensibilizzazione comuni e bilaterali per allargare la base dei donatori al di là dei limiti tradizionali.

74. L'UE riconosce che la capacità locale è un fattore chiave per salvare vite umane, soprattutto in caso di catastrofe naturale improvvisa. Pertanto si prodigherà ulteriormente per fornire maggiori strumenti di sviluppo di capacità locali a coloro che sono nella posizione migliore per reagire alla catastrofe.

## **5. Continuità/contiguità dell'aiuto**

### *5.1 Ridurre rischio e vulnerabilità mediante una maggiore prontezza*

75. L'UE riconosce che ridurre il rischio e la vulnerabilità mediante una maggiore prontezza è essenziale per salvare vite umane, soprattutto in zone vulnerabili alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici. L'UE si è impegnata nel promuovere, nei paesi in via di sviluppo, la riduzione del rischio e la prontezza di fronte alle catastrofi mediante un'azione coerente e coordinata a livello locale, regionale e nazionale. Promuoverà pertanto gli sforzi internazionali nell'ambito del quadro d'azione di Hyogo, e il sostegno al ruolo di coordinamento della strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi per potenziare le capacità di reazione a tutti i livelli grazie a una pianificazione e un'azione strategiche.

76. L'UE stabilirà un approccio politico globale per sostenere le azioni in questo settore con un accento sui paesi e le regioni esposti alle catastrofi e sui gruppi maggiormente vulnerabili. Sosterrà, nelle operazioni umanitarie, le attività di preparazione a livello di comunità e integrerà la riduzione del rischio di catastrofe nella politica per lo sviluppo basata sulla titolarità e sulle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.<sup>23 24</sup>

25

### *5.2 Transizione, ricostruzione rapida e garanzia di collegamento con l'aiuto allo sviluppo*

77. La ripresa e la ricostruzione a seguito di una catastrofe costituiscono un obiettivo estremamente ambizioso che richiede, oltre agli aiuti di emergenza, un'azione strutturale e di sviluppo. E' dunque importante garantire che gli strumenti di aiuto umanitario, di aiuto allo sviluppo e altri pertinenti strumenti collaborino maggiormente soprattutto in situazioni di fragilità e ove le comunità stanno tentando di uscire dalla crisi. Ai fini di un miglior collegamento di aiuto, risanamento e sviluppo (LRRD) gli operatori umanitari e dello sviluppo dovranno coordinarsi dalle primissime fasi della risposta a una crisi e agire in parallelo nella prospettiva di assicurare una transizione senza scosse. Dovranno disporre quindi di una conoscenza reciproca delle diverse modalità e dei diversi strumenti e approcci, nonché di strategie di transizione flessibili e innovative. A livello internazionale la «ricostruzione rapida d'insieme» mira specificamente al collegamento tra soccorso e aiuto allo sviluppo nelle primissime fasi della risposta a una catastrofe.

---

22. Consenso europeo sullo sviluppo, punto 21.

23. In questo contesto l'UE prende atto con favore dei principi di migliore ricostruzione, delineati in «Key propositions for Building Back Better» (Proposte essenziali per una migliore ricostruzione), una relazione dell'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per l'emergenza Tsunami, William J. Clinton, dicembre 2006.

78. L'UE contribuirà a mettere a punto le impostazioni pratiche dell'LRRD, che dovrebbero fondarsi sull'esperienza e sugli insegnamenti tratti ed esaminare come migliorare la cooperazione tra agenzie umanitarie e di sviluppo e altri organismi di aiuto, anche nella comunità internazionale, in particolare sul campo e nelle situazioni di fragilità o nelle emergenze complesse. In contesti di transizione occorre mantenere le sinergie tra aiuto umanitario e aiuto allo sviluppo, rispettandone nel contempo i diversi obiettivi, principi e approcci.

## PARTE II — COMUNITÀ EU ROPEA E AIU TO UMANITARIO

79. La politica comunitaria nel settore dell'aiuto umanitario è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996<sup>25</sup> che stabilisce gli obiettivi principali dell'aiuto umanitario ai paesi terzi.

80. La Comunità applicherà i principi comuni e le buone prassi di cui alla parte I, nell'ambito comune definito per fornire l'aiuto umanitario dell'UE.

### 1. Vantaggio comparato

81. La Comunità si distingue per i vantaggi comparati e il valore aggiunto che consentono la complementarità con le politiche bilaterali degli Stati membri e degli altri donatori umanitari.

82. A nome della Comunità, la Commissione apporta valore aggiunto svolgendo i ruoli di seguito indicati:

83. in primo luogo, assicurando una presenza a livello mondiale. L'attuazione dell'aiuto umanitario comunitario è sostenuta da una rete di esperti in loco presenti in tutto il mondo e da uffici locali, uffici di supporto regionali compresi. La Comunità è quindi uno dei pochi donatori con una capillare presenza umanitaria specialistica sul campo. Inoltre la Commissione può avvalersi del sostegno della sua vasta rete di delegazioni e svolgere con efficienza la funzione di assegnazione dell'aiuto, basandosi su esperienza, competenze (segnatamente nella valutazione delle esigenze) e rapidità di risposta, nonché assistere attivamente i partner in loco nel miglioramento della risposta umanitaria globale. La Commissione è anche in una buona posizione per integrare con la rapidità richiesta i contributi bilaterali degli Stati membri dell'UE in risposta alle crisi;

84. in secondo luogo, con il sostegno degli Stati membri, assicurando la coerenza delle politiche comunitarie, in particolare laddove queste hanno punti in comune nei settori seguenti: aiuto umanitario, sviluppo, sicurezza alimentare, sanità pubblica e diritti umani, anche mediante il collegamento di aiuto, risanamento e sviluppo (LRRD), riduzione del rischio di catastrofi e strategie di preparazione;

85. in terzo luogo, promuovendo buone prassi in campo umanitario. Negli anni la Comunità ha ottenuto considerevoli riconoscimenti come donatore di riferimento e importante contributore all'azione umanitaria. La Comunità ha un ruolo guida nell'assicurare che le assegnazioni dell'aiuto umanitario avvengano secondo necessità e che nessuna crisi umanitaria sia trascurata nella risposta internazionale. La Comunità è altresì in una posizione privilegiata per poter incoraggiare altri donatori a mettere in atto strategie di aiuto efficaci e fondate su principi umanitari;

86. in quarto luogo la Comunità presenta spesso un vantaggio comparato nel sapere intervenire con maggiore flessibilità in situazioni politicamente sensibili;

---

24. GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1

87. in quinto luogo facilitando il coordinamento. La Commissione continuerà a promuovere uno stretto coordinamento tra le sue attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale sia sul campo. Sosterrà anche il coordinamento con altri donatori e lavorerà con il sistema delle Nazioni Unite per assicurare il coordinamento strategico delle risposte a crisi specifiche e delle relative questioni politiche sia a livello centrale sia sul campo.

## **2. Attuare i principi del buon donatore**

88. Quanto alla valutazione delle esigenze la Commissione ha messo a punto una metodologia specifica per analizzare annualmente la vulnerabilità in generale e lo stato di crisi a livello comparato per paese, ossia la valutazione globale delle esigenze. Questa metodologia è pubblicamente condivisa ed è stata diffusa su larga scala come buona prassi nel contesto dei principi del buon donatore umanitario. In questo approccio si inserisce la strategia di programmazione annuale dell'aiuto umanitario della Comunità. Avvalendosi di competenze operative significative e in stretto collegamento con i partner esecutivi si eseguono valutazioni delle esigenze particolareggiate per concepire le risposte a crisi specifiche.

89. Per assicurare un approccio equo che presti particolare attenzione alle crisi trascurate dalla risposta umanitaria globale, la Commissione applica un approccio specifico per individuare le «crisi dimenticate» e garantire una reazione adeguata in termini di finanziamento.

90. La Commissione, tramite il finanziamento per la preparazione alle catastrofi, DIPECHO compreso, sostenuta dal bilancio per l'aiuto umanitario, ha acquisito una notevole esperienza pratica in materia di preparazione alle catastrofi incentrata su attività a livello di comunità e comprendente: sensibilizzazione, esercitazioni di emergenza, sistema di allarme rapido a livello locale, formazione e istruzione. Tali attività sono volte ad alleviare gli effetti delle catastrofi sulle popolazioni vulnerabili. Questa preparazione alle catastrofi a livello di comunità dovrebbe andare di pari passo con ulteriori sforzi volti a integrare la riduzione del rischio di catastrofi negli aiuti allo sviluppo a lungo termine.

91. La Commissione manterrà un livello elevato di risposta e la capacità di reagire tempestivamente. A tal fine sarebbe utile rafforzare la prontezza pre-crisi, tra cui valutazioni della situazione e analisi delle capacità di risposta e dei dispositivi di intervento rapido, avvalendosi in particolare delle estese competenze e della capillare presenza sul campo della Commissione nel settore umanitario (esperti ECHO e uffici regionali di supporto). I dispositivi della Commissione continueranno a fornire valore aggiunto e dovrebbero essere collegati a quelli degli Stati membri e dei partner esecutivi (unità della squadra dell'ONU di valutazione e di coordinamento in caso di catastrofi comprese).

92. La Commissione opera in stretta collaborazione con le organizzazioni umanitarie, soprattutto le agenzie delle Nazioni Unite di soccorso, la Croce Rossa/Mezzaluna Rossa e le ONG che sono nella posizione migliore per dare esecuzione all'aiuto umanitario sul campo. L'approccio improntato ad un forte partenariato è sancito dagli accordi che disciplinano le relazioni con queste organizzazioni.

93. Sia per i meccanismi di protezione civile che per quelli di risposta alle crisi la Comunità deve poter garantire l'indipendenza dell'azione umanitaria da altri obiettivi, ad esempio di natura politica o militare.

94. La responsabilità finanziaria del bilancio comunitario è stringente a livello dell'UE. Pertanto i requisiti e le procedure di rendiconto per l'aiuto umanitario gestito dalla Commissione sono attualmente tra i più precisi di

tutti i principali donatori ufficiali. Si tratta di un requisito di responsabilità chiaro nei confronti dei cittadini europei, attentamente controllato dalle istituzioni e rispecchiato dal fatto che tutte le decisioni di finanziamento della Comunità sono rese pubbliche. La Comunità si impegna a proseguire negli sforzi per snellire e semplificare le procedure in materia di aiuto umanitario al fine di ridurre, nell'ambito delle norme applicabili, l'onere amministrativo che grava sulle organizzazioni esecutive. L'armonizzazione dei rendiconti della Comunità nel settore umanitario sarà conforme alle disposizioni vigenti sulla responsabilità e il controllo generali in campo finanziario.

95. Per garantire e rafforzare efficacia e coerenza dei sistemi di aiuto umanitario della Comunità e degli Stati membri, la Commissione si serve di un sistema a «14 punti» con cui gli Stati membri presentano relazioni sui loro contributi. Queste relazioni sono armonizzate con il servizio di verifica finanziaria dell'OCHA e a questi inviata, contribuendo così alla qualità generale dei rendiconti in materia umanitaria.

96. Gli Stati membri e il Parlamento europeo incoraggiano la Commissione nell'attuazione dei principi del buon donatore e si impegnano a considerare con attenzione l'adeguatezza delle dotazioni di bilancio per l'aiuto umanitario nel contesto delle prospettive finanziarie future.

97. In concreto la Comunità si adopererà per riuscire a medio termine a:

- rafforzare il suo ruolo nella promozione dell'azione umanitaria,
- potenziare gli sforzi di sensibilizzazione sui principi e sulle considerazioni di natura umanitaria nei lavori delle istituzioni dell'UE,
- agire da forza trainante, soprattutto nell'UE, per far progredire un approccio all'offerta di aiuto umanitario coordinato e improntato alle migliori prassi,
- facilitare la partecipazione di tutti gli Stati membri al contributo di aiuto umanitario tramite la condivisione delle esperienze acquisite e l'offerta di orientamenti specifici (ad esempio su modalità e partner) in funzione delle necessità, incoraggiando in particolare la partecipazione della società civile nei nuovi Stati membri dell'UE,
- adoperarsi con altri, tra cui le Nazioni Unite, la Croce Rossa/Mezzaluna Rossa e le ONG umanitarie, per garantire un'analisi migliore delle esigenze e individuare le lacune riscontrate nella risposta,
- promuovere una condivisione più sistematica delle strategie, della valutazione delle esigenze e dell'analisi del contesto per migliorare i risultati collettivi nella fornitura dell'aiuto,
- promuovere politiche settoriali con valore aggiunto basate su migliori prassi internazionali in settori specifici (ad esempio bambini nelle catastrofi, aiuto alimentare, sanità),
- rafforzare il coordinamento con altre politiche e altri strumenti (LRRD, strumenti per la stabilità e la protezione civile),
- migliorare ulteriormente la capacità di risposta rapida e flessibile in caso di catastrofe improvvisa,
- esaminare con maggior attenzione l'aspetto dei trasporti, della logistica e della prontezza pre-catastrofe, preposizionamento delle scorte compreso,
- continuare ad adoperarsi con i partner per garantire, nell'erogazione dell'aiuto umanitario, qualità e responsabilità, agevolando ove occorra una risposta flessibile e rapida,
- continuare a snellire e semplificare i requisiti amministrativi in modo da rafforzare la collaborazione con i partner e migliorare l'efficacia sul campo,
- garantire un'interpretazione e un'applicazione coerenti di norme e orientamenti per l'erogazione dell'aiuto convenuti a livello internazionale, integrando gli orientamenti con un approccio su misura in caso di lacune,

- sistematizzare gli insegnamenti che si possono trarre dalla risposta alle crisi, mantenendo peraltro il regolare programma di valutazione e revisione esterne e contribuendo così ad aumentare l'efficacia delle operazioni di aiuto a finanziamento comunitario,
- comunicare l'impatto e l'importanza dell'aiuto comunitario al pubblico europeo per ottenere livelli di sostegno dei cittadini sempre elevati.

98. La Comunità intende pertanto conseguire un valore aggiunto che traduca in pratica i principi del buon donatore e del partenariato forte, incoraggiando gli altri a fare altrettanto, promuovendo risposte valide fondate sulle esigenze che integrino gli insegnamenti tratti da crisi precedenti, e impegnandosi costantemente per migliorare risultati e professionalità nell'erogazione dell'aiuto.

### PARTE III — DISPOSIZIONI FINALI

99. Nell'approvare la presente dichiarazione il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione europea si impegnano ad adoperarsi per migliorare l'efficacia dell'aiuto umanitario dell'UE.

31

100. La Commissione europea presenterà un piano di azione contenente misure pratiche per l'attuazione della presente dichiarazione, in stretta consultazione con le altre parti interessate e tenendo in debita considerazione i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione dell'aiuto umanitario dell'UE.

101. I progressi compiuti dall'UE nell'attuazione del consenso sull'aiuto umanitario dovranno essere regolarmente discussi dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed essere riesaminati cinque anni dopo la firma.

### ALLEGATO

#### **Principi, norme e criteri di valutazione dell'aiuto umanitario**

- Soccorso e protezione dovrebbero essere forniti nel rispetto della dignità umana, dei valori umanitari e dei diritti umani, come stabilito dal diritto internazionale. Ciò richiede che l'erogazione dell'aiuto non sia influenzata da interessi specifici, siano essi economici, politici, culturali o religiosi. La valutazione delle esigenze dovrebbe essere in ogni caso alla base del programma umanitario secondo i principi di imparzialità, neutralità e indipendenza da qualsiasi programma politico, economico o religioso, ivi compresa la politica estera di un governo o di un gruppo di governi (→ *criteri OCSE-DAC in materia di impatto, copertura ed efficacia*).
- Occorrerebbe che il soccorso di qualità nell'emergenza fosse erogato a quante più persone colpite possibili, il più vicino possibile a queste e il più rapidamente possibile tenuto conto delle risorse disponibili. È quindi necessario sviluppare in modo appropriato e per tempo la preparazione e le capacità di risposta nelle emergenze (→ *criteri OCSE-DAC in materia di tempestività, copertura ed efficienza*).
- Gli amministratori dell'aiuto dovrebbero essere responsabili dei risultati e dell'impatto conseguiti, non solo della gestione delle risorse. Dovrebbero essere responsabili nei confronti delle persone colpite e dei contribuenti. Pianificazione professionale, controllo,

valutazione e revisione sono strumenti utili ai fini della responsabilità e della trasparenza (→ *criteri OCSE-DAC in materia di impatto, sostenibilità, copertura ed efficacia*).

- Occorre rispettare la dignità umana e le capacità delle persone colpite anziché trattarli come soggetti inermi. Il modo in cui si eroga l'aiuto può essere importante quanto l'aiuto stesso. Le popolazioni colpite dovrebbero partecipare alle decisioni che riguardano la loro vita. La partecipazione è un diritto universale e prassi di buona gestione (→ *criteri OCSE-DAC di adeguatezza e rilevanza*).
- L'aiuto dovrebbe essere erogato in modo da tenere conto della complessità e varietà delle vulnerabilità umane e includere questioni trasversali quali il genere e l'impatto immediato e a lungo termine sull'ambiente. I bisogni degli uomini non sono identici a quelli delle donne; né diritti e bisogni dei bambini sono identici a quelli degli adolescenti o degli adulti. Analogamente determinati gruppi etnici o religiosi possono richiedere impostazioni, considerazioni e sensibilità specifiche, ad esempio riguardo al tipo di alimenti che vengono loro forniti (→ *criteri OCSE-DAC di adeguatezza e rilevanza*).
- Se i bisogni vitali immediati sono una priorità assoluta il soccorso nell'emergenza dovrebbe costituire una base solida per lo sviluppo umano a più lungo termine, anche sotto il profilo culturale e ambientale. La
- pianificazione e il coordinamento a più lungo termine con i donatori che si occupano di sviluppo sono necessari per realizzare programmi integrati che metteranno in relazione programmi di emergenza con programmi a medio termine, in particolare di ristrutturazione, ricostruzione e sviluppo.
- Ciò dovrebbe avere lo scopo di assistere le popolazioni nel ristabilire e rafforzare i loro meccanismi tradizionali di reazione (→ *criteri OCSE-DAC in materia di impatto, collegamento, coerenza e sostenibilità*).
- Le risorse di emergenza dovrebbero essere gestite con taglio professionale prestando pienamente attenzione ai relativi costi. La buona prassi nella gestione e nel sostegno del personale è un fattore chiave, ove sicurezza del personale, benessere, diritti, dignità ed efficacia sono prioritari (→ *criteri OCSE-DAC in materia di efficienza ed efficacia dei costi*).
- Occorrerebbe identificare dalle fasi iniziali di concezione del programma eventuali effetti dannosi non intenzionali della risposta umanitaria (ad esempio prolungamento del conflitto) o effetti che inducono iniquità tra i beneficiari dell'aiuto, nell'intento di evitarli in modo proattivo (→ *criteri OCSE-DAC di efficacia, adeguatezza, rilevanza e impatto*)

-----

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 315 – del 10/10/2011 Approvazione del documento elaborato dall'Agenzia per il terzo settore e dal Forum del Terzo settore "Documento congiunto Agenzia per il terzo settore / Forum Terzo settore sulla revisione della legislazione sul Terzo settore";**

**IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 - Approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 257 del 16 settembre - Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Considerato che tra le attribuzioni indicate nel D.P.C.M. 21.3.2009 n. 329 e nel D.P.C.M. 26.1.2011, n. 51, è previsto, all'art. 3, lett. *b*) che l'Agenzia formuli osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti e all'art. 3, lett. *c*) che l'Agenzia promuova iniziative di studio e ricerca;

Richiamata la deliberazione n. 318 del 13 luglio 2009 con la quale è stato ratificato l'accordo di collaborazione tra Agenzia per il terzo settore ed il Forum del Terzo settore, mirato ad approfondire i temi connessi agli enti non profit e alle forme della gestione delle politiche sociali, al fine di prefigurare possibili forme di iniziativa e di intervento nel rispetto degli ambiti delle reciproche finalità istituzionali;

Dato atto che sulla scorta di quanto fissato nel Protocollo d'intesa si è provveduto a svolgere un lavoro congiunto allo scopo di affrontare le problematiche ritenute rilevanti e meritevoli di analisi, individuando tra queste la revisione della legislazione riferita al terzo settore quale priorità, come riportato anche nel verbale del Consiglio dell'Agenzia dell'8 novembre 2010;

Visto il verbale della seduta del 15 giugno scorso in cui il consigliere Rossi annuncia la chiusura della fase dei confronti tecnico giuridici e presenta al Consiglio il documento, concordato di massima con il Forum, che consegue il parere favorevole e l'approvazione dei consiglieri dell'Agenzia;

Ravvisato di dover provvedere alla sua formale approvazione e di inviarlo alle appropriate rappresentanza istituzionali (Ministro della Giustizia, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, Commissioni e gruppi parlamentari), al fine di sensibilizzare i soggetti competenti all'attivazione del percorso mirato alla concreta trasformazione della vigente disciplina;

Dato atto che il documento di cui trattasi è stato recentemente sottoscritto dal Presidente dell'Agenzia per il terzo settore e dal Portavoce del Forum Terzo Settore;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 settembre 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di prendere atto della sottoscrizione dell'allegato "*Documento congiunto Agenzia per il terzo settore / Forum Terzo settore sulla revisione della legislazione sul Terzo settore*", (parte integrante del presente provvedimento), approvandone il testo nella sua formulazione definitiva;
2. di prendere atto della sua trasmissione ai seguenti: Ministro della Giustizia, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, Commissioni Giustizia, Affari Costituzionali e Affari sociali della Camera dei Deputati, Commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato della Repubblica, gruppi parlamentari della Camera e del Senato;
3. di delegare gli uffici alla pubblicazione del citato documento sul sito ufficiale dell'Agenzia;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

### **Documento congiunto Agenzia per il Terzo settore / Forum Terzo settore sulla revisione della legislazione sul Terzo settore**

*L'Agenzia per il Terzo settore e il Forum del Terzo settore con il presente documento intendono esprimere una posizione comune in ordine al processo di revisione della legislazione (codicistica e speciale) sul Terzo settore avviato dal Governo, rendendosi altresì disponibili a seguire tale processo offrendo il proprio apporto di conoscenze maturate alla luce della propria esperienza operativa.*

#### **1. Principi per il processo di revisione del codice civile.**

In relazione alla proposta di revisione del Libro primo del Codice civile approvata dal Consiglio dei ministri si esprime preliminarmente apprezzamento circa l'attenzione rivolta ai temi della meritevolezza sociale, dell'autonomia statutaria e della libertà delle forme associative: scopo della riforma dovrebbe essere quello di rafforzare la flessibilità e la snellezza dell'attuale disciplina codicistica degli enti non lucrativi, nella lettura costituzionalmente orientata che ne hanno costantemente fornito dottrina e giurisprudenza. In tal senso è auspicabile che la disciplina codicistica mantenga l'impronta di "normativa di sistema" di carattere generale.

Analogamente meritevoli di apprezzamento sono l'eliminazione definitiva del regime concessorio per il riconoscimento della personalità giuridica, a condizione che ciò si accompagni con il riconoscimento della piena validità, anche nella legislazione del Libro I, dell'omologazione notarile.

La riforma degli enti del Libro I dovrebbe altresì distinguere (approntando un corrispondente catalogo di regole) differenti paradigmi organizzativi in ragione:

- a) della dimensione economica dell'attività svolta;
- b) dell'utilizzazione con carattere di prevalenza (o perlomeno in misura rilevante) di risorse pubbliche;
- c) del coinvolgimento della fede pubblica.

Con riguardo agli enti che rientrino in tali previsioni, si auspica di evitare un'automatica estensione integrale all'ente *non profit* dello statuto dell'imprenditore commerciale, ed in particolare della normativa di dettaglio prevista dal titolo V per le società di capitali (ivi compresa la disciplina del fallimento): ciò al fine ultimo di mantenere -anche per tale via- la diversa identità tra gli enti non profit e quelli profit.

## **2. Necessità di affiancare alla riforma codicistica una revisione organica della normativa speciale sul terzo settore.**

Insieme alla riforma codicistica, si sottolinea la necessità di realizzare, come anche previsto nella proposta governativa mediante apposito rinvio, una revisione organica della normativa speciale sul terzo settore, a partire dalla definizione normativa della categoria "terzo settore" e valorizzando i seguenti elementi: "chi fa", "cosa fa", "perché lo fa", "come lo fa". Conseguentemente è necessario identificare e definire puntualmente le diverse componenti interne al terzo settore, con un'attenzione specifica alla "doppia" e talvolta "plurima" natura di alcuni soggetti che non possono essere classificati secondo una logica unificante.

Si invita altresì a prevedere idonea e specifica disciplina per gli enti non profit che svolgono attività di impresa, distinguendo tra quelli che la svolgono in via esclusiva e quelli in dimensione accessoria.

Necessaria viene ritenuta la considerazione dei profili tributari degli enti del terzo settore: profili che non devono costituire l'unico aspetto da considerare ad opera del legislatore, e nondimeno possono essere considerati come secondari.

Si invita altresì a porre attenzione alle modalità con le quali attivare e definire i rapporti tra enti del terzo settore e enti pubblici, con particolare attenzione all'evoluzione legislativa ed amministrativa sin qui realizzata; al contempo tenendo presente la dimensione comunitaria europea ed il quadro di competenze costituzionalmente attribuite alle regioni.

Altri due aspetti che si invita a considerare riguardano, da un lato, la definizione di criteri per la gestione economica degli enti non profit, laddove significativa in termini dimensionali, in armonia con le iniziative già avviate dall'Agenzia per il Terzo settore e dal Forum del Terzo settore; dall'altro, la necessità di stabilire regole orientative per garantire un'efficace rappresentanza ed una reale rappresentatività degli enti del terzo settore, specie nelle relazioni di questi con le istituzioni pubbliche.

## **3. Forme di collaborazione e di elaborazione comune tra Governo, Agenzia per il Terzo settore e Forum del Terzo settore per la realizzazione di una revisione legislativa organica.**

Nella prospettiva di un avanzamento del procedimento di revisione della normativa sopra indicata, si auspica che il Governo voglia attivare procedimenti e luoghi di coinvolgimento e confronto per l'individuazione delle soluzioni più opportune ed efficaci, specie nella prospettiva di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione e di riforma della legislazione speciale. A tal fine si sottolinea l'opportunità di dare vita, come avvenuto in circostanze analoghe, a tavoli tecnici nei quali siano pienamente coinvolti anche l'Agenzia ed il Forum.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 318 – del 10/10/2011 Pubblicazione “Linee guida per la definizione dei livelli essenziali di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore”;**

**IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- n. 26 dell'11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvato con DPCM 02.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 – Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- n. 257 del 16 settembre 2011 - I variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 413 dell'8 novembre 2010 con la quale è stato approvato il progetto operativo “Linee guida per la definizione dei livelli essenziali di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore” affidandone la realizzazione alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di apposito schema di convenzione;

Ricordato che la realizzazione delle sopraccitate Linee guida è stata accompagnata da una ricerca sui modelli di partecipazione e rappresentanza vigenti nelle diverse regioni italiane e che i lavori sono stati ultimati nei tempi previsti;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione dei documenti in oggetto per darne ampia diffusione al pubblico, con particolare riferimento ai soggetti istituzionali;

Richiamata altresì la deliberazione n. 367 del 4 ottobre 2010 con la quale si è stabilito di dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di studio grafico, realizzazione, stampa, spedizione, distribuzione e promozione della rivista quadrimestrale dell'Agenzia Arete' per l'anno 2011 e la successiva determinazione dirigenziale n. 71.1 del 27 dicembre 2010 avente ad

oggetto la relativa aggiudicazione a Maggioli Spa, con sede in XXXXX, Via XXXXX – P. IVA XXXXX;

Considerate la convenienza e l'opportunità di pubblicare le Linee guida e la ricerca di cui trattasi nella forma di supplemento al n. 3/2011 della rivista quadrimestrale Arete' tenuto conto dell'ampia diffusione al pubblico della medesima;

Acquisita la disponibilità di Maggioli Spa per la realizzazione del suddetto supplemento in numero di 3.000 copie alle condizioni indicate nel preventivo di spesa del 29.09.2011 ns. prot. n. 1227 per un importo pari a Euro XXXXX (IVA esclusa);

Ritenuto congruo l'importo e valutato di procedere con urgenza alla realizzazione della pubblicazione in oggetto alla luce delle disposizioni vigenti in materia di affidamento, la cui attuazione ed esecuzione è demandata al Dirigente del Servizio Studi e Promozione;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'art. 125, nonché il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare, come espresso in premessa, la pubblicazione delle "Linee guida per la definizione dei livelli essenziali di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore" e della ricerca sui modelli di partecipazione e rappresentanza vigenti nelle diverse regioni italiane;
2. di autorizzare l'affidamento per la realizzazione della pubblicazione indicata al punto 1. a Maggioli Sp.a con sede in XXXXX, Via XXXXX – P. IVA XXXXX nella forma di supplemento al n. 3/2011 della rivista quadrimestrale Arete';
3. di destinare all'attuazione dell'intervento in oggetto lo stanziamento di Euro XXXXX (IVA inclusa) a valere sulle allocazioni previste per i progetti di sviluppo delle attribuzioni delle funzioni dell'Agenzia del Bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti connessi all'attuazione del presente provvedimento.
5. di ritenere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 380 – del 16/12/2011 Approvazione del documento "Linee interpretative sulla nozione di diritti civili";**

## IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore previste dall'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore è previsto l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente;

Rilevata l'esistenza di un'incertezza interpretativa in merito alla nozione di "tutela dei diritti civili", di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 10, del D.Lgs. 460/97;

Valutato utile ed opportuno svolgere un approfondimento in ordine al tema considerato, attraverso la rilevazione e la disamina della sua presenza e consistenza nella normativa internazionale e nazionale al fine di fornire un contributo interpretativo con riferimento al contesto delle onlus;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15/12/2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15/12/2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

### DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza la pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell'Agenzia e sul sito ufficiale dell'Agenzia, nonché l'invio all'Agenzia delle Entrate;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

## **AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

### **Linee interpretative sulla nozione di “tutela dei diritti civili”**

#### *1. Premessa*

L'art. 10 del d.lgs. 460/1997 stabilisce che “sono organizzazioni non governative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività nel settore (tra altri) della “*tutela dei diritti civili*”.

Tale formulazione è assai ampia, in quanto risente della genericità della stessa nozione di “diritti civili”. In questo documento si intende pertanto fornire un chiarimento in merito agli ambiti di attività che questa Agenzia ritiene debbano farsi rientrare nell'ambito della tutela dei diritti civili.

A tal fine si procederà ad un inquadramento della nozione di diritti civili nella Costituzione e nella legislazione italiana, per chiarire poi la sua definizione alla luce del diritto internazionale e della giurisprudenza costituzionale, e infine individuare l'interpretazione che della nozione dovrebbe essere offerta ai fini di quanto previsto dal summenzionato art. 10

#### *2. La nozione di diritti civili: il quadro costituzionale*

Nella nostra Costituzione l'espressione “diritti civili” è utilizzata in tre disposizioni: una disciplinante i requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica (art. 84), le altre due, invece, in disposizioni relative alla ripartizione tra potestà legislative statali e regionali (art. 117) e ai presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo (art. 120).

Mentre negli ultimi due casi l'attenzione è concentrata sui profili concernenti la capacità espansiva dell'intervento normativo o sostitutivo statale a scapito di quello regionale, nella prima disposizione richiamata il godimento dei diritti civili (e politici) è stato identificato con la nozione più generale di capacità di agire. Essa, rappresentando l'idoneità del soggetto ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare, viene raggiunta con il compimento della maggiore età e persiste nella persona fino alla sua morte, salve le limitazioni o la stessa revoca che possono essere pronunciate in sede giurisdizionale.

Nella prima parte della Costituzione, invece, è utilizzata la diversa espressione “rapporti civili” ad indicare i c.d. diritti di libertà ovvero quelle posizioni giuridiche soggettive (quali, ad esempio, la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di pensiero) che trovarono un loro primo riconoscimento già nelle Costituzioni liberali ottocentesche. A questo catalogo, la nostra Carta ha aggiunto le libertà ad esercizio collettivo (quali il diritto di riunione, di associazione), per le quali la titolarità spetta al singolo, ma acquista significato solo attraverso l'esercizio che di esse facciano più soggetti congiuntamente.

Entrambe le tipologie di libertà (ad esercizio individuale ovvero collettivo) sono caratterizzate, rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive che pure ricevono riconoscimento e tutela nella Costituzione italiana, dal garantire alla persona che ne è titolare uno spazio intangibile da parte dei pubblici poteri o di altri privati. È quindi la dimensione individuale e di protezione da interferenze esterne a caratterizzare la sfera civile dei diritti dal punto di vista costituzionale. Parallelamente, la Costituzione disciplina quali ulteriori sfere di relazione (sia essa in senso verticale, sia orizzontale) quelle dei rapporti etico-sociali, dei rapporti economici e dei rapporti politici, in particolare introducendo (secondo una macro-distinzione a cui occorre far riferimento) le c.d. libertà positive, che, a differenza di quelle c.d. negative (riconducibili alla dimensione dei “diritti civili”), si caratterizzano per il fatto che la loro piena realizzazione è possibile soltanto in

presenza di un intervento attivo da parte dello Stato, nella nuova logica di quel principio di eguaglianza sostanziale che l'art. 3, comma 2 introduce nel testo costituzionale, il cui principale portato è proprio l'affermazione dei diritti sociali.

### 3. segue: la distinzione con i "diritti politici"

Di particolare complessità risulta la demarcazione tra rapporti civili e rapporti politici, e la relativa demarcazione tra i diritti che a quei rapporti si riconnettono.

In alcuni casi il legislatore, pur non definendo gli ambiti di rilevanza specifica delle due nozioni, ha richiamato testualmente questa dicotomia, come ad esempio in relazione all'art. 2 della legge n. 2248/1865 – allegato E (legge abolitrice del cd. contenzioso amministrativo). In tal caso il legislatore, nel definire un criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, ha precisato che sono devolute alla prima tutte le controversie relative a materie in cui "si faccia questione di un *diritto civile* o *politico*, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa".

In altri casi, invece, il legislatore, in considerazione della particolarità della materia in questione (e dei soggetti cui si riferisce la disciplina normativa) ha richiamato soltanto la categoria dei diritti civili. Così avviene, ad esempio, con riguardo all'art. 16 disp. prel. al codice civile (cd. Preleggi), ove si afferma che "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali". In tal caso -pur non richiamandosi una definizione espressa di diritti civili (ricavabile semmai in via indiretta sulla base del riferimento a quei diritti che sono propriamente attribuiti al cittadino di uno stato)- la legge utilizza la clausola in senso delimitativo, al fine di circoscrivere, sulla base del criterio della reciprocità, la sfera dei diritti che possono essere riconosciuti in capo al non cittadino (straniero).

Si possono quindi distinguere i diritti civili da quelli politici, intendendosi questi ultimi come quelli riguardanti la partecipazione all'esercizio della sovranità dello stato ed alla amministrazione locale della cosa pubblica. I diritti politici, che a livello internazionale trovano una copertura anche nella Dichiarazione del 1966, sono infatti quei diritti che lo Stato riconosce ai propri cittadini in vista dell'instaurarsi di un rapporto politico e il cui esercizio è fondamentale per l'esplicarsi delle decisioni pubbliche. Si tratta, cioè, di quei diritti che sono attribuiti al fine di garantire la partecipazione dei cittadini finalizzata alla determinazione e allo svolgimento della direzione politica. La nostra Costituzione, agli artt. 48-51, attribuisce ai cittadini, nel titolo relativo, appunto, ai rapporti politici, il diritto di voto attivo e passivo (art. 48 per il diritto di voto, l'art. 51 per ciò che concerne l'accesso ai pubblici uffici), il diritto di associarsi al fine di dare vita a partiti politici democraticamente concorrenti alla determinazione della politica nazionale (art. 49), il diritto di petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50).

Chiarita quale sia la nozione di diritti politici, occorre ricordare che alcune ricostruzioni tendano a ricondurre entro i diritti civili tutti quei diritti non qualificabili come politici, includendo nella prima categoria non solo i diritti di "prima generazione" (connessi alla libertà personale e alle altre libertà pubbliche), ma anche quelli di "seconda generazione" (ed. esempio i diritti sociali ed economici), per arrivare a comprendere da ultimo anche i diritti di "ultima generazione", come quello all'ambiente salubre, alla pace e allo sviluppo. Partendo da questa chiave di lettura di tipo omnicomprendivo, una parte della dottrina ha operato alcune precisazioni che tendono a guardare ai diritti civili non come ad una categoria generale, ma come ad una sottocategoria specifica all'interno di un quadro più ampio. In questo senso è stata individuata una cornice di riferimento (*genus*) all'interno della quale ricondurre alcune specifiche categorie di diritti (*species*), una delle quali corrisponderebbe proprio ai diritti civili. La richiamata "cornice" è costituita dai cd. diritti fondamentali, al cui interno è possibile distinguere, in base al loro "oggetto" (e secondo una lettura costituzionalmente orientata), tra diritti civili, politici, sociali ed economici. In questa direzione i diritti civili vengono definiti, nella letteratura scientifica, quali diritti comprensivi delle fondamentali libertà della persona, considerata sia come individuo, sia come parte del corpo sociale

(libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e soggiorno, di riunione, di associazione, di culto, di manifestazione del pensiero).

#### *4. segue: la distinzione con i “diritti sociali”*

Se, dunque, seguendo questo tipo di interpretazione, potrebbe apparire più chiara la distinzione tra diritti politici (riferiti all’esercizio della sovranità) e diritti civili (riferiti alla personalità nella dimensione individuale e collettiva), non si può dire altrettanto per quel che riguarda il rapporto tra diritti civili e diritti sociali. E tuttavia una distinzione tra gli stessi non soltanto sussiste concettualmente, ma deve essere ricostruita anche sul piano della interpretazione costituzionale in quanto la Costituzione, come detto, distingue i diritti civili e sociali, pur prevedendo per entrambe le tipologie la regola generale della fissazione per legge dei livelli essenziali di tutela degli stessi su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. *m*), Cost.).

Si può altresì rilevare, sul punto, che il richiamo all’art. 117, comma 2, lett. *m*) Cost., pur avendo tale disposizione fatto il suo ingresso nel testo costituzionale in seguito alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (a opera della l. Cost. 3/2001 e quindi posteriormente rispetto al d.lgs. 467/1997) è comunque pertinente, giacché, come noto, le disposizioni legislative, vengono comunque rischiarate e interpretate alla luce delle norme costituzionali, anche nel caso in cui queste ultime siano successive rispetto a quelle di rango ordinario.

Il punto di riferimento per una piena comprensione di tale differenza deve essere, come accennato, l’enunciazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, con il quale la Costituzione repubblicana pone le basi del fondamentale passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale, attraverso l’integrazione e il superamento dell’eguaglianza formale o di diritto. Sulla base di questa disposizione normativa la Repubblica, nel suo complesso, ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva libertà ed eguaglianza dei cittadini.

Portato e declinazione concreta di tale previsione sono proprio le numerose disposizioni della Costituzione, soprattutto contenute nella Parte I, che costituiscono un’applicazione del concetto di eguaglianza sostanziale, introducendo diritti che possono realizzarsi soltanto grazie all’azione sinergica dei pubblici poteri e di tutte le formazioni sociali che con essi concorrono al perseguimento dell’interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà, nel senso della erogazione di prestazioni e di servizi, e dell’introduzione di trattamenti normativi differenziati sulla base delle condizioni di partenza delle persone all’interno della società.

La distinzione di questa sfera rispetto a quella dei diritti civili si traduce d’altra parte, ai nostri fini, nella stessa elencazione di cui all’art. 10 della legge n. 460/1997, che individuando come settori distinti tra loro quello della tutela dei diritti civili, rispetto a quelli della *assistenza sociale e socio-sanitaria*, dell’*assistenza sanitaria*, della *beneficenza*, della *istruzione* e della *formazione*, evidentemente esclude dall’insieme, pur indefinito “in positivo”, dei diritti civili, i principali ambiti in cui vengono a configurarsi proprio i diritti sociali.

A tale proposito, si può ad esempio rammentare come la Commissione Tributaria di Milano, in data 11.11.2010, nel riprendere alcune disposizioni statutarie relative a un caso di specie, abbia affermato che le attività “di tutela dei diritti umani, per la promozione e l’esercizio pratico dei diritti sociali e politici, per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti a salvaguardia dell’ambiente, del territorio, della salute e della sicurezza individuale e collettiva” siano da considerare soddisfacenti circa l’integrazione del requisito di “tutela dei diritti civili” quale richiesto dal succitato art. 10; secondo la pronuncia in parola, difatti, “tutte le finalità perseguite dall’associazione [coinvolta nel caso di specie e il cui statuto s’è poc’anzi citato] rientrano nel lato concetto dei diritti civili”.

#### *4. I diritti civili nel diritto internazionale e nella giurisprudenza costituzionale*

A livello internazionale si riscontra una più netta distinzione tra diritti civili, politici, sociali, economici e culturali. Al riguardo, nella Premessa dell'*International Covenant on Civil and Political Rights*, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, si afferma che: *"in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights"*.

In particolare, guardando all'ICCPR, si può tentare una sorta di elencazione di questi diritti, cercando di ricavarli dalle disposizioni contenute in quel testo, al netto di quelle relative ai diritti politici.

Dalla lettura del Patto del 1966 si enucleano i seguenti diritti:

il diritto all'autodeterminazione dei popoli;

- il diritto alla vita;

il diritto a non essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, degradanti o disumani;

- il diritto a non essere tenuto in stato di schiavitù, né di servitù;

- il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona;

- il diritto di chi è privato della libertà ad un trattamento umano e dignitoso;

- il diritto a non essere imprigionato a causa di un inadempimento contrattuale;

- il diritto di ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato alla libertà di movimento e di scelta della residenza e il diritto dello straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del Patto a non esserne espulso "se non in base a una decisione presa in conformità della legge";

- il diritto all'eguaglianza davanti alla legge e agli organi giurisdizionali, nonché ad un'equa e pubblica udienza; il diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della capacità giuridica di ciascun individuo;

- il diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa e nella corrispondenza, né a illegittime offese all'onore e alla reputazione;

il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di espressione;

- il diritto di riunione pacifica e quello di associazione;

- il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;

- il diritto di ogni fanciullo alle misure protettive richieste dallo stato minorile da parte della famiglia, della società e dello stato; il diritto alla non discriminazione per il riconoscimento e la realizzazione di tutti i suddetti diritti.

Certamente, come questa Agenzia ha già precisato nel parere approvato dal Consiglio in data 8 novembre 2010, l'elenco dell'ICCPR non può essere considerato esaustivo dei diritti civili, in quanto si tratta comunque di un atto risalente nel tempo che non tiene conto in modo esauriente dei cosiddetti diritti di terza e quarta generazione.

L'elencazione dei diritti e l'elemento unificante che li accomuna, sembra trovare una corrispondenza all'interno della giurisprudenza costituzionale italiana, nella quale, pur non trovandosi una precisa definizione della nozione di "diritti civili", sono tuttavia molteplici le decisioni che hanno avuto ad oggetto diritti ai quali corrispondono obblighi di "non fare" da parte dello Stato e, in generale, dei pubblici poteri.

Secondo tale giurisprudenza tali diritti sono riconosciuti all'individuo in quanto tale, a prescindere dal possesso della cittadinanza italiana. È pertanto possibile individuare nella giurisprudenza costituzionale quel progressivo superamento dei diritti civili come diritti del solo *cives*. Come evidenziato in più decisioni, infatti, la persona, nel suo patrimonio identificativo ed irretrattabile è il soggetto attorno al quale si incentrano i diritti e i doveri ai sensi dell'art. 2 Cost. (sent. nn. 11/1956, 1146/1988, 366/1991, 13/1994, 61/2011).

Significative sono inoltre le decisioni nelle quali la stessa Corte costituzionale richiama il Patto internazionale sui diritti civili e politici (cfr. sentenza n. 10/1993 relativa al diritto dell'imputato di essere informato immediatamente e nel dettaglio su natura e motivi dell'imputazione nella lingua da lui conosciuta, nonché, con espresso riferimento al Patto, la sent. 62/1992, relativa alla tutela delle minoranze linguistiche)

##### 5. *Alcune indicazioni applicative desumibili dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997*

L'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 stabilisce alcuni criteri che devono essere rispettati affinché un determinato soggetto (associazione, comitato, fondazione, società cooperativa, ed in generale ogni altro ente di carattere privato con o senza personalità giuridica) possa qualificarsi come Onlus. In particolare, al comma 1, vengono delineati alcuni requisiti ai quali gli statuti (o atti costitutivi) dei soggetti qualificati come Onlus devono necessariamente conformarsi. Essi possono inquadrarsi in base a tre distinte chiavi di lettura.

La prima ha carattere materiale (requisiti di area) e coincide con lo svolgimento da parte di un soggetto di un'attività in uno dei settori espressamente indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997 (tra cui rientra espressamente la "tutela dei diritti civili").

La seconda ha carattere finalistico (requisiti di scopo) e si traduce nel perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. Tale riferimento è meglio definito nel comma 2 dell'art. 10, ove si precisa il significato di attività rivolta alla realizzazione delle richiamate finalità: esse sono perseguite nella misura in cui "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili", lungi dall'essere rese nei confronti di soci, associati e partecipanti sono al contrario dirette ad arrecare benefici alle due categorie così individuate: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettività estere (limitatamente agli aiuti umanitari).

La terza ha carattere condizionale (requisiti di comportamento) ed attiene ad un insieme di obblighi e divieti cui deve uniformarsi l'attività svolta dai soggetti che ricoprono la qualifica di Onlus: ad esempio il divieto di distribuzione di utili agli associati, così come quello di svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma 1, lett. a), dell'art. 10 (ad eccezione delle cd. attività direttamente connesse a quelle istituzionali); e l'obbligo di impiegare questi ultimi e gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini istituzionali, così come quello di devoluzione del patrimonio ad altre Onlus in caso di scioglimento.

Alla luce di questa ricostruzione emerge con chiarezza come lo svolgimento di attività relative alla tutela dei diritti civili da parte di un soggetto che voglia assumere lo status di Onlus non è di per sé sufficiente a far ottenere a quest'ultimo la qualifica in oggetto. Lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili *costituisce dunque una condizione necessaria ma non sufficiente* affinché un'organizzazione possa definirsi come Onlus ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.

In particolare, l'acquisizione della qualifica di Onlus, in relazione alle organizzazioni che pongono in essere attività genericamente ascrivibili alla tutela dei diritti civili, costituisce espressione di una fattispecie a formazione progressiva derivante dalla contestuale osservanza dei tre requisiti (di area, di scopo e di comportamento) previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 460/1997. Ciò significa, sul piano metodologico, che l'indagine volta a riconoscere o meno la qualifica in questione si dovrà concentrare tanto su un dato formale quanto su di un dato sostanziale. A livello formale, concentrandosi sugli statuti delle organizzazioni, sarà necessario rinvenire in questi ultimi disposizioni in linea, oltre che con i requisiti di area (richiamo a funzioni di tutela dei diritti civili), anche con i requisiti di comportamento (obblighi e divieti). A questa analisi di natura formale se ne dovrà associare una di carattere sostanziale avente ad oggetto la condizione specifica in cui versano i destinatari dell'attività astrattamente qualificata come di tutela

dei diritti civili, al fine di valutare se e come questi possano essere inquadrati nella categoria dei “soggetti svantaggiati” *ex art. 10, comma 2, del d.lgs. 460/1997*. Solo in questo modo un’attività astrattamente qualificabile come di “tutela dei diritti civili” potrà essere al tempo stesso orientata al perseguimento di quelle “finalità di solidarietà sociale” cui si richiama la lett. b) del comma 1 dell’art. 10, concorrendo questo ulteriore requisito al processo che conduce alla acquisizione della qualifica di Onlus.

Quanto qui affermato dimostra come, ai fini dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 460/1997, sia necessario un approccio bottom-up che muova “dal basso”, ossia da una considerazione caso per caso delle singole attività concretamente svolte dalle associazioni e dai destinatari a favore delle quali queste vengono prestate. Così, a livello esemplificativo, l’attività di rappresentanza e supporto di soggetti danneggiati a seguito di incidenti automobilistici, pur essendo astrattamente riconducibile alla tutela dei diritti civili, non può in alcun modo essere inquadrata nell’ambito del perseguimento in via esclusiva di una finalità di solidarietà sociale. Ciò per il fatto che essa viene prestata a favore di soggetti (i possessori e gli utenti di auto che hanno subito un danno ingiusto) che non sono necessariamente qualificabili come svantaggiati fisicamente, psichicamente, economicamente, socialmente o familiarmente. Un discorso diverso, invece, potrebbe essere fatto in relazione ad altri tipi di attività che, sempre rientrando nell’area della tutela dei diritti civili, risultano al contrario essere chiaramente rivolte a soggetti qualificabili oggettivamente come svantaggiati. Si tratta, ad esempio, delle attività di assistenza, rappresentanza e, più in generale sostegno di varia natura, dirette verso quei soggetti che, a causa di fenomeni di malasanità (vaccinazioni o trasfusioni infette), abbiano riportato danni alla salute propria o dei propri familiari; ma anche di quelle attività finalizzate ad assicurare e sostenere la sicurezza personale, l’assistenza legale, il supporto socio-economico e psicologico dei funzionari pubblici (così come dei cd. testimoni di giustizia) che nell’esercizio delle loro funzioni divengano vittime di intimidazioni, minacce e violenze da parte di reti criminali. In entrambi i casi, pur nella diversità del contesto di riferimento, emerge un comune denominatore: quello per cui l’attività delle organizzazioni che operano in questi ambiti e con queste finalità non sono soltanto orientate genericamente alla tutela di diritti civili (salute e integrità della persona), ma si colorano di una dimensione di solidarietà sociale in forza di una posizione di obiettivo svantaggio in cui si viene a trovare il soggetto che in concreto ha subito o subisce un pregiudizio. Ed è proprio in forza del concorso di questi requisiti legati tanto all’attività svolta, quanto alla peculiare condizione in cui versano i suoi destinatari, che organizzazioni che operano in tale contesto e a favore di siffatti soggetti perseguono senza dubbio finalità di solidarietà sociale, soddisfacendo in tal modo i presupposti che l’art. 10 prevede per l’assunzione della qualifica di Onlus.

## 6. Conclusioni

Per addivenire ad una interpretazione della nozione di diritti civili utile ai nostri fini, è necessario considerare la non perfetta omologazione tra diritti civili e diritti di cittadinanza. Si evidenzia, infatti, come il fenomeno migratorio e la cosiddetta “globalizzazione” abbiano imposto un superamento della stessa nozione di diritti civili sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

In riferimento al primo profilo si evidenzia come le nuove tendenze dei mercati internazionali impongano una riflessione anche in relazione all’emergere di nuove istanze di tutela alle quali offrire una risposta anche oltre i confini nazionali. Si pensi ai diritti dei consumatori e alla necessità di garantire i diritti dei singoli mediante la regolamentazione delle attività delle imprese multinazionali.

Sotto il secondo profilo, la nozione teorica dei diritti civili risente inevitabilmente del mutato contesto sociale di riferimento e della portata universale della tutela dei diritti fondamentali, che impongono pari garanzie e tutele in conformità al divieto di discriminazione.

In conclusione, pur nell'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale, e alla luce dei cataloghi di diritti che emergono sia dal contesto internazionale che interno, ci sembra di poter affermare che la nozione di diritti civili presenti oggi due caratteristiche fondamentali:

- la stretta connessione di essi con le *libertà fondamentali delle persone*, intese in senso ampio rispetto al catalogo dei diritti contenuti nella Carta fondamentale e, quindi, comprensivi dei diritti c.d. di nuova generazione;
- il superamento della nozione di diritti civili come *diritti del cittadino*, ampliandosi invece a quello di *diritti della persona*.

Sulla base di queste chiavi interpretative, preme comunque sottolineare che il riconoscimento della qualifica Onlus andrà rilasciato a quelle organizzazioni le cui attività si caratterizzino, oltre che per i due elementi suddetti, per il perseguimento in via esclusiva del fine di solidarietà sociale, declinato secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 10 ovvero siano dirette a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari<sup>26</sup>.

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 381 – del 16/12/2011 Approvazione del documento “Linee interpretative sulla nozione di soggetto svantaggiato”.**

#### IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore previste dall'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore è previsto l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente;

Rilevata l'esistenza di un'incertezza interpretativa in merito alla nozione di “soggetto svantaggiato”, di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 460/97;

---

<sup>26</sup> Si rinvia all'atto di indirizzo sulla nozione di soggetto svantaggiato

Valutato utile sviluppare un approfondimento in merito al particolare tema, attraverso la disamina dei riferimenti normativi che prendono in considerazione la condizione dello svantaggio come configurata nei vari contesti, e valutato opportuno di fornire un indirizzo interpretativo in merito all'argomento in esame in riferimento alle onlus;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15 dicembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 dicembre 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza la pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell'Agenzia e sul sito ufficiale dell'Agenzia, nonché l'invio all'Agenzia delle Entrate;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

#### AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

##### Linee interpretative sulla nozione di soggetto svantaggiato

#### **1. Premessa: la necessità di individuare la nozione di “soggetto svantaggiato” per la corretta applicazione della normativa in materia di Onlus.**

Il riferimento alla solidarietà sociale proposto dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*, evidenzia e rafforza la relazione tra solidarietà e utilità sociale, rimarcando che la realizzazione delle finalità di utilità sociale è strettamente legata al contributo che le attività svolte forniscono alla “produzione di solidarietà sociale”.

Infatti, nell'art. 10 del decreto in parola, il legislatore, dopo aver elencato in modo tassativo i settori di attività in cui le Onlus possono operare in via esclusiva o prevalente (salvo attività connesse), sottolinea che in tutte queste attività deve essere soddisfatto il vincolo della solidarietà sociale. Inoltre, individuate dalla norma quelle attività che sono intrinsecamente solidaristiche, in quanto il legislatore le considera in ogni caso produttive di solidarietà sociale, per le restanti attività richiamate nel comma 2 dell'art 10, esplicitamente si dispone che *“si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando la cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati nella lett. a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari”*. Dunque, in tutti questi casi, il fattore solidaristico è soddisfatto se l'attività viene indirizzata verso soggetti svantaggiati ovvero, nel caso delle attività rivolte a componenti di collettività estere, qualora sia rivolto all'offerta di aiuti umanitari. In tale ultimo caso

si può dire che il riferimento agli aiuti umanitari integri *ex lege* una qualificazione dei destinatari delle attività come soggetti in una peculiare condizione di debolezza.

Tuttavia, con specifico riferimento alla lett. a) del comma citato, non si può far a meno di evidenziare come la categoria giuridica di soggetto svantaggiato non venga definita dalla normativa in esame e pertanto occorra ricavarla in via interpretativa.

In tale operazione soccorre in parte l'esplicitazione di alcuni criteri che il legislatore ha espresso nella norma stessa, ovvero l'indicazione che debba trattarsi di soggetti svantaggiati *in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari*. All'atto pratico è necessario dunque indagare quando una determinata attività culturale, di formazione, di istruzione, ecc. sia rivolta a soggetti svantaggiati ovvero che versano in una delle condizioni indicate dal legislatore. L'operazione non è tuttavia sempre agevole, poiché, sebbene - come vedremo più avanti - non sia, in via generale, difficile arrivare ad una chiara interpretazione del dato normativo, che individui un'area senz'altro riconducibile all'interno dell'ambito di riferimento della disposizione in esame, la realtà, nel suo continuo cambiamento, pone all'attenzione dell'interprete situazioni sempre diverse, in riferimento alle quali tali condizioni devono essere nuovamente verificate. In tali casi la difficoltà nel ricondurre la fattispecie in modo certo alla *ratio* sottesa al decreto legislativo 460/97, se non affrontata opportunamente in via preventiva, può alimentare il contenzioso tra la pubblica amministrazione e la società civile.

In questo documento si intende pertanto indagare la portata della nozione di soggetto svantaggiato in relazione alla sua applicazione nell'ambito della disciplina delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale. Risulta infatti necessaria un'operazione interpretativa, cui il presente atto di indirizzo è finalizzato, fondata su una ricognizione degli indici normativi e giurisprudenziali che possono concorrere ad individuare una nozione di persone svantaggiate radicata nel tessuto del nostro ordinamento giuridico, da leggersi poi, in sede applicativa, attraverso la lente della previsione di cui al citato art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 460/1997.

## **2. La nozione di soggetto svantaggiato nella Costituzione.**

Nel nostro ordinamento giuridico, l'interpretazione delle norme ordinarie deve fondarsi sulla primaria considerazione del testo costituzionale.

A tale riguardo, nell'art. 2 della Costituzione viene sancito il vincolo tra il primato dell'uomo nella società e il dovere di solidarietà. In esso, infatti, si afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Anche grazie alla giurisprudenza costituzionale, che ha esteso l'ambito della solidarietà oltre i confini dei doveri, possiamo dire che nella Costituzione vi è una concezione della libertà personale e collettiva che si realizza pienamente attraverso la dimensione solidaristica, da sviluppare individualmente e tramite le organizzazioni cui la persona appartiene: tra queste ultime, un preciso spazio ricopre il Terzo settore la cui disciplina andrebbe innanzitutto considerata alla luce di tale principio.

Premesso quanto sopra, con riferimento alle finalità del presente documento, si osserva innanzitutto che nella Costituzione non vi è una definizione di "soggetto svantaggiato", ma sono individuate alcune "categorie" di soggetti che, per diverse ragioni, possono considerarsi tali rispetto alla generalità dei consociati. Infatti, tra i principi costituzionali, nell'affermare il primato della persona, vengono sanciti i diritti riconosciuti ai cittadini: civili, politici e sociali e vengono inoltre individuate alcune situazioni nelle quali i cittadini, o gli individui in generale, possono trovarsi in una condizione di difficoltà.

In connessione con le istanze di cui all'art. 3, comma 2, Cost., secondo cui «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sono infatti contenute nella carta

costituzionale norme riferite a soggetti che si trovano in condizione di difficoltà economica e che vengono variamente definiti:

- *indigenti* dall'art. 32, ed ai quali tale disposizione assicura cure gratuite nel caso di malattie;
- *privi di mezzi* dall'art. 34, il quale riconosce loro il diritto all'istruzione, reso effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze per consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi;
- *sprovvisi dei mezzi necessari per vivere* dall'art 38, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;
- *non abbienti*, cui l'art. 24, comma 3, garantisce "i mezzi per poter agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

In tutti questi casi si può parlare di uno stato di povertà di tipo economico, per il quale oggi si è giunti anche ad elaborare indicatori scientifici (v. soglia di povertà ecc.).

Un'altra categoria complessivamente definibile come "svantaggiata" è costituita da *coloro che, in ragione di condizioni fisiche o psichiche, presentano condizioni di fragilità e debolezza*: la Costituzione li chiama "inabili al lavoro" (art. 38: "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale") e "minorati" ai quali la costituzione (art. 38) riconosce ugualmente il diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

La condizione di svantaggio può essere dovuta anche a fattori socio-relazionali come nel caso dei detenuti, in riferimento ai quali rilevano l'art. 13, il quale vieta "ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà", e l'art 27, che stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", vietando il ricorso alla pena di morte. Oppure in quello dei migranti o dei rifugiati per motivi politici, ai quali la Costituzione assicura particolare tutela (cfr. art. 10, commi 2, 3 e 4).

Le condizioni di svantaggio possono essere in qualche misura provvisorie, riferibili ad un soggetto solo per un determinato periodo di tempo (si pensi ai detenuti o ai soggetti privi di mezzi di sussistenza) oppure possono essere condizioni permanenti (come ad esempio la condizione di disabilità derivante da fattori fisici o psichici non curabili) e caratterizzare l'individuo anche sotto più profili (si pensi alla persona in condizione di disabilità che sia priva di mezzi di sussistenza).

In generale, il quadro costituzionale sopra evidenziato ci permette di individuare almeno quattro categorie di svantaggio, derivanti da: fattori psichici, fattori fisici, fattori economici, fattori socio-relazionali. Si può osservare pertanto che lo stesso art. 10 del D.lgs. 460/1997, facendo riferimento a persone svantaggiate "*in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari*", si pone in linea di continuità con le previsioni costituzionali.

### **3. La nozione di soggetto svantaggiato nella legislazione ordinaria**

Oltre a quanto si può dedurre direttamente dal quadro costituzionale, anche nella legislazione ordinaria, nel corso del tempo, sono stati inseriti riferimenti normativi che prendono in considerazione diverse condizioni di svantaggio e sono finalizzate, anche ed esclusivamente, ad apprestare tutele a vantaggio di persone in condizioni di debolezza e svantaggio variamente configurati.

In primis, possiamo richiamare alcune previsioni contenute nel codice civile, come noto entrato in vigore prima dell'approvazione della Costituzione, e del quale è perciò necessario addivenire ad interpretazioni costituzionalmente orientate. Ci riferiamo, in particolare, agli artt. 414 e ss.

Il primo di tali articoli stabilisce che "il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". L'art. 415 prevede invece tre categorie di persone che possono essere inabilite: a) il maggiore di età infermo di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo all'interdizione; b) coloro che per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; c) il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia,

se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente. Si tratta di disposizioni volte al perseguimento anche di finalità ulteriori rispetto a quelle di tutela dei soggetti svantaggiati, ma con riguardo alle quali senz'altro tali finalità devono ritenersi preminenti, in ragione, come si è detto, della lettura costituzionalmente orientata che deve essere data delle medesime, e tanto più a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 6/2004, relativa all'amministrazione di sostegno.

Ciò detto e passando ad una ricognizione relativa alle normative extra-codicistiche, anche la legislazione nazionale può utilmente essere letta alla luce della quattro categorie di svantaggio sopra individuate, talvolta calate in ambiti materiali specifici.

Al riguardo un settore oggetto di numerosi interventi normativi è costituito dall'*ambito lavorativo*, rispetto al quale il legislatore ha avvertito fin da tempi risalenti l'esigenza di prevedere forme di tutela specifica per persone caratterizzate da una situazione di debolezza nel rapporto di lavoro, in ragione di particolari condizioni fisiche o sociali.

Anche in questo ambito si può osservare che gli interventi del legislatore non riguardano la disciplina del lavoro in quanto tale, ma la difesa del diritto al lavoro innanzitutto quale strumento per il sostentamento della persona, quindi quale mezzo per condurre una vita dignitosa in grado di soddisfare i bisogni primari dell'individuo e infine come ambito di realizzazione e di affermazione della persona nel contesto sociale in cui si inserisce. Dunque, lo svantaggio torna a emergere per quanto attiene alle caratteristiche dell'individuo che può trovarsi nelle diverse situazioni di sfavore di cui abbiamo trattato fin qui, ovvero disagio economico se il soggetto non riesce ad avere un lavoro che gli permetta di provvedere ai bisogni suoi e della propria famiglia, psichico qualora la sua situazione personale di salute sia in qualche modo (permanentemente o temporaneamente) compromessa o limitata, familiare se anche questo ambito incida sulle capacità lavorativa e relazionale della persona.

In questa ottica vanno considerate le norme sul collocamento e sull'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di svantaggi psico-fisici. Tra le prime misure adottate nei confronti di tali soggetti riscontriamo le forme di collocamento obbligatorio a vantaggio di singole tipologie di persone, introdotte dalla legge n. 482/1968, prima normativa che abbia organicamente disciplinato le assunzioni obbligatorie delle cosiddette "categorie protette". Sono state infatti individuate, agli specifici fini di tale normativa, una serie di categorie di soggetti definibili come deboli o svantaggiati. Si tratta, ai sensi dell'art. 1 della succitata legge, degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi. Successivamente, l'applicazione di tale disciplina è stata estesa alle persone affette da menomazioni psichiche (sentenza della Corte costituzionale n. 50/1990) e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (in proposito, si vedano la legge n. 302/1990 e la legge n. 407/1998). Queste estensioni mostrano come le mutazioni delle esigenze che emergono nel contesto sociale si riflettano sulle politiche di intervento a tutela di alcuni diritti riconosciuti primariamente all'individuo.

La legge n. 482/1968 è stata in tempi abbastanza recenti integralmente abrogata e sostituita dalla legge n. 68/1999, che ha modificato significativamente la disciplina delle assunzioni, introducendo il concetto di "collocamento mirato". Quanto all'individuazione dei destinatari, si fa riferimento alle persone in condizione di disabilità (fisica, psichica e sensoriale), agli invalidi del lavoro ed invalidi di guerra, agevolmente riconducibili nel novero delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997.

Ulteriori elementi utili ai fini del tentativo di definire una nozione normativamente fondata di soggetto svantaggiato ci vengono dalla lettura di discipline relativamente recenti, intervenute in ambito lavoristico. Ci riferiamo in particolare al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e di mercato del lavoro, il quale contiene, all'art. 2, comma 1, lettera k), una definizione di «lavoratore svantaggiato». In base alla stessa, deve così definirsi «*qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002*

della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381». L'emergere di nuove esigenze: ad esempio la carenza sempre crescente di posti di lavoro, spinge ad ampliare le categorie di soggetti svantaggiati, intercettando nuove tipologie di individui che si riconoscono come più fragili e vulnerabili rispetto al mercato del lavoro. In questa ottica va letto l'evolversi dei regolamenti in ambito comunitario. Se osserviamo le previsioni normative del regolamento n. 2204 del 2002, oggi abrogato, vediamo che vi erano elencate alcune tipologie di soggetti considerati a rischio che sono poi stati in parte ripresi<sup>27</sup> dal decreto legislativo 155/2006, recante la disciplina sull'impresa sociale, che individua tra i soggetti svantaggiati alcune categorie di lavoratori deboli da reinserire. Tuttavia, oggi, il regolamento del 2002 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Regolamento della Commissione n. 800/2008 del 30 giugno 2008, il quale contiene, all'art. 2, nn. 18, 19, 20, nuove definizioni di lavoratore svantaggiato, cui si aggiunge quella di lavoratore «molto svantaggiato», e di lavoratore disabile, ma nel quale sono presenti nuove e più ampie «categorie» di individui ritenuti a rischio di inserimento nel mondo del lavoro.

Tali definizioni sono state richiamate espressamente dal recente decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che garantisce l'accesso ad un credito di imposta ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, assumano lavoratori definibili come svantaggiati ai sensi del regolamento CE n. 800/2008. In questo caso, si sceglie di riscrivere, sinteticamente, all'interno dell'art. 2, comma 2, del decreto la definizione contenuta nell'atto europeo, statuendosi che: «*ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'art. 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi*».

Sempre in ambito lavoristico, è possibile richiamare l'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale, nello stabilire livelli essenziali di tutela per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, sottrae all'applicazione della disciplina introdotta quelli concernenti «*i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione*». La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 settembre 2011, n. 24, chiarisce essere altresì esclusi dall'applicazione della nuova normativa i tirocini «promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a *ulteriori categorie di soggetti svantaggiati* destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province» (corsivo aggiunto). Il riferimento della circolare alle *ulteriori* categorie di soggetti svantaggiati rende esplicito quanto era già evidente, cioè che ci troviamo di fronte ad una definizione, mediante elencazione, della nozione di soggetto svantaggiato. E costituisce, inoltre, indiretta conferma del fatto che una disposizione, come l'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 460/1997, non rigida nelle previsioni introdotte, ma che individui solo criteri per giungere all'applicazione, sia preferibile in un contesto così fluido e mutevole come l'attuale.

Con specifico riferimento alle condizioni di svantaggio fisico o psichico, la legge n. 104/1992, detta una disciplina ampia e articolata in merito all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti della persona in condizione di disabilità definita come «colui che presenta una minorazione fisica,

---

<sup>27</sup> Vedi elenco: i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; ; ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di *svantaggio sociale* o di emarginazione» (corsivo aggiunto).

Nell'ambito di una disciplina volta a garantire ai suoi destinatari la possibilità di sviluppare la propria personalità con riguardo a diverse sfere della vita personale e sociale, tra cui la formazione, il lavoro, l'accesso a prestazioni sanitarie e assistenziali, si fa dunque esplicito riferimento al possibile determinarsi di condizioni di "svantaggio" ed emarginazione sociale. A situazioni, cioè, che, sebbene ivi richiamate in quanto connesse con quella di soggetto in condizione di disabilità, sono implicitamente evocate nella loro (anche) autonoma valenza, come possibile risultato di cause di natura diversa. Si tratta di un orientamento che trova conferma in altre sedi normative.

In particolare, il legislatore ha in un'occasione specificamente definito chi debba essere considerato "soggetto svantaggiato", perlomeno al fine di individuare una categoria di enti (nella specie, le cooperative sociali) preposte alla tutela dei suoi diritti. Nella legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alle cooperative sociali, infatti, all'art. 4 è stabilito che «*si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*». A tali categorie vanno aggiunti, sempre in base al medesimo art. 4, altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sebbene, come detto, tale elencazione sia stata introdotta dal legislatore in relazione ad una fattispecie determinata, tuttavia essa può essere utilmente considerata, anche per la sua contiguità con le previsioni costituzionali (delle quali rappresenta una specificazione ed una attualizzazione alla luce dell'evoluzione ordinamentale), in relazione alla normativa del 1997 relativa alle ONLUS.

E' necessario, infine, rilevare che accanto a soggetti espressamente definiti come "svantaggiati", la legislazione contempla anche alcune categorie di soggetti che, pur non essendo in tal modo espressamente definiti, nondimeno sono oggetto di misure di favore.

Richiamando, in parte, riferimenti già operati in precedenza ed, in parte, integrandoli, possiamo ascrivere a tali categorie, senz'altro qualificabili, ai fini del presente documento, come svantaggiate:

a) le persone anziane non autosufficienti ovvero "sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche"; in tal senso vengo richiamate alcune normative che prendono in considerazione situazioni di svantaggio riferite agli anziani: art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328, D.M. 28 febbraio 2002, n. 70, art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che destina interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale a loro diretti;

b) i ciechi, cui si riferiscono, tra le altre, le seguenti previsioni legislative: legge 14 febbraio 1974 n. 37, che riconosce determinati benefici in relazione ai mezzi di trasporto pubblico; legge 284/1997, che detta disposizioni per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati; legge 3 aprile 2001 n. 131, contenente norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale. La legge 12 marzo 1999 n. 68 (relativa al diritto al lavoro dei disabili, di cui subito si dirà) specifica che ai fini della medesima legge "si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione";

c) i condannati e gli internati, al cui reinserimento sociale sono dedicate le misure previste dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, mentre il D. M. 25 febbraio 2002 n. 87 prevede sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti;

d) le persone in condizione di disabilità fisica e/o mentale (in generale, categoria all'interno della quale rientrano anche i ciechi sopra indicati), cui è dedicata una specifica legge (legge 5 febbraio 1992, n. 104), che così li definisce: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di

svantaggio sociale o di emarginazione”. La legge 12 marzo 1999, n. 68, detta norme per il diritto al lavoro dei disabili, indicando come tali quattro categorie: I) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; II) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 35 per cento; III) le persone non vedenti o sordomute (ovvero “coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata”); IV) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. La legge 22 marzo 2000, n. 69, infine, contiene interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap;

e) le persone che versano in condizioni di povertà estrema o sono senza fissa dimora, cui sono destinati specifici interventi ad opera della legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) le persone che si trovino in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, cui si riferisce il DPR 9 ottobre 1990, n. 309, contenente il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

#### **4. La nozione di soggetto svantaggiato in ragione di condizioni familiari**

Quanto sin qui detto vale a definire le categorie di “*persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali*”, cui si riferisce l’art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, mentre un ulteriore aspetto che deve essere approfondito riguarda la previsione di “*persone svantaggiate in ragione di condizioni (...) familiari*”. In tale ipotesi la corretta interpretazione della disposizione deve partire dal presupposto che quanto sin qui detto si riferisce a condizioni caratterizzanti la persona (disabile, senza fissa dimora, tossicodipendente, ecc.), mentre tale ultima previsione vuole indicare che la condizione di svantaggio può derivare ad un soggetto non dal trovarsi esso all’interno di una delle categorie elencate, bensì dal fatto di appartenere ad un nucleo familiare nel quale vi siano uno o più soggetti rientranti in una delle dette categorie. Al contempo, la corretta esegesi della norma induce a ritenere che non sia sufficiente l’appartenenza al nucleo familiare in cui sia inserita una persona svantaggiata a determinare la condizione di svantaggio di tutti i suoi membri, bensì che sia necessario che tale condizione determini la condizione di svantaggio di altri: questi infatti vengono considerati dalla legge essi stessi come svantaggiati in ragione di condizioni familiari. In altri termini, non è di per sé il fare parte di una situazione familiare difficile che determina la condizione di svantaggio: questa deve essere valutata caso per caso, in relazione alla situazione familiare complessiva ed alle ricadute che essa produce nei confronti del soggetto da considerare. In generale, tuttavia, va segnalato che la disposizione impone di valutare in che misura la condizione familiare determina una situazione di svantaggio in una persona, al di là, come detto, delle sue specifiche condizioni economiche, sociali, fisiche o psichiche.

#### **5. La nozione di soggetto svantaggiato nella giurisprudenza**

Anche l’analisi della giurisprudenza contribuisce significativamente alla definizione di soggetti svantaggiati.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale molto incisiva ci pare, per la portata generale delle affermazioni ivi contenute, la sentenza n. 109/1993, avente ad oggetto una legge relativa alle azioni positive in materia di imprenditoria femminile. Al di là del contenuto specifico della decisione, paiono estremamente importanti i passaggi dedicati alle azioni positive, nel loro stretto nesso con le istanze di cui all’art. 3, comma 2, Cost. Vi si trova infatti affermato che «le “azioni positive” [...] sono il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di *persone socialmente svantaggiate* - fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico» (corsivo

aggiunto). E più avanti la Corte afferma che, essendo finalizzate all'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, le azioni positive «comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3, comma 1, Cost.».

Precedente rispetto alla decisione appena citata è la nota sentenza n. 215/1987, in tema di diritto alla formazione delle persone in condizione di disabilità, laddove si individua una stretta connessione tra la garanzia di tale diritto ed il raggiungimento dell'obiettivo di una piena integrazione sociale del giovane svantaggiato.

Diverse sono poi le decisioni concernenti lavoratori svantaggiati, come, per esempio, la sentenza n. 402/1996, che configura l'iscrizione nelle liste di mobilità come «una provvidenza intesa a rendere meno traumatici i processi espulsivi dal mondo del lavoro cagionati dalla crisi aziendale; con un'accentuazione della portata protettiva nei confronti dei *lavoratori presuntivamente più svantaggiati* sul mercato in ragione della loro età non più giovane [...]» (corsivo aggiunto).

Senz'altro finalizzata alla tutela di esigenze proprie di un soggetto svantaggiato, è la sentenza n. 167/1999, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, laddove, rilevandosi un contrasto della normativa perciò dichiarata illegittima con gli articoli 2, 3 e 32 Cost., si afferma che «la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di *handicap* ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere».

Degna di essere richiamata è poi la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2006, relativa alla legge regionale toscana 15 novembre 2004, n. 63, avente ad oggetto «norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere». Dell'art. 2 in materia di politiche del lavoro e di integrazione sociale era stato denunciato dallo Stato il contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., per il tramite del contrasto con i principi fondamentali in tema di tutela del lavoro stabiliti dal decreto legislativo n. 276/2003 in riferimento alla definizione della nozione di lavoratore svantaggiato. Secondo la Corte, però «la norma impugnata [...] non si pone in contrasto con l'art. 2, lettera k), del d.lgs. n. 276 del 2003, norma interposta, in quanto non amplia la definizione di «lavoratore svantaggiato» prevista dalla disposizione statale, includendo in essa anche quella dei transessuali e dei *transgender*, ma si limita ad affermare, a favore di questi, l'obiettivo di esprimere «specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale»». E si aggiunge che «tale interpretazione risulta, peraltro, conforme alla nozione di «lavoratore svantaggiato» delineata dalla disposizione statale che individua costui nel soggetto che versa in determinate situazioni oggettivamente rilevabili (ad esempio: lavoratori migranti, disoccupati di lungo periodo, invalidi fisici, psichici e sensoriali), non potendosi, al contrario, nei soggetti presi in considerazione dalla norma regionale impugnata, rinvenire alcun elemento oggettivo astrattamente idoneo ad accomunarli tra loro, così da farne una categoria autonoma». Per quanto la Corte, ai fini della soluzione della questione sottoposta, valorizzi l'inattitudine della legge regionale impugnata ad ampliare la definizione di lavoratore svantaggiato enunciata dal legislatore statale, essa evidenzia, al tempo stesso la possibilità per le regioni, intervenendo nei limiti delle proprie competenze, di promuovere politiche volte alla tutela dei diritti e alla integrazione sociale di categorie deboli di persone, eventualmente arricchendo o specificando la tipologia di soggetti svantaggiati protetti dal legislatore statale.

A proposito del contributo che le regioni possono fornire alla definizione dell'ambito soggettivo di riferimento dell'espressione «persone svantaggiate», alcuni utili elementi di riflessione possono trarsi dalla lettura di una decisione della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 14.3.2005, n. 5472), che interviene in tema di cooperative sociali. Nella fattispecie, si trattava di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, che estendeva la definizione di persone svantaggiate, ai fini

dell'applicazione della normativa introdotta, a categorie diverse da quelle esplicitamente indicate nella legge statale e ad altre persone «a rischio o in stato di emarginazione» segnalate da enti locali, Usl e organi giudiziari. Si afferma infatti, in un passaggio della motivazione, che la «specificazione d'un concetto attraverso l'indicazione di categorie che in esso rientrano, non costituisce, di per sé, preclusione di altre categorie, ove la specificazione non costituisca (pur in modo inespresso) una tassatività» e che «[...] la legge dello Stato, nel costruire l'istituto della cooperativa sociale e nel delineare, nell'ambito di questo istituto, la qualità di persona svantaggiata, ha indicato alcune categorie (gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione)», precisandosi, infine, che «questa mera indicazione non esprime tassatività e preclusione di integrazione». Al di là delle peculiarità attinenti all'esplicarsi della potestà legislativa posta in capo alle regioni a statuto speciale e ad altri aspetti connessi alla specifica questione sottoposta a giudizio, è pertinente, dal punto di vista rilevante in questa sede, la sottolineatura del ruolo che le regioni possono svolgere nell'individuazione di categorie di soggetti svantaggiati, diverse e ulteriori rispetto a quelle individuate a livello statale.

Significativa inoltre la sentenza Cass. civ. Sez. Unite, 9.10.2008, n. 24883, che pur intervenendo in un caso di attività a solidarismo immanente (nelle quali dunque il carattere solidaristico e presupposto) analizza in modo chiaro quali siano gli elementi da indagare per identificare il carattere solidaristico di una attività ai fini della qualificazione di Onlus per l'ente.

In tale occasione la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario. Infatti, tale situazione di svantaggio è soltanto una tra quelle previste dal legislatore *in via alternativa* e i destinatari delle prestazioni ben possono versare in condizioni di svantaggio di altro tipo, senza che ciò infici il carattere di solidarietà delle finalità dell'ente ai fini della qualifica di Onlus.

In particolare, secondo la Corte, la solidarietà non si manifesta soltanto con il sostegno economico, in quanto ben può manifestarsi, ad esempio, nei confronti di persone anziane che “per condizioni psicologiche, familiari, sociali o per particolari necessità assistenziali risultino impossibilitate a permanere nel nucleo familiare di origine”. Il requisito che deve sussistere nei confronti dei beneficiari delle prestazioni non deve infatti essere confuso con il divieto di distribuzione di utili che grava sul soggetto erogante (art. 10 cit., comma 1, *lett. d*). Pertanto, il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo non fa venir meno il fine solidaristico, sempre che venga rispettato il citato divieto (unitamente a tutte le altre prescrizioni previste dal citato art. 10) e che i destinatari versino in una delle indicate condizioni di svantaggio.

Utile pare richiamare, in quanto concernente un caso molto peculiare in termini di tipologia di svantaggio riscontrato, il parere reso da questa Agenzia con Deliberazione del Consiglio n. 171 del 15.4.2009. Si tratta di un parere richiesto dalla Direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate in ordine alla configurabilità della condizione di svantaggio in relazione ai destinatari dell'attività, riconducibile al settore della tutela dei diritti civili, svolta da una associazione, la quale aveva chiesto la revoca del provvedimento di diniego di iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus emanato dalla suddetta Direzione regionale. Tale associazione, nel proprio statuto, indicava come obiettivo “il perseguimento della protezione e della difesa dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dei pubblici dipendenti in genere lesi nei loro diritti, nel loro agire professionale in conformità con la legge e con la deontologia delle loro funzioni, in particolare quando aggrediti per la loro correttezza ad opera di gruppi criminali o all'interno di un ambiente di legalità diffusa [...]”.

In quell'occasione, questa Agenzia giunse a riconoscere sussistente la condizione di svantaggio in rapporto ai destinatari dell'attività svolta dalla succitata associazione attraverso l'esame di atti non normativi seppur provenienti da fonti autorevoli (Relazioni della “Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari”). Si ebbe modo di rilevare testualmente che: “l'attività posta in essere dall'associazione è, dunque, rivolta a quei funzionari

pubblici che, nello svolgimento della propria attività, siano incorsi nelle pericolose maglie della criminalità organizzata ed il cui senso dello Stato li ha indotti a divenire strumento attivo per la lotta alla criminalità. E' evidente che tale comportamento li sottopone ad una costante condizione di rischio da cui deriva la compromissione dei legami affettivi, del lavoro e l'allontanamento dal contesto sociale di vita". In questa sede, non si può che confermare la posizione espressa in quella occasione, cioè che siamo di fronte a persone che, in ragione delle particolari condizioni in cui vengono a trovarsi, possono essere qualificati come svantaggiate, con la conseguenza che nelle attività loro rivolte è dunque riscontrabile l'esclusivo fine solidaristico che fonda l'accesso alla qualifica di Onlus.

Tale fattispecie conferma, pertanto, che le indicazioni che possono trarsi dalla legislazione non esauriscono gli strumenti a disposizione ai fini della valutazione della condizione di svantaggio di un soggetto. Capita inoltre che il legislatore, anziché qualificare come svantaggiate le persone appartenenti ad una determinata categoria, qualifichi l'attività svolta come ricadente tra quelle a solidarismo immanente. Un esempio è la qualificazione che è stata fatta da parte del legislatore dell'attività di sostegno agli individui colpiti dal fenomeno dell'usura (legge 7 marzo 1996, n. 108) quale attività di tipo assistenziale, come noto rientrante nel novero di quelle per cui il fine solidaristico è considerato dalla legge connotato intrinseco dell'attività.

Sono dunque individuabili, come si è avuto modo di vedere, condizioni di svantaggio e disagio che potremmo definire "estremo", come tali agevolmente riconducibili all'interno della definizione di "persone svantaggiate", di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997. Accanto a queste, vi sono però altre situazioni rispetto alle quali non è possibile fornire *a priori* una risposta univoca circa la loro riconducibilità nell'ambito di operatività del citato art. 10, ciò aprendo all'interprete più ampi margini di libertà, da esercitarsi in ogni caso in aderenza con gli orientamenti ispiratori della prima parte della Costituzione. Pensiamo, per fare un esempio, al caso della condizione in cui vengono a trovarsi consumatori e utenti nei rapporti con le loro controparti e, più in generale, a situazioni in cui possano versare soggetti non definibili come svantaggiati "in senso assoluto", ma comunque portatori di bisogni rilevanti, originati da "ostacoli" (per usare il linguaggio dell'art. 3, comma 2, Cost.), che ne limitano la libertà e impediscono, o rendono alquanto difficoltoso, lo sviluppo della persona. E' sempre nel testo costituzionale (*in primis*, negli artt. 2 e 3) che possiamo reperire gli orientamenti e le "fonti di ispirazione" per un'apertura nei confronti di condizioni di svantaggio non estremo, ma pur sempre degne di tutela. Orientamenti che sono stati valorizzati, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, anche dal legislatore, nel momento in cui, soprattutto, ma non solo, nell'ambito del welfare, ha ampliato il raggio delle garanzie oltre il costituzionalmente dovuto, aprendo ulteriori spazi al dispiegarsi delle istanze solidaristiche, per loro natura non circoscrivibili nell'area di quanto, espressamente o implicitamente, imposto dalla Costituzione. Quelle stesse istanze solidaristiche che, in attuazione dell'art. 2 Cost., valorizza e promuove l'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 460/1997, al pari della complessiva normativa in materia di Onlus.

## 6. Conclusioni

La considerazione complessiva del quadro che è stato delineato nei paragrafi precedenti con riferimento alla nozione di soggetti svantaggiati nell'ordinamento -e più specificamente nella previsione dell'art. 10, d.lgs. n. 460/1997- consente di pervenire alle seguenti conclusioni.

Il dato che sembra più rilevante per i fini che qui interessano è che, se da un lato è semplice ricondurre le categorie di soggetti per i quali la Costituzione prevede espressamente una speciale protezione in ragione della loro peculiare condizione di debolezza alla nozione di "persone svantaggiate" utilizzata nell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, e se i riferimenti normativi e giurisprudenziali danno conferma di ciò, dall'altro lato la possibilità di includere fra i "soggetti svantaggiati" altre categorie, non previste esplicitamente nella Costituzione del 1948, può risultare meno agevole.

D'altra parte risultano evidenti le conseguenze pregiudizievoli di un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di "persone svantaggiate" e pertanto l'esigenza di superarne i limiti, senza però contraddire la *ratio* ispiratrice della disciplina in materia di ONLUS, e in particolare le finalità, che questa Agenzia ha già avuto occasione di far risaltare, di "individuare le circostanze capaci di rivelare il merito sociale di determinati enti e della loro attività, condizione necessaria per il connesso trattamento di favore", e di "prevedere idonee misure atte ad evitare l'improprio utilizzo delle agevolazioni concesse a chi non ne abbia diritto, impedendo qualsiasi fenomeno elusivo"<sup>28</sup>.

Gli argomenti che – insieme con quello generale, rappresentato dall'esigenza di non scoraggiare, bensì di incentivare, secondo una logica di premialità, lo svolgimento di attività socialmente rilevanti – possono essere invocati a sostegno di un'interpretazione estensiva, variano in relazione alle diverse fattispecie.

Oltre a quanto già detto, l'inclusione nella nozione di "persone svantaggiate" di soggetti bisognosi di tutela in termini generali, potrebbe essere fondata sulla considerazione del dato positivo, particolarmente della legislazione ordinaria e della giurisprudenza costituzionale, per come sono venute evolvendosi nei decenni successivi all'entrata in vigore del testo costituzionale.

Si pensi alla legislazione relativa ai settori dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale, che, a partire dalla fondamentale riforma sanitaria del 1978, pur con i temperamenti apportati dai provvedimenti di riordino che hanno successivamente interessato il settore, per arrivare alla legge quadro n. 328/2000, istitutiva del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stata complessivamente ispirata ad una concezione universalistica, opposta a quella di un welfare residuale i cui beneficiari sarebbero rappresentati esclusivamente dai soggetti in condizione di disagio estremo. In particolare, nella l. n. 328/2000 la concezione dell'assistenza sociale e l'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi non si fondano esclusivamente su una disposizione come quella dell'art. 38 Cost., ma su una sua lettura in combinazione con gli artt. 2 e 3 Cost. e sulla considerazione dei mutamenti della società e del lavoro – quindi anche del ruolo dell'assistenza – intervenuti negli ultimi decenni.

Analogamente, già nella sent. 215/1987 della Corte Costituzionale, in materia di integrazione scolastica dei soggetti in condizione di disabilità, la tutela di questi era fondata sull'insieme delle disposizioni costituzionali citate, e non esclusivamente sul disposto dell'art. 38 Cost. Inoltre, si è visto come a giudizio della Corte di Cassazione, e più precisamente secondo l'indirizzo affermato nella citata decisione n. 9.10.2008, n. 24883, possa ritenersi che siano perseguite finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario, dovendosi considerare tale situazione di svantaggio soltanto come una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa, con la conseguenza che i soggetti beneficiari ben possono versare in condizioni di svantaggio di altro tipo, senza che ciò pregiudichi il riconoscimento della qualifica di Onlus. Nonostante il principio sia stato espresso con riferimento specifico al settore dell'assistenza sociale, sembra che ad esso possa agevolmente riconoscersi una portata più ampia, e che pertanto possa fondare un'interpretazione estensiva, che conduca ad analoghi risultati, anche in relazione ad altri settori nei quali si esplicino attività dirette a favore di soggetti svantaggiati pur se non dal punto di vista economico.

In conclusione, è possibile distinguere, in primo luogo, *soggetti sicuramente svantaggiati ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 460/1997*, da considerarsi tali anche secondo un'interpretazione restrittiva coerente con una lettura "riduttiva" del testo costituzionale e in particolare di disposizioni quali gli artt. 32 e 38 Cost., che nel sancire fondamentali diritti in favore di tutti i cittadini o di tutte le persone, riconoscono una speciale protezione in favore di soggetti che versino in una condizione di svantaggio che potremmo definire come "assoluto" o "estremo" ("indigenti", "inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere"). Dall'altro lato ci si può basare su argomenti non trascurabili, illustrati in questo paragrafo e in quelli precedenti, per includere nella stessa nozione di "persone

---

<sup>28</sup> Cfr. l'Atto di indirizzo in relazione alla nozione di "fini di pubblica utilità" approvato dall'Agenzia per le ONLUS il 26 ottobre 2006, pp. 6 s.

svantaggiate” *altri soggetti definibili come svantaggiati*, coerentemente con una lettura sistematica del testo costituzionale, con le concezioni – di impronta universalistica – poste alla base degli interventi del legislatore nei principali settori dello Stato sociale che su quel testo sono stati fondati, e con la considerazione degli apporti della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria di cui sopra si è dato conto.

Questi elementi confermano che una corretta interpretazione della nozione di persone svantaggiate non avviene attraverso l’enucleazione di un elenco tassativo di fattispecie codificate ma viene attuata utilizzando correttamente i criteri che sono stati introdotti nell’ordinamento a tal fine.

A tal proposito, con riferimento allo svantaggio economico, si potrebbe ipotizzare, in linea generale, il ricorso a indicatori della situazione reddituale e patrimoniale di tali soggetti (particolarmente dell’I.S.E.E.), avendo specifico riguardo per gli importi indicati in riferimento ai settori in cui operano gli enti aspiranti alla qualifica di Onlus. Fuori dai settori coperti da interventi pubblici di contrasto alla povertà, come noto non vastissimi all’interno del nostro attuale sistema di welfare, si potrebbe fare ragionevolmente riferimento ad un importo I.S.E.E. parametrato sugli indicatori statistici ufficiali concernenti la povertà relativa.

Altri criteri più specifici sono stati invece utilizzati per ricondurre nel settore assistenziale l’attività di sostegno agli individui colpiti dal fenomeno dell’usura (legge 7 marzo 1996, n. 108), offrendo spunti per una qualificazione di tali persone come soggetti svantaggiati anche al di fuori dello specifico ambito di operatività della legge sopra citata.

Un altro esempio, anche questo già richiamato nel presente atto di indirizzo, è dato dal riconoscimento del carattere di soggetti svantaggiati nei confronti degli impiegati pubblici che sono stati sottoposti a pressioni politiche o ricatti e minacce in ragione della loro posizione di lavoro nelle località in cui è diffuso il fenomeno mafioso.

In generale ogni condizione di svantaggio deve essere verificata nel caso concreto, affinché condizioni “presunte” di svantaggio corrispondano effettivamente ad una situazione di particolare debolezza che merita tutela e attenzione.

Si pensi alla condizione di straniero o migrante, in riferimento alla quale occorre operare delle distinzioni, sempre alla luce dei criteri sopra analizzati, non potendosi individuare nello straniero un soggetto svantaggiato tout court. Infatti, diversa è, per esempio, la condizione di chi viene in territorio italiano per ricoprire un incarico conferitogli e che quindi sia provvisto di tutto quanto occorra per affrontare e superare dignitosamente le difficoltà che può incontrare abitando in terra straniera, da quella di un migrante che venga in Italia versando in condizioni di impossibilità nell’immediato di provvedere alle proprie necessità anche primarie, e si trovi quindi in difficoltà economiche, sociali, psicologiche.

Posto ciò, ove si ammetta che della nozione di soggetti svantaggiati possa essere data un’interpretazione estensiva – un’interpretazione che, comportando l’ampliamento del novero di tali soggetti, ha per effetto pratico quello di determinare un corrispondente incremento del numero delle organizzazioni suscettibili di assumere la qualifica di Onlus e di beneficiare del connesso regime di fiscale di favore – occorrerà comunque tenere in considerazione l’esigenza di evitare abusi e in particolare richieste di iscrizione all’anagrafe ONLUS a fini elusivi.

## **I.1.2 INIZIATIVE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 357 – del 22/11/2011 Realizzazione di un convegno sul sostegno a distanza;**

## IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 - Approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 257 del 16 settembre - Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Vista la propria deliberazione n. 316 del 10 ottobre 2011 con la quale si approvava di realizzare iniziative per la diffusione degli esiti dei progetti dell'Agenzia in ordine alla preparazione e alla promozione della futura agenda di impegni del rinnovato organo collegiale dell'ente;

Ravvisato che rispetto alla valutazione di procedere all'organizzazione di un apposito convegno in un contesto istituzionale di rilievo nazionale, da attuarsi entro il mese di dicembre, si rende opportuno procedere alla sua concreta attuazione nelle prime settimane del prossimo mese di gennaio;

Ritenuto di destinare alle iniziative di cui trattasi un finanziamento complessivo di €. 4.000, relativamente alle spese organizzative, per viaggi e soggiorni del personale interno, per predisposizione materiale documentario e per spedizioni;

Accertata la disponibilità dei fondi iscritti nel bilancio di previsione 2012 per sostenere i progetti di sviluppo dell'Agenzia e valutato congruo l'ammontare di spesa;

Valutato di demandare al Direttore generali gli atti esecutivi;

Visto il d.lgs. 12.4.2006 n. 163, con riferimento all'art. 125, nonché il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di approvare, come in premessa specificato, la realizzazione di un convegno finalizzato alla presentazione ed alla diffusione degli esiti del progetto pluriennale dell'Agenzia sul Sostegno a distanza;
2. di demandare al Direttore generale gli atti esecutivi;
3. di indicare che per il finanziamento di quanto espresso al punto 1. si abbia a destinare la spesa complessiva di €. 4.000 prevista per l'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Agenzia a valere sul bilancio di previsione 2012;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

## **I.2. ATTIVITÀ CONSULTIVA E PARERI**

### **I.2.1. PARERI RILASCIATI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 377 del 16/12/2011 Parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'attività di patronato svolta dall'Associazione XXXXX.**

#### IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti gli enti di terzo settore;

Vista la nota del 9 novembre 2011, prot. n. 34/0002426/MA001.A001 pervenuta il 21 novembre 2011, con prot. n. 1460, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali, chiede un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale dell'Associazione XXXXX;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e Vigilanza in merito alla richiesta di parere;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15 dicembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 dicembre 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza l'immediato inoltro del parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere**

(ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto dal

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

*Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali*

DIV. II

in merito all'“**Associazione XXXXX**”

Approvato dal Consiglio del 16 dicembre 2011

#### **Premessa**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali, con nota del 9 novembre 2011, prot. n. 34/0002426/MA001.A001 pervenuta il 21 novembre 2011, con prot. n. 1460, chiede a questa Agenzia un parere in merito alla sussistenza

dei presupposti per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000, dell'Associazione XXXXX (di seguito XXXXX).

In particolare il Ministero, rilevato che:

– nella relazione del collegio dei sindaci al bilancio di previsione 2011 dell'associazione si evidenzia un presunto incasso imputabile “ai recuperi attesi a fronte dello svolgimento dell'attività di patronato” e che

– l'attività di patronato non “sarebbe assimilabile ad un'attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. 383/00, in quanto attività di consulenza fiscale di tipo commerciale, configurante anche uno scopo di lucro”,

chiede a questa Agenzia un parere “sulla natura dell'attività di Patronato e se la stessa possa configurarsi solo ed esclusivamente come attività commerciale o posso essere assimilata anche ad un'attività di promozione sociale, che per legge non deve avere scopo di lucro”.

### **Svolgimento del parere**

La Legge 30 marzo 2001, n. 152 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale” detta “i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”.

Gli istituti di patronato possono essere costituiti e gestiti dalle associazioni nazionali di lavoratori (in qualità di soggetti promotori) che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 della legge richiamata. La domanda di costituzione e riconoscimento deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui è affidata altresì, ai sensi dell'art. 15, la vigilanza sui medesimi enti.

Dall'analisi del testo normativo richiamato si evince che gli istituti di patronato sono soggetti distinti dagli enti promotori che li hanno costituiti. In particolare ciò risulta dalle seguenti disposizioni normative:

- ✓ l'art. 3, comma 5, prevede che gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una volta ottenuto il riconoscimento definitivo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abbiano l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. Il riconoscimento della personalità giuridica non costituisce, invece, requisito necessario per gli enti promotori;
- ✓ ai sensi dell'art. 4, gli istituti di patronato e di assistenza sociale devono avere un proprio atto costitutivo e statuto nel quale indicare, tra gli altri requisiti, anche “l'organizzazione promotrice”; le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- ✓ ai sensi dell'art. 6, comma 1, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per lo svolgimento delle proprie attività operative, possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti dagli istituti stessi o dipendenti dalle organizzazioni promotrici;
- ✓ ai sensi dell'art. 14 gli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno l'obbligo di registrazione di tutti i proventi e le spese e di redazione del rendiconto di esercizio (che deve essere comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Premesso quanto sopra, venendo al caso di specie, si rileva che l'XXXXX nel 2009 ha promosso la costituzione di un istituto di patronato ai sensi della L. 152/2001 che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prima in via provvisoria e, a partire dal 25 gennaio 2011, in via definitiva.

L'XXXXX e l'istituto di patronato dalla stessa promosso sono, quindi, due soggetti distinti tra loro con la conseguenza che l'attività svolta da quest'ultimo ente non può essere ascritta

all'associazione promotrice né, viceversa, le eventuali qualifiche o agevolazioni fiscali riservate alla medesima possono essere estese all'istituto di patronato.

Quanto sopra è, altresì, confermato dal fatto che i due enti risultano iscritti nell'Anagrafe Tributaria con distinti codici fiscali.

## **Conclusioni**

In conclusione, a parere di questa Agenzia, non essendo riferibile all'associazione XXXXX l'attività di patronato, lo svolgimento della stessa non rileva ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'associazione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000.

Con riferimento ai recuperi di € XXXXX evidenziati nel bilancio di previsione 2011 e connessi all'attività di patronato, dovranno essere acquisiti ulteriori elementi ai fini di una eventuale valutazione dei rapporti intercorrenti tra l'Associazione e l'istituto di patronato.

## **I.2.2. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**1.2.2.1.** CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS SUDDIVISE PER SETTORE COME RIPORTATI ALLA LETT. a) COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 460/97

1) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 301 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo - Ufficio Accertamento e Riscossione del 31 agosto 2011 prot. 0012696.31-08-2011, pervenuta in data 6 settembre 2011 prot. n. 1127-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo.

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale dell'Abruzzo*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 31 agosto 2011 prot. n. 0012696.31.08-2011-U e del 29 settembre 2011 (priva di protocollo) il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si rileva che non è pervenuta la comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 comprovante il settore di attività dichiarato dall'ente al momento dell'iscrizione.

Nello statuto sono elencati tutti gli undici settori di operatività delle Onlus. Successivamente, tuttavia, si precisa che l'associazione "svolge la propria attività prevalentemente in ambito della gestione di case di riposo, assistenza medica ed infermieristica, fisioterapia, gestione di poliambulatori, centri di fisioterapia e riabilitazione, assistenza domiciliare ai disabili (...)".

In data 28 marzo 2011, in risposta al questionario di controllo inviato dalla DRE istante, l'ente ha dichiarato che "l'associazione non ha mai operato né come attività istituzionale né come attività accessoria".

Successivamente la Direzione Regionale, rilevato che la sede della Onlus risulta essere anche sede di una s.a.s. con la stessa denominazione ed operante nello stesso settore, ha chiesto alla Direzione provinciale di XXXXX di eseguire un accesso con riferimento ad entrambi i soggetti in questione.

In merito ai rapporti tra l'associazione e la società di persone i verbalizzanti hanno constatato che: il rappresentante legale della s.a.s. è il socio fondatore della associazione Onlus, l'immobile dove vengono svolte le attività risulta in locazione alla Onlus ma non sono stati rinvenuti accordi circa il suo utilizzo anche da parte della società, sempre negli stessi locali risulta operare un terzo soggetto

con sede in XXXXX ed esercente la stessa attività di assistenza residenziale agli anziani ed, infine, tutti i soggetti si avvalgono del personale della stessa ditta individuale.

In conclusione, a parere dei verbalizzanti “la commistione tra i soggetti sopra descritti, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto che l’attività dell’associazione XXXXX è da considerarsi commerciale.”

In merito a quanto sopra si osserva che dagli esiti del controllo riportato nel PVC in esame, sebbene risultino elementi che fanno ritenere che vi sia una commistione tra l’attività dei tre soggetti esaminati, non si evince se tale commistione si sia tradotta nell’utilizzo improprio da parte di questi soggetti del regime fiscale di favore riservato alle Onlus. In particolare, non si evince dal PVC se nello svolgimento dell’attività di assistenza residenziale per anziani sia stata utilizzata la denominazione Onlus nei rapporti con i terzi, se la Onlus abbia sottoscritto, oltre al contratto di locazione, altri contratti relativi all’attività di assistenza ad esempio con il personale impiegato e con eventuali fornitori. Per tale ragione non è chiaro se corrisponda al vero la dichiarazione pervenuta dal rappresentante legale dell’associazione circa l’inoperatività della associazione Onlus.

In considerazione di quanto sopra, non ritenendo decisivi gli elementi acquisiti in sede di accesso, al fine di stabilire la permanenza dell’ente nell’anagrafe, si ritiene di dover tener conto anche degli esiti dell’esame formale condotto sullo statuto.

A tal proposito, con riferimento all’attività istituzionale, sebbene sia precisato che l’ente operi in particolare nell’ambito socio sanitario, nell’art. 2 sono, invece elencati tutti i settori di operatività delle Onlus, ivi compresa la ricerca scientifica, che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 460/97 può essere svolta, ai fini del legittimo godimento della qualifica di Onlus, solo da enti aventi natura giuridica di fondazioni. Inoltre, con riferimento ai soggetti destinatari lo statuto dichiara che l’attività è rivolta a tutti i cittadini e solo in particolare a coloro che “per ragioni socio culturali ed economiche abbisognano di interventi”.

In considerazione di quanto sopra pertanto, a parere di questa Agenzia, non risulta integrato il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell’art. 10 citato.

Inoltre, sebbene lo statuto formalmente riporti tutti i requisiti formali di cui all’art. 10, dal PVC risulta che l’ente abbia violato, in concreto, quanto prescritto dalla lett. *g*) ed *h*), di cui alla stessa norma.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché delle carenze sostanziali dei requisiti di cui alle lettere *g*) ed *h*) della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 302 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia*

in relazione all'“**Associazione XXXXX**” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 luglio 2011, prot. n.2011/19432 e successive integrazioni, il nostro parere in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”,dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si rileva che l'ente in oggetto è stato iscritto in data 15 ottobre 1999 all'Anagrafe delle Onlus al settore n. 10 (tutela dei diritti civili) in conseguenza del deposito della comunicazione ex art. 11 D.Lgs. n. 460/97.

In data 2 marzo 2006 a seguito dei controlli da parte della direzione regionale istante e del parere espresso dall'Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le Onlus) è stata confermata l'iscrizione all'Anagrafe nell'ambito del settore n.1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

Da un'indagine condotta da parte del nucleo di Polizia tributaria di XXXXX della Guardia Finanza però sono emersi gravi illeciti commessi da parte del fondatore e del rappresentante legale nei confronti associazione.

Anche la sede nazionale dello stesso ente dichiara la totale estraneità nei confronti della sede di XXXXX che ha usurpato nome e logo così come si dissocia anche dai fatti riportati dagli organi di informazione.

La Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia ha inviato all'ente, tramite raccomandata, dei questionari. Gli stessi sono state restituiti non notificati in quanto il destinatario risultava trasferito. Identico risultato è stato ottenuto inviando le raccomandata all'indirizzo di residenza del legale rappresentante: lo stesso infatti risulta cancellato dall'anagrafe del comune di XXXXX senza indicazioni di altro recapito.

In virtù delle considerazioni sopra esposte e alla luce dei fatti rilevati nel corso delle indagini da parte della Guardia di Finanza non sussistono i presupposti perché l'ente rimanga iscritto all'Anagrafe delle Onlus.

Rilevato inoltre che l'associazione in oggetto è iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia e che la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus non comporta la perdita delle agevolazioni fiscali in quanto l'ente è considerato onlus di diritto, si fa presente che in virtù delle gravi violazioni riscontrate dagli organi di polizia tributaria, l'ente dovrebbe essere cancellato anche dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato e quindi occorre inviare la segnalazione anche alla Regione Friuli Venezia Giulia.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di verificare l'esistenza dell'organizzazione e di accertare effettiva attività svolta, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 303 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale dell’Emilia Romagna*

in relazione alla fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 26 luglio 2011, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

I settori che l’ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 sono il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) e il n. 3 (beneficenza).

Dall’analisi dello statuto (art.1) emerge che “..... la denominazione dell’ente intende ricordare l’inizio dell’attività assistenziale resa possibile grazie al lascito del signor XXXXX affinché vengano donati per la festa di san Silvestro a tutti i carcerati, che vivono in prigione, generi alimentari. L’ente si propone di fornire attività assistenziale post-carceraria, anche mediante assegnazione di generi alimentari e vestiario, l’aiuto nella ricerca di un lavoro, l’accoglienza e la rieducazione. L’attività verrebbe svolta sia a favore dei dimessi dal carcere che dei loro familiari che si trovino in condizioni economiche disagiate.

L’attività così come descritte in statuto sembrano potersi inquadrare nell’ambito dei settori di iscrizione dell’assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1) e della beneficenza (n. 3).

Dal processo verbale redatto a seguito di accesso in data 11 febbraio 2011 i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno riscontrato che l’ente non ha acquisito la personalità giuridica ai sensi e nei modi stabiliti dal DPR 361/2000. La mancanza di tale requisito ai sensi degli art 14 e seg., impedisce il riconoscimento della natura giuridica di Fondazione e la mancata applicazione dei regimi fiscali di favore.

Con riferimento invece all’attività svolta dall’ente dalla documentazione allegata si evince che la fondazione ha quale unico introito economico la percezione di canoni relativi alla locazione di 10 unità immobiliari di proprietà ubicati presso la stessa via dove ha sede la fondazione in oggetto. Inoltre dall’analisi dei bilanci è evidente che la fondazione non abbia svolto attività di beneficenza se non in via residuale.

Il rappresentante legale infatti dichiarava che a seguito della mancanza di risorse finanziarie dovuta alla mancata percezione di canoni di locazione a seguito di immobili rimasti sfitti non era stato in grado di adoperarsi nelle attività di beneficenza statutariamente previste.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 306 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale del Lazio*

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 giugno 2011, prot. n. 47605 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto si evince che l'ente “a) tutela e rappresenta i diritti civili delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie similari (...); opera per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari (...); promuove e cura attività di formazione, orientamento ed informazione per le persone con sclerosi multipla e patologie similari (...)”.

L'attività dell'associazione così come descritta nello statuto risulta inquadrabile nel settore di iscrizione ossia assistenza sociale e socio-sanitaria.

Tuttavia l'ente in esame è stato ed è tuttora oggetto di numerose segnalazioni che evidenziano lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività non solo priva delle caratteristiche necessarie alla qualificazione di ONLUS ma, altresì, finalizzata alla commissione di gravi reati (associazione a delinquere, truffa, appropriazione indebita, falso in scrittura privata ...).

Tali segnalazioni sono giunte da differenti organi dello Stato (Questura di Reggio Calabria, Guardia di Finanza, Carabinieri di Olbia, Polizia locale di Trieste ...) e dettagliano, nel particolare, le numerose violazioni riscontrate.

Anche la scrivente, a seguito di segnalazioni ricevute, aveva già inviato specifica nota - in data 30 dicembre 2010 - al Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza al fine di ottenere informazioni più dettagliate sull'ente in esame, ricevendo conferma delle attività non lecite poste in essere dall'associazione.

Tutto quanto premesso, dalla copiosa documentazione allegata da codesta direzione e dalle segnalazioni già pervenute alla scrivente, risulta essere evidente che l'ente in esame ha più volte posto in essere comportamenti illeciti che ne rendono imprescindibile la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.

Pertanto, in ragione delle numerose segnalazioni, nonché della documentazione acquisita e delle violazioni rilevate nel corso dei diversi controlli operati da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, la scrivente ritiene che l'associazione non possa continuare a fregiarsi della qualifica di Onlus.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. *b)* di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 324 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede in XXXXX, Piazza XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 luglio 2011, prot. n. 2011/73121 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Preliminarmente si rileva che ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460 “gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1” e pertanto godono delle agevolazioni riservate alle Onlus solo con riferimento allo svolgimento delle predette attività, senza dover rinunciare alla propria unitarietà.

Ciò premesso si precisa che gli enti ecclesiastici cattolici sono disciplinati, nell'ordinamento italiano, dalle norme pattizie che regolamentano i rapporti Stato - Chiesa con l'effetto che a tali enti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Da ciò consegue che i suddetti enti possono essere anche sprovvisti di un atto costitutivo ovvero di uno statuto (cfr circolare 168/E/1998).

Muovendo da queste stesse premesse, l'Amministrazione Finanziaria nella circolare richiamata conclude disponendo che tali enti, in assenza dell'obbligo di disporre di uno statuto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 10 citato, “devono comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997”.

In merito a quanto sopra si osserva innanzitutto che, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema nella sentenza 2.11.2007, n. 23031 “le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all'ordinamento tributario, il quale come è noto, è soggetto alla riserva di legge. (...) Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultime, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5<sup>a</sup>, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011).”

In considerazione di tutto quanto sopra, pertanto, si rileva che la circolare, non avendo per la sua natura e per il suo contenuto alcuna efficacia normativa esterna, non può, nel silenzio della legge, introdurre alcun obbligo normativo (qual è la stesura di un regolamento). Gli enti ecclesiastici cattolici, quindi, per i quali sussiste l'obbligo, sancito dal comma 9 dell'art. 10 citato, di rispettare

tutte le clausole previste dal medesimo art. 10 ad eccezione della lettera c) ed h), non sono tenuti, a redigere alcun regolamento ma solo a disporre delle scritture contabili separate per le attività Onlus.

Premesso quanto sopra, venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dal processo verbale di accesso del giorno 4 ottobre 2007 risulta che il controllo effettuato non ha evidenziato irregolarità. I verbalizzanti, tuttavia, in conclusione precisano quanto segue *“Si invita a scindere le due posizioni: XXXXX e Onlus redigendo atto costitutivo e statuto. L'attività di accoglienza è svolta in collaborazione con i comuni a seguito di sentenza del tribunale”*.

Facendo seguito agli esiti del controllo la Direzione Regionale istante ha richiesto all'ente l'invio del nuovo statuto debitamente registrato.

Al riguardo si rileva, innanzitutto, che il rilievo contenuto nel PVC è formulato come invito all'ente senza la precisazione che la mancata ottemperanza al medesimo avrebbe comportato la cancellazione dall'Anagrafe. La successiva richiesta della Direzione regionale istante risulta, a parere di questa Agenzia, priva di fondamento in quanto, come già sopra evidenziato, gli enti ecclesiastici non hanno l'obbligo di predisporre uno statuto (assunto peraltro condiviso dalla stessa circolare 168/E/98) né la legge gli impone, in assenza di esso, di predisporre nemmeno un regolamento.

Tali enti ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 460/97 sono obbligati unicamente a predisporre una contabilità separata per le attività riconducibili nei settori di operatività delle Onlus. Al riguardo, non risultando dal PVC pervenuto alcuna contestazione all'ente sul punto, non si ritiene sussistano le condizioni per procedere alla cancellazione del medesimo.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, rilevato che non sussiste l'obbligo per l'ente in epigrafe di redigere uno statuto (né un regolamento), e che non risulta contestata al medesimo ente alcuna violazioni delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della *“XXXXX”* dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 331 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della *“Fondazione XXXXX”*;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione alla fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011, prot. n.65499, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall’ente nella comunicazione, è il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 18 novembre 2010 la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all’ente copia del decreto di riconoscimento della personalità giuridica. A tale richiesta l’ente non ha mai provveduto.

Con riferimento a tale richiesta si ricorda che la mancata produzione del sopra citato documento non costituisce prova del mancato riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. n. 212/2000

Con riguardo all’attività svolte invece, l’ente dichiara di occuparsi di assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1) in favore delle persone disagiate e/o svantaggiate, delle persone con disabilità prioritariamente con situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché

sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'ente infatti ha anche lo scopo di realizzare strutture di assistenza per persone con disabilità i cui familiari siano premorti o siano impossibilitati a prendersene cura.

Tale attività così come descritta in statuto rispetta il requisito di solidarietà sociale di cui alla lettera b) art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

L'organizzazione dichiara anche di occuparsi di ricerca scientifica (n. 11) senza l'indicazione delle modalità di svolgimento di tale attività. A questo proposito si rende necessario svolgere un supplemento di indagine volto ad esaminare e ad approfondire come tale attività venga svolta.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia, lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti della fondazione "XXXXX", nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 362 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale del Veneto*

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 ottobre 2011, prot. n.2011/51605, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'ente si propone di svolgere la propria attività nell'ambito della: a) assistenza sociale e socio sanitaria (n.1) con l'obiettivo di valorizzare la persona e la famiglia come nucleo fondamentale della società; assistenza al soggetto nei momenti di necessità e di disagio sia fisico che psicologico; educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona; b) tutela promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico tramite la tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico; recupero alla collettività dei beni culturali e artistico - monumentali in stato di abbandono; c) tutela della natura e dell'ambiente mediante la conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale; salvaguardia e protezione di specie in via di estinzione.

Le attività così come descritte nello statuto richiederebbero un approfondimento in quanto sono molto generiche e non consentono di verificare come esse vengano svolte e quindi se il requisito di solidarietà risulta soddisfatto.

Proprio a questo fine la Direzione regionale del Veneto aveva inviato una nota in data 11 febbraio 2011 prot n. 5818 per richiedere chiarimenti in relazione all'attività indicata nello statuto. A tale richiesta l'ente non ha provveduto.

La direzione regionale allora contattava di nuovo telefonicamente l'organizzazione al fine di acquisire maggiori informazioni. Un collaboratore dell'ente riferiva che erano in corso delle modifiche dello statuto sociale e che avrebbero provveduto a depositarne copia presso la direzione regionale istante. Ma anche a seguito di tale richiesta l'ente non ha inoltrato la documentazione richiesta.

Considerato la genericità delle attività descritte in statuto nonché la mancata collaborazione dell'ente quest'Agenzia rileva che non sussistono i presupposti perché l'organizzazione possa rimanere iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.

Lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lettera *h*) previsto dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancata collaborazione dell'ente e della mancanza del requisito formale di cui alla lettera *h*), comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 366 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della Fondazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione alla Fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 ottobre 2011, prot. n.2011/25056 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **Fondazione “XXXXX”**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.4), delle relazioni illustrative inerenti gli anni 2008, 2009 e 2010 e dalla consultazione del sito [www.XXXXX](http://www.XXXXX), si evince che l'attività istituzionale svolta dall'ente in epigrafe risulta correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1).

Infatti, la Fondazione ha come obiettivo la promozione della ricerca contro i tumori attraverso opere ed iniziative di:

- sensibilizzazione di carattere scientifico e sociale;
- la costituzione di un osservatorio permanente e di uno sportello informativo per pazienti e famiglie;
- azioni di carattere culturale, formativo e benefico.

Con riferimento a quanto sopra, è stato creato un laboratorio di Arte terapia che rivolge le cure necessarie a persone affette da patologie oncologiche.

A tal proposito, occorre preliminarmente richiamare la nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo, la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'“esclusione sociale” di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

In considerazione di quanto sopra, l'attività dell'ente in epigrafe indicata sopra appare riconducibile al settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio sanitaria, di cui al n.1, art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/1997, settore per il quale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera “immanente” all'attività stessa.

Vi è, altresì, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al n.11, lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 attraverso l'affidamento della ricerca nell'ambito delle patologie oncologiche a studenti universitari, assegnatari delle borse di studio, previste per l'approfondimento della ricerca medesima.

In particolare, la Fondazione svolge una specifica attività di cooperazione con la Fondazione XXXXX, nonché con l'XXXXX, la XXXXX, l'XXXXX e l'XXXXX, il Comune di XXXXX, il Comune di XXXXX, la XXXXX e con altri Enti ed associazioni aventi fini di solidarietà.

E' stato, altresì, creato uno sportello informativo "XXXXX" che coadiuva nella prenotazione delle prestazioni sanitarie e che intende diventare un valido strumento di dialogo con le strutture sanitarie, i centri di ricerca e le sedi, in cui si effettuano le terapie specifiche.

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che, nel caso in esame, risulta perseguito il requisito di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97.

Si rileva che lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lett. f), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal riguardo, si suggerisce l'ente a provvedere in modo sollecito all'adeguamento dello statuto alla disposizioni del D.Lgs. n.460/1997, al fine di salvarne la permanenza nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia esprime parere negativo alla cancellazione della **Fondazione "XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, sollecitando, peraltro, l'ente in epigrafe ad adeguare lo statuto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997, al fine di salvaguardarne la permanenza nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 372 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede in XXXXX, via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 novembre 2011, n. 2011/139811 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione di cui all'art. 11 quale settore di attività il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Sul sito internet dell'ente in epigrafe (<http://XXXXX>) è possibile reperire lo statuto. Si legge all'art. 4 che "l'Associazione, apolitica e laica, intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa all'assistenza ed alla tutela dei bambini bisognosi."

*L'Associazione opera per l'aiuto ai bambini promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari per i minori in condizioni di svantaggio; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con organizzazioni internazionali di beneficenza e assistenza.*

*L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi di assistenza caritatevole:*

- *la riabilitazione dei bambini bisognosi, in modo particolare fornendo sostegno a bambini orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;*
- *la realizzazione di centri di accoglienza e di assistenza per i minori;*
- *la realizzazione e la conduzione di strutture per l'istruzione a bambini poveri;*
- *la restituzione dei bambini di strada alle proprie famiglie;*
- *la formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, auto stima, dignità e forza di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;*
- *l'insegnamento ai minori orfani ed abbandonati di un comportamento responsabile improntato ai valori umani di amore, pace, verità, non violenza e rettitudine;*

*- la cultura e la riabilitazione di minori handicappati.”*

Come si evidenzierà nel prosieguo di codesto parere l'ente non ha, di fatto, mai svolto l'attività indicata nello statuto. I primi dubbi sull'effettiva destinazione dei fondi raccolti ai progetti denominati "XXXXX" emergono da alcuni servizi televisivi (*Striscia la notizia* e *Italian Job*). In seguito la Guardia di Finanza ha effettuato degli accertamenti che sono riportati in un dettagliato documento allegato dalla DRE istante alla richiesta di parere per la cancellazione dell'ente.

L'attività della Guardia di Finanza, si è estrinsecata in un controllo amministrativo/fiscale, nell'escussione di centinaia di testimoni e nella raccolta di documentazione extracontabile. Tale approfondita indagine ha permesso di ottenere un quadro chiaro e completo delle modalità di gestione dell'ente in epigrafe da parte del suo presidente.

Dalla lettura dell'informativa prodotta dalla Guardia di Finanza emerge che il fondatore della XXXXX XXXXX (alias XXXXX) abbia sfruttato la propria immagine per promuovere raccolte di fondi per finanziare, fittiziamente, attività rivolte a minori in Tibet "XXXXX", in Senegal "XXXXX", in Kenya "XXXXX" e in Brasile "XXXXX".

I bilanci dell'ente, come rilevato dalla Guardia di Finanza rappresentano *“una situazione economico-patrimoniale e finanziaria artefatta”*, a tal proposito si segnala il ritrovamento di appunti manoscritti negli uffici di XXXXX nei quali è testualmente annotato *“Falso in bilancio – occultazione di documenti – frode fiscale – nero”*, *“RIVEDERE SUBITO I BILANCI – Bilanci - 2004 (folle) – 2005 (così-così) – 2006 (folle)...”*.

L'associazione appare essere stata *“creata ad hoc da XXXXX, secondo un preordinato disegno criminoso, ed è stata alimentata, diretta, e sostenuta con il denaro consegnato dagli aderenti ai vari progetti e distratto dall'originario scopo dichiarato”*. Le somme raccolte appaiono essere state utilizzate per le spese personali del presidente (si vedano in particolare le dichiarazioni del sig. XXXXX – commercialista dell'associazione - e della sig.ra XXXXX - coniuge del commercialista e collaboratrice del medesimo - rispetto all'utilizzo illegittimo da parte di XXXXX della carta di credito dell'associazione) e gran parte dei costi sostenuti dall'ente sono in realtà.

Dalle numerose testimonianze - riportate nella documentazione fornita dalla DRE istante - emerge che le somme di denaro raccolte nel corso degli eventi organizzati per finanziare i progetti "XXXXX" venissero consegnate *brevi manu* allo stesso XXXXX o a suoi stretti collaboratori e che, spesso, fosse il medesimo fondatore dell'Associazione XXXXX ad esigere che la somma venisse consegnata in contanti. Si rileva che non esiste alcuna documentazione rispetto all'utilizzo dei fondi medesimi: non è mai stata prodotta alcuna rendicontazione relativa alle entrate e alle uscite dell'associazione per il periodo 2005 – 2007.

Emerge, dunque, che della considerevole somma di denaro raccolta – che viene stimata per difetto in circa € 655.000 - solo € 86.158,50 sarebbero stati destinati ai progetti "XXXXX" e, precisamente, € 20.000 erogati nell'anno 2006 mentre i rimanenti € 66.158,50 sono stati erogati solo a seguito del clamore sollevato dai servizi giornalistici trasmessi dalla trasmissione televisiva *Striscia la Notizia*, ossia nei primi mesi del 2009.

La Guardia di Finanza ritiene che il presidente dell'associazione in epigrafe si sia reso autore dei reati di *truffa (ex art. 640 c.p.) aggravata (dalle circostanze di cui ai nn. 7 e 11, art. 61 c.p.)*, *appropriazione indebita (ex art. 646 c.p.) aggravata dal fatto di essersi appropriato di parte del denaro donato all'associazione abusando dei suoi doveri d'ufficio connessi alla carica di presidente (cfr. art. 61 c.p. n.11)* della menzionata associazione e *falso ideologico e materiale (ex*

*artt. 482 e 483 c.p.) e uso di atto falso (ex art. 489 c.p.).* In merito a questa ultima ipotesi di reato si evidenzia che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è stato possibile rilevare numerosi documenti artefatti e, in particolare, la predisposizione di fatture passive false da imputare come costi all'Associazione XXXXX. Tale meccanismo ha permesso al presidente dell'associazione in epigrafe di distrarre fondi destinati al finanziamento dei progetti "XXXXX" e di ottenere un ingiusto profitto.

Le condotte criminose sono state poste in essere nell'arco di cinque anni ossia dal 03.03.2004 (data di costituzione dell'ente) al 04.03.2009 (data nella quale sarebbe stata deliberata – a quanto risulta dalla relazione inviata dalla DRE istante – la liquidazione dell'ente da parte dell'assemblea).

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata violazione delle prescrizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

## 2) ASSISTENZA SANITARIA

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 323 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXX".**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 5 settembre 2011 prot. 2011/108866, pervenuta in data 13 settembre 2011 prot. n. 1158-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'Associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 12/10/2011 prot. n. 1298-III/2.1;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 17 novembre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011 prot. n. 2011/108866 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 2 (assistenza sanitaria), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto si evince che "l'associazione si propone di svolgere sul territorio opera di prevenzione contro la tossicodipendenza da droga e di promozione di attività in favore dei giovani e degli anziani, con particolare riguardo ai portatori di handicap, in modo da consentire a tutti una normale evoluzione psicofisica; promuovere e realizzare iniziative ricolte all'educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale (...) promuovere, progettare organizzare e gestire servizi di orientamento e riqualificazione professionale ai vari livelli e svolgere attività di istruzione e formazione"

Con riferimento alle attività descritte in statuto si esprimono delle perplessità sul loro inquadramento nel settore dell'assistenza sociale a cui l'ente risulta iscritto, tuttavia rilevato che lo statuto indica quali soggetti destinatari della attività soggetti in condizioni di svantaggio e che nella nota inviata dall'ente alla DRE è precisato che l'ente presumibilmente sarebbe divenuto operativo nel 2011, si ritiene opportuno richiedere all' stesso di inviare una relazione illustrativa dettagliata delle iniziative poste in essere e dei destinatari delle medesime al fine di valutare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Si rileva altresì che dal punto di vista formale lo statuto integra tutti i requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs.460/97.

## Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia invita la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia a svolgere un supplemento d'indagine nei confronti dell'associazione "XXXXX" secondo le indicazioni che emergono dal parere, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 329/2001.

### 4) ISTRUZIONE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 329 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXX";**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e riscossione del 12 luglio 2011 prot. 2011/15426, pervenuta in data 21 luglio 2011 prot. n. 953-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'"XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente

una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 26/07/2011 prot. n. 973-III/2.1;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 17 novembre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione dell'“XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'“XXXXX ”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 luglio 2011, prot. n. 2011/7865 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, si rileva che in merito all'ente in epigrafe questa Agenzia con parere deliberato in data 20 settembre 2005, rilevato che l'ente svolgeva un'attività riconducibile all'istruzione, richiedeva un approfondimento d'indagine atto a verificare se l'accettazione di soggetti che non versano in condizioni di svantaggio fosse effettuato nei limiti previsti per le attività connesse dal D.Lgs. 460/1997.

In seguito a tale richiesta, la Direzione Regionale della Calabria aveva svolto un supplemento d'indagine dal quale si evinceva che l'ente svolgeva una gamma di attività più ampie di quelle indicate in statuto. Parte di questa attività (l'accoglienza di donne in condizioni di svantaggio e la colonia estiva per bambini disagiati) risultavano riconducibili al settore dell'assistenza sociale. Relativamente alle altre attività, incluse quelle riconducibili al settore dell'istruzione e non rivolte a persone svantaggiate, la scrivente Agenzia rilevava di non essere in possesso di dati sufficienti per verificare se le stesse fossero svolte nei limiti previsti per le attività connesse. L'Agenzia, quindi, con delibera del 20 giugno 2006 esprimeva parere negativo alla cancellazione, "condizionato alla verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 460/1997 per l'esercizio di attività connesse".

La nuova richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Regionale della Calabria risulta motivata dall'acquisizione di nuovi elementi a carico dell'ente, a seguito di accesso svolto dalla Direzione Provinciale di XXXXX.

Dal verbale si evince che con riferimento all'anno di imposta esaminato (2008) l'ente, riconosciuto come scuola di infanzia paritaria gestita prima dall'ente XXXXX e dal 2011 - a seguito del decreto della Regione Calabria di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato- dalla omonima fondazione, svolge in via prevalente quest'attività. Nello stesso anno risulta in via più marginale anche un'attività di beneficenza e assistenza sociale.

Con riferimento alla scuola per l'infanzia i verbalizzanti hanno rilevato che tale attività è rivolta, in via prevalente, a bambini non svantaggiati e soli in parte a bambini provenienti da famiglie disagiate che vengono accolti dall'ente gratuitamente.

Rilevato, quindi, che il settore dell'istruzione nel quale è riconducibile tale attività è a solidarismo condizionato i verbalizzanti hanno concluso che l'attività destinata a bambini non svantaggiati, riconducibile tra le attività connesse, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97, non è svolta rispetto dei limiti imposti dal legislatore di cui al richiamato comma 5.

Pertanto, pur rilevando la meritorietà delle iniziative svolte dall'ente in epigrafe, in ragione della violazione del requisito di cui alla norma richiamata, deve considerarsi improprio il godimento della qualifica di Onlus da parte del medesimo.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata violazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 335 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione della XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione alla XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 settembre 2011, prot. n. 2011/110557, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. n. 460 è il n. 4 (istruzione), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che scopo dell'istituzione è quello di educare i bambini d'ambo i sessi, tutelarne la salute, favorirne la crescita fisica, intellettuale, morale, sociale, nonché religiosa sotto la direzione del Parroco pro tempore della Parrocchia di XXXXX.

Dal processo verbale redatto a seguito di accesso in data 22 novembre 2007 i funzionari hanno riscontrato che l'ente svolge un'attività di istruzione di grado preparatorio offrendo anche un servizio di asilo nido per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Inoltre presso la scuola è funzionante anche un servizio mensa per la quale viene corrisposta una retta mensile.

Poiché l'attività svolta dall'ente non rispetta i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno invitato l'ente a presentare la domanda di cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus. A tale richiesta l'ente non ha provveduto a presentare domanda di cancellazione.

Dall'analisi della documentazione inviata risulta che l'attività svolta dall'ente è inquadrabile nel settore d'iscrizione dell'istruzione (n.4). Tale attività per soddisfare il requisito di solidarietà sociale deve essere rivolta a soggetti svantaggiati. Nel caso di specie l'attività invece è rivolta a tutti i bambini della parrocchia di XXXXX frazione del Comune di XXXXX.

Inoltre si rileva che lo statuto dell'ente è stato redatto il 10 marzo 1969, nonostante le modifiche risulta ancora privo dei requisiti formali previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) *i*), del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

## 5) FORMAZIONE

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 300 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e Riscossione del 16 giugno 2011 prot. 2011/12912, pervenuta in data 24 giugno 2011 prot. n. 8470-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 26/07/2011 prot. n. 973-III/2.1;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 giugno 2011, prot. n. 2011/12912 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

#### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 5 (Formazione) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto si evince che "l'associazione in particolare si prefigge lo svolgimento di attività nei seguenti settori: istruzione, formazione, promozione della scienza, della cultura e dell'arte, ricerca scientifica; la istituzione l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all'orientamento nel mondo del lavoro. All'aggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale nei seguenti settori: agricoltura, artigianato, turismo e tempo libero, intrattenimento, istruzione...; svolgere attività formative a distanza (FAD); (...) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni culturali, artistiche, dello spettacolo sportive...; l'organizzazione e la gestione del servizio di ludoteca (...), l'animazione per feste private e pubbliche (...) l'organizzazione di visite guidate sul territorio..."

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione, ha richiesto all'ente l'invio della documentazione relativa all'attività svolta negli anni dal 2008 al 2011 (al momento del ricevimento della richiesta). In data 9 marzo 2011 il rappresentante legale dell'ente ha inviato una nota nella quale dichiara che l'associazione non ha mai svolto alcuna attività in quanto i vari progetti presentati alla Regione Calabria per la realizzazione di corsi di formazione e stage aziendali non sono stati mai approvati.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, l'inattività dell'associazione non consente di realizzare il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che consegue allo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto le attività ivi descritte non rispettano il requisito di cui alla b) sopra richiamato, configurandosi quindi improprio, anche sotto questo profilo, il godimento della qualifica di Onlus. Nello statuto, infatti, sono indicate molteplici attività inquadrabili in parte nel settore della formazione e della promozione della cultura e dell'arte ma non destinate a soggetti svantaggiati, ed in parte non riconducibili ad alcuno dei settori di operatività delle Onlus.

In merito ai requisiti formali di cui all'art. 10 comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 si evidenzia che non appare correttamente formulato quello di cui alla lettera c).

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 305 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’Associazione XXXXX, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all’Associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 luglio 2011, prot. n. 2011/15448, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’**Associazione XXXXX**, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. n. 460 è il n. 5 (formazione), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto(art. 4, 6) emerge che l'ente non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, civili, culturali e di ricerca etica e spirituale. L'associazione si propone di svolgere attività di formazione e di educazione in campo religioso e sociale, attraverso l'istituzione di corsi e di incontri e mediante pubblicazioni. In particolare l'associazione intende perseguire il suo scopo, mediante:

- attività di accoglienza a titolo gratuito di persone, gruppo familiari, gruppi associativi, con organizzazione di giornate di studio e di formazione, ritiri spirituali, conferenze;
- organizzazione di incontri, a cadenza periodica, per la formazione sui temi fondamentali della persona umana, della civiltà della spiritualità, dei rapporti interpersonali.

Con nota del 25 gennaio 2011 la Direzione regionale della Calabria, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe per le Onlus, richiedeva l'invio della documentazione inerente l'attività svolta, nonché i soggetti destinatari delle medesime. L'ente faceva pervenire la documentazione richiesta.

Dall'analisi della documentazione inviata emerge che l'attività dell'associazione consiste nell'organizzazione e partecipazione ad attività spirituali culturali ed associative (ritiri, riunioni conferenze) rivolte generalmente a singoli gruppi, giovani e famiglie. Tale attività non è propriamente riconducibile al settore della formazione ed in ogni caso non è diretta ad arrecare benefici esclusivamente nei confronti dei soggetti svantaggiati. Inoltre data la genericità nell'esposizione delle attività fa sì che le stesse non possano essere ricondotte all'interno di un concreto progetto di intervento formativo e quindi nell'ambito del settore della formazione di cui alla lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta carente del requisiti formale di cui alla lettera c) e parzialmente della lettera f), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere c) ed parzialmente f) del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 307 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)  
**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione dell'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 giugno 2011, prot. n. 2011/12911, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato *ex art 10 D.Lgs. 460/97*) per le quali il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo ove i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione *ex art. 11 del D.lgs. 460/97*, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art. 4) emerge che lo scopo "è quello di ideare e realizzare progetti e/o corsi di istruzione, formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, ed alta formazione, nonché ideare e realizzare studi, ricerche, analisi e consulenze; il tutto nella più ampia accezione dei termini e riferito all'ambiente, ai servizi sociali, alla creazione di servizi in ambito urbano, al welfare, alla giurisprudenza ai beni culturali, al turismo, all'artigianato (...). Lo scopo dell'associazione è rivolto anche alla formazione di utenze speciali quali immigrati e disabili fisici e/o psichici (...)"

L'art. 4 in esame elenca numerosissime altre attività di tipo formativo tra le quali solo alcune sono dirette a soggetti in condizioni di svantaggio mentre sembrerebbe esservi una preponderanza di servizi rivolti a soggetti che non versano in tali condizioni.

Ciò premesso, codesta direzione regionale, con nota del 25 gennaio 2011 – prot. 2011/1367, ha chiesto all'ente l'invio di una copiosa documentazione aggiuntiva al fine di verificare l'effettiva attività svolta dallo stesso.

L'analisi della relazione illustrativa inviata dall'ente e dei bilanci inerenti agli 2005-2009 sembra confermare che l'attività formativa offerta viene rivolta ad una generalità di utenti e non è, invece, finalizzata al perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale come richiesto dalle disposizioni del decreto Onlus.

Anche la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 ottenuta dall'associazione inerisce alla progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

In riferimento all'ulteriore documentazione reperita sul web che testimonia l'operatività dell'associazione all'interno del Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale "XXXXX" deve, tuttavia, constatarsi che trattasi di attività di "corsi di istruzione, formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed alta formazione professionale e manageriale, promuove ed organizza, inoltre, convegni seminari, dibattiti rivolti a tutti i dipendenti di "XXXXX" ed aperti anche a tutti i soggetti esterni" come descritto nello sito web.

In ragione della documentazione acquisita, ne deriva pertanto che da un punto di vista sostanziale non sembra potersi ritenere che l'associazione sia in possesso del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Con riferimento, invece, ai requisiti formali la scrivente ne ha rilevato la presenza nello statuto.

In conclusione, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, motiva l'indebita fruizione della qualifica in parola.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 333 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**  
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)  
**riguardante**

**la cancellazione dell'Associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale dell'Abruzzo*

in relazione all'Associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 settembre 2011, prot. n. 0013406 e successive integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. n. 460 è il n. 4 (istruzione), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dei processi verbali redatti a seguito di accesso in data 8 novembre 2004 e 17 dicembre 2010 risulta che l'ente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Analizzando lo statuto e la relazione illustrativa allegata si evince che l'attività principalmente svolta dall'ente consiste nella promozione, recupero e qualificazione umana culturale e professionale dei lavoratori con particolare riferimento ai giovani e alle donne. L'ente eroga servizi per l'istruzione, la formazione e per l'orientamento, organizzati principalmente nella forma di corsi per estetista e per operatore di progettazione grafica. Il rappresentante legale ha dichiarato che

l'associazione opera nel settore della formazione professionale rivolta prevalentemente a giovani e giovanissimi espulsi dalla scuola pubblica. Lo svolgimento di attività formativa a favore di tali soggetti persegue a parere del rappresentante legale la finalità di solidarietà sociale prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Da accertamenti svolti è emerso che nella stessa sede della Onlus opera anche una società a responsabilità limitata "XXXXX" che svolge la stessa attività della onlus ed ha la stessa compagine sociale; i soci ordinari della onlus sono gli stessi soci titolari di diritti su azioni e quote dalla s.r.l. in questione e sono essi stessi i docenti regolarmente stipendiati dalla XXXXX.

Per tali ragioni questa Agenzia ritiene che l'ente in oggetto non sia in possesso dei requisiti per poter validamente usufruire del regime di favore previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell' **Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 342 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX".**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione alla "Fondazione XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 24 ottobre 2011, prot. n. 2011/26102 il nostro parere preventivo

in merito alla cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’ente in epigrafe ha indicato quale settore d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus il n.10 (tutela dei diritti civili), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’analisi comparata dello statuto (art.3), della copiosa documentazione inerente l’attività svolta negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e dalle relazioni illustrative, si rileva che vengono indicate molteplici attività che non sembrerebbero riconducibili nel settore d’iscrizione della tutela dei diritti civili (n.10): alcune attività sono inquadrabili nel settore della formazione (n.5), mentre altre non sono riconducibili in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, è stato effettuato in data 1 agosto 2007 un accesso dalla Guardia di Finanza di XXXXX, a seguito del quale è stato redatto relativo verbale, da cui è emersa la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente in epigrafe sulle attività istituzionali effettivamente svolte che conferma quanto emerso in base alla documentazione prodotta.

L’attività istituzionale consiste soprattutto nel favorire lo sviluppo imprenditoriale, promuovendo conferenze, seminari, convegni e corsi di formazione professionale diretti ad imprenditori.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che l’ente persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell’esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall’ente. Ne consegue che la carenza

del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

A tal proposito, nell'art.3 dello statuto vengono menzionate altre attività, come la formazione (n.5), per la quale, affinché possa considerarsi perseguito il fine di solidarietà sociale, la normativa al comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prescrive che essa sia diretta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari oppure a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto concerne l'attività riconducibile al settore della formazione (n.5) non sono verificate nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività medesima le condizioni di cui al comma 2 sopra citato.

Inoltre, come accennato sopra, vengono menzionate e descritte attività che non possono essere ricondotte in alcun settore proprio delle Onlus.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n.460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

### 6) SPORT DILETTANTISTICO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 358 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.**

#### IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 31 maggio 2011 prot. 2011/53669, pervenuta in data 7 giugno 2011 prot. n. 706-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'“Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 26/07/2011 prot. n. 976-III/2.1;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 15 dicembre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15 dicembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 dicembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostre del 23 settembre 2011 prot. n. 2011/117588 e del 31 maggio 2011 prot. n. 2011/53669, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla nota pervenuta dalla Direzione Regionale istante risulta che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 6 (sport dilettantistico), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto registrato in data 18 gennaio 2010 si evince che l'associazione “ha per scopo la pratica e la divulgazione dell'attività sportiva in genere attraverso: “a) la promozione e la formazione calcistica dei giovani per la partecipazione alle gare sportive; il loro addestramento

anche allo scopo ricreativo culturale ed educativo. b) la promozione e l'organizzazione di manifestazioni calcistiche. c) la realizzazione e la gestione di impianti sportivi (...)”.

Da quanto sopra risulta che l'attività istituzionale descritta in statuto è inquadrabile nel settore di iscrizione, tuttavia, non risultando diretta a soggetti in condizioni di svantaggio ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 460/97, non si considera realizzato, nel caso di specie, il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui al comma 1, lett. b) della norma sopra richiamata. Al riguardo si precisa che nel protocollo di Intesa sottoscritto dall'associazione con le scuole del primo circolo di XXXXX ed allegato alla relazione illustrativa, sebbene siano menzionati i soggetti svantaggiati (stranieri, nomadi..) gli stessi non risultano essere i destinatari prevalenti delle attività dell'ente.

Si rileva, altresì che lo statuto è carente dei requisiti di cui alle lettere c), d), f), h) ed i), di cui al comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, configurandosi anche per tale motivo improprio il godimento della qualifica in parola.

Si evidenzia, infine, che tra la documentazione pervenuta risultano numerose note provenienti dall'ente ed indirizzate alla DRE istante aventi ad oggetto l'iscrizione del medesimo quale Onlus parziaria in ragione dell'iscrizione dello stesso ente nel registro regionale delle associazioni di promozione di cui alla L. 383/2000. Al riguardo si precisa che la possibilità di acquisire al qualifica di Onlus cosiddetta “parziaria” ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.lgs. 460/97 è riservata alle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute con decreto del Ministero dell'Interno, a nulla rilevando l'iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 328/00.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alle lettere c), d), f), h) ed i) di cui alla stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

## 8) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 326 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e riscossione del 1 agosto 2011 prot. 2011/17863, pervenuta in data 8 agosto 2011 prot. n. 1060-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 16/08/2011 prot. n. 1076-III/2.1;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 17 novembre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione "XXXXX", C.F. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 agosto 2011 prot. n. 2011/17863 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla nota pervenuta dalla Direzione Regionale istante risulta che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore di attività n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto si evince che scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività in tutti gli undici settori indicati nell'art. 10 del citato decreto.

Tale mera elencazione, peraltro priva dell'indicazione dei destinatari delle attività, non consente di individuare l'effettivo ambito di operatività dall'ente.

La Direzione Regionale, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione dell'ente nell'anagrafe delle Onlus, ha chiesto al medesimo l'invio di documentazione inerente l'attività svolta dall'anno 2005 fino alla data di ricevimento della richiesta. Dalla relazione illustrativa pervenuta si evince che l'ente organizza iniziative quali la sagra della melanzana, una gara podistica e ciclistica, "riscopriamo le vecchie mulattiere", passeggiate ecologiche per far conoscere ai turisti flora e fauna locali attraverso antichi "tratturi", torneo di ruzzola, di calcetto, giornata di pulizia della spiaggia, servizio di guida turistica, monitoraggio incendi nei mesi estivi da parte di soci volontari attraverso la sensibilizzazione dei turisti sulla pericolosità dell'accensione di fuochi e lo spegnimento di braci trovate accese o il raffreddamento delle ceneri.

Le attività descritte nella relazione redatta dal presidente dell'associazione consistono, in via principale, in iniziative di promozione turistica del territorio e delle tradizioni locali piuttosto che in un'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente. In particolare - ad esclusione dell'attività svolta nei mesi estivi di monitoraggio degli incendi - non si ritiene che le iniziative quali la sagra della melanzana, il torneo di ruzzola, la gara podistica siano inquadrabili in alcun settore di operatività tassativamente elencati dal Legislatore nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In considerazione di quanto sopra, per il principio di esclusività, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, risulta condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che parte dell'attività non sia riconducibile ad alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto contiene tutti requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera a) e b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 369 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 ottobre 2011, prot. n.2011/25058 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2), delle relazioni illustrative e del sito <http://XXXXX> emerge che vengono indicate molteplici che sembrano correttamente riconducibili al settore d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Infatti, vengono realizzate dall'ente in epigrafe azioni finalizzate alla promozione di un monitoraggio continuo dell'ecosistema mare e di tutte le attività ad esso connesse, alla cura per il centro del paese con l'attenzione per le zone più decentrate e degradate con una maggiore

valorizzazione delle risorse paesaggistiche, rimuovendo le cause di degrado come abusivismo, incendi, sterpaglia e sporcizia e favorendo la formazione del verde.

Viene, altresì, prevista l'attività di sensibilizzazione e di informativa contro l'inquinamento acustico nell'intero comprensorio del Comune, tenuto conto del livello di rumore prodotto da discoteche, ambulanti, attività estrattiva ed imbonitori vari, suggerendo soluzioni al problema: quest'azione è intimamente connessa ed insita nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 19-10-2009 n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria".

Ne deriva, quindi, che l'ente può considerarsi in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alla lett. *e*) e parzialmente di cui alle lett. *f*) ed *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Si ritiene opportuno richiedere agli interessati di provvedere ad un'immediata modifica o integrazione degli statuti al fine di adeguarli alle disposizioni della legge, in modo da salvaguardare la permanenza di tali enti entro l'Anagrafe delle Onlus.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione del constatato perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, pur in presenza delle carenze statutarie formali di cui alla lett. *e*) e parzialmente di cui alle lett. *f*) ed *h*), del comma citato, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, ritenendo però opportuna una segnalazione della necessità di adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge come presupposto della mancata cancellazione.

### 9) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 321 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

· n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 12 settembre 2011 prot. 2011/11511, pervenuta in data 20 settembre 2011 prot. n. 1185-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’Associazione “XXXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 12/10/2011 prot. n. 1298-III/2.1

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 17 novembre 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

**Parere preventivo**  
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)  
**riguardante**

**la cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 settembre 2011 prot. n. 2011/111511 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto si evince che "lo scopo dell'associazione in via esclusiva è la promozione di attività culturali anche tramite la pubblicazione di testi, video e dispense; l'organizzazione di rappresentazioni teatrali, eventi musicali, multimediali, mostre fotografiche, incontri saggi, concorsi; l'organizzazione di eventi sportivi.

L'attività descritta in statuto è coerente con le iniziative illustrate nella nota inviata dal rappresentante legale dell'associazione "attività svolte" e nel documento pervenuto "XXXXXX".

Tali attività sono inquadrabili nel settore di iscrizione (promozione della cultura e dell'arte) per il quale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato a condizione che le stesse attività siano destinate a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del citato decreto.

Dalla documentazione esaminata si evince che gli eventi di carattere culturale organizzati dall'ente sono destinati alla generalità delle persone e non a soggetti interessati da particolari condizioni di svantaggio.

Accanto all'attività culturale l'ente svolge anche quella di beneficenza attraverso l'erogazione di contributi ad altre organizzazioni che si rivolgono a soggetti svantaggiati utilizzando i proventi delle manifestazioni culturali.

Tuttavia per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, si ritiene sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che l'attività svolta nel settore della promozione della cultura e dell'arte, non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, sia carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del citato comma.

Lo statuto contiene tutti requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *a*) e *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 338 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011, prot. n.2011/108882 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'**associazione "XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus il n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.4) e della documentazione prodotta dall'associazione emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionali che non sembrerebbero riconducibili al settore d'iscrizione della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), di cui alla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

A tal riguardo, infatti, nella relazione allegata vengono dettagliate le attività istituzionali effettivamente attuate, evincendosi che consistono, soprattutto, nella promozione e diffusione di documenti riguardanti le tradizioni popolari, con particolare attenzione al teatro tradizionale delle marionette e dei burattini, mediante lo sviluppo di progetti di valorizzazione anche attraverso supporti multimediali interattivi.

Viene, altresì, specificato dalla stessa associazione in esame che, contrariamente a quanto contenuto nello statuto, l'attività di formazione (n.5) non è stata mai realizzata in concreto.

Pertanto, l'attività istituzionale, come sopra descritta, è inquadrabile non tanto nel settore d'iscrizione della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), quanto in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9) di cui alla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10, sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 339 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 agosto 2011, prot. n. 2011/17862, il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione pervenuta dalla Direzione Regionale istante si evince che l'ente in epigrafe è iscritto all'Anagrafe delle Onlus al settore n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2) e delle relazioni illustrative allegate nella documentazione dall'ente in epigrafe, richieste dalla Direzione Regionale istante, dato che dallo statuto non si evincevano con chiarezza le azioni poste in essere in concreto, emerge che quanto segue.

Dall'esame della documentazione integrativa pervenuta, si rileva che l'attività della organizzazione in esame è stata limitata essenzialmente alla realizzazione e gestione di un rifugio montano attrezzato (aperto tramite prenotazione), utilizzato da escursionisti, turisti di passaggio, studenti, gruppi scout, ect.

Inoltre, l'ente ha organizzato convegni sulla gestione del territorio montano e gite turistiche presso i parchi nazionali d'Italia, come si evince anche dai verbali di assemblea allegati.

In virtù di quanto sopra, l'attività istituzionale parzialmente è riconducibile al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), ma non a quello d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10, sopra richiamato ovvero se l'ente

percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Inoltre, vengono menzionate e descritte attività che non possono essere ricondotte in alcun settore proprio delle Onlus.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**I.2.2.2.** CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 294 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto - Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 30 maggio 2011 prot. 2011/23035, pervenuta in data 7 giugno 2011 prot. n. 707-III/2.1 in merito alla sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’“Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 26/07/2011 prot. n. 974-III/2.1;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**  
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)  
**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale del Veneto*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 30 maggio 2011, prot. n.2011/23035 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.5 (formazione), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2) e della relazione illustrativa, emerge che vengono indicate molteplici attività: alcune sembrerebbero parzialmente riconducibili nel settore d'iscrizione della formazione (n.5), altre nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che lo stesso persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla

lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

A tal proposito, nell'art.2 dello statuto vengono menzionate altre attività, come la formazione (n.5), per la quale, affinché possa considerarsi perseguito il fine di solidarietà sociale, la normativa al comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prescrive che essa sia diretta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari oppure a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto concerne l'attività riconducibile al settore della formazione (n.5) non sono verificate nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività medesima le condizioni di cui al comma 2 sopra citato.

Con riferimento all'attività istituzionale riconducibile al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 322 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Campania*

in relazione all’“**Associazione XXXXX**”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostre dell’11 luglio 2011 prot. n. 2011/33487 e del 9 settembre 2011, prot. n. 2011/50651, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Nell'art. 3 dello statuto, dopo l'elenco di tutti gli undici settori di attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, è precisato altresì che "l'associazione si propone di; promuovere principalmente azioni rivolte ai giovani compresi nell'età dal 15 ai 32 anni, giovani appartenenti a vario titolo alle categorie del disagio.; (...) svolgere attività di formazione professionale. (...) L'associazione potrà proporre e promuovere ovvero effettuare ricerca scientifica anche in proprio (...) organizzare riunioni, seminari, convegni, giornate di studio (...) organizzare, promuovere, gestire "banche dati ad esempio banche dati legislative (...)"

Da quanto sopra non si evince in modo chiaro in quale settore operi l'ente, in quanto sono richiamati tutti i settori con l'indicazione, quali destinatari, dei soggetti svantaggiati e poche righe oltre nello stesso articolo, si fa riferimento genericamente ad azioni rivolte ai giovani senza precisare in cosa esse consistano; viene menzionato altresì il settore della formazione professionale ma non è chiaro chi siano i destinatari. La DRE istante, al fine di acquisire maggiori elementi per valutare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale da parte dell'ente in oggetto ha inviato al medesimo un questionario per il riscontro formale dei requisiti senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Pertanto, non essendo stato possibile acquisire maggiori informazioni, limitando l'analisi allo statuto pervenuto si rileva che l'attività di ricerca scientifica non può essere svolta da enti aventi natura associativa essendo riservata dall'art. 10, comma 1, punto 11 del D.Lgs. 460 alle sole fondazioni. Si precisa inoltre che l'organizzazione di seminari, convegni di studio riconducibile al settore della formazione non è rivolta a soggetti svantaggiati e l'attività di organizzazione, gestione e promozione di banche dati non è inquadrabile in alcun settore di operatività delle Onlus.

Pertanto, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, si ritiene sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che l'attività di ricerca scientifica non possa essere svolta da un'associazione, parte dell'attività non sia riconducibile ad alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 460 e che l'attività svolta nel settore della formazione non è rivolta a soggetti svantaggiati.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs.460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera a) e b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 325 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, corso XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 luglio 2011, prot. n. 2011/72921 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è, invece, considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

In data 30 aprile 2009, a seguito di richiesta da parte della Direzione Regionale della Lombardia, l'ente ha inviato una relazione illustrativa ed un nuovo statuto redatto per atto pubblico in data 14

giugno 2006, dal quale si evince il cambiamento di denominazione dell'associazione da "Associazione XXXXX" a "XXXXX".

La Direzione Regionale, rilevato che la variazione di denominazione non risultava in Anagrafe Tributaria, con nota del 12 maggio 2009 richiedeva all'ente di provvedere in merito.

In mancanza di un riscontro da parte del rappresentante legale dell'associazione, a cui la comunicazione risultava correttamente pervenuta, la Direzione Regionale in data 8 agosto 2010 inviava un nuovo sollecito.

Essendo rimasta inevasa anche la seconda nota inviata la Direzione Regionale istante intende procedere alla cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Al riguardo si rileva che l'art.11, comma 3, del D.lgs. 460/97, dispone che i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dallo stesso decreto saranno stabiliti con successivo decreto.

In attuazione di quanto sopra, il D.M. 266/03 all'art. 5, prevede che la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus avviene in conseguenza della accertata mancanza o del venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, a parere di questa Agenzia il mancato aggiornamento da parte dell'ente della denominazione nell'Anagrafe Tributaria non può comportare la cancellazione dal medesimo né la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse alla qualifica di Onlus.

A seguito del mancato aggiornamento della denominazione nell'Anagrafe Tributaria, la Direzione Regionale potrà comminare eventuali sanzioni amministrative se previste dalle norme di legge.

Permesso quanto sopra, dall'analisi dello statuto e della relazione illustrativa pervenuta risultano soddisfatti tutti i requisiti di cui all'art. 10 del citato decreto per il legittimo godimento della qualifica di Onlus. Le iniziative descritte nella relazione sono inquadrabili nei settori di attività indicati nell'articolo 4 dello statuto ossia assistenza sociale, istruzione e formazione di bambini e adolescenti in difficoltà o in stato di abbandono in paesi in via di sviluppo.

Per tali attività risulta soddisfatto il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus.

Si rileva, infine, che lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 richiamato.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione del constatato perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, ed della presenza nello Statuto di tutti i requisiti di cui formali di cui della stessa norma, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**", dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 334 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione del XXXXX, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione al XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 agosto 2011 prot. n. 2010/17864, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del XXXXX, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Il settore che l’ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 è il n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico).

Con nota del 13 gennaio 2011 prot. n. 2011/621 la Direzione regionale della Calabria richiedeva all'ente l'invio della documentazione relativa all'attività svolta negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché l'invio di una relazione illustrativa sulle attività svolte, con l'indicazione delle modalità di svolgimento e dei soggetti destinatari. L'associazione faceva pervenire la documentazione in suo possesso.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che "...scopo dell'ente è la ricerca scientifica, specificatamente nell'ambito della storia dell'architettura e delle arti figurative, con particolare riguardo alla Calabria e alla cultura del Mezzogiorno d'Italia, ed inoltre la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico. Per perseguire gli obiettivi sociali propri l'ente si propone di: a) promuovere convegni, seminari, colloqui, tavole rotonde sul tema relativi allo studio, alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio culturale regionale; b) organizzazione di stages ed interscambi culturali e di formazione/aggiornamento con realtà analoghe governative e on governative operanti in ambito nazionale ed internazionale; c) promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione e la gestione, anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche e private, di biblioteche, mediateche, ludoteche, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione on-line, librerie; d) attuare programmi di formazione per specifici gruppi professionali di enti pubblici e/o privati.

L'attività così come descritta in statuto è inquadrabile nell'ambito del settore della formazione (n. 5) e della promozione della cultura dell'arte (n. 9). Per tali settori il requisito di solidarietà sociale risulta soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati o se l'ente, nel caso della promozione della cultura e dell'arte, riceve finanziamenti da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato. Nel caso di specie tali condizioni non risultano soddisfatte.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione del **XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 341 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 settembre 2011, Prot. n. 2011/111361 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che l’ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Dall’analisi comparata dello statuto, della relazione e della documentazione acquisita dalla scrivente, a seguito della richiesta accettata dall’Agenzia per il terzo settore, da parte dell’ente in epigrafe di essere inserita nell’elenco delle organizzazioni aderenti le “Linee Guida per il Sostegno a Distanza”, si evince quanto segue.

La “Fondazione XXXXX” possiede attualmente, grazie ad un generoso atto di donazione, un appezzamento di terreno denominato “XXXXX”, che occupa una superficie complessiva di circa 3500 ettari destinata in parte a pascolo per l’allevamento di bestiame (specialmente bovini), in parte alla coltivazione mista di riso, fagioli, mandioca, granoturco e ortaggi in genere e in parte a foresta. Tale appezzamento è sito nel Municipio di XXXXX.

I rapporti con i territori circostanti sono agevolati dalla presenza di una scuola, anch'essa frutto dell'impegno della Fondazione, aperta anche alla popolazione non residente, che è al momento in grado di garantire un'istruzione di base e professionale a circa quattrocento persone, adulti compresi, grazie a corsi diurni e serali. L'area nel suo complesso rappresenta parte integrante dell'itinerario che la Fondazione promuove alla scoperta del progetto "XXXXX" e delle altre iniziative solidali sviluppate nella zona, di cui fanno parte in particolare la sede stabile di XXXXX, e numerose altre iniziative a carattere benefico incentrate sul mondo dell'infanzia (tra cui l'asilo di XXXXX e la struttura sita a XXXXX, finalizzata anche al recupero dei bambini denutriti), sostenute attraverso l'adozione a distanza dei minori e l'autofinanziamento. La stessa adozione a distanza rappresenta lo strumento principale di sostegno anche relativamente alla gestione del progetto XXXXX, che è costituito essenzialmente dalla gestione a XXXXX (XXXXX) di un istituto scolastico di base e professionale con annessa struttura permanente in grado di offrire ospitalità agli studenti delle zone limitrofe provenienti da famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico.

L'adozione a distanza ha come obiettivo l'aiuto, nel proprio Paese di origine, a un bambino che si trova in uno stato di grave disagio sociale e familiare, senza sradicarlo dal contesto in cui è cresciuto, nel rispetto della sua condizione e della sua cultura attraverso progetti che tengono conto della comunità in cui è inserito. Il denaro offerto per le adozioni a distanza si trasforma in materiale scolastico per il bambino e per la scuola, vestiario, alimentazione, assistenza sanitaria, sostegno alla famiglia del bambino, sostegno all'asilo o alla scuola frequentata, interventi mirati a sostegno della Comunità in cui il bambino vive.

L'attività istituzionale, come descritta, sembra riconducibile sia al settore dell'assistenza sociale e socio-sanitario (n.1) che a quello della beneficenza (n.3), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, si suggerisce all'ente in epigrafe di modificare il settore indicato nel modello di comunicazione ex art.11 del D.Lgs. n. 460/97 dal n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) al n.1 (assistenza sociale e socio-sanitario) ed al n.3 (beneficenza), lett. a), comma 1, art. 10 del Decreto citato.

Con riferimento all'attività inquadrabile nel settore della beneficenza, si osserva che il nuovo comma 2-bis, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 precisa che "Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

In aggiunta, si rileva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in considerazione del constatato perseguimento del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo alla cancellazione della "Fondazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 344 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale della Toscana*

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 novembre 2011, il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quali settori d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus i nn.1, 2 e 3 (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria e beneficenza), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto, si evince che dopo l'enunciazione, nell'art. 4, dei settori di attività sopra richiamati, al successivo art. 5 vengono enucleate con puntualità altre attività che l'associazione intenderebbe svolgere in via secondaria.

L'articolo citato da ultimo dispone, infatti, che l'associazione possa, come scopi secondari, “ – promuovere lo studio ed il progresso delle discipline medico scientifiche, con particolare riguardo a quelle dermatologiche; - sostenere, anche finanziariamente, i giovani dermatologi (.); - favorire contatti al fine di sviluppare specifici interessi culturali e professionali, costituendo sezioni per le attività di maggior interesse; (...)”.

A tal proposito, la scrivente non può fare a meno di evidenziare che tali attività non possono essere ricondotte tra le attività istituzionali né tanto meno nella categoria delle attività connesse e, pertanto, violano il requisito di cui alla lett. c), co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In aggiunta a quanto appena evidenziato, dalla documentazione inviata da codesta direzione, la scrivente rileva che l'associazione in esame è attualmente al centro di un'indagine complessa e delicata condotta dalla Procura delle Repubblica di XXXXX.

Dalle notizie acquisite dalla Direzione provinciale di XXXXX presso la citata Procura è emerso che l'associazione in oggetto avrebbe assunto il ruolo di soggetto collettore di somme illecitamente erogate da alcune società farmaceutiche.

Il meccanismo ricostruito dalla Procura, supportato da numerose intercettazioni ambientali, avrebbe evidenziato che il passaggio di denaro dalle società farmaceutiche alla Onlus, viene utilizzato quale strumento di copertura per la corruzione di numerosi medici a fronte del loro impegno a prescrivere determinati farmaci a danno del servizio sanitario nazionale oltretutto a fornire, in via subordinata, un vantaggio di tipo fiscale per le stesse società.

A tal proposito la citata Direzione provinciale ha acquisito, ed allegato alla documentazione esaminata dalla scrivente, alcuni estratti delle intercettazioni ambientali dalle quali tali comportamenti risulterebbero accertabili.

In particolare, la Direzione provinciale ha evidenziato che l'analisi delle intercettazioni effettuate dalla Procura (delle quali solo alcune sono state allegate alla documentazione inviata alla scrivente) ha reso evidente che:

- le aziende farmaceutiche hanno versato somme di denaro all'associazione in cambio di prescrizione dei loro farmaci da parte dei medici indagati;
- l'associazione in esame è stata costituita al solo scopo di consentire una “formale” copertura a tale flusso di denaro ottenendo in tal modo agevolazione fiscali per le società farmaceutiche coinvolte e, contestualmente aggirando il divieto di deducibilità previsto dall'art. 2, comma 9 della L. 289/2002 per il quale “*Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico*”;

- le attività previste dall'associazione in statuto risultano assolutamente strumentali e ciò sarebbe, altresì, dimostrato dal fatto che in fase di assunzione della qualifica il settore di attività sarebbe stato cambiato più volte al solo fine di ottenere la qualifica di ONLUS.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, la scrivente ritiene che l'ente abbia previsto in statuto lo svolgimento di attività non riconducibili tra quelle istituzionali né tanto meno tra le connesse, violando pertanto il requisito di cui alla lett. c) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In aggiunta a ciò, seppur l'indagine penale della Procura della Repubblica risulta ancora essere in corso, i gravi indizi raccolti che vedono coinvolta l'associazione in esame in un ampio disegno criminoso, spingono la scrivente ad accogliere la richiesta di cancellazione pervenuta da codesta direzione.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della violazione del requisito di cui alle lettere a) e c) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla Procura della Repubblica di XXXXX, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 361 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 giugno 2011 prot n. 2011/14121 e successive integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 è il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

Con nota del 4 giugno 2010 prot n. 2010/12305 la Direzione regionale della Calabria al fine di riscontrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 richiedeva all'ente l'invio della documentazione inerente l'attività svolta negli anni 2008, 2009 e 2010 nonché l'invio di una relazione illustrativa sulle attività svolte con l'indicazione dei soggetti destinatari. L'ente faceva pervenire la documentazione richiesta.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) emerge che l'associazione non persegue fini di lucro. L'ente svolge la propria attività nell'ambito del settore di iscrizione (assistenza sociale e socio sanitaria), assistenza sanitaria (n.2), istruzione (n.4), formazione (n.5) e tutela dei diritti civili (n.11) delle persone che sono affette da obesità.

Inoltre l'ente per realizzare i suoi scopi si propone di: a) l'analisi e divulgazione, con finalità di formazione, istruzione e promozione; b) promozione di attività educative; c) la realizzazione di convegni e tavole rotonde; d) la generazione di attività che tendano a migliorare la qualità della vita.

Successivamente la Direzione regionale della Calabria incaricava la Direzione Provinciale di XXXXX di effettuare un accesso presso la sede dell'ente. Su richiesta dell'organizzazione le operazioni di controllo sono avvenute presso l'ufficio territoriale di XXXXX in quanto l'associazione non ha una sede propria ma una sede legale presso l'abitazione del legale rappresentante.

Dall'analisi della documentazione i verificatori constatavano che l'organizzazione svolgeva attività commerciale della Casa di Cura in quanto:

- l'ente non ha una sede operativa e la sede legale coincide con il domicilio del rappresentante legale

- le cospicue somme spese in pubblicità cartacea e in internet con un sito che propagandava l'attività della onlus a favore degli obesi in una sede coincidente con quella della Casa di cura XXXXX di XXXXX;
- l'attività della Onlus non è solo quella che è enunciata nello statuto, ma è stata soprattutto un'attività finalizzata alla propaganda dei metodi clinici e chirurgici praticati con grande successo nella Casa di Cura XXXXX di XXXXX. Si presume che la terapia medica o chirurgica praticata nella Casa di Cura dagli stessi medici associati costituenti il gruppo interno di medici specialisti nel settore, ai pazienti obesi avvenisse dopo una visita presso gli ambulatori della stessa clinica dagli stessi medici associati costituenti il gruppo interno dei medici specialisti.

Inoltre nella documentazione allegata non c'è prova che evidenzi il fine sia dell'assistenza che della beneficenza.

Le prestazioni rese dai medici associati erano fatte ai clienti della Casa di Cura XXXXX di XXXXX e come tali remunerate dalla stessa con dei versamenti periodici.

I versamenti della casa di cura sono stati apparentemente sospesi nel 2008 successivamente alla morte del precedente rappresentante legale, chirurgo e dipendente della stessa casa di cura.

L'attività ha avuto un apice negli anni 2006 e 2007 successivamente decrescendo fino ad essere sospesa nell'anno 2010.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte quest'Agenzia rileva che il fine di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 non risulta rispettato.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, come da processo verbale di constatazione questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 363 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 luglio 2011 prot. n. 2011/73129, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 è il n. 2 (assistenza sanitaria).

Con nota del 2 maggio 2011 la Direzione regionale della Lombardia richiedeva all'ente una copia dello statuto vigente ed una relazione illustrativa sull'attività esercitata. L'ente provvedeva ad inoltrare la documentazione richiesta.

Dall'analisi dello statuto (art.4) emerge che "l'ente non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale e ha per scopo lo svolgimento di attività nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e sanitaria: in particolare si propone di : a) promuovere in Italia e nei paesi Europei delle attività della XXXXX con particolare riferimento alla cultura della medicina basata sulle prove di efficacia; b) la promozione di iniziative di formazione e approfondimento relative alla valutazione critica delle qualità della letteratura scientifica; c) l'avvio di iniziative mirate a stimolare il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle loro associazioni nella promozione ed acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'uso dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Questa Agenzia, benché condivide con la Direzione regionale istante, che l'attività svolta dall'ente non è inquadrabile nel settore di iscrizione dell'assistenza sanitaria (n.2), rileva che essa invece può essere ricondotta nell'ambito sia della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11), sia nell'ambito della formazione (n.5) e sia nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte (n.9). Dallo statuto infatti emerge che l'ente intende diffondere la cultura della razionalizzazione degli interventi sanitari, migliorare l'efficacia e la qualità degli interventi stessi, nonché attività di ricerca con istituzioni universitarie.

Per quanto riguarda le iniziative di promozione della cultura dell'arte, di formazione che l'ente intende realizzare si precisa che le stesse per poter soddisfare il requisito di solidarietà sociale devono essere rivolte a soggetti svantaggiati, o nel caso di promozione della cultura e dell'arte l'ente deve ricevere apporti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi del comma 2, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997. Tali requisiti però non risultano in concreto realizzati.

Con riferimento invece all'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11) requisito essenziale per lo svolgimento di tale attività è che l'ente abbia la natura giuridica di fondazione. Nel caso di specie l'ente riveste la forma giuridica di associazione.

In virtù delle considerazioni sopra esposte quest'Agenzia ritiene che l'attività svolta dall'ente, così come descritta nella documentazione allegata, non soddisfa i requisiti di solidarietà sociale previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell' **Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 370 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate

## *Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 agosto 2011, prot. n.2011/17861 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.4,5), delle relazioni illustrative e della consultazione del sito di riferimento [www.XXXXX](http://www.XXXXX), emerge che vengono indicate molteplici attività, tra cui momenti di incontro, dibattiti interculturali, convegni e seminari che non sembrerebbero riconducibili nel settore d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), quanto parzialmente in quello della formazione (n.5) e parzialmente nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che lo stesso persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve

risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

A tal proposito, nell'art.2 dello statuto vengono menzionate altre attività, come la formazione (n.5), per la quale, affinché possa considerarsi perseguito il fine di solidarietà sociale, la normativa al comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prescrive che essa sia diretta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari oppure a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto concerne l'attività riconducibile al settore della formazione (n.5) non sono verificate nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività medesima le condizioni di cui al comma 2 sopra citato.

Con riferimento all'attività istituzionale riconducibile al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché della parziale carenza del requisito formale di cui alla lett. *h*) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 371 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 ottobre 2011, prot. n.2011/25055 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2), delle relazioni illustrative, dei bilanci e dal sito di riferimento [www.XXXXX](http://www.XXXXX) emerge che vengono indicate molteplici attività che sembrano

riconducibili, soprattutto, ai settori della formazione (n.5), della promozione della cultura e dell'arte (n.9), alcune in alcun settore proprio delle Onlus e solamente una nel settore d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente evidenzia che presupposto fondamentale per il riconoscimento dello stato di Onlus ad un ente è che l'ente persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come prescritto dalla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997. La normativa vigente indica quali requisiti devono essere rispettati, affinché si possa considerare realizzato tale presupposto.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

A tal proposito, nell'art.3 dello statuto vengono menzionate altre attività, come la formazione (n.5), per la quale, affinché possa considerarsi perseguito il fine di solidarietà sociale, la normativa al comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 prescrive che essa sia diretta ad arrecare benefici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari oppure a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Dall'esame della documentazione prodotta, per quanto concerne l'attività riconducibile al settore della formazione (n.5) non sono verificate nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività medesima le condizioni di cui al comma 2 sopra citato.

Inoltre, come accennato sopra, vengono menzionate e descritte attività che non possono essere ricondotte in alcun settore proprio delle Onlus.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**I.2.2.3. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL' ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI NON È STATO INDIVIDUATO ALCUN SETTORE DI ATTIVITÀ**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 289 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”;**

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia - Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 5 settembre 2011 prot. 2011/65498, pervenuta in data 9 settembre 2011 prot. n. 1150-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’“Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Viale XXXXX, C.F. XXXXX;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011, prot. n.65498, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 12 aprile 2007 ha richiesto chiarimenti in merito all'attività istituzionale effettivamente svolta, invitando l'ente in epigrafe ad inviare copia dell'atto costitutivo e/o statuto.

Ad oggi, pur essendo stata regolarmente recapitata la raccomandata citata, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività meramente menzionate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b) del comma citato.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 290 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 settembre 2011, prot. n.65251, il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 13 gennaio 2011 ha richiesto chiarimenti in merito all'attività istituzionale effettivamente svolta, invitando l'ente in epigrafe ad inviare copia dell'atto costitutivo e/o statuto.

Ad oggi, pur essendo stata regolarmente recapitata la raccomandata citata, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento all'attività menzionata di formazione nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b) del comma citato.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 291 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011, prot. n.65495, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore d'iscrizione tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 7 giugno 2010 ha richiesto chiarimenti in merito all'attività istituzionale effettivamente svolta, invitando l'ente in epigrafe ad inviare copia dell'atto costitutivo e/o statuto.

Ad oggi, pur essendo stata regolarmente recapitata la raccomandata citata, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sono stati meramente elencati tutti i settori di attività previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b) del comma citato.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 292 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011, prot. n. 65496, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quali settori d'iscrizione il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) ed il n.5 (formazione) tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 13 agosto 2008 richiedeva chiarimenti, invitando l'ente in epigrafe ad inviare copia dell'atto costitutivo e/o statuto.

Ad oggi, pur essendo stata regolarmente recapitata la raccomandata citata, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sono state meramente elencati i settori di attività dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1) e della formazione (n.5) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b) del medesimo comma.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 293 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**  
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)  
**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 settembre 2011, prot. n.65249, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus il n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 22 febbraio 2011 ha richiesto chiarimenti in merito all'attività istituzionale effettivamente svolta, invitando l'ente in epigrafe ad inviare copia dell'atto costitutivo e/o statuto.

Ad oggi, pur essendo stata regolarmente recapitata la raccomandata citata, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta inoltrata e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sono state meramente elencati i settori di attività nn.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), n.3 (beneficenza), n.5 (formazione), n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), n.9 (promozione della cultura e dell'arte) e n.10 (tutela dei diritti civili), tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b) del comma citato.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 297 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 agosto 2011, prot. n. 2011/7865 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 4 (istruzione) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto si evince che l'ente “svolge attività nei seguenti settori: 1) istruzione; 2) formazione. L'associazione in relazione ai succitati settori persegue i seguenti scopi: attività formative multidisciplinari di recupero scolastico; attività prettamente ludico-educative per bambini; istituzione di specifici centri e scuole di formazione professionale nei vari ambiti di intervento (...); informazione e sensibilizzazione del territorio sia regionale che nazionale (...) su temi di natura scientifica, scolastica, culturale, spirituale, sociale, sanitaria, ambientale (svolgimento di attività di studio e ricerca (...)) attività di sostegno per le adozioni; attività editoriale (...)”.

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione, ha richiesto all'ente l'invio della documentazione relativa all'attività svolta negli anni dal 2008 al 2011 (al momento del ricevimento della richiesta).

La relazione illustrativa pervenuta è piuttosto sintetica nel descrivere le iniziative svolte dall'ente. Da essa si evince unicamente che dal 2010 l'ente ha avviato un progetto finalizzato all'assistenza alla famiglia “ricoprendo i settori di nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria”.

Maggiori informazioni, come rilevato anche dalla direzione regionale istante - si riscontrano nel sito web dell'associazione. In particolare nella carta dei servizi dell'ente sono menzionate le seguenti attività: micronido, servizi prescolastici e giocheria, servizi integrati post scolastici, feste di compleanno. Inoltre, il programma degli eventi realizzati dall'ente nel periodo dicembre 2010 – marzo 2011 comprende feste tematiche e laboratori teatrali, di cucina, di psicomotricità destinati ai bambini.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, con riferimento a quanto dichiarato nello Statuto, le attività ivi descritte risultano inquadrabili in parte nel settore della formazione ed in parte - trattandosi di attività di carattere ludico ricreativo - non riconducibili ad alcuno dei settori di operatività delle Onlus. Inoltre, lo statuto non individua quali destinatari i soggetti in condizioni di svantaggio ai sensi del comma 5, art. 10 richiamato.

Quanto sopra trova conferma anche nell'ulteriore documentazione acquisita dalla direzione istante sul sito web dell'ente, da cui si evince che l'attività realizzata dall'ente consiste prevalentemente in un'attività di tipo ricreativo e destinata alla generalità de bambini.

Tale attività non essendo riconducibile ad alcuno dei settori tassativamente indicati dal legislatore nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 non realizza il perseguimento di finalità di solidarietà sociale con l'effetto che - nel caso di specie - risulta carente il requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97,

Si precisa, altresì, che nonostante i riferimenti contenuti nello statuto alla L. 266/91 dalle ricerche effettuate da questo ufficio l'associazione non risulta iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 298 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX, in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 luglio 2011, prot. n. 47468 il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente non ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 uno dei settori di attività di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto si evince che l'ente "si propone di: a) promuovere i principi ed i valori propri dell'associazione; b) tutelare e rappresentare le imprese, le attività professionali, i singoli cittadini e soggetti privati, i lavoratori autonomi e dei settori economici presso istituzioni ed amministrazioni, sia pubbliche sia private, presso le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali (...) valorizzare e promuovere gli interesse degli associati ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale (...) organizzare ed erogare ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli associati...".

L'attività istituzionale descritta in statuto non risulta inquadrabile in alcuno dei settori di operatività tassativamente elencati dal legislatore nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Si rileva, altresì, che nella dichiarazione sostitutiva sono stati indicati anche i settori della formazione e istruzione di cui rispettivamente al numero 4 e 5 dell'art. 10 richiamato. Tuttavia nella stessa dichiarazione è stato precisato che i soggetti destinatari delle attività non sono né le persone svantaggiate né componenti collettività estere con l'effetto che anche per tali settori non risulta rispettato il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera a) e b), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 304 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale del Piemonte*

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 Aprile 2011 prot. n. 2011/21328, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 è il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che "l'ente si propone di svolgere l'attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1), assistenza sanitaria (n. 2) istruzione (n. 4) formazione (n. 5) e tutela dei diritti civili (n. 10). Svolge anche assistenza ai malati reumatici negli ospedali e sul territorio ed ad essa collegata promuove corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l'informazione del pubblico in generale.

L'attività così come descritta in statuto è molto generica e non consente di comprendere quali siano le attività svolte concretamente dall'ente.

Nella relazione illustrativa l'ente dichiara inoltre di tutelare gli interessi dei malati reumatici sia a livello socio assistenziale che a livello politico amministrativo senza l'indicazione circa le modalità di realizzazione di tale tutela.

Dalla documentazione allegata si evince che l'ente si occupa anche di ricerca scientifica mediante la realizzazione di programmi di ricerca su una o più malattie reumatiche o su singoli aspetti delle malattie reumatiche. Con riguardo a tale attività ci sono delle contraddizioni: nello statuto del 20 maggio 2005 e del 6 maggio 2011 l'ente dichiara di occuparsi di ricerca scientifica. Nella relazione illustrativa del 6 dicembre 2010 il rappresentante legale precisa che l'ente non svolge attività di ricerca scientifica per la mancanza di strutture operative e risorse professionali adeguate e che tale attività potrebbe rientrare nell'ambito delle attività connesse.

Il comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 definisce direttamente connesse a quelle istituzionali, le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili esercitate in assenza delle condizioni di svantaggio dei beneficiari stabilite dai commi 2,3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Dal dettato normativo appare evidente che l'attività di ricerca scientifica rientra fra le attività istituzionali dell'ente e non può essere considerata un'attività connessa.

Tali argomentazioni sono state anche condivise dalla Prefettura in sede di richiesta della personalità giuridica da parte dell'ente in esame.

In virtù delle considerazioni sopra esposte quest'Agenzia ritiene che l'attività svolta dall'ente, così come descritta nella documentazione allegata, non soddisfa i requisiti di solidarietà sociale previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 308 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale del Piemonte*

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 6 novembre 2009, prot. n. 2009/63102 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'ente in epigrafe menziona una molteplicità di attività che potrebbero essere riconducibili a vari settori tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

L'art. 3, infatti, prevede che "l'attività consiste nell'attuare e sollecitare tutte le iniziative di promozione umana e sociale rivolte all'inserimento degli invalidi civili;...nell'organizzare convegni di studio e corsi di formazione e di specializzazione...". Tali attività sono, in massima parte, inquadrabili nel settore assistenziale. Inoltre, dal punto di vista formale, la scrivente riscontra la presenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del citato decreto.

Ciò premesso, dal Processo Verbale di Costatazione, redatto in data 16 ottobre 2009 dall'Ufficio Locale di XXXXX, si rileva che l'ente ha posto in essere comportamenti in violazione della specifica normativa di riferimento.

In particolare, l'attività svolta, di fatto, dall'ente consiste nella raccolta di fondi da destinare in beneficenza a persone bisognose. Di tale attività erogativa, tuttavia, l'organizzazione non è stata in grado di fornire alcuna documentazione, né tanto meno di produrre le scritture contabili obbligatorie per legge. A tal riguardo, è emerso, altresì, che l'associazione in esame opera attraverso numerosi Comitati Provinciali, nessuno dei quali risulta presente in Anagrafe Tributaria e che nelle proprie sedi effettuano raccolte fondi attraverso il sistema di telemarketing.

Con riferimento a tale attività di raccolta non sono stati chiariti dall'organizzazione gli aspetti qualitativi e quantitativi della stessa, né sono stati prodotte la documentazione e le scritture contabili richieste dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate ed obbligatorie per legge, come sopra anticipato.

L'attività di verifica ha, inoltre, posto in evidenza talune anomalie che, seppur solo indicative, lasciano ritenere che l'opera solidaristica non sia, nei fatti, svolta dall'ente nei termini rappresentati statutariamente. In particolare, dalla verifica dei funzionari è emerso che dal 2004 l'associazione "XXXXX" ha in corso di validità diciannove contratti di locazione di immobili, tra questi anche costruzioni commerciali, in qualità di soggetto locatario per l'utilizzo di unità immobiliari, dislocate in varie Regioni.

Il costo sostenuto per il versamento dei canoni è complessivamente pari a € 112.405,17: il dato numerico ottenuto, analizzando sia i contratti stipulati nel 2004, sia i pagamenti delle imposte di registro dovute, rappresenta parte dell'ammontare delle entrate di cui ha beneficiato l'associazione attraverso le donazioni di gente comune.

Inoltre, come riscontrato dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna l'associazione in esame sembra essere legata ad altra associazione (più volte segnalata) e nota con l'acronimo di "XXXXX", con sede legale in XXXXX. Dalle verifiche operate dall'Amministrazione finanziaria tali due enti con nomi simili risultano essere collegati e la Presidente dell'associazione "XXXXX" percepisce redditi dall'associazione in esame, di cui sembra essere, altresì, la rappresentante legale.

A tal proposito, l'Agenzia per il terzo settore ritiene opportuno rilevare che ha rilasciato alla Direzione delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia un parere ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, avente ad oggetto l'associazione "XXXXX", con sede legale in XXXXX.

La scrivente Agenzia ritiene opportuno, altresì, porre in evidenza che l'associazione "XXXXXX", cui è strettamente collegata l'associazione in esame, è da tempo oggetto di attenzione da parte di altri organi di vigilanza. In data 27 gennaio 2009 l'ente è stato segnalato al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di XXXXX e XXXXX ed alla scrivente p.c. In data 6 ottobre 2009 è pervenuta, a questa Agenzia, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un'altra segnalazione derivante da una denuncia pervenuta alla stessa Autorità da parte di un privato cittadino.

In conclusione, in aggiunta alle numerose anomalie riscontrate, la scrivente Agenzia ritiene che siano stati, di fatto, violati i requisiti previsti dal Decreto Onlus. In particolare, l'ente non svolge l'attività dichiarata in statuto ed ha, in modo grave, violato il requisito di cui alla lett. g) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la violazione del requisito di cui alla lett. g) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 327 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 maggio 2011, prot. n. 2011/46678 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla nota pervenuta dalla Direzione Regionale istante risulta che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto si evince che “l'associazione persegue i seguenti scopi: promuovere e diffondere l'allattamento materno; promuovere e diffondere la donazione del latte materno; promuovere e diffondere l'utilizzo del latte umano donato nei Centri di Neonatologia e, in particolare, nelle Terapie Intensive Neonatali; favorire l'attività e il coordinamento delle banche del Latte Umano Donato (BLUD) esistenti in Italia, privilegiando la costituzione di nuove Banche nelle aree carenti; promuovere il miglioramento della qualità nelle procedure operative delle BLUD italiane; diffondere (...) le 'linee guida per la costituzione e l'organizzazione di una BLUD' elaborate dalla Società Italiana di Neonatologia; promuovere studi ed attività di ricerca scientifica (...) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento rivolte in particolare agli operatori sanitari delle BLUD (...)”.

Quanto descritto in Statuto è confermato anche dalla relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'ente inviata dal rappresentante legale.

Preliminarmente, con riferimento al settore di iscrizione indicato dall'ente occorre richiamare la nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'“esclusione sociale” di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

Premesso quanto sopra si precisa che il D.Lgs. 460/97 nel definire il settore di operatività di cui al n. 1, comma 1, lett. a) con riferimento all'ambito dei servizi sociali e socio sanitari non richiama genericamente qualsiasi iniziativa riconducibile in esso ma espressamente l'attività di assistenza.

Per tale ragione, a parere di questa Agenzia l'attività dell'associazione in epigrafe, rilevato che consiste in iniziative di carattere promozionale, non è inquadrabile nel settore di iscrizione né in alcuno dei settori attività tipici delle Onlus.

A mero titolo di completezza si precisa che con riferimento alle iniziative di formazione non è chiaro se sia l'ente svolga direttamente tale attività o si limiti a promuoverne la realizzazione. Nel primo caso l'attività sarebbe inquadrabile nel settore n. 5 (formazione), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, tuttavia non essendo destinata a soggetti svantaggiati, in ogni caso, non integrerebbe il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus.

Lo statuto contiene tutti requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *a*) e *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 328 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale del Veneto*

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 agosto 2011 prot. n. 2011/37361 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto si evince che scopi dell'associazione sono "nella fedeltà alla Parola di Dio e al magistero della Chiesa cattolica: l'assistenza sociale volta alla salvaguardia della vita giovanile, alla lotta contro le dipendenze e le altre forme di devianza sociale; la promozione e realizzazione di iniziative di promozione umana permanente, di assistenza e solidarietà sociale, con particolare attenzione alle situazioni di disagio giovanile. Gli scopi dell'associazione saranno perseguiti con : la promozione e la realizzazione di ricerche, incontri e pubblicazioni ad ogni livello per l'approfondimento delle problematiche giovanile; la promozione; il sostegno e la diffusione di scuole e corsi di evangelizzazione per giovani e adulti; lo sviluppo di attività di prevenzione, con particolare attenzione agli aspetti della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione della religiosità e delle sue espressioni, alla salvaguardia dell'ambiente di vita giovanile; il sostegno e l'organizzazione di iniziative volte a fornire luoghi e mezzi di svolgimento di attività di evangelizzazione".

Ad integrazione dello Statuto è pervenuta anche una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'ente inviata dal rappresentante legale e articoli di giornali, locandine, opuscoli relativi alle iniziative dell'associazione.

Dall'esame di tutto quanto sopra si evince che, sebbene l'ente si prefigga come scopo quello dell'assistenza sociale, le iniziative dallo stesso promosse e realizzate sono riconducibili ad un'attività di evangelizzazione rivolta in particolare ai giovani. La diffusione del pensiero cristiano sebbene avvenga - come evidenziato nella documentazione pervenuta - attraverso il dialogo "con i giovani sulle difficoltà concrete" non è tuttavia riconducibile nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria come definita dalla normativa di riferimento (L. n. 328 del 2000 e il D.Lgs. n. 112 del 1998).

Per tale ragione, a parere di questa Agenzia l'attività dell'associazione in epigrafe, non è inquadrabile nel settore di iscrizione né in alcuno dei settori attività tipici delle Onlus., con l'effetto

che l'ente risulta privo del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto è carente dei requisiti di cui alla lettera c) e parzialmente h), di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera a) e b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alla lettera c) e parzialmente h) della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 330 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della fondazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione alla fondazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 settembre 2011, prot. n.65493, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 11 (ricerca scientifica), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 18 novembre la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all'ente la copia del decreto di riconoscimento della personalità giuridica. A tale richiesta l'ente non ha mai provveduto.

Con riferimento all'attività l'ente dichiara di occuparsi di ricerca scientifica (n. 11) attraverso la cura e lo studio delle malattie rare e sociali. Al riguardo, questa Agenzia ritiene di dover rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Pertanto, la scrivente rileva che l'ente risulta carente del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che la qualifica in parola deve considerarsi indebita.

Altre attività elencate in statuto non solo non appaiono riconducibili al settore di iscrizione indicato dall'associazione nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. n. 460/97, ma neanche in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art. 10, del Decreto citato.

Con riferimento alla richiesta di copia del decreto di riconoscimento della persona giuridica si ricorda che la mancata produzione del sopra citato documento non costituisce prova del mancato riconoscimento giuridico ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. n. 212/2000.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della fondazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 332 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus de XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 ottobre 2011, prot. n. 71886, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione degli “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Il settore che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. n. 460 è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Con nota del 2 ottobre 2007 prot. n. 2007/79011 la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all'ente copia della dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o atto costitutivo al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. L'ente faceva pervenire solo la copia della dichiarazione sostitutiva.

La Direzione regionale mandava un'ulteriore richiesta volta ad acquisire la copia dello statuto vigente ma la raccomandata veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.

Successivamente la Direzione regionale istante veniva in possesso dello statuto vigente alla data di invio della comunicazione e copia della modifica statutaria intervenuta in data 31 marzo 2003 contenuta nel verbale di assemblea straordinaria registrato in data 9 aprile 2003.

Dall'analisi dello statuto(art. 1) emerge che l'ente è un apolitico cenacolo culturale di avanguardia prevalentemente composto di affratellati autori di ogni genere dello scibile umano, di enti e nomi di alta risonanza, di coloro i quali hanno bisogno di aiuto morale e materiale e sono fundamentalmente alla ricerca di un mondo ideale. Ogni sabato sera si tiene una conferenza, generalmente viene presentata un'opera inedita, allo scopo di evidenziare i più elevati risultati ottenuti dagli studiosi. Segue sempre un dibattito che attraverso lo scambio di idee, la critica costruttiva dà incoraggiamento vivificante e fa sentire l'ancillito verso un prosperoso futuro. L'associazione promuove concorsi letterari e scientifici, congressi, mostre, borse di studio e festival per mettere in sempre miglior luce gli autori tutti e l'arte particolarmente dei propri iscritti.

L'ente inoltre dichiara di svolgere la propria attività anche nell'ambito della assistenza sociale e socio sanitaria (n.1), beneficenza (n.3), istruzione (n.4), formazione (n. 5) tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (n.7), tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8) e tutela dei diritti civili (n. 10). Altre attività descritte in statuto non sono riconducibili a nessun settore previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alla lettera *h*) e parzialmente della lettera *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *h*) ed parzialmente *f*) del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito

alla cancellazione dell' associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 337 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'ente "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Regionale della Sicilia*

in relazione all'ente "XXXXXX", c.f. XXXXXX, con sede legale in XXXXXX, Via XXXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:  
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 settembre 2011, prot. n.65252, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'ente "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso in esame, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente in epigrafe ha indicato come settore di attività, nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, il n.1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'ente elenca molteplici attività, la cui riconducibilità corretta ad uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, risulta piuttosto difficoltosa, a giudizio di questa Agenzia.

A tal proposito, sembrerebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento appare superfluo, in quanto l'ente come da visura camerale effettuata dalla scrivente Agenzia, risulta inattivo.

In aggiunta, lo statuto invece da un punto di vista formale risulta mancante dei requisiti formali di cui alle lettere *d*) (il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura), *e*) (l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse), *f*) (l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità), ed *i*) (l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS»), di cui al comma 1, art. 10, del D.Lgs. n. 460/97.

Dalla visura camerale effettuata da questa Agenzia, inoltre, è emerso che l'ente non è nè iscritto al registro prefettizio della Provincia di XXXXX, né all'Albo Nazionale delle XXXXX.

Manca, di conseguenza, il requisito secondo il quale le cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono in ogni caso considerate Onlus, se iscritte nell'apposita sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, ora albo nazionale degli enti cooperativi.

Infine, come sopra riportato, la visura camerale attesta che l'ente è inattivo.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dell'iscrizione nel registro prefettizio, della mancata iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) ed *i*) del comma 1, art.10 del

D.Lgs. n. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'ente "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 340 – del 22/11/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale dell’Umbria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale dell’Umbria*

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 marzo 2011, il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con

riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e dei processi verbali di accesso e constatazione redatti da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di XXXXX in data 10 marzo 2011 inerenti inizialmente gli anni 2006-2007, poi estesi altresì agli anni 2008-2009 e 2010, si rileva quanto segue.

Dai verbali sopra menzionati, innanzitutto, è emerso che l'associazione in esame ha iniziato la propria attività nel 2006, svolgendo prestazioni retribuite presso strutture terze quali case di riposo o residenze protette mediante convenzioni con gli enti gestori. Di fatto, l'attività svolta dall'ente in epigrafe è consistita nell'erogazione di attività a strutture terze al fine di reperire fondi, con cui finanziare la struttura assistenziale gestita in proprio.

A tal proposito, sono state evidenziate irregolarità e violazioni sulla tenuta delle scritture contabili e fiscali, in quanto l'ente in epigrafe non ha tenuto una contabilità sistematica né per l'anno 2006, né per il 2007.

Nel 2007, l'associazione in esame, a seguito di gara bandita dal Comune di XXXXX per l'affidamento di una struttura ricettiva, denominata XXXXX, ha avviato i lavori di ristrutturazione ed adattamento al fine di adibirla a residenza per anziani, destinata ad ospitare anziani autosufficienti sotto ogni profilo.

Con riferimento all'attività istituzionale è stato evidenziato che non può essere riconducibile all'attività di casa di riposo secondo la normativa vigente, in quanto, come ampiamente documentato, vengono ospitati anziani che pagano regolarmente e per intero una retta e trattasi di soggetti autosufficienti, in quanto la struttura stessa non è idonea, né autorizzata ad ospitare pazienti con patologie gravi o non autosufficienti.

Infatti, gli ospiti, come dimostrato nei due processi verbali sopra menzionati, non versano in condizioni di disagio economico, adempiendo interamente alla quota di soggiorno e possono essere accolti nella struttura solamente se autosufficienti, in quanto l'autorizzazione emessa dal comune di XXXXX concerne l'esercizio di una struttura residenziale sita in XXXXX ad accoglienza alberghiera e prevede espressamente, date le caratteristiche della struttura, la possibilità di ospitare solo anziani autosufficienti.

Sono state palesate, altresì, con riferimento agli anni 2008-2009-2010 irregolarità sotto il profilo formale, in quanto l'associazione in esame non ha tenuto, neppure per questi anni, una contabilità sistematica.

Alla luce di quanto sopra, non essendo possibile inquadrare l'attività istituzionale concretamente svolta dall'ente in epigrafe non solo nel settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitario (n.1), ma neanche in alcuno tra i settori previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 359 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 ottobre 2011 prot. n. 2011/25057 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla nota pervenuta dalla Direzione Regionale istante risulta che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto si evince che "l'associazione persegue i seguenti scopi: promuovere azioni di divulgazione ed educazione nei confronti dei soggetti canini, all'educazione ambientale ed alla tutela della specie; promuovere ed organizzare convegni, materiale informativo, didattico e pubblicitario per la promozione di campagne contro l'abbandono, il maltrattamento ed il combattimento dei cani; promuovere ed organizzare ogni evento possibile a tutela del fenomeno del randagismo, con azioni ed attività sociali indirizzate all'assistenza dei cani randagi bisognosi di cure e quant'altro; contribuire attraverso strumenti informativi multimediali ed editoriali (...) alla diffusione della cultura e della politica ecologista (...); gestire attività culturali e ricreative con l'obiettivo di prevenire, attraverso la socializzazione (...), possibili forme di devianza e disagio giovanile; promuovere e controllare la produzione e l'allevamento dei cani di razza (...)".

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione dell'ente nell'anagrafe delle Onlus, ha chiesto al medesimo l'invio di documentazione inerente l'attività svolta dall'anno 2005 fino alla data di ricevimento della richiesta. Dalla relazione illustrativa pervenuta si evince che lo scopo principale dell'associazione è quello di aggregare tutti i soggetti che condividono la passione per i cani con la precipua intenzione di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi che da sempre hanno afflitto il mondo dei cani (abbandono, maltrattamento, randagismo...). Per la realizzazione dello scopo l'ente ha organizzato manifestazioni cinofile a carattere amatoriale. Intenzione dell'ente era altresì la costruzione di un canile che tuttavia, a causa della mancanza di fondi, non è mai stato realizzato. Il Presidente dell'ente precisa, inoltre, nella relazione pervenuta di avere già ricevuto il consenso di tutti i soci allo scioglimento dell'associazione e che quindi a breve "sarà convocata apposita assemblea".

Da quanto sopra risulta che l'unica attività di fatto realizzata dall'ente è stata l'organizzazione di manifestazioni cinofile amatoriali, la quale - a parere della scrivente - non è inquadrabile nel settore di iscrizione dell'associazione né in alcuno dei settori elencati tassativamente dal legislatore nell'art. 10. L'ente risulta, quindi, carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto contiene tutti requisiti formali di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisiti di cui alla lettera *a)* e *b)*, comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 367 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Calabria*

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 23 maggio 2011, prot. n. 2011/10884 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata

dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n.5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e dalle relazioni illustrative allegate, si evince che l'associazione in esame in data 3 maggio 2011 ha inviato una comunicazione, in cui ha dichiarato di non avere svolto alcuna attività.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, la totale inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla *b*) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *g*) e parzialmente di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alla lett. *g*) e parzialmente di cui alla lett. *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 368 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXXX, con sede in XXXXXX, via XXXXXX

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 ottobre 2011, prot. n. 2011/125928 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore di attività n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.5) e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si evince che l'associazione in esame indica lo svolgimento di attività consistenti soprattutto nella sensibilizzazione ed incontri con seminari e dibattiti che non sono riconducibili al settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Tuttavia, si rileva che viene allegata una nota firmata dal Segretario dell'ente in epigrafe con cui vengono denunciate gravi irregolarità intervenute nella gestione dell'organizzazione ed, al contempo, è stato abusato lo status di Onlus.

Viene, altresì, evidenziato che il presidente ed il vice-presidente risultano attualmente irreperibili, in quanto partiti per il XXXXXX, a causa di quanto perpetrato, usando il paravento della Onlus e raggrando sia persone esterne che membri interni del Consiglio.

Inoltre, il Segretario e Tesoriere non sono mai riusciti ad avere un resoconto sulla situazione contabile e bancaria dell'associazione. Addirittura, non veniva fornita alcuna informazione e veniva negata copia delle chiavi della casella postale agli stessi.

La sede dell'ente in epigrafe ubicata in XXXXX, via XXXXX dal 1 ottobre 2011 non risulta più disponibile, in quanto il contratto di locazione è concluso.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, la quasi totale inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla *b*) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

In aggiunta, lo statuto in linea teorica rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, ma di fatto risultano attuate gravi violazioni delle lett. *d*), *e*) ed *h*) del comma citato.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché per il mancato rispetto in concreto dei requisiti formali di cui alle lett. *d*), *e*) ed *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**I.2.2.4. PARERI IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI UN SUPPLEMENTO D'INDAGINE<sup>29</sup>**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 295 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”;**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

---

<sup>29</sup> Tali richieste di parere sono state inviate dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate che, accogliendo l'istanza di supplemento d'indagine formulata nel parere dall'Agenzia per le Onlus, al termine di ulteriore istruttoria, hanno sollecitato l'emissione di un nuovo parere

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania - Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 6 settembre 2011 prot. 2011/50075, pervenuta in data 7 settembre 2011 prot. n. 1129-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dalla Associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Piazza XXXXX, C.F. XXXXX;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**  
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)  
**riguardante**

**la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Campania*

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 6 settembre 2011, prot. n.2011/50075 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Svolgimento del parere**

Prima di pronunciarsi in merito alla cancellazione dell'organismo in epigrafe dall'Anagrafe Unica delle Onlus, crediamo opportuno osservare che, a quanto risulta, il comitato in epigrafe è affiliato all'Associazione XXXXX di cultura sport e ricreazione, la quale è associazione di promozione sociale, iscritta nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge 7.12.2000, n. 383 *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno con Decreto Ministeriale 23/11/1984-12/01/1985.

Al riguardo si sottolinea che il comma 9 dell'art. 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460, prevede che "le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerate Onlus **limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1**" e, pertanto, godono delle agevolazioni riservate alle Onlus solo con riferimento allo svolgimento delle predette attività, senza dover rinunciare alla propria unitarietà.

In assenza di ogni indicazione, al riguardo, nelle disposizioni legislative, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 1998 esplicativa della disciplina riservata alle Onlus, precisa che anche per le Onlus parziarie, ovvero quelle di cui al comma 9 dell'art. 10, sussiste l'onere di inviare la comunicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate.

Venendo al caso di specie, con parere n. 215 espresso in data 15 giugno 2011, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d'indagine finalizzato a verificare l'effettiva affiliazione dell'ente all'Associazione XXXXX di cultura sport e ricreazione, la quale è associazione di promozione

sociale, iscritta nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge 7.12.2000, n. 383 *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno con Decreto Ministeriale 23/11/1984-12/01/1985, nonché ad appurare le attività effettivamente svolte dall'associazione in esame.

Premessa l'appurata affiliazione dell'ente in epigrafe all'Associazione XXXXX di cultura sport e ricreazione, con riferimento all'attività effettivamente svolta, emerge che nello statuto (art.3) vengono indicate molteplici attività, mentre nella relazione vengono descritte in modo più dettagliato attività istituzionali riconducibili in alcuni settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Con riferimento all'attività istituzionale svolta dall'ente emerge che nel questionario citato viene indicata un'attività di sostegno, accompagnamento ed accoglienza delle persone in situazione di disagio, di promozione della cultura, della convivenza civile, della solidarietà e del volontariato, avente come soggetti destinatari migranti economici, vittime di tratta, richiedenti asilo e rifugiati.

Dalla relazione si rileva, altresì, che l'associazione si è attivata per promuovere raccolte di beni di prima necessità e vestiario, attraverso il vasto coinvolgimento di persone anche non appartenenti all'associazione, necessari ad alcune persone ospiti presso strutture di accoglienza della città. Si tratta in modo specifico di donne, vittime di tratta e di sfruttamento sessuale insieme ai loro bambini, uomini vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo, uomini e donne richiedenti asilo e rifugiati.

A giudizio della scrivente, l'attività istituzionale parzialmente potrebbe essere ricondotta nel settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Invece, le attività di turismo sociale e commercio equo-solidale non rientrerebbero in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In base al principio dell'esclusività, desumibile da quanto disposto dalle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatto con riferimento a tutte le attività svolte dall'ente. Ne consegue che la carenza del perseguimento di solidarietà sociale, anche per una sola delle attività istituzionali espletate, comporta la mancanza del requisito necessario per la qualifica di Onlus.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, neanche su base parziaria.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 296 – del 10/10/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Ente XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell’ente “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale della Puglia*

in relazione all’ente “XXXXX”, c.f. XXXXX, sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 gennaio 2009, prot. n. 2009/2702, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’ente “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art.

10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con delibera del 5 novembre 2007 questa Agenzia esprimeva parere con supplemento d'indagine atto ad acquisire documentazione per attestare o comprovare la forma giuridica dell'ente in esame, in risposta alla richiesta di parere di cancellazione ex art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 da parte della Direzione Regionale della Puglia.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha trasmesso alla scrivente una nota del 2 settembre 2008, a seguito della quale si osserva quanto segue.

L'ente in esame, sollecitato con nota del 18 gennaio 2008 dalla Direzione Regionale istante a produrre nuova documentazione secondo le indicazioni della scrivente, non ne ha fornita. In base alla documentazione pervenuta, risulta che l'ente in epigrafe è un'ex IPAB che non ha, però, realizzato la trasformazione in fondazione o in aziende pubbliche di servizi alla persona contrariamente a quanto previsto dalla L.R. n. 15/2004.

Codesta Direzione, uniformandosi al parere della scrivente, aveva emesso un provvedimento di cancellazione dell'ente in esame.

L'ente in epigrafe ha presentato un'istanza in autotutela, finalizzata ad ottenere la sospensione del provvedimento di cancellazione, in quanto sosteneva di avere già prodotto la documentazione richiesta dalla Dre istante.

La scrivente rileva, ancora una volta che, in virtù degli atti in proprio possesso, ad oggi, nonostante i continui solleciti effettuati dalla Dre istante nei confronti dell'ente "XXXXXX" con riferimento alla richiesta di produrre la documentazione menzionata, non è pervenuta alcuna risposta: pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'ente dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva e persiste, infatti, l'impossibilità di verificare la forma giuridica acquisita dall'ente dopo la trasformazione da ex IPAB.

Pertanto, l'ente in epigrafe nell'attuale forma giuridica rientra tra i soggetti che non possono assumere la qualifica di Onlus.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia esprime parere positivo alla cancellazione dell'ente "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 299 – del 10/10/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX";**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Direzione Regionale della Campania*

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 luglio 2011, prot. n. 2011/33482 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

**Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si precisa che con parere del 16 dicembre 2004 questa Agenzia, rilevato che l'attività dell'ente in epigrafe sembrava diretta a “promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”, così come previsto dall'art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), invitava la Direzione Regionale istante a svolgere un approfondimento d'indagine atto a verificare se l'attività dell'ente potesse considerarsi di “valorizzazione” del patrimonio culturale del Mediterraneo, ai sensi del citato Codice.

Nello stesso parere si precisava, altresì, che qualora si fosse accertata la riconducibilità dell'attività al solo settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (a solidarismo cosiddetto immanente), per salvaguardare la presenza nell'Anagrafe delle Onlus l'ente avrebbe dovuto provvedere ad alcune modifiche statutarie. In particolare, si rilevava che lo statuto era parzialmente carente dei requisiti di cui alle lettere *h)* ed *f)* comma 1 del D.Lgs. 460/97.

La Direzione Regionale istante, accogliendo l'invito della scrivente, in data 8 marzo 2011 ha notificato all'associazione in epigrafe un questionario nel quale richiedeva di fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai settori di attività risultanti dallo statuto. Nella stessa nota si segnalava, altresì, segnalata la necessità di modificare lo statuto per renderlo conforme alle disposizioni prescritte dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Alla suddetta richiesta, tuttavia, non è seguita alcuna comunicazione da parte dell'ente.

In considerazione di tutto quanto sopra, rilevata l'impossibilità di accertare l'effettivo inquadramento dell'attività istituzionale nel settore 8 e valutato che lo statuto contiene riferimenti anche ad attività di tipo culturale e formativo senza specificare quali destinatari delle stesse i soggetti svantaggiati, a parere di questa Agenzia, non può considerarsi nel caso di specie integrato il requisito di cui alla lett. *b)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Pertanto, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus secondo cui tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale, risulta condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto l'attività svolta nel settore della formazione e della promozione della cultura e arte non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, risulta carente del requisito di cui alla lett. *b)* comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Si rileva, infine, che lo statuto è carente parzialmente dei requisiti di cui alle lettere *h)* ed *f)*, comma 1, dell'art. 10 richiamato, configurandosi anche per tale motivo impropri il legittimo godimento della qualifica in parola.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera *a)* e *b)*, comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché di quelli di cui alle lettere *h)* ed *f)* della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 336 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 12 settembre 2011, prot. n.2011/111378, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n. 467 espresso in data 2 dicembre 2009, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d’indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l’ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Codesta Direzione Regionale istante, accogliendo l’invito della scrivente, in data 1 marzo 2011 ha inviato alla fondazione una nota, con la quale ha richiesto l’inoltro di una relazione illustrativa integrativa, al fine di potere comprendere quali fossero le attività istituzionali effettivamente poste in essere dall’ente ed i soggetti destinatari.

Dall’analisi della relazione ed altra documentazione pervenuta, si rileva che l’ente in epigrafe svolge un’attività istituzionale consistente nella gestione di strumenti musicali che vengono dati in comodato a musicisti in condizioni economiche tali da non potersi permettere l’acquisto.

L'attività istituzionale effettivamente realizzata dalla Fondazione, se pur socialmente meritoria, non risulta inquadrabile in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Viene meramente menzionata solamente in un verbale del CdA dell'ente in epigrafe un'attività di promozione e raccolta fondi per i progetti della Cooperativa XXXXX, di solidarietà per lo sviluppo delle aree povere del mondo.

Con riferimento a quanto sopra, l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 343 – del 22/11/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

#### **riguardante**

**la cancellazione del “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla  
Agenzia delle Entrate  
*Direzione Regionale della Campania*

in relazione al “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:  
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 27 ottobre 2011, prot. n.2011/59323, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n. 242 espresso in data 15 luglio 2011, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Codesta Direzione Regionale istante, accogliendo l'invito della scrivente, in data 14 settembre 2011 ha inoltrato un questionario ai sensi dell'art.32 D.P.R. n.600/73, nel quale si richiedeva di fornire per iscritto una relazione illustrativa, al fine di potere comprendere quali fossero le attività istituzionali effettivamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Ad oggi, il suddetto questionario è rimasto inevaso: pertanto, non pervenendo alcuna risposta alla richiesta inoltrata, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97,

esprime parere positivo in merito alla cancellazione del “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 360 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Ente “XXXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

**Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**riguardante**

**la cancellazione di “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale del Veneto*

in relazione a “XXXXXX”, c.f. XXXXXX, con sede legale in XXXXXX, Via XXXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 ottobre 2011, prot. n. 2011/51602, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione di “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

**Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello

svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, con parere deliberato dal Consiglio nella seduta del 16 giugno 2011, questa Agenzia, sollevate alcune perplessità circa la formulazione dell'art. 28 dello Statuto esaminato, invitava la Direzione Regionale a svolgere un supplemento di indagine al fine di disporre di ulteriori elementi utili ad accertare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Direzione Regionale del Veneto, in ottemperanza a quanto sopra, ha richiesto all'ente l'invio di una relazione illustrativa sui soggetti elencati nell'art. 28 a vantaggio dei quali il *trustee* destinerà parte del reddito del trust.

Con riferimento all'Associazione "XXXXX", al "XXXXX" ed alle istituzioni scolastiche gestite da enti religiosi, come già precisato nel precedente parere emesso da questa Agenzia, non essendo enti la cui attività istituzionale è rivolta esclusivamente ad alleviare "le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale" (cfr risoluzione 292/E/2002), l'erogazione di fondi ai medesimi potrà essere ricondotta al settore della beneficenza, ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, solo gli enti destinatari operino in via prevalente in uno dei settori di cui all'art. 10 citato e se le erogazioni sono utilizzate "per la realizzazione di progetti di utilità sociale".

Nel caso di specie secondo quanto dichiarato dall'ente nella citata relazione sembrerebbe potersi considerare integrato il primo dei suddetti requisiti; con riferimento al secondo, ossia la destinazione dei fondi a progetti di utilità sociale, si precisa che le erogazioni da parte del trust dovranno essere vincolate in tal senso. Il rispetto di tale condizione, tuttavia, non può essere accertato in via preventiva ma potrà essere oggetto di successiva verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con riferimento ancora ai destinatari dei redditi del trust si rileva che è indicata, tra questi, anche la "chiesa cattolica locale". Al riguardo nella relazione pervenuta si precisa che la Chiesa opera prevalentemente in uno dei settori di operatività delle Onlus dal momento che si occupa della "formazione morale" degli individui. Gli enti ecclesiastici, ai sensi degli artt. 1 e 16, lett. a), della L. 222/85 sono enti connotati dal fine di religione di culto ossia dallo svolgimento di un'attività "diretta all'esercizio ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". Questi enti, quindi, pur potendo svolgere anche attività diverse da quelle di cui sopra, non possono considerarsi enti che operano in via prevalente in uno degli undici settori tipici delle Onlus, come richiesto dal comma 2 *bis*, dell'art. 10 del D.lgs. 460/97. Sul punto, pertanto, si ritiene opportuno che lo statuto sia corretto limitando la destinazione dei fondi agli enti collegati alla chiesa cattolica (già presenti nello statuto). In tal caso dovrà comunque trattarsi di enti operanti a favore di soggetti bisognosi di tutela (beneficenza diretta) ovvero in via prevalente in uno dei settori Onlus (limitatamente a progetti di utilità sociale).

Con riferimento, infine, ai diversamente abili individuati anch'essi dall'art. 28 dello statuto tra i destinatari dei redditi del trust, nella relazione illustrativa si precisa che l'attività di beneficenza è rivolta a soggetti giuridici che si occupano di diversamente abili non autosufficienti. Anche in questo caso, quindi, si tratterebbe di beneficenza ai sensi del comma 2 *bis* richiamato, in quanto i fondi sarebbero erogati a enti operanti nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

Al riguardo, si ritiene opportuno che lo statuto sia corretto conformante a quanto dichiarato dallo stesso rappresentante legale.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte questa Agenzia esprime parere negativo alla cancellazione di “XXXXX”, ritenendo però necessario richiedere all’ente un tempestivo adeguamento dello statuto secondo le indicazioni che emergono dal parere.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 364 – del 16/12/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate*

*Direzione Regionale del Piemonte*

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 Aprile 2011 prot. n. 2011/21328 e successive integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

### **Svolgimento del parere**

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939,

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con delibera n. 304 del 10 ottobre 2011 la scrivente Agenzia aveva già espresso un parere positivo alla cancellazione in virtù del mancato perseguimento di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Successivamente l'ente presentava alla Direzione regionale del Piemonte un'istanza di autotutela finalizzata alla richiesta di annullamento del provvedimento di cancellazione in virtù di nuova documentazione. A seguito della presentazione di tale provvedimento la direzione regionale istante ha inviato alla scrivente la richiesta di riesame del parere precedentemente emesso in considerazione dell'ulteriore documentazione prodotta dall'ente.

Il settore che l'organizzazione aveva indicato nella comunicazione ex art. 11 è il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria).

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che "l'ente si propone di svolgere l'attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1), assistenza sanitaria (n. 2) istruzione (n. 4) formazione (n. 5) e tutela dei diritti civili (n. 10). Svolge anche assistenza ai malati reumatici negli ospedali e sul territorio ed ad essa collegata promuove corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l'informazione del pubblico in generale.

A differenza di quanto dichiarato in statuto, nella nuova documentazione allegata l'ente precisa di non occuparsi di ricerca scientifica (n.11) per la mancanza di strutture operative e risorse professionali adeguate.

Altresì si evince, sempre dalla relazione illustrativa, che l'attività concretamente svolta dall'ente sembrerebbe potersi ricondurre nell'ambito della assistenza sanitaria (n.2) in quanto l'ente sviluppa progetti che nell'ambito dell'assistenza sanitaria garantiscano un miglior livello di vita in termini di assistenza medica, farmacologica e socio sanitaria a coloro che sono affetti da malattie reumatiche.

L'ente dichiara di occuparsi anche di formazione (n.5) promuovendo corsi, convegni e congressi per i sanitari e per il pubblico in generale. Tale attività potrebbe essere ricondotta nell'ambito delle attività connesse a quella istituzionali. Il D.Lgs. n. 460/97 stabilisce però tali attività non devono in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori di cui alla lettera a) del comma 1 essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione (comma 5 art. 10 D.Lgs. n. 460/97). A tale fine sarebbe utile acquisire copia dei bilanci al fine di verificare il rispetto dei sopra citati requisiti.

Nel 2008 ha anche erogato 8 borse di studio del valore di 2.500 euro a giovani reumatologi presso strutture reumatologiche ospedaliere italiane al fine di incrementare competenze per diagnosi e prevenzione di malattie reumatiche.

L'ente dichiara inoltre di svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare i progetti che intende svolgere nell'ambito della malattie reumatiche. Tale attività viene svolta dai consiglieri mediante la presentazione dei progetti a società commerciali. L'ente, per propagandare le proprie attività, si serve anche del sito internet, newsletter e giornale dell'organizzazione.

In virtù delle considerazioni sopra esposte quest'Agenzia ritiene che l'attività svolta dall'ente, seppur meritoria e degna di essere presa in considerazione non risulta così come descritta nella documentazione allegata, soddisfare il requisito di solidarietà sociale previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 365 – del 16/12/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXXX”.**

*Omissis*

*Agenzia per il terzo settore*

### **Parere preventivo**

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

### **riguardante**

**la cancellazione del “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460**

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

*Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione al “XXXXXX”, c.f. XXXXXX, con sede legale in XXXXXX, via XXXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 16 novembre 2011, prot. n.2011/136201, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

## **Svolgimento del parere**

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n. 466 espresso in data in data 2 dicembre 2009, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Codesta Direzione Regionale istante, accogliendo l'invito della scrivente, in data 15 febbraio 2011 ha inoltrato una nota con cui richiedeva all'ente una relazione integrativa, secondo le indicazioni fornite nel parere sopra richiamato.

E' pervenuta una prima relazione in data 24 marzo 2011, a seguito della quale si è reso necessario acquisire ulteriori chiarimenti dall'ente in epigrafe.

In data 28 ottobre 2011 è stata prodotta una seconda relazione, analoga alla prima, da cui si è potuta evincere l'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente.

Nella documentazione acquisita viene specificato che l'unica attività attualmente e concretamente posta in essere dall'ente in epigrafe consiste nella raccolta fondi attraverso l'operato di attività di ricamo effettuato da gruppi di volontariato femminile destinati ad area Sudafricana.

L'attività istituzionale svolta dall'ente in epigrafe risulta inquadrabile nel settore della beneficenza (n.3), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, si suggerisce all'ente in epigrafe di modificare il settore indicato nel modello di comunicazione ex art.11 del D.Lgs. n. 460/97 dal n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) al n.3 (beneficenza), lett. *a*), comma 1, art. 10 del Decreto citato.

Con riferimento al settore della beneficenza (n.3), si osserva che il nuovo comma *2-bis*, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 precisa che "Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera *a*), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

## **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in considerazione del perseguimento del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo alla cancellazione del “XXXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

**I.2.2.5. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003**

**DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N. 288 - del 10/10/2011; N. 319 - del 22/11/2011; N. 320 – del 22/11/2011; Pareri all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell’Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale n. 266/2003.**

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto delle note dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia – Settore Controlli, Contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento dei prot. nn. 49076, 49079, 49080 del 18 luglio 2011, pervenute in data 26 luglio 2011, prot. n. 967-III/2.1, n. 968-III/2.1, n.969-III/2.1 e n.65497 del 5 settembre 2011, pervenuta in data 9 settembre 2011, prot. n.1149-III/2.1 in merito alla cancellazione e conseguente decadenza dai benefici fiscali ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 266 del 18 luglio 2003 per le organizzazioni indicate nella predetta documentazione e di seguito elencate:

*Omissis*

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e Vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Preso atto del fatto, inoltre, che la Direzione istante, in base al Decreto ministeriale n. 266 del 18.07.2003, ha provveduto ad inviare alle organizzazioni risultanti iscritte nell'Anagrafe unica delle Onlus della Sicilia formale richiesta ad adempiere a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 266/2003, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento dagli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il decreto Ministeriale n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali è previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente, previo parere dell'Agenzia per il terzo settore;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e Vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere positivo alla cancellazione delle organizzazioni di seguito elencate:

*Omissis*

2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

**Oggetto: Vs. riferimento note prot. nn. 49076, 49079, 49080 del 18 luglio 2011 e n. 65497 del 5 settembre 2011**

Con la presente rispondiamo alle Vostre richieste di parere preventivo in ordine alla cancellazione delle organizzazioni indicate nella nota richiamata in oggetto e risultanti iscritte nell'Anagrafe delle Onlus ma delle quali non è stato possibile, da parte Vostra, acquisire alcuna

documentazione utile a valutare il legittimo godimento, da parte delle stesse, della qualifica soggettiva di Onlus.

Si precisa che gli enti "XXXXX" e "XXXXX" hanno inviato comunicazione alla Direzione Regionale istante mediante il modello approvato con Decreto Ministeriale 19 gennaio 1998, G.U n. 17 del 22 gennaio 1999, rispettivamente in data 13 novembre 1999 ed in data 9 luglio 1998.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 6 (disposizioni transitorie) del D. M. 18 luglio 2003, n. 266 le organizzazioni che già si erano iscritte all'Anagrafe, come nei casi citati, inviando il modello di comunicazione di cui al D. M. 19/1/98, avrebbero dovuto provvedere ad integrare tale comunicazione, inviando alla Direzione Regionale delle Entrate competente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29/12/03, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, copia dell'atto costitutivo o dello statuto, osservando il termine per l'invio della suddetta documentazione integrativa, ovvero di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto 266/2003.

Tuttavia, nei suddetti termini le organizzazioni in questione non hanno inviato la documentazione prevista per legge.

Preso atto del fatto che codesta Agenzia, in base al Decreto n. 266 del 18.07.2003, ha inviato una richiesta scritta alle suddette organizzazioni risultanti iscritte nell'Anagrafe Unica delle Onlus, in risposta alla quale gli enti hanno presentato dichiarazioni sostitutive che non possono essere considerate valide, in quanto non rese secondo le modalità previste dal comma 2, art. 21 e dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento da parte degli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali é previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nel registro senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate é autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente;

L'Agenzia per il terzo settore, nella sua seduta del 10 ottobre 2011, ha espresso

**parere favorevole**

alla cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus degli enti di seguito elencati.

*Omissis*

**ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI**

**SEGUITO ELENCALE, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:**

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;

**ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:**

- Associazione Micologica Bresadola Messina
- Comitato d'accoglienza delle Valli dell'Alcantara, dell'Agrò e del Nisi
- Club Ippico Due Torri
- Associazione Don Paolino Onlus
- Somali Health Studies Onlus
- Nuova Presenza Società Cooperativa Sociale
- Associazione Narconon Grifone
- Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club
- Associazione "Metapiccola
- Associazione Siciliana per i Disturbi Alimentari
- Associazione La Moda

#### **I.2.4. PARERI RILASCIATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 311 – del 10/10/2011 Parere ai sensi del comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 riguardante l'ente "XXXXX".**

##### **IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 dell'11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il Legislatore ha stabilito che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre a parere dell’Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti;

Dato atto che con nota del 21 settembre 2009, prot. n. 14418/2009, pervenuta in data 25 settembre 2009, prot.1458 – III/2.1, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano ha chiesto a questa Agenzia un parere in merito al disconoscimento della qualifica di Onlus dell’ente “XXXXX”, a seguito dei rilievi mossi nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza della Compagnia di XXXXX sull’attività istituzionale;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e Vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine al disconoscimento della qualifica di Onlus dell’ente “XXXXX” e rilevato, dalla documentazione presentata ed esaminata, che sussistono le condizioni per il rilascio del parere dell’Agenzia per il terzo settore ai sensi dell’art.4, comma 1 del DPCM n. 329/01;

Vista la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e Vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano;

*Agenzia per il terzo settore*

Parere ai sensi del comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329  
riguardante l’ente “XXXXX”

richiesto dall’Agenzia delle Entrate  
*Direzione Provinciale di Bolzano*

in relazione all'ente "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 21 settembre 2009, prot. n. 14418/2009 il nostro parere in merito al disconoscimento della qualifica di Onlus dell'ente "XXXXX", a seguito dei rilievi mossi nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza della Compagnia di XXXXX sull'attività istituzionale.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere dell'Agenzia in merito all'inquadramento dell'attività istituzionale svolta dall'ente "XXXXX" tra quelle previste dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, riguardo al processo verbale di constatazione effettuato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di XXXXX in data 16 dicembre 2008, si osserva quanto segue.

Le attività istituzionali che emergono dallo statuto dell'ente "XXXXX", all'art. 3, "l'integrazione sociale, l'educazione, l'assistenza alle persone-bambini, giovani, adulti con figli-socialmente, economicamente o psichicamente svantaggiate...", ampiamente descritte anche nel processo verbale sopra menzionato, sembrerebbero potersi inquadrare nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, il processo verbale elevato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di XXXXX non contesta alcun elemento riguardo la regolarità delle scritture contabili, tenute correttamente dall'ente in esame, ma sull'attività svolta solleva rilievi che destano molteplici e serie perplessità da parte della scrivente.

Nel processo citato, emerge, tra le altre, la contestazione che determinerebbe addirittura la perdita della qualifica di Onlus all'ente "XXXXX", in base a cui la cooperativa svolgerebbe un'attività di assistenza sanitaria (n.2) prevalente rispetto a quella di assistenza sociale e socio-sanitaria, ma senza integrare il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La stessa Guardia di Finanza nel processo redatto in data 16 dicembre 2008 e che consta di ben 32 pagine si dilunga nel descrivere le attività realizzate all'interno dell'ente ed i soggetti nei cui confronti tali attività sono dirette.

Emerge una variegata tipologia di soggetti, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, soprattutto, minori con disturbi di iperattività, disturbi del comportamento, depressione, disturbi della coordinazione psico-motoria, ect. destinatari delle attività della cooperativa, che vengono individuati nello stesso verbale quali soggetti svantaggiati conformemente a quanto risulta dalla normativa ed interpretazioni nello stesso verbale richiamate.

Pertanto, qualora, si tratti di attività inquadrabile nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, si sottolinea che per quest'ultimo settore il fine solidaristico è considerato immanente, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa ed è considerato insito nello svolgimento dell'attività istituzionale medesima.

A tal riguardo, si precisa che, mentre le attività svolte nei settori a solidarietà condizionata dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato,

devono avere come destinatari soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, per quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse (commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 citato).

Ai sensi del comma 5, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili svolte nei confronti di soggetti non svantaggiati, nonché le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascun settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Da ciò si desume che sono istituzionali anche le restanti attività statutarie (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato), purché siano svolte per finalità di solidarietà sociale, ovvero nei confronti di soggetti che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui ai suddetti commi 2 e 3 dell'art. 10.

Tale interpretazione sembra confermata anche dal successivo comma 5 dell'art. 10, il quale definisce direttamente connesse a quelle istituzionali le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte, qualora vengano esercitate in assenza delle condizioni stabilite dai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nello stesso senso, si è pronunciato il Ministero delle Finanze, che nella Circolare n. 168/E opera la distinzione delle attività connesse in attività analoghe a quelle istituzionali e attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse e fornisce importanti precisazioni a riguardo.

In riferimento alle prime, infatti, viene affermato che le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, se sono svolte nei confronti di persone svantaggiate, realizzano le finalità di solidarietà solidaristiche (e sono pertanto considerate istituzionali), mentre nei medesimi settori si ritengono direttamente connesse le attività dirette a soggetti che non si trovino in condizioni di svantaggio, purché siano rispettati i limiti stabiliti per il loro esercizio.

In relazione alle seconde, viene chiarito che si tratta di attività "strutturalmente" funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie o di altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione". Secondo il Ministero sono, pertanto, da considerare accessorie per natura in quanto integrative di quelle istituzionali, le attività di preparazione di personale specializzato da utilizzare in via esclusiva all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche.

Viene, inoltre, specificato che le attività connesse di entrambe le tipologie costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell'ente (come già detto nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460/97), con la precisazione per cui il concetto di

accessorietà per natura o di attività integrative implica che l'attività non può avere carattere autonomo, ma deve svolgersi nell'ambito delle attività istituzionali ed in stretta connessione con queste.

### **Conclusioni:**

Nel caso l'attività istituzionale dell'ente in esame fosse inquadrabile nel settore n.1 dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'attività di assistenza sanitaria (n.2) non potrebbe essere considerata connessa e prevalente rispetto a quella di assistenza sociale e socio-sanitaria, in quanto, come anticipato sopra, l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria è un'attività immanente, mentre l'attività di assistenza sanitaria potrebbe essere considerata connessa a quella istituzionale sempre di assistenza sanitaria, qualora venga esercitata in assenza delle condizioni di svantaggio dei destinatari, purché siano rispettati i parametri previsti per l'esercizio delle attività connesse.

Qualora si riconduca l'attività istituzionale svolta dall'ente nell'assistenza sanitaria (n.2), lett. a), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, dal momento che è un settore a solidarietà condizionata, si considera realizzato il fine di solidarietà sociale di cui alla lett b) del comma citato, se è diretta nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari., come sopra accennato.

Sembra opportuno ribadire che, come si evince dal verbale medesimo redatto dalla Guardia di Finanza, i soggetti destinatari delle attività istituzionali sono considerati svantaggiati, ai sensi dei commi 2 e 3, art. 10, D.Lgs. n.460/1997.

Pertanto, qualora, come sostenuto nel verbale della stessa GdF, vi fosse la prevalenza delle attività sanitarie rispetto a quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, non si comprendono le ragioni che determinerebbero la perdita della qualifica di Onlus dell'ente "XXXXX", dato che le attività istituzionali sono rivolte, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, a soggetti svantaggiati secondo i commi 2 e 3 dello stesso Decreto., integrando legittimamente, in tal modo, il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

## **I.2.5. PARERI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. K) DEL D.P.C.M. N. 329/01**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 309 – del 10/10/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- l. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 330 del 8 settembre 2010, relativa all'approvazione del Regolamento in merito al procedimento di rilascio del parere obbligatorio e vincolante in relazione alla devoluzione del patrimonio di enti ed organizzazioni in caso di estinzione e/o perdita della qualifica.

Richiamato in particolare:

- l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/97 che prevede, per i casi di scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità;
- l'art. 3, co. 1 lett. *k*) del DPCM n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'Agenzia per il terzo settore una funzione consultiva obbligatoria e vincolante in caso di estinzione degli organismi di cui alla disposizione sopra richiamata;

Viste le note dell'“Associazione XXXXX”:

- del 13 settembre 2011, prot. n. 1160-III/2.2 con la quale l'associazione richiedeva l'emissione del parere devolutivo obbligatorio e vincolante, inviando la necessaria documentazione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla devoluzione del patrimonio e rilevato, dalla documentazione presentata ed esaminata, che sussistono le condizioni per il rilascio del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 5 ottobre 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Su proposta del relatore, l'Agenzia per il terzo settore, con voti unanimi e concordi

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;

2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza l'inoltro del parere all'ente richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 3, co.1 lett. k) del DPCM n. 329/01.

**Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX**

Rispondiamo alla Vs. nota del 13 settembre 2011 - ns. prot. n. 1160-III/2.2, con la quale si è ricevuta la documentazione necessaria all'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal rendiconto economico e finanziario allegato e dal verbale assembleare.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 310 – del 10/10/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

**Parere  
obbligatorio e vincolante  
sulla devoluzione del patrimonio**  
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della**

**“Associazione XXXXX”  
P.I. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

**in favore di**

**Associazione “XXXXX”  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 10 ottobre 2011

#### **L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 28 settembre 2010, prot. n. 1442, inviata dall'"Associazione XXXXX", p.i. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

#### **PREMESSO CHE**

L'"Associazione XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolvente ed all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'"Associazione XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'associazione "XXXXX" C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto organizzazione di volontariato, iscritta nel Registro del volontariato della regione Toscana e dunque Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.lgs. 460/1997.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'"Associazione XXXXX" per euro 4200,00 all'associazione "XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 345 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “Fondazione XXXXX”;**

*Omissis*

***Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita di qualifica di Onlus senza scioglimento della “Fondazione XXXXX”***

❖ **Premessa**

La “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, corso XXXXX, è stata iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di XXXXX con decorrenza 9 marzo 2006

In data 20.04.2011 la fondazione in oggetto ha presentato regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 460/1997, all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di XXXXX, con la quale ha provveduto a comunicare la perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento della stessa.

In data 20.04.2011 anche la scrivente ha ricevuto nota con la quale la fondazione ha richiesto il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente, producendo successivamente tutta la documentazione necessaria alla relativa istruttoria.

La fattispecie in esame non risulta essere ascrivibile tra quelle di emissione del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l'estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La questione in oggetto richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

❖ **Fondamento della competenza in materia**

L'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che *“Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità”* e, successivamente, che *“la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.”* A tale conclusione la circolare perviene *“in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo”*.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che *“nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus”*.

#### ❖ Nel merito della richiesta.

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia:

- analizzata la documentazione inviata dalla “Fondazione XXXXX”, indispensabile per operare la comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente al momento dell'acquisizione della qualifica di Onlus e successivamente alla perdita della stessa;
- valutate le dichiarazioni del rappresentante legale della Fondazione riportate nella richiesta di parere sulla devoluzione e nei verbali di Consiglio della Fondazione del 14 marzo 2011 e del 20 giugno 2011;
- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio della Fondazione, al momento della perdita della qualifica, risulta essere maggiore rispetto al patrimonio detenuto precedentemente all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus per euro 32.000,00;
- constatato che non vi sono altri beni da sottoporre a vincolo devolutivo;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per il terzo settore con del. n. 128 del 7 maggio 2008;
- verificato che le associazioni destinatarie del patrimonio residuo risultano essere enti titolati a riceverlo in quanto Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nell'omonimo Registro del volontariato della provincia di XXXXX e, dunque, Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

tutto quanto premesso ritiene:

che la “Fondazione XXXXX”, a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, sia vincolata alla devoluzione di parte del patrimonio, pari ad euro 32.000,00 da destinarsi in parti uguali a:

- 1) Associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX;
- 2) Associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX;
- 3) Associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX;
- 4) Associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 346 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX**

Rispondiamo alla Vs. nota del 7 ottobre 2011 - ns. prot. n. 1266-III/2.2, con la quale si è ricevuta la documentazione necessaria all’emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dal rendiconto economico e finanziario allegato e dal verbale assembleare.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 347 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX**

Rispondiamo alla Vs. nota giunta in data 19 ottobre 2011 - ns. prot. n. 1334-III/2.2, con la quale si è ricevuta la documentazione necessaria all'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX".

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal rendiconto economico e finanziario allegato e dal verbale assembleare.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 348 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX**

Rispondiamo alla Vs. nota giunta in data 8 novembre 2011 - ns. prot. n. 1409-III/2.2, con la quale si è ricevuta la documentazione necessaria all'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX”.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal rendiconto economico e finanziario allegato e dal verbale assembleare.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 349 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

**Parere  
obbligatorio e vincolante  
sulla devoluzione del patrimonio**  
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della**

**Associazione "XXXXX"  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

**in favore di**

**"Fondazione XXXXX"  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 22 novembre 2011

**L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 4 novembre 2011, prot. n. 1398, inviata dall'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

**PREMESSO CHE**

L'associazione "XXXXX", ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolvante ed alla fondazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo la "Fondazione XXXXX" C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXXX, che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto riveste regolarmente la qualifica di Onlus

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione "XXXXX" per euro 43.415,00, salvo eventuali spese ancora da liquidare, alla "Fondazione XXXXX" con il vincolo che detta somma venga destinata al progetto "XXXXX" per i familiari dei pazienti ricoverati presso l'XXXXX.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 350 – del 22/11/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della "Fondazione XXXXX";**

*Omissis*

***Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita di qualifica di Onlus della Fondazione "XXXXX" senza scioglimento***

#### **❖ Premessa**

La Fondazione "XXXXX" c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, è stata iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di XXXXX con decorrenza 27.01.1998

In data 30.08.2011 la fondazione in oggetto ha presentato regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 460/1997, all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di XXXXX, con la quale ha provveduto a comunicare la perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento della stessa.

In data 28.09.2011, ns. prot. n. 1284-III/2.2 del 11.10.2011, la Fondazione in oggetto ha inviato alla scrivente una nota con la quale ha richiesto il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell'ente, producendo successivamente tutta la documentazione necessaria alla relativa istruttoria.

La fattispecie in esame non risulta essere ascrivibile tra quelle di emissione del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l'estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La questione in oggetto richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

#### **❖ Fondamento della competenza in materia**

L'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che *“Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità”* e, successivamente, che *“la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.”* A tale conclusione la circolare perviene *“in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo”*.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che *“nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus”*.

#### ❖ Nel merito della richiesta.

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia:

- analizzata la documentazione inviata dalla Fondazione “XXXXX”, indispensabile per operare la comparazione tra il patrimonio detenuto dall’ente al momento dell’acquisizione della qualifica di Onlus e successivamente alla perdita della stessa;
- valutate le dichiarazioni del rappresentante legale della Fondazione riportate nella richiesta di parere sulla devoluzione e nella documentazione allegata;
- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio della Fondazione, al momento della perdita della qualifica, risulta essere inferiore rispetto al patrimonio detenuto antecedentemente all’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus;
- constatato che non vi sono altri beni da sottoporre a vincolo devolutivo;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell’Atto di Indirizzo emanato dall’Agenzia per il terzo settore con del. n. 128 del 7 maggio 2008;

tutto quanto premesso ritiene:

che la Fondazione “XXXXX”, a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, non sia vincolata a devolvere alcuna parte del proprio patrimonio residuo in quanto lo stesso risulta essere inferiore rispetto a quello detenuto antecedentemente all’assunzione della qualifica di ONLUS.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 373 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio del “XXXXX”;**

*Omissis*

**AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

**Parere  
obbligatorio e vincolante  
sulla devoluzione del patrimonio**  
(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**di**

**“XXXXX”  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

**in favore di**

**“Fondazione XXXXX”  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

## **L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti gli articoli 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e 3, co.1 lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329/01, riguardanti l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 29 novembre 2011, del "XXXXXX" (ente incorporato), c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito di "fusione per incorporazione" con la "Fondazione XXXXX" (ente incorporante), c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

### **PREMESSO CHE**

Il "XXXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il Terzo Settore di voler procedere ad una operazione assimilabile ad una "fusione per incorporazione" ponendo in essere, di fatto, la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla Fondazione incorporata ed alla fondazione incorporante destinataria del residuo patrimoniale;

Il "XXXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del patrimonio, a seguito dell'operazione di fusione, la "Fondazione XXXXX", il quale risulta ente legittimato a riceverlo in quanto persegue, come verificato dalla documentazione prodotta, finalità di pubblica utilità;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'acquisizione del patrimonio residuo del "XXXXXX" per euro 11.145.684,00 in favore della "Fondazione XXXXX".

Tale patrimonio è formato da una componente "vincolata" pari ad euro 11.014.988,00, la quale è già stata assegnata dal "XXXXXX" a specifici progetti di ricerca scientifica e per la quale la

“Fondazione XXXXX” agirà come ente erogatore e da una componente “libera” pari ad euro 130.696,00 destinata ai fini di pubblica utilità perseguiti dalla Fondazione ricevente.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 374 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita di qualifica di Onlus senza scioglimento dell’associazione “XXXXX”**

### **❖ Premessa**

L’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX, è stata iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale della XXXXX con decorrenza 23.09.2010

In data 23.09.2011 l’associazione in oggetto ha perso la qualifica di Onlus senza che sia stato deliberato lo scioglimento della stessa.

In data 4.11.2011, ns. prot. n. 1420-III/2.2 del 10.11.2011, l’associazione in oggetto ha inviato alla scrivente una nota con la quale ha richiesto il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente, producendo tutta la documentazione necessaria alla relativa istruttoria.

La fattispecie in esame non risulta essere ascrivibile tra quelle di emissione del parere devolutivo ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l’estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La questione in oggetto richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

### **❖ Fondamento della competenza in materia**

L’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l’Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce che i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste dall’art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei*

*requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460).*

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che *“Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità”* e, successivamente, che *“la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.”* A tale conclusione la circolare perviene *“in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo”*.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che *“nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus”*.

#### ❖ Nel merito della richiesta.

Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia:

- analizzata la documentazione inviata dall'associazione “XXXXX”, indispensabile per operare la comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente al momento dell'acquisizione della qualifica di Onlus e successivamente alla perdita della stessa;
- valutate le dichiarazioni del rappresentante legale dell'associazione riportate nella richiesta di parere sulla devoluzione e nella documentazione allegata;
- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio dell'associazione, al momento della perdita della qualifica, risulta essere inferiore rispetto al patrimonio detenuto precedentemente all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus;
- constatato, dalla documentazione prodotta, che non vi sono altri beni da sottoporre a vincolo devolutivo;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per il terzo settore con del. n. 128 del 7 maggio 2008;

tutto quanto premesso ritiene:

che l'associazione "XXXXX", a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, non sia vincolata a devolvere alcuna parte del proprio patrimonio residuo in quanto lo stesso risulta essere inferiore rispetto a quello detenuto precedentemente all'assunzione della qualifica di ONLUS.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 375 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”;**

*Omissis*

**AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

**Parere  
obbligatorio e vincolante  
sulla devoluzione del patrimonio**  
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

**della**

**Associazione “XXXXX”  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

**in favore di**

**“Associazione XXXXX”  
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2011

**L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti l'art. 10, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 27 novembre 2011, prot. n. 1495, inviata dall'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

#### **PREMESSO CHE**

L'associazione "XXXXX", ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolvete ed all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'"Associazione XXXXX" C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX, che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto riveste regolarmente la qualifica di Onlus.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 2460,91, salvo eventuali spese ancora da liquidare, all'"Associazione XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 376 – del 16/12/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'"Associazione XXXXX".**

*Omissis*

**Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX**

Rispondiamo alla Vs. nota giunta in data 23 novembre 2011 - ns. prot. n. 1509-III/2.2 del 1 dicembre 2011, con la quale si è ricevuta la documentazione necessaria all'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX".

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal rendiconto economico e finanziario allegato e dal verbale assembleare.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. *f*), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

### **I.3. ALTRI ATTI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 351 – del 22/11/2011 Approvazione del parere in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione al R.E.A. per gli enti associativi dotati di partita IVA, per effetto della rilevanza fiscale attribuita dal legislatore all'esercizio di talune attività ancorché rivolte esclusivamente agli associati.**

#### **IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha definito le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore previste dall'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dato atto che tra le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore è previsto l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente;

Rilevato che in data 28 luglio 2011, nostro prot. n. 1007, è pervenuta una richiesta di parere da ARCI – Direzione nazionale – Osservatorio Nazionale sulla Legislazione, in merito alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione al R.E.A. per gli enti associativi dotati di partita IVA, per effetto della rilevanza fiscale attribuita dal legislatore all’esercizio di talune attività ancorché rivolte esclusivamente agli associati;

Rilevato che il quesito formulato dall’ARCI evidenzia un’incertezza interpretativa in merito ai presupposti per l’iscrizione al Rea da parte degli enti associativi, avente una rilevanza di carattere generale;

Preso atto della decisione del Consiglio, assunta nella seduta del 16 settembre 2011, di inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico, in ragione della specifica competenza in materia attribuita allo stesso dall’art. 8, co., 2 della L. 580/93, un apposito quesito al fine di acquisirne il parere;

Dato atto che in data 3 novembre 2011, nostro prot. n. 1391, è pervenuto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare gli uffici all’inoltro dello stesso ad ARCI – Direzione nazionale – Osservatorio Nazionale sulla Legislazione ed alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale dell’Agenzia e sul sito ufficiale dell’Agenzia.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

*Agenzia per il terzo settore*

#### **Parere**

(ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto da

**A.R.C.I.**

*Direzione nazionale*

*Osservatorio Nazionale sulla Legislazione*

in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione al R.E.A. per gli enti associativi dotati di partita IVA, per effetto della rilevanza fiscale attribuita dal legislatore all'esercizio di talune attività ancorché rivolte esclusivamente agli associati.

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 2011

## 1. QUESITO

Con nota pervenuta il 26 luglio 2011 - nostro prot. n. 1007 del 28 luglio 2011 - l'A.R.C.I., Direzione nazionale, Osservatorio Nazionale sulla Legislazione, ha chiesto a questa Agenzia un parere *“in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione al R.E.A. per quegli enti che hanno dovuto dotarsi di partita IVA per effetto della rilevanza fiscale tout court attribuita dal legislatore all'esercizio di talune attività, ancorché rivolte esclusivamente agli associati.”*

## 2. SOLUZIONE PROSPETTATA DALL'ISTANTE

Il REA è stato istituito dall'art. 9 del D.P.R. n. 581/95, in ottemperanza alle previsioni ex art. 8, c. 8, lett. d), l. 29.12.1993 n. 580, con lo scopo di raccogliere dati informativi di natura economica, statistica e amministrativa, non già destinati a confluire nel registro imprese; la norma prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione siano *“gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché, non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”*.

La circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3407/C del 9.1.1997 precisa che:

- il D.P.R., n. 581/1995, non ha introdotto, di fatto, nessuna specifica novità rispetto agli obblighi già previsti nei confronti dei vari soggetti in relazione alla tenuta da parte delle Camere di Commercio del Registro delle ditte;
- i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso (a esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi).

Da quanto sopra - a parere dell'istante- si evincono le seguenti argomentazioni:

- il D.P.R. n. 581/1995, non ha introdotto alcuna novità rispetto agli obblighi già previsti in materia di Registro ditte. Pertanto lo svolgimento di attività economiche verso il corpo sociale giudicato irrilevante ai fini dell'iscrizione nel previgente registro continua, anche in vigenza del nuovo, a doversi considerare tale. Al riguardo la Circolare del Ministero dell'industria n. 3202C del 22.1.1990 precisa che nel registro delle Ditte *“Non sono iscrivibili ...omissis...le società di mutuo soccorso...omissis...cral aziendali, circoli ricreativi e simili che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti”*.
- L'iscrizione al REA delle associazioni consegue all'esercizio, in via sussidiaria rispetto al fine ideale, di *“forme di attività economiche di natura commerciale”*, nei termini recati dalle disposizioni codicistiche, ossia con riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 2082 e 2195 c.c.. Le attività svolte verso gli associati non sono attività “economiche” nell'accezione intesa dal legislatore civilistico posto che esse:
  - non sono condotte con metodo economico, ossia preordinate alla remunerazione dei fattori impiegati, bensì attivate per ragioni di autofinanziamento e supporto alle attività a più stretto contenuto istituzionale, oppure per fornire un servizio ai soci strettamente complementare agli scopi e alle attività istituzionali;
  - non sono attività destinate al mercato.

- Ai fini fiscali i suddetti parametri non sono rilevanti in quanto opera una presunzione legale assoluta di commercialità fiscale di talune attività, sicché lo svolgimento *tout court* delle stesse, anche se esclusivamente rivolte al corpo sociale, implica la necessità di dotarsi di partita Iva.
- Stante lo scarto evidente, in questi casi, tra i concetti di commercialità civilisticamente intesa e di attività commerciale in senso fiscale, appare non congruo assimilare l'obbligo di iscrizione al REA all'acquisizione di partita Iva, posto che un trattamento equivalente degli stessi implicherebbe il riconoscimento di un presupposto oggettivo nuovo per l'iscrizione al Repertorio, non previsto dalla legge e pertanto non legittimo: la mera dotazione, appunto, di partita Iva.
- In conclusione l'istante è del parere che le associazioni non profit che svolgano una o più attività elencate, rispettivamente, agli articoli 148, c. 4, D.P.R. n. 917/86 e art. 4, c. 5, D.P.R. n. 633/72, e rivolte solo al corpo sociale, pur dotate di partita Iva, non siano tenute all'iscrizione al REA.
- A conforto della conclusione riportata depongono le istruzioni per l'iscrizione al Repertorio pubblicate sul sito della CCIAA di XXXXX.

### 3. PARERE DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

#### 3.1. QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

La L. 29 dicembre 1993, n. 580, sul “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, art. 8, ha istituito - dopo oltre cinquant'anni - l'ufficio del registro delle imprese il quale provvede alla tenuta dell'omonimo registro di cui all'art. 2188 c.c..

In merito ai soggetti tenuti all'iscrizione si rileva che l'elenco contenuto nell'art. 7 del regolamento attuativo della citata legge (adottato con d.p.r. 7.12.1995, n. 581) - che non comprende associazioni e fondazioni - ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo come rilevato dal Ministero dell'Industria nella circolare n. 3387/C del 16.2.1996<sup>30</sup>.

Lo stesso Ministero, infatti, nel decreto 7 febbraio 1996 contenente “*la modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese, e per la denuncia al repertorio economico amministrativo*” prevede espressamente **l'obbligo di iscrizione al registro imprese anche per le associazioni e gli altri enti che esercitano attività economica in forma di impresa.**

Nel registro sono contenuti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese allo scopo di fornire una completa forma di pubblicità legale e di informazione economica, che comprende tutti i soggetti economici che operano sul mercato.

Ad integrazione delle notizie presenti nel citato registro la legge 580/1993, art. 8, comma, 8 lett. d, ha altresì previsto “*l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese*”. A tale scopo è stato istituito - dall'art. 9 del D.p.r. 581/95 - presso il medesimo ufficio del registro, **il repertorio delle notizie economiche ed amministrative** (di seguito REA).

In esso sono tenuti all'iscrizione, ai sensi del citato art. 9:

---

<sup>30</sup> Poiché il decreto ha incluso tra gli enti che debbano iscriversi al registro delle imprese anche “gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del c.c.” (art. 7, co. 2, lett. a, n. 5, del d.p.r. 581/95) “l'analoga accolta dalla prevalente giurisprudenza dovrebbe comportare l'obbligo di iscrizione solo per associazioni e per le fondazioni che esercitano in via esclusiva o principale un'attività commerciale”, Cfr A Fusaro, Le associazioni imprenditrici ed il registro delle imprese, in *Contratto e Impresa*, 1995, II, pag. 617-625.

- a) **gli esercenti tutte le attività economiche e professionali**<sup>31</sup> la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
- b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

La norma individua i soggetti tenuti alla denuncia al REA con riferimento alla tipologia di attività svolta (economica e professionale) senza distinguere la natura giuridica.

Sul punto il Ministero dell'Industria nella **circolare 3387/C del 16.2.1996** - in data immediatamente anteriore all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della L. 580/93 adottato con DPR 581/1995 - ha provveduto, a fornire alcune prime indicazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del citato regolamento.

In particolare, con riferimento alla tenuta del REA, di cui all'art. 8 del citato regolamento precisava che *“sia riguardo i soggetti inclusi, sia riguardo le procedure e le sanzioni si rinvia alle norme già in uso per il registro delle ditte ai sensi della specifica normativa (in particolare al R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934, alla legge n. 630 del 4 novembre 1981 e al D.M. 9 marzo 1982, e successive modificazioni.”*

A distanza di circa dieci mesi lo stesso Ministero è nuovamente intervenuto con la **circ. 2407/C del 9.1.1997** confermando il rinvio alle disposizioni concernenti il **Registro delle ditte** ai fini dell'individuazione dei soggetti e dei dati e notizie iscrivibili nel Rea.

In particolare, secondo la circolare, **il regolamento istitutivo del REA** *“nel richiamare (art. 9, comma 3 d.p.r. 581/95) a supporto della prevista obbligatorietà delle denunce dei dati e delle notizie da raccogliere nel Rea il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, il R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 e l'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e altre leggi eventualmente esistenti sull'argomento - non ha introdotto, di fatto, nessuna specifica novità rispetto agli obblighi già previsti nei confronti di vari soggetti in relazione alla tenuta da parte delle Camere di commercio del Registro delle ditte. (...) Infatti alla luce delle disposizioni sopra richiamate è chiaro che debbono trovare collocazione nel Rea quei dati e quelle notizie che già venivano denunciati alla Camera di commercio e che non possono trovare collocazione nel Registro delle imprese, stante la configurazione prevista per lo stesso dal codice civile e dall'art. 8 della legge n. 580 del 1993”*.

Conclude il Ministero rilevando che *“i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel Rea sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) (...) Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino un'attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella sezione ordinaria al Registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare - a tutti gli effetti - alla disciplina della "pubblicità legale" prevista dalle norme generali fissate dagli artt. 2188-2202 del codice civile.”*

In conformità a quanto sopra espresso la modulistica (oggi in formato elettronico) e le istruzioni attualmente presenti sui siti istituzionali delle Camere di Commercio e contenute nella

---

<sup>31</sup> “ l'inserimento della parola "professionali" di seguito alle parole "attività economiche", operato dalla lettera a) del citato comma 2, dell'art. 9 del regolamento di attuazione, deve ritenersi avere (...), uno scopo meramente rafforzativo dei relativi concetti e non quello di ampliare il numero dei soggetti chiamati ad avere rapporti con le Camere di commercio, ovvero di svilire alcune categorie imprenditoriali rinviandole all'iscrizione al Rea anziché al Registro delle imprese” Cfr Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2407/C del 9 gennaio 1997.

**Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3574/C del 7 aprile 2004** indicano quali soggetti tenuti alla denuncia al REA *“Le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa (art. 9, c. 1, lett. a del D.P.R. n. 581/1995 e circolare MICA 09/01/1997 n. 3407/C).*

*Nel caso in cui il soggetto collettivo abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa dovrà procedere alle iscrizioni nel Registro delle Imprese tramite i moduli S1, S2, S3etc.”.*

Per completare il quadro normativo e di prassi sopra delineato è necessario altresì esaminare le disposizioni concernenti il registro delle ditte in quanto richiamate dallo stesso legislatore per individuare i dati e le notizie da iscrivere nel REA.

Ai sensi del R.D. 29 del 4 gennaio 1925, art. 82, erano tenuti a comunicare la denuncia di inizio attività al registro delle ditte *“gli enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio”.* Successivamente il D.M. 9 marzo 1982, art. 1, statuiva che *“Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall’art. 2195 del c.c. sono tenuti a farne denuncia alle camere di commercio (...) Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli enti morali”.*

La circolare del Ministero dell’Industria **n. 3202 del 22 gennaio 1990** contenente le istruzioni per le denunce al Registro delle ditte, rilevava infine che *“Il Registro ditte è il pubblico registro che ha lo scopo di dare notizie delle attività economiche svolte nella provincia. Al riguardo occorre precisare quanto segue:*

- ***chi esercita un’attività economica è soggetto all’iscrizione a prescindere dalla qualificazione della medesima attività ai fini civilistici, tributari, previdenziale, ecc.***

***Si deve prescindere quindi dalla considerazione se il soggetto, agli effetti del codice civile, sia imprenditore, piccolo imprenditore o lavoratore autonomo (...) come pure (salvo nel caso di attività agricola) si prescinde dalla qualificazione tributaria del reddito conseguito con l’attività economica volta. (...)***

***Pertanto nel Registro ditte devono essere iscritti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività economiche:***

- *produzione di beni o servizi:*
- *intermediazione nella circolazione dei beni:*
- *trasporto;*
- *attività bancaria o assicurativa:*
- *attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.)*
- *attività agricola che dia luogo anche a reddito d’impresa.*

(...)

***L’obbligo dell’iscrizione sussiste anche quando l’attività economica non costituisce l’attività prevalente per il soggetto che la svolge.***

***Non sono iscrivibili nel registro ditte:***

***(...) Cral aziendali, circoli ricreativi e simili, che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti.”***

### **3.2. SVOLGIMENTO DEL PARERE**

Dall’esame del quadro normativo e di prassi sopra delineato si evince che le associazioni (fondazioni e gli altri enti di carattere privato) sono soggette all’obbligo di denuncia al REA se **svolgono un’attività economica commerciale o agricola** in via ausiliaria e sussidiaria all’oggetto principale.

Per attività economica si intende un'attività astrattamente idonea a realizzare la tendenziale copertura tra costi e ricavi; pertanto, anche qualora in concreto non si realizzi tale risultato l'attività non cessa di definirsi tale. L'attività economica può essere agricola (art. 2135 c.c. ) o commerciale (art. 2195 c.c.) ossia "un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi ovvero un'attività intermediaria nella circolazione dei beni". Si precisa, al riguardo, che la qualifica di industriale viene intesa non nel significato comune del termine , ma nello specifico senso di "non agricolo" così che tutte le attività di produzione di beni e servizi che non siano agricole vengono considerate "industriali" e come tali ricomprese nell'art. 2195, n. 1.

Premesso quanto sopra, con riferimento al quesito sottoposto all'attenzione di questa Agenzia in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di denuncia al REA da parte degli enti associativi la cui attività economica è rivolta verso gli associati, in assenza di una pronuncia espressa del legislatore sul punto, si ritiene opportuno di seguito procedere, innanzitutto, ad esaminare le argomentazioni formulate dall'istante.

Nella nota pervenuta si afferma che - secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente - non sono attività economiche quelle destinate ai soli associati in quanto non condotte con metodo economico (ossia preordinate alla remunerazione dei fattori impiegati) bensì attivate per ragioni di autofinanziamento a supporto dell'attività istituzionale. Nella stessa nota si afferma, altresì, che secondo la dottrina largamente prevalente requisito essenziale per l'attribuzione del carattere commerciale dell'attività è la destinazione al mercato della medesima.

Con riferimento a quest'ultimo requisito si rileva tuttavia che, secondo alcuni Autori ove l'attività di produzione di beni e servizi sia rivolta prevalentemente o esclusivamente agli associati, non dovrebbe venir meno il requisito dell'economicità, poiché questi rapporti integrano già quegli scambi presupposti della disciplina dell'impresa (la c.d. destinazione di mercato). I beni o servizi prodotti purché non distribuiti gratuitamente agli associati (altrimenti si verserebbe nella controversa figura dell'"impresa per conto proprio") sarebbero conseguiti dall'associato in base ad un rapporto diverso (di scambio) da quello che lo lega all'ente..

Pertanto, secondo questo orientamento, l'attività di produzione di beni e servizi destinata agli associati, purché a fronte di un corrispettivo, non impedisce di qualificare come economica tale attività.

A sostegno della non obbligatorietà dell'iscrizione al REA degli enti in esame, l'istante nella nota pervenuta richiama, altresì, la prassi del Ministero dell'Industria relativa al Registro delle ditte a cui - come visto sopra - è succeduto il REA per quanto non già risultante nel registro delle imprese.

La circolare **n. 3202/C del 1990** individua tra i soggetti **non iscrivibili al registro** delle ditte anche "Cral aziendali, circoli ricreativi e simili, che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati".

La prassi richiamata non sembra, tuttavia, decisiva in merito al tema in esame in quanto l'interprete, nel documento in esame, non fa un richiamo generale a tutti gli enti che svolgono un'attività economica verso i propri associati ma limita il riferimento ai circoli aziendali, ricreativi e simili.

Si osserva al riguardo che secondo la tesi prospettata dall'istante verrebbero esclusi dall'obbligo di denuncia al REA gli enti di cui all'art. 148, comma 4, Tuir e art. 4 del DPR. 633/72, co. 5 ossia che svolgono a favore dei propri associati le seguenti attività (considerate ai fini IVA e IRES sempre commerciali):

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,

di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

- erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

In considerazione di quanto sopra, a parere di questa Agenzia, le argomentazioni prospettate dall'istante non sono decisive per escludere l'obbligo di denuncia la Rea per gli enti che svolgono un'attività economica, quale quelle elencate nell'art. 148 TUIR co. 4, anche se rivolta esclusivamente agli associati.

Dello stesso parere è il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI, Registro delle imprese) , che, consultato dalla scrivente Agenzia, ha rilevato quanto segue.

Analizzando l'art. 148 TUIR nel suo complesso, il Ministero evidenzia che, presupposto per l'inquadramento delle attività di cui al comma 4 dello stesso articolo come attività commerciali, è anche il fatto che gli iscritti, gli associati e gli altri soggetti individuati al comma 3, corrispondano per i beni e servizi ricevuti uno specifico corrispettivo, sia sotto forma di "prezzo", sia sotto forma di corrispondente aumento della propria quota annuale.

Il fatto che tale attività di cessione di beni o servizi sia rivolta ai propri iscritti o soggetti equiparati, non sembra, in via assoluta idoneo ad escludere la sua riconduzione ad attività commerciali.

Evidenzia il Ministero, a tal proposito, che l'estremo della destinazione della produzione per il mercato non è a rigore, richiesto dall'art. 2082 c.c., che parla semplicemente di "produzione o dello scambio di beni o di servizi".

D'altra parte, diversamente argomentando, non potrebbe giustificarsi la collocazione legislativa delle cooperative tra le imprese. Queste ultime, infatti, producono beni o servizi solo per i propri soci. Né a maggior ragione si comprenderebbe l'inclusione delle imprese sociali, in particolar modo quelle di cui all'articolo, 1 (ed in particolare comma 3, come evidenziato dalla miglior dottrina), del decreto legislativo n. 155 del 2006, nel novero delle imprese iscritte al registro delle imprese.

Ciò che determina il peculiare inquadramento delle cooperative è il particolare tipo di rapporto che intercorre tra queste e i propri soci. Questi ultimi, infatti, rispetto alla cooperativa si pongono in due prospettive diverse: come gruppo organizzato, operano come produttori di beni o servizi; come singoli, si pongono come utenti dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, per i quali corrispondono un corrispettivo.

Tale corrispettivo, inoltre, può essere determinato anche in modo tale da non garantire un profitto. L'inquadramento nel genere "impresa" di soggetti come le cooperative ora richiamate, oppure come gli enti pubblici economici, per i quali il fine di lucro è escluso, oppure inessenziale, conduce infatti a concludere che caratteristica dell'attività d'impresa non è il conseguimento di un profitto ma, piuttosto, l'agire secondo criteri di "obiettiva economicità".

"Obiettiva economicità" che potrà riscontrarsi nei casi in cui il corrispettivo sia determinato in modo da coprire, tendenzialmente, i costi di produzione (pareggio di bilancio).

Incrociando tali considerazioni con quanto previsto dall'art. 143, co. 1, secondo periodo TUIR, a parere del Ministero, sembra potersi concludere che:

- un'attività di produzione o di scambio di beni o di servizi che esula dalle attività istituzionali dell'ente (attività ex art. 2195 c.c.);
- svolta in modo sistematico o non occasionale;
- attraverso specifica organizzazione,
- condotta secondo criteri di <<obiettività economicità>>, come sopra descritti;

deve essere considerata attività d'impresa anche nel caso in cui sia rivolta esclusivamente ai propri associati e soggetti equiparati come sopra indicati. Va rimarcato, d'altra parte, che i parametri sopra indicati delimitano in via generale lo svolgimento dell'attività d'impresa: alla loro ricorrenza, pertanto – a prescindere dal fatto che si rientri o meno nelle casistiche espressamente individuate dal sopra richiamato art. 148, c. 4 – troverà applicazione la disciplina relativa allo svolgimento di attività economica in forma di impresa.

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni sopra svolte, a parere di questa Agenzia, gli enti associativi che svolgono - *“in una dimensione di sussidiarietà e ausiliarità rispetto all'oggetto principale”* - un'attività commerciale riconducibile tra quelle di cui agli artt. 148, co. 4, TUIR e 4, co. 5, D.P.R. 633/72, sono tenute all'iscrizione al REA.

## **PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 313 – del 10/10/2011 Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario;**

#### **IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con DPCM 02.11.2009;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 - Approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

· n. 257 del 16 settembre - Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;

Ricordato che l’Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come disposto dall’art. 2, comma 1 del citato DPCM 329/01;

Visto il d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici e successive modifiche e integrazioni;

Visto altresì il D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 concernente l’adeguamento e l’armonizzazione dei sistemi contabili, i cui provvedimenti attuativi sono tuttora in attesa di emanazione;

Fatto presente che nella predisposizione dei documenti contabili si è tenuto conto dei principi generali di unità, annualità, universalità, integrità e veridicità e del pareggio economico e finanziario;

Richiamata la legge 13 maggio 1999, n. 133 recante “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”, con particolare riferimento all’art. 14 (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus), ed al comma 3, nel quale si stabilisce che l’assegnazione annua di risorse all’Agenzia per le Onlus è contenuta nel tetto massimo di lire 5 miliardi, pari ad Euro 2.582.285;

Vista la proposta iniziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferita al finanziamento del capitolo 3526 (ex U.P.B. 4.1.2.4.) – Tab. 18, del Fondo Politiche Sociali – formulata in un importo di Euro 725.811 quale assegnazione all’Agenzia per il terzo settore per l’anno 2012, che potrà essere confermata solo a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze afferente la ripartizione in capitoli del Bilancio dello Stato, avvertito altresì che trattandosi di spesa rimodulabile potrà subire ulteriori variazioni in corso d’esercizio;

Visto il decreto legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto doversi provvedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2012 entro il termine previsto della fine del mese di ottobre, nelle more delle disposizioni che saranno contenute nella legge afferente la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2012);

Preso atto che la parte *entrata* si attesta sull’entità dell’assegnazione 2012 per l’Agenzia di Euro 720.000,00 cui sono da aggiungersi interessi attivi per Euro 3.000 e recuperi ed altre entrate per Euro 10.000, per un totale complessivo di Euro 733.000,00;

Rilevato che le spese correnti relative alla competenza dell’anno 2012, ammontanti ad Euro 728.000,00 comprendono:

· le spese per il funzionamento degli organi istituzionali per complessivi Euro 309.500,00, comprendente la quota per il collegio dei revisori dei conti e per l’organismo di valutazione;

· le spese per i costi da sostenersi per il personale, per una dotazione organica massima prevista di 35 unità, da inserire nei propri ruoli, ad avvenuta definizione delle relative procedure, per rimborsi agli enti di appartenenza delle quote per oneri accessori e per attività di servizio corrisposte ai

dipendenti di enti ed amministrazioni pubbliche in servizio presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco od equipollenti, per complessivi Euro 97.500,00;

. le spese per interventi riguardanti l’acquisto di beni d’uso, le prestazioni di servizi, spese bancarie ed altro, per un complessivo importo di Euro 180.500,00;

. le spese per le prestazioni istituzionali, per Euro 115.500,00;

. le spese per imposte e tasse per Euro 25.000,00;

Precisato che si prevedono spese per investimenti, nella misura di complessivi Euro 5.000,00;

Preso atto che gli importi per partite di giro e contabilità speciali sono da quantificarsi in presunti Euro 400.000,00 che trovano analoghi stanziamenti nella parte entrata e nella parte spesa;

Considerato che l'equilibrio è assicurato mediante la valutazione di un presunto avanzo di amministrazione prudenzialmente stimato pari a zero;

Osservato che l’esistente equilibrio è sorretto dal mantenimento dello stanziamento riguardante la corresponsione di emolumenti e competenze ai componenti gli organi dell’ente, nella sua entità complessiva erogabile, in attesa del pronunciamento in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010;

Viste la relazione programmatica, la nota preliminare e la relazione tecnica allegate al documento contabile che evidenzia gli elementi certi e le criticità della presente situazione finanziaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 10 ottobre 2011;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori ed ha conseguito parere favorevole, come esplicitato nel verbale del 10 ottobre 2011;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale in data 10 ottobre 2011;

A voti unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1) di approvare l’allegato bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012 dell’Agenzia per il terzo settore, secondo lo schema di bilancio ed il piano dei conti allegato, nelle seguenti risultanze finali, in termini di competenza e di cassa, come espresso in premessa, nelle more delle disposizioni che saranno emanate in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2012), avvertito che, una volta pubblicate le stesse, si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2012 dell’Agenzia, mediante apposito provvedimento consiliare:

#### **ENTRATA**

Titolo I – ENTRATE CORRENTI

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€	720.000
Altre entrate – Redditi e proventi patrimoniali (interessi attivi)	€	3.000
Altre entrate - Entrate diverse (recuperi e rimborsi vari)	€	10.000
Altre entrate – Finanziamenti per progetti e ricerche	€	0
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	€	<b>733.000</b>

#### Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Alienazioni di beni patrimoniali	€	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	0
Accensione di prestiti	€	0
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€	<b>0</b>

#### Titolo III – GESTIONI SPECIALI

Entrate aventi natura di partite di giro	€	400.000
--	---	---------

<b><u>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</u></b>	€	<b>1.133.000</b>
--	---	------------------

Avanzo di amministrazione presunto	€	0
------------------------------------	---	---

<b><u>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE comprensivo dell' avanzo di amministrazione presunto</u></b>	€	<b>1.133.000</b>
---	---	------------------

### **SPESA**

#### Titolo I – USCITE CORRENTI

##### SPESE DI FUNZIONAMENTO

Uscite per gli organi dell'Ente	€	309.500
---------------------------------	---	---------

Oneri per il personale in attività di servizio	€	97.500
--	---	--------

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	173.400
--	---	---------

## SPESE INTERVENTI DIVERSI

Uscite per prestazioni istituzionali	€	115.500
Trasferimenti passivi	€	0
Oneri finanziari	€	100
Oneri tributari	€	25.000
Uscite non classificabili in altre voci	€	7.000
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	€	0
<i>TOTALE DELLE SPESE CORRENTI</i>	€	<i>728.000</i>

## Titolo II – USCITE IN CONTO CAPITALE

### INVESTIMENTI

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€	5.000
ONERI COMUNI	€	0
<i>TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	€	<i>5.000</i>

## Titolo III – GESTIONI SPECIALI

Uscite aventi natura di partite di giro	€	400.000
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO SPESA</u></b>	€	<b>1.133.000</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€	0
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	€	1.133.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</b>	€	<b>1.133.000</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA</b>	€	<b>1.133.000</b>

2) di approvare la nota preliminare e la relazione tecnica riferite al bilancio di previsione 2012, allegate alla presente deliberazione;

3) di approvare la corresponsione al Presidente ed ai Consiglieri dell’Agenzia dei compensi e dei corrispettivi fissati tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come, tra l’altro, previsto dall’art. 8 del Dpcm 329/01, ed ai componenti il collegio dei revisori, quando dovuti, nonché dei rimborsi delle spese sostenute in occasioni di rappresentanza od attività istituzionale, demandando ai competenti dirigenti gli atti a seguire.

## **BILANCIO PREVENTIVO 2012**

### ***NOTA PRELIMINARE (art. 11, commi 4 e 5 del DPR 27/02/2003 n. 97)***

#### **PREMESSA**

PROGRAMMI: Centro di responsabilità: Direzione generale

#### **PROGRAMMA I – ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO GESTIONALE – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE – PROGETTI STRATEGICI**

- . finalità da conseguire e attività da realizzare
- . indicazioni programmatiche per il 2012
- . piano operativo attività 2012

#### **PROGRAMMA II - ATTIVITA’ CONSULTIVE E DI VIGILANZA**

- . finalità da conseguire e attività da realizzare
- . indicazioni programmatiche per il 2012
- . piano operativo attività 2012

#### **PROGRAMMA III - ATTIVITA’ DI STUDIO, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE**

- . finalità da conseguire e attività da realizzare
- . indicazioni programmatiche per il 2012
- . piano operativo attività 2012

#### **PREMESSA**

La presente Nota, redatta ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 5, del DPR 27 febbraio 2003 n. 97, muovendo dagli indirizzi contenuti nella Relazione programmatica 2012/2014, traduce in termini attuativi ed operativi le previsioni della gestione dell’anno 2012 indicando i programmi, i progetti e le attività che il centro di responsabilità dovrà realizzare con le risorse finanziarie attribuite nell’ambito dello stesso bilancio di previsione.

L’attuale configurazione della Nota troverà modifiche rilevanti in seguito alla revisione del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, prevista dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. In particolare le nuove disposizioni prevedono che, insieme al bilancio di previsione, le amministrazioni presentino un documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi dal bilancio”. Tale piano dovrà essere coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In sostanza questo nuovo documento verrà a sostituire l’attuale Nota preliminare.

La nota contiene, per ogni programma, il piano operativo delle attività 2012 coerente con gli strumenti di programmazione e di indirizzo approvati dal Consiglio e articolato in modo puntuale ai fini anche di una corretta valutazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle azioni che verranno intraprese e dei relativi risultati che verranno conseguiti.

Il piano delle attività prevede specificazioni operative degli obiettivi e degli interventi previsti (obiettivi di servizio, obiettivi di sviluppo, obiettivi finanziari) con indicazione dei tempi di realizzazione, dei risultati attesi e delle relative unità di misurazione nonché delle risorse finanziarie, strumentali e di personale messe a disposizione.

Il piano delle attività così configurato potrà costituire il quadro di riferimento per la determinazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigente in servizio presso l'Agenzia e del premio di risultato ai dirigenti, sulla base dei criteri di valutazione proposti dall'Organismo indipendente di valutazione.

La programmazione delle attività per il triennio 2012/2014 attualmente risulta pressoché impraticabile per l'incertezza delle previsioni circa le future attribuzioni finanziarie e per l'osservazione che nel gennaio 2012 si esaurirà il mandato dell'attuale Consiglio, rilevando che all'organo collegiale che verrà allora insediato competerà di determinare le scelte di prospettiva dell'attività istituzionale.

In merito alle risorse finanziarie che potranno essere attribuite all'Agenzia per il 2012 è da prevedersi una disponibilità di risorse molto inferiori a quelle gestite nel 2011. Di conseguenza viene previsto un piano di attività per l'anno 2012 – con indicazione delle finalità da conseguire, delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate – condizionato dalla rilevante riduzione degli stanziamenti e improntato a contenuti di programma ridotti e prioritariamente rivolti alla diffusione degli esiti dei progetti già realizzati. Vi è anzi da rilevare che la specificazione delle attività contenuta nella Nota è chiaramente sovradimensionata (per almeno il 50%) rispetto alle reali possibilità consentite dal finanziamento finora prevedibile.

Con l'esposizione dettagliata e ampia delle attività e delle indicazioni programmatiche per il 2012 si intende evidenziare ciò che si potrebbe e dovrebbe attuare con auspicabili nuove risorse sufficienti per assicurare l'attività istituzionale e l'ordinaria gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.

## **PROGRAMMA I**

### **A1: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONALE**

### **A2: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**

### **A3: PROGETTI STRATEGICI**

#### **CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE GENERALE**

#### **A1 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONALE: FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Assistenza al consiglio e alle commissioni, pianificazione delle risorse umane e strumentali. Presidio della funzione di supporto amministrativo ai singoli servizi.

#### **ATTIVITA' DA REALIZZARE**

1. attività di studio, analisi, pianificazione delle risorse umane e strumentali;
2. supporto strategico all'organo collegiale;
3. predisposizione e adozione di delibere e di atti amministrativi diversi;

4. organizzazione riunioni di consiglio e di commissione;
5. cura dell'attuazione dei processi decisionali;
6. coordinamento della struttura attraverso incontri, riunioni, circolari;
7. coordinamento del sistema informativo;
8. governo della gestione documentale e del protocollo;
9. raccolta di delibere di consiglio, determinazioni e disposizioni dirigenziali;
10. organizzazione, gestione e conservazioni registri interni;
11. controllo di gestione.

Supporti gestionali affidati all'esterno:

- servizio accoglienza e protocollo;
- servizi informatici;

## **INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL 2012**

- assicurare l'ordinario funzionamento del Consiglio, nonché delle riunioni delle commissioni consiliari, preposte alla disamina di problematiche settoriali, con obiettivo di elaborare in via preliminare i temi da sottoporre al Consiglio;
- coordinare le iniziative e le attività dell'Agenzia in coerenza con le linee di indirizzo e i programmi stabiliti dal Consiglio;
- partecipare alle iniziative in ambito nazionale ed internazionale afferenti l'attività dell'Agenzia e il suo ruolo istituzionale;
- provvedere alla conservazione degli atti amministrativi connessi all'attività istituzionale;
- sviluppare la pianificazione delle risorse umane attraverso la valutazione del fabbisogno e delle modalità di acquisizione, curando la corretta applicazione degli accordi contrattuali;
- curare il sistema informativo dell'Agenzia attraverso la verifica delle condizioni di migliore funzionalità e sviluppo e lo studio del progetto per l'integrazione dei dati delle organizzazioni del terzo settore;
- curare l'applicazione delle procedure informatizzate di gestione documentale;
- curare le procedure mirate ad attivare il controllo di gestione.

## **PIANO OPERATIVO ATTIVITA' 2012**

1 - Obiettivo di servizio per attività ordinaria amministrativa, di coordinamento della struttura, di assistenza al Consiglio, di pianificazione delle risorse umane:

- predisposizione di delibere, determinazioni e di atti amministrativi diversi;
- assistenza al Consiglio e alle Commissioni;
- coordinamento delle iniziative e delle attività dell'Agenzia;
- partecipazione a iniziative in ambito nazionale e internazionale afferenti l'attività e il ruolo dell'Agenzia;
- conservazione degli atti amministrativi connessi all'attività dell'Agenzia;
- pianificazione delle risorse umane.

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

2 - Obiettivi di sviluppo:

a. consolidamento del progetto di sistema informativo dell'Agenzia presso il supporto tecnico costituito dalla Direzione dei sistemi informativi della Provincia di Milano; affidamento ad esperto esterno del presidio tecnico dell'intervento.

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

b. applicazione delle procedure informatizzate di gestione documentale e delle risoluzioni tecniche connesse a nuova funzionalità (posta elettronica certificata).

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

### 3 - Obiettivo finanziario:

utilizzo del budget di spesa assegnato

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

**RISORSE FINANZIARIE:** come da budget contenuto nel bilancio di previsione 2012.

**RISORSE STRUMENTALI:** PC n. 3, Stampante n. 2, Fax n. 1

**RISORSE DI PERSONALE:** interne: 1 dirigente, 2 assistenti - supporto esterno: Provincia di Milano.

## **A2) - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE: FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Funzione amministrativa di supporto ai diversi servizi. Predisposizione del Bilancio Preventivo e del Consuntivo annuali. Presidio della gestione finanziaria, delle scritture contabili e della regolarità contabile. Erogazione del trattamento economico del personale e delle indennità dei consiglieri. Gestione procedure di gara per individuazione del contraente. Stazione di funzionamento.

## **ATTIVITA' DA REALIZZARE**

1. predisposizione di delibere, determine e atti amministrativi diversi;
2. predisposizione della relazione programmatica e della relazione della gestione amministrativa;
3. organizzazione di gare di appalto per l'acquisizione di beni e servizi, gestione dei contratti;
4. predisposizione del progetto di bilancio di previsione e delle variazioni;
5. predisposizione del conto consuntivo;
6. riscossione delle entrate, gestione delle spese (registrazione impegni, liquidazione ed emissione mandati di pagamento);
7. pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di spesa;
8. rapporti con la tesoreria;
9. gestione amministrativa e trattamento economico del personale e delle indennità ai consiglieri;
10. cura degli approvvigionamenti e del funzionamento delle strutture;
11. gestione finanziaria "cash flow".

Supporti gestionali affidati all'esterno:

- servizio tesoreria;
- servizio buoni pasto;
- servizio di brokeraggio assicurativo;
- servizio coperture assicurative;
- servizio di pulizia;
- servizio manutenzione impianti;
- servizio di supporto amministrativo e contabile;
- servizio di assistenza e consulenza per la sicurezza nel luogo di lavoro;
- servizio di sorveglianza sanitaria.

## **INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL 2012**

- rinnovare e affinare gli strumenti di programmazione secondo le nuove disposizioni in materia di sistemi contabili previste dal d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, ai fini anche di una corretta valutazione delle azioni che verranno intraprese e dei relativi risultati conseguiti, sulla base dei criteri e delle modalità proposte dall'Organismo indipendente di valutazione;
- adeguare e perfezionare gli strumenti occorrenti per la gestione amministrativa, anche in applicazione dei regolamenti sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sul trattamento dei dati personali sensibili e del documento di programmazione della sicurezza, e per la gestione contabile attraverso un ulteriore sviluppo della contabilità economica;
- attuare le procedure di gara in relazione a servizi e forniture che si rendono necessari, in base al piano esecutivo di gestione;
- curare la gestione efficiente ed economica dei servizi affidati all'esterno e degli approvvigionamenti necessari per il funzionamento delle strutture;
- provvedere all'analisi delle modalità e all'adozione delle misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento.

## **PIANO OPERATIVO ATTIVITA' 2012**

### **1 - Obiettivo di servizio per attività ordinaria amministrativa e contabile e di gestione del personale:**

- predisposizione di delibere, determinazioni ed atti amministrativi;
- predisposizione del progetto di bilancio di previsione, delle variazioni al bilancio di previsione, del conto consuntivo;
- gestione dei contratti dei servizi in corso;
- organizzazione di gare di appalto per l'acquisizione di beni e servizi;
- gestione rapporti e convenzioni con le amministrazioni di provenienza del personale in comando;
- gestione amministrativa, comprese iniziative di formazione, trattamento economico del personale, compresa la rilevazione delle presenze e la distribuzione dei buoni pasto, e delle indennità ai Consiglieri;
- gestione contabile e finanziaria (riscossione delle entrate, gestione delle spese, pareri di regolarità contabile, tenuta di registri e documenti, rapporti con la tesoreria);
- supporto amministrativo e contabile ai diversi servizi dell'Agenzia.

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

### **2 - Obiettivi di sviluppo:**

a. affinare e rinnovare gli strumenti di programmazione e di rendicontazione della gestione (attraverso una più puntuale articolazione ai fini anche di una corretta valutazione delle azioni che verranno intraprese e dei relativi risultati conseguiti), nonchè aggiornare, in collaborazione con l'Organismo indipendente di valutazione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150).

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

b. adeguare e perfezionare gli strumenti occorrenti per la gestione amministrativa e per la gestione contabile attraverso un ulteriore sviluppo della contabilità economica e l'individuazione e l'adozione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento.

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

3 - Obiettivo finanziario:

utilizzo del budget di spesa assegnato

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

**RISORSE FINANZIARIE:** come da budget contenuto nel bilancio di previsione 2012.

**RISORSE STRUMENTALI:** PC n. 3, Stampante n. 1

**RISORSE DI PERSONALE:** supporto esterno: società di servizi.

### **A3 – PROGETTI STRATEGICI: FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Assicurare il governo dei progetti ritenuti di prioritaria importanza nella strategia istituzionale di sviluppo delle funzioni e della capacità di relazione e di regolazione del terzo settore.

#### **ATTIVITA' DA REALIZZARE**

1. attività di studio, analisi;
2. supporto tecnico all'organo collegiale ed ai gruppi di lavoro coinvolti;
3. predisposizione e adozione di delibere e di atti amministrativi diversi;
4. cura dell'attuazione dei processi decisionali;
5. coordinamento delle fasi attuative dei progetti connessi a "Raccolta Fondi", "Sostegno a distanza";
6. redazione di relazioni e rapporti;
7. organizzazione, gestione e conservazione registri interni;
8. iniziative di confronto e verifica degli strumenti e dei prodotti;
9. iniziative per la diffusione dei risultati.

#### **INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 2012**

- Attuazione di incontri e riunioni di verifica e di confronto sui documenti, gli atti e gli esiti dei lavori preparatori;
- affinamento dei prodotti;
- ideazione iniziative e cura della loro attuazione;

- progettazione delle modalità e degli strumenti finalizzati al monitoraggio e alla determinazione delle procedure amministrative.

## **PIANO OPERATIVO ATTIVITA' 2012**

### 1 - Obiettivo di servizio per attuazione dei progetti speciali:

- predisposizione di delibere, determinazioni e atti amministrativi diversi;
- gestione dei contratti riferiti ai progetti;
- gestione rapporti con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni e i soggetti del terzo settore di provenienza del personale in comando;
- iniziative a rilevanza esterna.

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

### 2 - Obiettivo di sviluppo:

- a. progettare gli strumenti per il monitoraggio delle attuazioni dei progetti di fattibilità;

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

### 3 - Obiettivo finanziario:

utilizzo del budget di spesa assegnato

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

**RISORSE FINANZIARIE:** come da budget contenuto nel bilancio di previsione 2012.

**RISORSE STRUMENTALI:** PC n. 2, Stampante n. 1

**RISORSE DI PERSONALE:** interne: 1 funzionario, supporto esterno: 1 collaboratore, società di servizi

## **PROGRAMMA II – ATTIVITA' CONSULTIVE E DI VIGILANZA**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE GENERALE**

**FINALITA' DA CONSEGUIRE – ATTIVITA' DA REALIZZARE INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL 2012**

### **Attività di vigilanza**

- Proseguire nella messa a punto degli strumenti di *vigilanza diretta* dell'Agenzia per garantire la partecipazione attiva nella funzione di verifica della corretta applicazione della normativa da parte degli enti di terzo settore.
- Redazione dei pareri per la vigilanza consultiva che vengono richiesti dalle altre pubbliche amministrazioni sia obbligatoriamente che facoltativamente.
- Redazione dei pareri relativamente alle richieste di devoluzione di patrimonio degli enti e delle organizzazioni in caso di scioglimento, o di perdita della qualifica.

- Assicurare il funzionamento della Commissione vigilanza e controllo e dare attuazione alle disposizioni espresse.

### **Attività di controllo ispettivo**

- Per l'attività di controllo ispettivo: incentivare e proseguire l'attività di collaborazione avviata con la Guardia di Finanza e sviluppare linee esplicative per la procedura di vigilanza che risolvano alcuni problemi applicativi utili allo svolgimento delle indagini nei casi di necessaria ispezione presso le sedi delle organizzazioni.

### **Attività di indirizzo normativo**

- Prosecuzione del lavoro nel tavolo tecnico con l'Agenzia delle Entrate finalizzato a trovare soluzioni di carattere interpretativo su temi e problematiche che riguardano le organizzazioni del terzo settore, individuandone altri ed operando per la proficua soluzione anche di questi ultimi.
- Tavolo tecnico con il CNDCEC sulle problematiche relative alle problematiche di tipo contabile per gli enti di terzo settore.
- Rapporti con OIC per la definizione dei principi contabili per gli organismi di terzo settore.
- Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato.
- Predisposizione di testi esplicativi in relazione ad istanze di carattere generale inviate dai privati e inerenti l'interpretazione della normativa.
- Attività istituzionale di indirizzo con riferimento ai quesiti pervenuti all'Agenzia ed inerenti la proposizione, la modificazione e l'interpretazione della normativa riguardante il terzo settore.
- Messa a punto di attività conseguente alla emanazione delle Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio e prosecuzione e delle Linee guida per la redazione del bilancio di missione.
- Sviluppo ulteriore del progetto teso a realizzare Linee guida per un omogeneo utilizzo dei registri ed Anagrafi degli enti di terzo settore esistenti in Italia.

### **Attività giuridico amministrativa**

- Espletamento delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei progetti e di tutte le iniziative del Servizio (atti, documenti, progetti e delibere ed altro).
- Realizzazione di attività tecnico-giuridiche per lo sviluppo di interventi diversi e per il presidio di progetti di studio e ricerca su temi di interesse dell'Agenzia.
- Realizzazione della banca dati degli enti e/o soggetti privati e pubblici che rivolgono istanza all'Agenzia e che vengono indirizzate al Servizio per fornire risposta o soluzione adeguata.
- Predisposizione del testo del Bollettino trimestrale dell'Agenzia per la parte che riguarda tutti i provvedimenti approvati dal Consiglio nel corso di ciascun trimestre.
- Gestione con gli enti editori e di formazione per quanto riguarda le offerte di servizi di informazione e di formazione necessari per il Servizio.

Supporti gestionali affidati all'esterno:

- servizio di supporto giuridico.

### **PIANO OPERATIVO ATTIVITA' 2012**

## 1 - Obiettivo di servizio per attività ordinaria di indirizzo normativo, di vigilanza e controllo e di affari legali e giuridici connessi

1. Redazione di pareri di vigilanza consultiva richiesti da pubbliche amministrazioni sia obbligatoriamente che facoltativamente;
2. redazione di pareri riguardanti devoluzioni di patrimonio degli enti e delle organizzazioni in caso di estinzione o di perdita della qualifica;
3. attività di collaborazione con la GdF in termini di formazione del personale ispettivo in forze alla GdF e di segnalazione di casi da sottoporre ad attività ispettiva;
4. attività di collaborazione nel Tavolo Tecnico con l’Agenzia delle Entrate volto a eliminare distorsioni e trovare soluzioni comuni a problematiche di tipo interpretativo in materia di fiscalità di enti di terzo settore;
5. attività di collaborazione nel Tavolo Tecnico con il CNDCEC volto a indirizzare sulle problematiche di carattere contabile gli organismi di terzo settore e trovare soluzioni comuni a problematiche di tipo interpretativo in materia di contabilità e bilancio per gli enti di terzo settore;
6. collaborazione con i Ministeri e con altre pubbliche amministrazioni e soggetti istituzionali in merito a temi riguardanti materie e questioni rientranti nelle attribuzioni dell’Agenzia e volti al miglioramento della normativa inerente il terzo settore;
7. predisposizione di testi esplicativi, dei quali è prevista la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, i quali affrontino quesiti di carattere generale inviati dai privati o comunque inerenti all’interpretazione normativa e di testi in ogni caso riguardanti la comunicazione per attività dell’Agenzia;
8. espletamento delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dell’attività istituzionale, dei progetti e di altre iniziative del Servizio: delibere, determinazioni, lettere;
9. partecipazione alla realizzazione di altri progetti dell’Agenzia nei quali il servizio è chiamato a prendere parte per fornire un contributo tecnico;
10. continuazione del progetto di razionalizzazione della gestione dei registri riguardanti gli enti di terzo settore in Italia;
11. predisposizione del testo del bollettino trimestrale dell’Agenzia per la parte che riguarda tutti i provvedimenti approvati dal consiglio dell’Agenzia.

## 2 - Obiettivi di sviluppo

a - Progetto: iniziative di diffusione delle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio di missione delle organizzazioni non profit

Realizzazione di iniziative di diffusione delle linee guida elaborate per la redazione dei bilanci di esercizio e di missione delle organizzazioni non profit attraverso attività mirate (incontri, seminari, convegni di divulgazione-formazione).

**Unità di misura:** -  
**Risultato atteso:** -

b - Progetto: La gestione dei Registri in Italia

L'obiettivo del progetto è duplice:

- riassorbire le distorsioni che l'assenza di regole condivise, preordinate alla tenuta dei registri, ha procurato generando, sovente, delle disparità di trattamento tra gli enti nelle diverse regioni, sia per ragioni di carattere interpretativo della normativa, sia per diverse scelte nella gestione dei registri;
- realizzare una "rete" di informazioni sulle organizzazioni iscritte nei registri, finalizzata a rendere più trasparente e "fruibile al cittadino" il Terzo Settore per tutte le finalità di valorizzazione.

Il Progetto è realizzato dall'Agenzia e dalla Conferenza dei Presidenti attraverso il Coordinamento delle politiche sociali. Si procederà al suo perfezionamento e a realizzare iniziative per la sua diffusione e valorizzazione.

**Unità di misura:** -  
**Risultato atteso:** -

3 - Obiettivo finanziario

- utilizzo del budget di spesa assegnato

**Unità di misura:** -  
**Risultato atteso:** -

**RISORSE FINANZIARIE:** come da budget contenuto nel bilancio di previsione 2012 .

**RISORSE STRUMENTALI:** PC n. 8, Stampanti n. 3, Fax n. 1;

**RISORSE DI PERSONALE:** interne:1 funzionario, 1 assistente; supporto esterno: società di servizi.

### **PROGRAMMA III - ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA, DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE GENERALE**

#### **A1) ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA: FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Promozione e diffusione della conoscenza delle onlus, del Terzo settore e degli enti non commerciali; valorizzazione del ruolo del Terzo settore a livello di promozione civile e sociale.

Promozione e sviluppo di rapporti continuativi a livello nazionale e internazionale sui temi di specifico interesse per l'Agenzia.

Elaborazione di ricerche e studi di supporto alle attività degli organi e delle unità organizzative dell'Agenzia ai fini della promozione del Terzo settore nella realtà italiana.

#### **ATTIVITA' DA REALIZZARE**

1. iniziative di studio e ricerca relativamente alle onlus, al Terzo settore e agli enti non commerciali in Italia e all'estero, e cura di pubblicazioni anche di carattere scientifico;
2. iniziative di collaborazione fra realtà italiane ed estere e di confronto fra la pubblica amministrazione e realtà delle organizzazioni;
3. organizzazione e gestione di incontri e riunioni relativi ai protocolli d'intesa sottoscritti e in via di definizione;
4. partecipazione a eventi internazionali sui temi di specifico interesse per l'Agenzia, nonché progetti da realizzare col supporto della Comunità europea;
5. attivazione di attività statistica con interazione con Istat;
6. organizzazione di audizioni con le organizzazioni del settore;
7. cura e aggiornamento di protocolli di intesa;
8. redazione della relazione annuale per la parte di competenza;
9. conferimento di premi e borse di studio in ambiti di interesse istituzionale.

## **INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL 2012**

- realizzare gli interventi e le iniziative promozionali che saranno inseriti nella programmazione dell'Agenzia per l'anno 2012 a cura del Consiglio dell'Agenzia;
- promozione di collaborazioni con Università italiane;
- collaborazione con ISTAT per realizzare il censimento delle organizzazioni non profit;
- azioni di promozione del ruolo dell'Agenzia in ambito europeo e internazionale.
- fornire contributi, mediante la redazione di appositi testi e la preparazione di materiale documentario, per la partecipazione dei rappresentanti istituzionali alle iniziative pubbliche alle quali interverrà l'Agenzia, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio;
- provvedere allo sviluppo di studi settoriali, sui temi indicati dal Consiglio, e redigere documenti correlati;
- organizzare e monitorare l'assegnazione di premi e borse di studio;
- realizzare progetti di ricerca.

## **PIANO OPERATIVO ATTIVITA' 2012**

1 - Obiettivo di servizio per attività ordinaria di promozione del Terzo settore, di studio e di ricerca, di sviluppo di rapporti a livello nazionale e internazionale, di qualificazione in materia di formazione.

- a. relazioni con organismi nazionali e internazionali nonché con le Regioni e gli enti territoriali attraverso contatti continuativi;
- b. organizzazione di audizioni dell'Agenzia e predisposizione di relativa reportistica per il Consiglio;
- c. iniziative di collaborazione fra realtà italiane ed estere e di confronto fra la pubblica amministrazione e le organizzazioni del Terzo settore;
- d. organizzazione di incontri relativi alla definizione di protocolli di intesa, sottoscritti o in via di formalizzazione, e aggiornamento dei protocolli stessi;
- e. studio, ricerca e analisi dei materiali documentali a supporto dell'Agenzia e delle unità organizzative;

f. partecipazione alle iniziative pubbliche organizzate dall'Agenzia e ai convegni di interesse per le finalità dell'Agenzia.

**unità di misura:** -

**risultato atteso:** -

## 2 - Obiettivi di sviluppo

a. attivazione e sviluppo di attività in ambito statistico, con interazione ISTAT per il censimento delle organizzazioni non profit.

**unità di misura:**

**risultato atteso:**

b. monitoraggio dei dottorati di ricerca, di durata triennale, avviati presso alcune Università italiane

**unità di misura:** numero previsto

**risultato atteso:** 3

c. monitoraggio delle borse di ricerca e delle borse di studio avviate con Università italiane e verifica dei risultati conseguiti

**unità di misura:** numero previsto

**risultato atteso:** 4 borse di ricerca, borse di studio (n.q)

d. iniziative di valorizzazione delle ricerche svolte dalle Università italiane con cui l'Agenzia ha stipulato apposite convenzioni giunte a conclusione e promozione di nuovi progetti (n.q.);

**unità di misura:** numero previsto

**risultato atteso:** 4 + borse di studio attivate (n.q)

e. avvio e sviluppo degli interventi operativi sul tema dell'impresa sociale e del management nell'ambito della convenzione-quadro stipulata con l'Università Luigi Bocconi di Milano (n.q.)

**unità di misura:** % di attivazione

**risultato atteso:** 100

## 3. Obiettivo finanziario

- utilizzo del budget di spesa assegnato

**unità di misura:** -

**risultato atteso:** -

## A2) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE e PROMOZIONE: FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Sviluppo e promozione dell'immagine e del ruolo istituzionale dell'Agenzia;
- Promozione di campagne per lo sviluppo della conoscenza delle onlus, del Terzo settore e degli enti non commerciali in Italia;

- avviamento di campagne per la diffusione della conoscenza delle attività e delle realizzazioni delle organizzazioni, del Terzo settore specie nei riguardi dei mezzi di informazione e comunicazione;
- cura di iniziative, documenti, pubblicazioni e strumenti finalizzati alla diffusione delle tematiche concernenti il Terzo settore.

## **ATTIVITA' DA REALIZZARE**

1. relazioni con soggetti privati, enti, Pubbliche Amministrazioni e istituzioni;
2. adempimenti inerenti il cerimoniale dell'Agenzia;
3. pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Agenzia;
4. aggiornamento e sviluppo redazionale del sito internet;
5. diffusione di informazioni sull'attività dell'Agenzia (comunicati stampa, conferenze stampa, note informative);
6. partecipazione ed organizzazione diretta di eventi e iniziative;
7. utilizzo del marchio istituzionale;
8. definizione del piano di comunicazione e interventi previsti dalla normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale (L. 150/2000);
9. monitoraggio delle richieste e delle concessioni del patrocinio dell'Agenzia;
10. gestione dei rapporti con i media;
11. gestione di progetti di sviluppo legati alla comunicazione, in particolare quella sociale, con riferimento soprattutto ai rapporti con la RAI;
12. redazione della relazione annuale e trasmissione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL 2012**

- sviluppare ed attuare tutte le azioni mirate alla diffusione delle iniziative di cui al sottoprogramma A1), e di tutte quelle promosse dall'Agenzia per il terzo settore o nelle quali la stessa è coinvolta;
- organizzazione di eventi, con particolare riferimento alla presentazione della Relazione Annuale;
- attuazione delle audizioni presso l'Agenzia;
- sviluppo redazionale del sito internet, sulla scorta delle indicazioni che perverranno dal Consiglio;
- realizzazione della rivista ARETE' - quadrimestrale di carattere scientifico sui temi del non profit;
- pubblicazione sul web del Bollettino dell'Agenzia, della Relazione Annuale, degli atti dei convegni qualora preventivamente deciso dal Consiglio;
- rappresentazione dell'Agenzia e collaborazione con RAI radiotelevisione italiana;
- gestione dei rapporti con i giornalisti ed i media;
- supportare le attività previste dai Protocolli di intesa stipulati dall'Agenzia;
- diffusione risultati progetto "Raccolta fondi";
- diffusione risultati progetto "Sostegno a distanza";
- azioni di diffusione del progetto "Il Cos'è del Terzo settore".

## **PIANO OPERATIVO ATTIVITA' 2012**

1 - Obiettivo di servizio per attività ordinaria di comunicazione, di relazioni interne ed esterne, di gestione del sito internet dell'Agenzia:

- a. relazioni con soggetti privati, enti, organismi, pubbliche amministrazioni e istituzioni pubbliche;
- b. contatti e relazioni esterne di supporto al Presidente dell’Agenzia, adempimenti inerenti il cerimoniale dell’Agenzia;
- c. redazione della Relazione annuale sull’attività dell’Agenzia e trasmissione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d. cura e aggiornamento redazionale del sito internet;
- e. pubblicazione del Bollettino ufficiale dell’Agenzia ;
- f. diffusione di informazioni sull’attività dell’Agenzia, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, note informative agli enti pubblici ed alle organizzazioni non profit;
- g. gestione dei rapporti con i giornalisti;
- h. supporto alle attività previste dai protocolli di intesa stipulati dall’Agenzia.

**Unità di misura:** -

**Risultato atteso:** -

## 2 - Obiettivi di sviluppo

- a. realizzazione della rivista “Aretè” – quadrimestrale di carattere scientifico sui temi del non profit.

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

- b. sviluppo redazionale del sito internet.

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

- c. collaborazione con RAI radiotelevisione italiana per implementazione dei contenuti della pagina di televideo e iniziative varie.

**Unità di misura:**

**risultato atteso:**

- d. diffusione risultati progetto “Raccolta fondi”

**unità di misura:**

**risultato atteso:**

- e. diffusione risultati progetto sul “Sostegno a distanza”;

**unità di misura:**

**risultato atteso:**

## 3 - Obiettivo finanziario

- utilizzo del budget di spesa assegnato

**Unità di misura:**

**Risultato atteso:**

**RISORSE FINANZIARIE:** come da budget contenuto nel Bilancio di previsione 2012  
**RISORSE STRUMENTALI:** PC n. 7, Stampanti n. 3, fax n. 1, Fotocopiatrice n. 1  
**RISORSE DI PERSONALE:** interne: 1 funzionario, supporto esterno: società di servizi.

## **RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AGENZIA PER IL TERZO SETTORE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

### **Premessa**

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto secondo le indicazioni legislative contenute nel DPR 97/2003 che, abrogando il DPR 696/79, prevede l'introduzione obbligatoria della contabilità economico-patrimoniale parallelamente alla tenuta della contabilità finanziaria, definendo anche i principi di integrazione e riconciliazione tra i due sistemi contabili.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2012, l'Agenzia ha inoltre recepito – seppur con le semplificazioni e gli adeguamenti imposti dalla propria struttura amministrativa – le modifiche apportate al Piano dei Conti del Sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2007. Inoltre, ai sensi della Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91 si è avviato l'iter di adeguamento alle nuove disposizioni e ai nuovi principi contabili, in attesa dei decreti esecutivi che dovranno essere promulgati Entro la fine dell'anno.

Gli schemi allegati, sono redatti secondo i principi civilistici e budget con un unico centro di costo: organi decisionali e gestionali, centri di responsabilità amministrativa. In materia di contabilità, si fa riferimento alla contabilità economico - patrimoniale, parallelamente alla tenuta della contabilità finanziaria. E' inoltre mantenuta la separazione ufficiale tra competenze politiche / di indirizzo e quelle gestionali, con l'esigenza di formulare i bilanci a livello decisionale e gestionale.

Allo stato attuale, l'Agenzia ha predisposto il documento di bilancio di previsione 2012 che stanZIA in un'unica voce di entrata le risorse annue per il funzionamento dell'ente sulla base di una comunicazione pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota. Prot. 41/0000010 del 13/09/2011) che avverte della cifra imputata nell' UPB di riferimento (rimodulabile).

Emerge chiaramente l'inadeguatezza tra la somma considerata per il finanziamento ordinario per l'esercizio 2012 ed il volume delle spese necessarie ad assicurare la ordinaria gestione amministrativa.

La cifra indicata nel progetto di bilancio 2012 è di Euro 720.000, importo che potrebbe anche non essere confermato in quanto rimodulabile, ma corrisposto in misura maggiore od in misura inferiore. Il primo caso consentirebbe di procedere perlomeno all'avvio della programmazione delle attività 2012, mentre il secondo renderebbe praticamente irrealizzabile la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

Si evidenzia inoltre che non si tiene conto di un eventuale avanzo di amministrazione perché qualora si evidenziasse non potrebbe certamente assumere una entità rilevante, alla luce delle condizioni nelle quali si è svolta l'attività gestionale dell'esercizio precedente.

In merito alle voci di entrata, si sottolinea che:

1) ai sensi del DPR 97/2003 si stanZIA la dotazione ordinaria annua sulla base della Legge n. 133/99 ovvero su indicazione di quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha proposto di inserire al capitolo 3526 (ex U.P.B. 4.1.2.4.) – Tab. 18 – Fondo Politiche Sociali – quale ammontare

della dotazione annua per l'esercizio finanziario 2012 che sarà presumibilmente pari a Euro 720.000 e che sarà confermato o integrato solo in sede di approvazione della Legge finanziaria 2012;

2) allo stato attuale non si dispone di ulteriori finanziamenti, derivanti da iniziative governative o da disposizioni di legge "una tantum", quali ad esempio quelle contenute nell'art. 5 bis comma 1 della Legge 4 dicembre 2008 n. 89, nonostante le segnalazioni effettuate in proposito.

### **Le scelte di bilancio e organizzazione.**

La struttura, non avendo ancora superato le 35 unità di personale, come confermato dal nuovo D.p.c.m. n. 51/2011, ha mantenuto una forma organizzativa non complessa, conformemente a quanto stabilito nel nuovo Regolamento di organizzazione, che è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2008 – DICA 17574-4.2.5.10.10. A questo regolamento sono state apportate delle modifiche per meglio corrispondere alle esigenze organizzative dell'Agenzia e alle novità normative intercorse, modifiche approvate con deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009.

La struttura amministrativa dell'Agenzia si è snellita nel tempo ed oggi risulta composta da tre unità organizzative di primo livello: Direzione Generale, Servizio Indirizzo e Vigilanza, Servizio Studi e Promozione. Tali unità organizzative a partire dall'esercizio 2011 e a motivo del permanere di una situazione di criticità ed indeterminatezza relativamente alle fonti di finanziamento, sono state ricondotte contabilmente sotto un unico Centro di Responsabilità secondo la previsione programmatica di cui all'allegato B del DPR 97/2003 per semplificare e velocizzare i processi amministrativi e contabili stante la riduzione delle risorse a disposizione.

Le spese sia di funzionamento che di programmazione saranno imputate contabilmente alla Direzione Generale, pur nel rispetto delle diverse responsabilità e competenze previste nel regolamento di organizzazione.

La carenza di dati certi in merito alla finanziabilità dell'Agenzia per il 2012 ha avuto ripercussioni importanti anche rispetto alla gestione della seconda parte dell'esercizio 2011, inducendo al maggior contenimento possibile di tutte le spese, per poter garantire la minima vitalità dell'ente almeno sino al 31/12/2011 e adottando un provvedimento d'emergenza che ha destinato una quota parte dello stanziamento per i compensi dell'organo consigliere al finanziamento delle attività amministrative e istituzionali ordinarie evitando una situazione di blocco delle attività gestionali e sospensione di quelle istituzionali.

In questa situazione qualsiasi previsione per il prossimo esercizio, sia di carattere gestionale che programmatico, risulta fortemente critica e approssimativa.

### **Gestione finanziaria e gestione economica.**

L'Agenzia non dispone di beni immobili di proprietà (la propria sede è in un immobile di proprietà del Comune di Milano ristrutturato sulla base della legge 174/2002, destinato all'Agenzia di cui alla convenzione stipulata in data 30 gennaio 2006, che prevede l'utilizzo in comodato gratuito fino all'anno 2030), né beni quali le attrezzature informatiche e gli arredi d'ufficio, che sono stati interamente finanziati con i fondi previsti dalla legge di cui sopra. Si è rilevato un patrimonio bibliografico di valore relativo oltre ad alcune altre attrezzature d'ufficio acquistate con fondi dell'Agenzia, ma già interamente ammortizzate. Di conseguenza, i valori economici e patrimoniali dell'attività in capo all'Agenzia si possono riassumere nei costi del personale, degli amministratori, nelle spese generali di gestione e nelle spese per iniziative e progetti per la realizzazione delle attribuzioni istituzionali.

## Descrizione riassuntiva delle principali voci di bilancio.

### Entrate

Dal lato delle entrate vi è un unico centro di responsabilità per la contabilizzazione e gestione delle somme accertate: il solo titolo movimentato è quello afferente alle entrate correnti (Titolo I).

Le fonti di finanziamento sono state rappresentate nel corso degli anni da un unico contributo ministeriale, dagli interessi attivi corrisposti sulle giacenze di liquidità dall'Istituto bancario tesoriere e da entrate diverse di piccola entità (recuperi e rimborsi vari).

Come precedentemente accennato, in questo esercizio la situazione dal lato delle entrate si può descrivere nel seguente modo:

- ai sensi del DPR 97/2003 si stanziava la somma di Euro 720.000 (ex Legge n. 133/99) sulla base di una comunicazione pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'entità della proposta di allocazione presso il capitolo 3526 (ex U.P.B. 4.1.2.4.) – Tab. 18 – Fondo Politiche Sociali – quale ammontare della dotazione a favore dell'Agenzia per il terzo settore per l'esercizio finanziario 2012. Tale importo, che è riferito ad uno stanziamento che già nel bilancio dello Stato 2011 si caratterizza per spesa rimodulabile, sarà confermato o ridefinito in sede di approvazione della Legge finanziaria per il prossimo anno, ma va precisato che fino al momento della effettiva erogazione dei fondi l'importo della corresponsione potrebbe subire ulteriori variazioni.
- vanno considerati importi di entrate diverse per eventuali erogazioni di concorsi o contribuzioni per l'attuazione di iniziative in collaborazione con soggetti esterni, quantificabili, sulla base delle esperienze pregresse in un importo stimabile in €. 13.000.
- non risultano esservi proposte o ipotesi di finanziamenti a carattere straordinario a valere per l'esercizio 2012.

La seguente tabella rende evidente la completa dipendenza finanziaria ed economica dell'Agenzia dai trasferimenti da parte dello Stato, siano essi legati alla previsione di spesa contenuta nella Legge n. 133 del 13 maggio 1999 (dotazione annua). Come detto, non avendo risorse finanziarie derivanti da una propria attività economica, né avendo attualmente previsto ulteriori consistenti voci di entrata, l'entità di tali trasferimenti determina un vincolo di gestione unico e preciso anche dal lato degli accertamenti.

**Si evidenzia la riduzione delle entrate nel corso dello scorso quinquennio, infatti la dotazione annua è stata ridotta di oltre il 70%.**

### FONTI DI FINANZIAMENTO – ANNO 2012

	Tipologia di entrata	Importo 2012	%	Importo 2011
a)	Contributo Ministeriale (L. 133/1999)	720.000	98,00	726.000
b)	Interessi attivi	3.000	0,50	15.000
c)	Entrate diverse	10.000	1,50	15.000
d)	Finanziamenti per progetti e ricerche	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>733.000</b>	<b>100,00</b>	<b>756.000</b>

### Uscite

In relazione ai macro-aggregati di bilancio, si osserva che – nell'ambito delle spese correnti (Titolo I) – esse si suddividono in:

- spese di funzionamento, a loro volta ripartite tra oneri per gli organi dell'ente, per il personale in attività di servizio e uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi;

- spese per interventi, ove trovano previsione le spese relative al raggiungimento delle finalità istituzionali, i trasferimenti passivi, gli oneri finanziari e tributari e i trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi (movimentati solo nel bilancio pluriennale relativamente al perfezionamento delle procedure concorsuali per la costituzione di una dotazione organica propria dell’Agenzia).

Le spese in conto capitale (Titolo II) sono ripartite in due voci principali:

- investimenti (acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali);
- oneri comuni (rimborso di mutui e di anticipazioni passive).

In maggior dettaglio, per quanto riguarda le *Spese correnti (Titolo I)*:

Le *spese per il funzionamento degli organi istituzionali* sono determinate in base al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fissa le indennità spettanti ai componenti il Consiglio dell’Agenzia, con la previsione anche della quota in capo al Presidente. In tale contesto si precisa che la stima prevista include il trattamento dei componenti l’organo collegiale attualmente in carica e del nuovo organo indipendente di valutazione. L’erogazione di tale spesa ai sensi del decreto legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010) è stata sospesa a valere dalla data del 01/06/2010, e sulla sua applicazione si è richiesto parere al Consiglio di Stato per mezzo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tal senso si è comunque previsto lo stanziamento rispettivamente per 1/2 mensilità nel numero di 10 consiglieri + 1 presidente e per 11,5 mensilità nel numero di 4 consiglieri e 1 presidente (DPCM n. 51/2011).

La specifica unità previsionale presenta anche voci di spesa riferite ai rimborsi spettanti per i costi di missione derivanti dall’attività istituzionale e quelle afferenti il funzionamento del Collegio dei Revisori.

Le *spese per il personale* sono riferite alle unità in comando da altre amministrazioni pubbliche e valutate sulla scorta delle determinazioni inerenti le specifiche del trattamento accessorio, onere a carico diretto dell’Agenzia. Si evidenzia che l’attuale situazione preclude l’iter per il conferimento dei ruoli organici propri e per la regolarizzazione del sistema contrattuale, aspetti curati con la assistenza degli organi vigilanti, che hanno indicato quale percorso da attuarsi quello del comparto degli enti pubblici non economici.

In particolare, i capitoli afferenti il personale sono interessati nel complesso da una riduzione quasi completa, le cui cause vanno fatte risalire dalla mancanza di fondi ministeriali assegnati.

Conseguire il consolidamento della struttura, attraverso la determinazione dei ruoli organici, oltre a costituire il fondamentale perno di funzionamento dell’ente, rappresenterebbe anche il superamento della fase di avvio della sua attività istituzionale, di cui alle disposizioni del DPCM n. 51/2011, ovviamente contando su congrue risorse finanziarie che al momento non sono presumibili

Le *spese per l’acquisto di beni e servizi* – che evidenziano una riduzione rispetto allo stanziamento del precedente esercizio - attengono esclusivamente alle uscite per voci di ordinaria amministrazione e consentono la minima copertura gestionale della struttura.

In merito alla *spesa per prestazioni istituzionali* si precisa che:

- si sono stanziato risorse per Euro 23.000 come inserimento obbligatorio in bilancio a figurare le attività istituzionali necessarie allo svolgimento delle funzioni previste per legge e che non potranno, com’è evidente, attuarsi in alcun modo;

- si evidenziano riduzioni alle voci di spesa attinenti ai capitoli “Fondo per organizzazione servizi istituzionali” e “Fondo per organizzazione dei servizi amministrativi”, cui vengono imputati gli oneri per individuare le forme di supporto esterno alle attività delle unità organizzative dell’Agenzia, che non potrebbero altrimenti essere svolte, tenuto conto del necessario equilibrio da perseguire tra risorse e obiettivi. Anche tali valorizzazioni sono pressoché formali consistendo il fabbisogno reale in misura oltremodo superiore

L’ammontare finanziario degli interventi destinati a sostenere l’onere del trattamento accessorio del personale assegnato in comando da altre amministrazioni pubbliche e quello dei servizi esterni di supporto alle attività dell’ente è risultato essere nettamente inferiore a quello che ha permesso nel corso dell’esercizio precedente di assicurare il regolare funzionamento e l’attività ordinaria dell’ente, tale da dover comportare, ove nulla muti, una forte riduzione delle risorse oggi attive oppure garantire il funzionamento ordinario (nei modi similari a quelli attuati in precedenza) solo per i primi due/tre mesi di vita istituzionale.

Nelle *spese per trasferimenti* si segnala l’azzeramento del capitolo relativo agli obblighi derivanti dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e ss., l’Agenzia infatti non potrebbe in alcun modo far fronte a versamenti aggiuntivi per risparmi di spesa o altre azioni disposte dal Legislatore.

La previsione delle *spese in conto capitale (Titolo II)* sono altresì valorizzate per mero esercizio formale non essendo adeguate a coprire le necessità di un ente con competenze di carattere nazionale.

### **Descrizione tecnico-finanziaria. Schema generale degli stanziamenti.**

#### **ENTRATE**

##### Entrate correnti – Titolo I

Come indicato in premessa, le fonti di finanziamento per l’esercizio finanziario 2012 indicate in bilancio sono rappresentate dal fondo annuo del Ministero delle Politiche Sociali ai sensi della L. 133/99 che nel 2011 ha visto stanziata la somma presunta di Euro 726.000 e, in attesa della Legge Finanziaria e in assenza di iniziative normative per il reintegro o l’integrazione del fondo annuo, a norma del DPR 97/2003 si inseriscono le seguenti voci di entrata a seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero competente:

- Euro 720.000 – Legge 133/1999;
- Euro 3.000 – interessi attivi;
- Euro 10.000 – entrate diverse (rimborsi e recuperi vari);

Le entrate di competenza relative al titolo I possono essere così riassunte:

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€	720.000
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€	3.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€	10.000

<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE CORRENTI - TIT. 1</b>	€	<b>733.000</b>
---	---	----------------

Entrate in conto capitale – Titolo II

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	€	0
---	---	---

ENTRATE DERIVANT DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	0
--	---	---

ACCENSIONE DI PRESTITI	€	0
------------------------	---	---

<b>TOTALE COMPLESSIVO INTRATE IN CONTO CAPITALE - TIT. 2</b>	€	<b>0</b>
--	---	----------

La distribuzione delle entrate nei diversi titoli di bilancio può essere così riassunta:

Avanzo presunto	€	0,00
-----------------	---	------

Titolo 1 (Entrate correnti)	€	733.000
-----------------------------	---	---------

Titolo 2 (Entrate in conto capitale)	€	0,00
--------------------------------------	---	------

Titolo 3 (Partite di giro)	€	400.000
----------------------------	---	---------

<b>Totale generale delle entrate</b>	€	<b>1.133.000</b>
--------------------------------------	---	------------------

**SPESE**

Spese correnti – Titolo I

Le uscite di competenza relative al titolo I sono così riassunte:

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€	309.500
---------------------------------	---	---------

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	€	97.500
--	---	--------

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	€	173.500
---	---	---------

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€	115.500
--------------------------------------	---	---------

TRASFERIMENTI PASSIVI	€	0
-----------------------	---	---

ONERI FINANZIARI	€	100
ONERI TRIBUTARI	€	25.000
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€	7.000
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	€	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE CORRENTI - TIT. 1</b>	€	<b>728.000</b>
<u>Spese in conto capitale – Titolo 2</u>		
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€	5.000
ONERI COMUNI	€	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	€	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE IN CONTO CAPITALE - TIT. 2</b>	€	<b>5.000</b>

Le uscite nel loro complesso presentano la seguente situazione:

Titolo 1 (Spese Correnti)	€	728.000
Titolo 2 (Spese in conto capitale)	€	5.000
Titolo 3 (Partite di giro)	€	400.000
<b>Totale generale delle uscite</b>	€	<b>1.133.000</b>

**Totale Avanzo/Disavanzo previsto anno 2012: EURO 0,00**

La presente relazione, che trova nella relazione programmatica uno strumento integrativo e complementare dal punto di vista degli obiettivi e delle finalità degli stanziamenti, vuole essere introduttiva alla visione del bilancio di previsione 2012.

La raffigurazione per totali delle varie poste di bilancio permette di comprendere chiaramente la situazione di oggettiva criticità per poter assicurare all'organo consiliare di prossima nomina (D.p.c.m. n. 51/2011) una gestione amministrativa e istituzionale minimamente soddisfacente.

In occasione dell'ultimo provvedimento di bilancio, il Consiglio in carica si augura trovino finalmente soluzione le problematiche, di natura legislativa e finanziaria, che hanno sino ad ora contribuito a precludere lo sviluppo coerente dell'Agenzia quale soggetto istituzionale di riferimento di un settore che in futuro costituirà il pilastro economico e sociale per lo sviluppo del nuovo sistema di welfare del nostro Paese.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 316 – del 10/10/2011 Iniziative per la diffusione delle realizzazioni dell'Agenzia per il terzo settore – Progetti Raccolta fondi e Sostegno a Distanza (SaD);**

## IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- n. 26 dell'11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvato con DPCM 02.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 – Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- n. 257 del 16 settembre 2011 - I variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Vista la propria deliberazione n. 38 del 15 febbraio 2011 con cui l'Agenzia ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a redigere un allegato alle "Linee guida per la raccolta dei fondi" pubblicate nel 2010 specificamente dedicato ad approfondire gli aspetti propri delle raccolte di fondi nelle situazioni di emergenza umanitaria, sia a livello nazionale che internazionale;

Ricordato che la realizzazione delle sopraccitate Linee guida è stata accompagnata dalla redazione di un "Manuale per la raccolta fondi nelle piazze", quale parte integrante delle Linee guida a suo tempo approvate dall'Agenzia nel 2010;

Considerato che con provvedimenti in corso d'assunzione nella seduta del 10 ottobre 2011 si procede all'approvazione dei suddetti documenti e alle indicazioni operative riferite alla loro pubblicazione;

Vista la propria deliberazione n. 375 del 15 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il documento "Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani" che ha previsto altresì l'istituzione e l'aggiornamento di un Elenco nel quale siano organizzati i dati degli enti non profit che abbiano dichiarato l'adesione ai principi e alle indicazioni contenuti nelle Linee Guida;

Ricordato che con deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2011 l'Agenzia ha approvato la prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio SaD , i cui compiti principali sono individuati in azioni di monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani da parte degli enti non profit inseriti nell'apposito Elenco gestito dall'Agenzia, e nella promozione di interventi di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio nazionale;

Valutato necessario dar corso ad iniziative mirate alla diffusione dei documenti e degli esiti dei progetti Raccolta fondi e Sostegno a Distanza, che toccano punti rilevanti relativamente all'estensione delle finalità strategiche dell'ente, procedendo all'organizzazione di due eventi da attuarsi nella città di Roma, per via del rilievo istituzionale che li caratterizza;

Accertata la disponibilità ad ospitare le iniziative di cui trattasi rispettivamente da parte del Cnel, presso la sede di Villa Lubin il giorno 16 novembre p.v. e della Camera dei Deputati il giorno 29 novembre 2011;

Ravvisata l'esigenza di provvedere in tempi brevi a quanto necessario per realizzare le iniziative di cui sopra;

Considerata l'esiguità della spesa e l'urgenza e valutato necessario ricorrere a trattativa diretta, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 418 del 10 dicembre 2010, rivolgendosi a fornitori di provata esperienza, con prezzi congrui rispetto a quanto previsto dal mercato;

Valutato che le azioni necessarie possano essere realizzate nell'ambito di un budget di massima complessivo per i due eventi pari a Euro 8.000,00 (oneri inclusi) da correlarsi alle seguenti voci di spesa: allestimento sale, realizzazione e spedizione inviti cartacei, realizzazione materiale promozionale, eventuali servizi aggiuntivi, spese di viaggio per il personale di supporto, varie ed eventuali connesse all'organizzazione delle iniziative, rimandando la definizione del piano operativo delle attività a successivi atti dirigenziali;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'art. 125, nonché il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto altresì il D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 riguardante l'adeguamento e all'armonizzazione dei sistemi contabili, i cui provvedimenti attuativi sono tuttora in attesa di emanazione;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'attuazione di interventi per la diffusione e la presentazione dei documenti e degli esiti dei progetti Raccolta fondi (Roma, 16 novembre 2011) e Sostegno a Distanza (Roma, 29 novembre 2011) per una spesa complessiva di Euro 8.000,00 (oneri inclusi), come specificato nelle premesse, demandando ai competenti dirigenti gli atti esecutivi;
2. di destinare all'attuazione degli interventi in oggetto lo stanziamento di Euro 4.000,00 (oneri inclusi) a valere sulle allocazioni previste per il progetto Raccolta fondi e di Euro 4.000,00 (oneri inclusi) sulle allocazioni previste per il progetto Sostegno a Distanza (SaD) del Bilancio di previsione 2011 che presentano la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 317 – del 10/10/2011 Realizzazione stampa “Linee guida raccolta fondi nelle emergenze umanitarie” e ristampa del documento “Linee guida raccolta fondi” integrato con un allegato sulla raccolta fondi nelle piazze;**

**IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti:

- l’art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
- l’art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia:

- n. 26 dell’11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvato con DPCM 02.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 – Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
- n. 257 del 16 settembre 2011 - I variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Vista la propria deliberazione n. 38 del 15 febbraio 2011 con cui l’Agenzia ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a redigere un allegato alle “Linee guida per la raccolta dei fondi” pubblicate nel 2010 specificamente dedicato ad approfondire gli aspetti propri delle raccolte di fondi nelle situazioni di emergenza umanitaria, sia a livello nazionale che internazionale;

Ricordato che la realizzazione delle sopraccitate Linee guida è stata accompagnata dalla redazione di un allegato sulla raccolta fondi nelle piazze, quale parte integrante delle Linee guida a suo tempo approvate dall’Agenzia nel 2010;

Considerato che con deliberazione in corso di assunzione da parte del Consiglio dell’Agenzia in data 10 ottobre 2011 si approvano i suddetti documenti e ritenuto di attuarne la pubblicazione al fine di darne ampia diffusione agli operatori e agli enti del settore non profit, al più vasto pubblico ed ai soggetti istituzionali competenti in materia;

Ravvisato di avvalersi di un contraente affidabile e competente, che operi nel rispetto di tempi stretti, in considerazione del fatto che l’evento di presentazione è fissato per la metà di novembre prossimo, ricorrendo all’utilizzo della trattativa privata, nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9 del 28 marzo 2011 con la quale si è stabilito di dare avvio alla procedura di gara a trattativa privata per l’affidamento della realizzazione della stampa del materiale relativo alla Relazione annuale 2010 dell’Agenzia e la successiva determinazione

dirigenziale n. 14 del 14 aprile 2011 avente ad oggetto l'aggiudicazione a Arti Grafiche Colombo s.r.l., con sede in Gessate (MI), Via M. D'Azeglio 16 – P. IVA 00407530146;

Valutato che l'importo da destinarsi alle realizzazioni di cui trattasi – consistenti nella stampa di due documenti, delle cartelle documentali, nonché degli inviti e di quanto altro occorrente per la realizzazione di materiale documentario in occasione dell'attuazione degli eventi di presentazione sia stimabile in complessivi €. 10.000, oneri inclusi;

Accertata la disponibilità dei fondi iscritti nel bilancio di previsione 2011 per attuare i progetti di sviluppo dell'Agenzia;

Ritenuto di demandare al Dirigente del Servizio Studi e Promozione gli atti esecutivi;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'art. 125, nonché il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto altresì il D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 afferente all'adeguamento e all'armonizzazione dei sistemi contabili i cui provvedimenti attuativi sono tuttora in attesa di emanazione;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 7 ottobre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 7 ottobre 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare, come espresso in premessa, la pubblicazione delle “Linee guida per la raccolta dei fondi nelle emergenze umanitarie” e la ristampa delle “Linee guida per la raccolta fondi” approvate dall'Agenzia nel 2010 comprensive dell'allegato sulla raccolta fondi nelle piazze;
2. di destinare all'attuazione dell'intervento in oggetto lo stanziamento di Euro 10.000,00 (IVA inclusa) a valere sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2011 per realizzare i progetti di sviluppo delle attribuzioni delle funzioni, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti connessi all'attuazione del presente provvedimento.
4. di ritenere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 353 – del 22/11/2011 Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;**

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

l'art.3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

. n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

. n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;

. n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;

. n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

. n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

. n. 313 del 10 ottobre 2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012;

Atteso che l'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 2 del citato Dpcm n. 329/01;

Richiamata la deliberazione n. 257 del 16 settembre 2011 con la quale il Consiglio dell'Agenzia ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2011, con adeguamento degli stanziamenti di bilancio ai risultati definitivi del rendiconto generale 2010;

Vista la comunicazione in data 25 ottobre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, con la quale si informa che è in corso il pagamento dell'importo di euro 156.325,75 quale saldo dell'annualità 2011 per l'Agenzia per il terzo settore;

Considerato che con il pagamento del saldo sopra indicato, incluso tra le entrate derivanti da trasferimenti correnti, l'importo dello stanziamento finanziario a favore dell'Agenzia per il 2011 risulta di conseguenza rimodulato nella misura definitiva di euro 650.430,00, con una riduzione pari a euro 75.570,00;

Evidenziato altresì che in relazione all'andamento effettivo della gestione sono da prevedersi minori entrate ulteriori, in quanto importi per recuperi e rimborsi diversi e per interessi attivi non si sono concretizzati, e valutato opportuno ridurre la voce per altre entrate per l'importo complessivo di euro 13.000,00;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'effettuazione di alcune operazioni di riduzione e rettifica di capitoli di entrata e di spesa per un valore complessivo di €. 88.570, al fine di adeguare i relativi stanziamenti alle effettive disponibilità finanziarie dell'Agenzia;

Vista la relazione predisposta dal Direttore generale, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori, ed ha conseguito parere favorevole, come si evince dalla copia del verbale della seduta del Collegio dei revisori n. 5 del 18 novembre 2011;

Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario in data 21 novembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1) di prendere atto, in relazione a quanto specificato in premessa, dell'entità definitiva dell'annualità 2011 per l'Agenzia ridotta di euro 75.570,00 e delle minori entrate diverse per euro 13.000,00 riscontrate in rapporto all'andamento gestionale, apportando la conseguente riduzione complessiva pari a euro 88.570,00 all'ammontare degli stanziamenti di spesa;

2) di approvare l'allegato prospetto di variazione al bilancio di previsione 2011, nelle seguenti risultanze, in termini di valori riepilogativi:

<b>ENTRATA</b>	
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	da € 1.202.077,00 a € 1.202.077,00
<b>Titolo I – ENTRATE CORRENTI</b>	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	da € 726.000,00 a € 650.430,00
Altre entrate – Entrate non classificabili in altre voci	da € 38.000,00 a € 25.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	da € 764.000,00 a € 675.430,00
<b>Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	
Alienazioni di beni patrimoniali	da € 0,00 a € 0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	da € 0,00 a € 0,00
Accensione di prestiti	da € 0,00 a € 0,00
<i>Totale Titolo II</i>	da € 0,00 a € 0,00
<b>Titolo III – PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>	

Partite di giro e contabilità speciali	da € 400.000,00 a € 400.000,00
<i>Totale Titolo III</i>	da € 400.000,00 a € 400.000,00
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	<b>da € 2.366.077,00 a € 2.277.507,00</b>
<b>SPESA</b>	
Titolo I – USCITE CORRENTI	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Uscite per gli organi dell'Ente	da € 298.500,00 a € 298.500,00
Oneri per il personale in attività di servizio	da € 363.000,00 a € 363.000,00
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	da € 225.670,00 a € 220.670,00
SPESE PER INTERVENTI DIVERSI	
Uscite per prestazioni istituzionali	da € 901.000,00 a € 832.430,00
Trasferimenti passivi	da € 80.847,00 € 80.847,00
Oneri finanziari	da € 60,00 a € 60,00
Oneri tributari	da € 57.000,00 a € 57.000,00
Uscite non classificabili in altre voci	da € 20.000,00 a € 20.000,00
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	da € 0,00 a € 0,00
<i>TOTALE DELLE SPESE CORRENTI</i>	da € 1.946.077,00 a € 1.872.507,00
Titolo II – USCITE IN CONTO CAPITALE	
INVESTIMENTI	
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche e immateriali	da € 20.000,00 a € 5.000,00
ONERI COMUNI	//
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE	//
ACCANTONAMENTO PER RIPR. INV.	//
<i>TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	da € 20.000,00 a € 5.000,00

Titolo III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	
Partite di giro e contabilità speciali	da € 400.000,00 a € 400.000,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>da € 400.000,00 a € 400.000,00</i>
<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	<b>da € 2.366.077,00 a € 2.277.507,00</b>

3) di approvare il prospetto, nelle seguenti risultanze con un unico Centro di responsabilità, che riporta la variazione del bilancio di previsione 2011 di cui all'allegato 1;

4) di approvare la relazione tecnica riferita alla presente variazione al bilancio di previsione 2011, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (all. 2).

## **Allegato 2**

### **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA II VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011.**

Con deliberazione n. 257 del 16 settembre 2011 il Consiglio dell'Agenzia ha approvato la I variazione al bilancio di previsione 2011, approvato con provvedimento n. 368 del 28 ottobre 2010, soprattutto per adeguare gli stanziamenti di bilancio ai risultati definitivi del rendiconto generale 2010.

Questo secondo provvedimento è finalizzato ad apportare un'ulteriore variazione al bilancio 2011 sia per le voci di entrata sia per quelle di uscita.

Si rende necessario in particolare provvedere alla variazione di entrata a seguito della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali circa il pagamento del saldo dell'annualità 2011 di euro 156.325,75 che comporta una rimodulazione definitiva dell'annualità stessa nell'entità di euro 650.430,00, con una riduzione di euro 75.570,00 rispetto a quanto noto in precedenza e stanziato in bilancio.

Si procede inoltre alla riduzione di altre voci minori di entrata (interessi attivi, recuperi e rimborsi), in riferimento all'andamento effettivo della gestione, per euro 13.000,00.

In conseguenza delle riduzioni delle voci di entrata si procede alla corrispondente riduzione di diverse voci di uscita operando su capitoli di spesa che presentano una capienza che, nella fase conclusiva dell'esercizio 2011, può essere limitata pur tenendo conto degli impegni e delle iniziative in corso.

#### **A) ENTRATE**

Le voci relative alle entrate subiscono le seguenti variazioni, che comportano complessivamente una diminuzione delle previsioni pari a euro 88.570.00.

Si registrano:

- riduzione del capitolo 1000 “Contributo dello Stato per il funzionamento dell’Agenzia” per euro 75.570,00 a seguito del minore importo a saldo stanziato per l’anno 2011 a favore dell’Agenzia da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- riduzione del capitolo 1020 “Interessi attivi” per euro 8.000,00 a motivo del passaggio dell’Agenzia alla contabilità di tesoreria unica presso la Banca d’Italia e del capitolo 1025 “Recuperi e rimborsi diversi” per euro 5.000,00 per rimodulazione in base all’effettivo andamento gestionale.

## **B) USCITE**

Le variazioni in diminuzione delle voci di spesa per l’ammontare complessivo delle minori entrate accertate, sono state apportate su capitoli che presentano sufficiente capienza, senza interferire sugli impegni assunti, ma procurando una contrazione delle iniziative in corso di intrapresa, per le quali si stava procedendo all’attuazione delle fasi di presentazione e diffusione degli esiti, e dell’avvicendamento tecnologico, che viene pertanto rinviato al prossimo esercizio.

Rispetto al Bilancio di previsione 2011, i cui stanziamenti sono già stati modificati a seguito della I variazione, si procede alle seguenti rettifiche agli stanziamenti in essere:

### **TITOLO I – SPESE CORRENTI**

#### **Spese di funzionamento e per l’attività istituzionale**

cap. 2225.1 – CR1 – Spese per consumi, da pulizie, ed accessorie	€ 30.000,00	a	€ 25.000,00
cap. 2300.1 – CR1 – Spese di editoria e pubblicitaria	€ 10.000,00	a	€ 2.000,00
cap. 2330.1 – CR1 – Progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell’Agenzia	€ 200.000,00	a	€ 139.430,00

### **TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE**

cap. 2700.1 – CR1 – Spese per l’acquisto di beni mobili, macchine, attrezzature ed apparecchiature tecniche	€ 20.000,00	a	€ 5.000,00
---	-------------	---	------------

TOTALE VARIAZIONI: - Euro 88.570,00

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 354 – del 22/11/2011 Provvedimenti per assicurare la continuità, per il primo quadrimestre 2012, di servizi diversi necessari per l’attività istituzionale e gestionale dell’Agenzia per il Terzo settore;**

**IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti:

l’art.3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;  
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;  
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;  
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- . n. 313 del 10 ottobre 2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi e i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2012/2014, con particolare riferimento all'esercizio 2012, ed alla Nota preliminare;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Evidenziato che allo stato attuale risultano in corso i seguenti contratti:

- servizio tesoreria	scadenza	31.12.2012
- brokeraggio assicurativo	“	30.06.2012
- polizze assicurative	“	30.06.2012
- servizio pulizia	“	31.12.2011*
- servizio manutenzione impianti	“	31.12.2011*
- servizio accoglienza e protocollo	“	31.12.2011*
- servizio buoni pasto	“	31.12.2011
- servizi informatici	“	31.12.2011
- servizio di consulenza per la sicurezza nel luogo di lavoro	“	31.12.2011
- servizio di sorveglianza sanitaria	“	31.12.2011
- servizio di supporto giuridico	“	31.12.2011
- servizio di supporto amministrativo, contabile e alla promozione	“	31.12.2011
- pubblicazione rivista Aretè	“	31.12.2011

Precisato che i contratti relativi al servizio pulizia, al servizio manutenzione impianti ed al servizio accoglienza e protocollo (contraddistinti con \*) sono rinnovabili fino a 12 mesi come specificato nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione tramite gara;

Precisato altresì che le scadenze sopra evidenziate, derivanti da contratto o proroga o rinnovo, erano state stabilite con l'intento di verificare nel corso dell'esercizio la possibilità di eventuali accordi operativi con enti pubblici per le modalità attuative dei servizi in parola, o, diversamente e soprattutto, poter predisporre apposite gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi medesimi, in presenza di elementi concreti circa le risorse finanziarie da destinare a tali servizi;

Rilevato che gli accordi operativi con enti pubblici non hanno avuto sviluppi concreti, salvo l'accordo con la Provincia di Milano per la gestione dei servizi informatici, e che la disponibilità di risorse finanziarie permane caratterizzata da andamento riduttivo, come si evince dal provvedimento di approvazione del bilancio preventivo 2012 (deliberazione n. 313 del 10 ottobre 2011), mentre le prospettive per l'imminente futuro si presentano decisamente incerte;

Evidenziato altresì che il 15 gennaio 2012 viene a scadere il mandato dell'attuale consiglio e che successivamente dovrà insediarsi il nuovo consiglio per il prossimo quadriennio;

Considerato che l'attuale situazione non consente di poter avviare le ordinarie procedure di selezione del contraente per l'impossibilità di finanziare le medesime per la gestione del servizio per il periodo di almeno un anno, essendo antieconomico sviluppare la procedura di gara per un tempo inferiore;

Rilevata l'esigenza di garantire la continuità, per i primi quattro mesi dell'anno 2012, dei servizi tra quelli sopra elencati, indispensabili per l'attività istituzionale e gestionale dell'Agenzia, procedendo al rinnovo o alla proroga di tali servizi, demandando quindi al nuovo consiglio le decisioni relative al prosieguo degli stessi e alle relative modalità di affidamento in riferimento alle disponibilità finanziarie e ai programmi dell'Agenzia per il 2012 e per gli anni successivi, come di seguito specificato:

- **servizio pulizia:** rinnovo fino al 30.04.2012 secondo le previsioni dei relativi atti di gara ove era prevista la possibilità di ripetizione fino a 12 mesi dalla scadenza contrattuale (31.12.2011);
- **servizio manutenzione impianti:** rinnovo fino al 30.04.2012 secondo le previsioni dei relativi atti di gara ove era prevista la possibilità di ripetizione fino a 12 mesi dalla scadenza contrattuale (31.12.2011);
- **servizio accoglienza e protocollo:** rinnovo fino al 30.04.2012 secondo le previsioni dei relativi atti di gara ove era prevista la possibilità di ripetizione fino a 12 mesi dalla scadenza contrattuale (31.12.2011);
- **servizio consulenza per la sicurezza dei lavoratori:** proroga fino al 30.04.2012;
- **servizio sorveglianza sanitaria:** proroga fino al 30.04.2012;
- **manutenzione e riorganizzazione del servizio informatico** (che include la funzionalità di sistema, le incombenze attivate nei confronti della Provincia di Milano ed il supporto consulenziale): proroga fino al 30.04.2012;
- **consumi, utenze varie, telefonia e spedizioni:** proroga fino al 30.04.2012 ed ogni altro contratto relativo al funzionamento interno;

Sottolineato che la durata e gli importi dei servizi in parola sono stati definiti tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie previste nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012, approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011;

Ritenuto di autorizzare le suddette procedure di proroga e rinnovo per gli importi indicati e per le condizioni di capitolato in atto, opportunamente aggiornate laddove necessario;

Ravvisato di determinare in un successivo tempo le scelte inerenti l'ambito organizzativo e funzionale, che concerne i contratti in essere, scadenti il 31.12.2011, relativamente al servizio di supporto amministrativo e promozionale ed al servizio di supporto giuridico, nonché la situazione del personale in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, al fine di valutare in modo adeguato le correlazioni tra la capacità finanziaria dell'ente e le esigenze operative, per via di ulteriori elementi informativi da acquisire in ordine alle assegnazioni a favore dell'Agenzia;

Visti il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" e il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario in data 21 novembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi specificati nelle premesse, la proroga e il rinnovo dei diversi contratti attivati per il funzionamento ordinario dell'ente e dei servizi per i periodi e gli importi riportati nelle premesse e alle condizioni di capitolato in atto, opportunamente aggiornate laddove necessario e/o conveniente;

2. di indicare che le conseguenti spese siano da riferirsi ai fondi del bilancio 2012 come di seguito specificato:

fino all'importo di €. 7.500 per spese relative ai fondi stanziati per pulizie e consumi;

fino all'importo di €. 14.000 per spese relative ai fondi stanziati per manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica;

fino all'importo di €. 5.000 per spese relative ai fondi stanziati per consulenze su specifici temi;

fino all'importo di €. 16.000 per spese relative ai fondi stanziati per servizi di funzionamento, portierato e protocollo;

fino all'importo di €. 22.000 per spese relative ai fondi stanziati per manutenzione e riorganizzazione del sistema informativo ed informatico;

fino all'importo di €. 15.000 per spese relative ai fondi stanziati per telefonia e comunicazioni, utenze varie, amministrazione e gestione generali;

3. di demandare al Direttore generale le incombenze relative alla determinazione dei rapporti con i singoli contraenti e gli atti di esecuzione;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

#### SERVIZI DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

	servizio	scadenza	costo annuo	copertura 1.1 – 30.4	copertura costo annuo nel Bilancio di previsione 2012
1	Tesoreria e cassa BPM	31.12.2012	-----	si	si
2	Brokeraggio assicurativo	30.6.2012	-----	si	si
3	Programma assicurativo	30.6.2012	€. 20.000	sì	per i primi sei mesi

4	Pulizie	31.12.2011	€. 23.000	sì, con proroga contratto	sì
5	Manutenzione Impianti	31.12.2011	€. 40.000	sì, con proroga contratto	sì
6	Buoni pasto	31.12.2011	€. 2.000 cad.	sì, con proroga contratto	si
7	Sicurezza sul lavoro	31.12.2011	€. 8.000	sì, con proroga contratto	per i primi sei mesi
8	Sicurezza sanitaria	31.12.2011	€. 1.500	sì, con proroga contratto	per i primi sei mesi
9	Accoglienza e protocollo	31.12.2011	€. 50.000	sì, con proroga contratto	per una unità per un anno
10	Servizi informatici	31.12.2011	€. 50.000	sì, con proroga contratto	per i primi sei mesi
11	Servizi supporto giuridico	31.12.2011	€. 300.000	sì, con proroga contratto	no
12	Servizi supporto amministrativo	31.12.2011	€. 270.000	sì, con proroga contratto	no

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 355 – del 22/11/2011 Integrazione di spesa inerente la stampa del terzo numero/2011 della rivista Areté;**

**IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti:

- l'art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
- l'art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agazia:

- n. 26 dell'11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agazia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agazia per le Onlus, approvato con DPCM 02.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 – Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

- n. 257 del 16 settembre 2011 - I variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Richiamata la deliberazione n. 367 del 4 ottobre 2010 con la quale si è stabilito di dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di studio grafico, realizzazione, stampa, spedizione, distribuzione e promozione della rivista quadrimestrale dell'Agenzia Areté' per l'anno 2011 e la successiva determinazione dirigenziale n. 71.1 del 27 dicembre 2010 avente ad oggetto la relativa aggiudicazione a Maggioli Spa, con sede in XXXXX, Via XXXXX – P. IVA XXXXX;

Considerati i numerosi contributi di interesse pervenuti da autorevoli studiosi di settore per la pubblicazione sul numero 3 di Areté – anno 2011 - che portano ad un aumento della foliazione di circa 80 pagine, in aggiunta allo scostamento del 10% previsto dal contratto in essere;

Visto il preventivo di spesa di Maggioli S.p.a. del 26 settembre 2011 (ns. prot. n. 1329) per la realizzazione di 3.000 copie di Areté n. 3/2011 in un numero maggiore di pagine per un importo complessivo pari a Euro XXXXX (IVA esclusa);

Ritenuto congruo l'importo e valutato di procedere alla realizzazione della pubblicazione in oggetto alla luce delle disposizioni vigenti in materia di affidamento, la cui attuazione ed esecuzione è demandata al Dirigente del Servizio Studi e Promozione;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'art. 125, nonché il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare, come espresso in premessa, la realizzazione del numero 3/2011 di Areté in un numero maggiore di pagine tenuto conto dei numerosi contributi di interesse pervenuti da autorevoli studiosi di settore;
2. di autorizzare l'integrazione dell'incarico affidato a Maggioli S.p.a. con sede in XXXXX, Via XXXXX – P. IVA XXXXX per la realizzazione del numero 3/2011 di Areté alla luce dell'aumento della foliazione rispetto a quanto previsto dal contratto in essere;
3. di destinare all'attuazione dell'intervento in oggetto lo stanziamento di Euro XXXXX (IVA inclusa) a valere sulle allocazioni previste per editoria pubblicitaria e per i progetti di sviluppo delle attribuzioni delle funzioni dell'Agenzia del Bilancio di previsione 2011 che presentano sufficiente disponibilità;

4. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti connessi all'attuazione del presente provvedimento.
5. di ritenere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 356 – del 22/11/2011 Iniziative per la diffusione delle linee guida per la definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale;**

**IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009 - Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009 - Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010 - Approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 257 del 16 settembre - Approvazione della prima variazione del bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Vista la propria deliberazione n. 318 del 10 ottobre 2011 con la quale si approvava il documento "Linee guida per la definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale";

Ravvisato di procedere all'organizzazione di iniziative per la presentazione e la diffusione del documento, mediante incontri, audizioni e la realizzazione di un convegno in un contesto istituzionale di rilievo nazionale, da attuarsi entro il mese di dicembre;

Ritenuto di destinare alle iniziative di cui trattasi un finanziamento complessivo di €. 5.500, relativamente alle spese organizzative, per viaggi e soggiorni del personale interno, per predisposizione materiale documentario e per spedizioni;

Accertata la disponibilità dei fondi iscritti nel bilancio di previsione 2011 e 2012 , in relazione alla competenza, per sostenere i progetti di sviluppo dell'Agenzia e valutato congruo l'ammontare di spesa;

Valutato di demandare al Direttore generali gli atti esecutivi;

Visto il d.lgs. 12.4.2006 n. 163, con riferimento all'art. 125, nonché il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 21 novembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 21 novembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare, come in premessa specificato, la realizzazione di un convegno, nonché di incontri ed audizioni finalizzate alla presentazione ed alla diffusione delle linee guida per la definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale, documento di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Agenzia n. 318 del 10 ottobre 2011;

2. di demandare al Direttore generale gli atti esecutivi;

3. di indicare che per il finanziamento di quanto espresso al punto 1. si abbia a destinare la spesa complessiva di €. 5.500 prevista per l'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Agenzia a valere sul bilancio di previsione 2011, per €. 4.000 e sul bilancio di previsione 2012, per €. 1.500, in relazione alla competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 378 – del 16/12/2011 Determinazioni inerenti alcuni servizi per garantire l'attuazione delle attività dell'Agenzia nel primo semestre dell'anno 2012;**

#### IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

l'art.3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

. n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- . n. 313 del 10 ottobre 2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi e i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2012/2014, con particolare riferimento all’esercizio 2012, ed alla Nota preliminare;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Evidenziato che allo stato attuale risultano in corso i contratti relativi al servizio di supporto giuridico ed al servizio di supporto amministrativo, contabile e alla promozione, aventi scadenza 31.12.2011;

Precisato altresì che le scadenze sopra evidenziate erano state stabilite con l’intento di verificare nel corso dell’esercizio la possibilità di predisporre apposite gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi medesimi, in presenza di elementi concreti circa le risorse finanziarie da destinare a tali servizi;

Rilevato che la disponibilità di risorse finanziarie permane caratterizzata da andamento riduttivo, come si evince dal provvedimento di approvazione del bilancio preventivo 2012 (deliberazione n. 313 del 10 ottobre 2011), mentre le prospettive per l’imminente futuro si presentano decisamente incerte;

Evidenziato altresì che il 15 gennaio 2012 viene a scadere il mandato dell’attuale consiglio e che successivamente dovrà insediarsi il nuovo consiglio per il prossimo quadriennio;

Considerato che l’attuale situazione non consente di poter avviare le ordinarie procedure di selezione del contraente per l’impossibilità di finanziare le medesime per la gestione del servizio per il periodo di almeno un anno, essendo antieconomico sviluppare la procedura di gara per un tempo inferiore;

Rilevata l’esigenza di garantire la continuità, nel corso del primo semestre 2012, dei servizi tra quelli sopra elencati, individuando quelli indispensabili per assicurare l’attività istituzionale e gestionale dell’Agenzia, procedendo alla proroga del servizio di supporto alle attività istituzionali ed amministrative per un periodo massimo di quattro mesi, demandando quindi al nuovo consiglio le decisioni relative al prosieguo degli stessi e alle relative modalità di affidamento in riferimento alle disponibilità finanziarie e ai programmi dell’Agenzia per il 2012 e per gli anni successivi;

Stimato che le conseguenti spese siano da calcolarsi in relazione all’arco temporale 1.1/30.4.2012 da contenersi nell’importo massimo di euro 83.000, in ordine alla quale si è accertata la disponibilità sui fondi iscritti nel bilancio di previsione 2012 per spese inerenti i servizi istituzionali ed amministrativi dell’ente, nonché per spese per il personale;

Sottolineato che la durata e gli importi afferenti l’attuazione dei servizi in parola sono stati definiti tenendo conto delle possibili disponibilità finanziarie previste nel bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato dal Consiglio il 10 ottobre 2011;

Ritenuto di autorizzare le suddette procedure di proroga e rinnovo per gli importi indicati e per le condizioni di capitolato in atto, opportunamente aggiornate laddove necessario;

Vista la deliberazione n. 419 del 10.12.2010 con la quale era stata autorizzata la proroga di un'unità esterna in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 in relazione a compiti operativi connessi all'attuazione delle fasi di attività dei progetti gestiti dalla Direzione generale dell'Agenzia e ritenuto opportuno estendere l'arco temporale del medesimo per un ulteriore periodo massimo di tre mesi;

Vista la propria deliberazione n. 354 del 22 novembre 2011 concernente le decisioni di massima relative alle occorrenze gestionali e funzionali per il primo semestre 2012 e ritenuto di adottare provvedimenti coerenti con esse;

Considerato che le attuali determinazioni potranno essere riconsiderate in funzione di elementi nuovi che potrebbero intervenire in ordine all'organizzazione e al finanziamento dell'ente;

Visti il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" e il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 15 dicembre 2011;

Con il visto del Segretario in data 15 dicembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi specificati nelle premesse, la proroga dei diversi servizi per i periodi e gli importi riportati nelle premesse e alle condizioni di capitolato in atto, opportunamente aggiornate laddove necessario e/o conveniente;
2. di indicare che le conseguenti spese siano da riferirsi ai fondi del bilancio 2012 come di seguito specificato:  
fino all'importo di €. 8.000 per spese relative ai fondi stanziati per spese per il personale; fino all'importo di €. 30.000 per spese relative ai fondi stanziati per servizi amministrativi e fino all'importo di €. 45.000 per spese relative ai fondi stanziati per servizi istituzionali;
3. di demandare al Direttore generale le incombenze relative alla determinazione dei rapporti con i singoli contraenti e gli atti di esecuzione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENCALE, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON É STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:**

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;

**ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:**

- Associazione "Metapiccola
- Associazione Don Paolino Onlus
- Associazione La Moda
- Associazione Micologica Bresadola Messina
- Associazione Narconon Grifone
- Associazione Siciliana per i Disturbi Alimentari
- Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club
- Club Ippico Due Torri
- Comitato d'accoglienza delle Valli dell'Alcantara, dell'Agrò e del Nisi
- Nuova Presenza Società Cooperativa Sociale
- Somali Health Studies Onlus

**ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE ALL'ART. 4, COMMA 2- LETT. F) DEL DPCM N. 329/01 CON IL QUALE IL LEGISLATORE HA STABILITO L'OBLIGO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO ALL'AGENZIA PER LE ONLUS IN ORDINE ALLA DECADENZA TOTALE O PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460:**

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

**ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 DALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:**

- "Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato ONLUS" "A.I.B.L.U.D. ONLUS"
- "Gli Immortali d'Italia" - Accademia Internazionale "Amici della Sapienza" Onlus
- A.I.U.T.O.
- ARCI SOLIDARIETA' SALERNO
- Asilo infantile Luigi e Domenico Siciliani
- Associazione 55 Onlus
- Associazione "Amici della montagna ONLUS"
- Associazione "AMICI DI SAN NICOLA ARCELLA - ONLUS"
- Associazione "Centro di formazione e consulenza familiare organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Rosa Langella"
- Associazione "Centro di studi ESPERIDE - onlus"
- Associazione "Collegio dei Reumatologi Ospedalieri Italiani" (C.R.O.I. ONLUS)
- Associazione "Collegio dei Reumatologi Ospedalieri Italiani" (C.R.O.I. ONLUS)
- Associazione "ECOCLUB organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)"
- Associazione "Kids Home Italia Onlus"
- Associazione "La casa del sorriso - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"
- Associazione "LA VOCE DELLE COSE" organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione "NOI SIRACUSA ONLUS"
- Associazione "PRO FORM O.N.L.U.S.
- Associazione "Virgilio Onlus"
- Associazione Alto Aterno Onlus
- Associazione AREAS - CENTRO COCHRANE ITALIANO (CCI) O.N.L.U.S.
- Associazione culturale "ONLUS - 'A RUPA"
- Associazione culturale Pitagora - O.N.L.U.S.
- Associazione culturale religiosa COMUNITA' CRISTIANA INTERNAZIONALE RIVIVERE ONLUS
- Associazione Demetra Onlus
- Associazione di volontariato "QUO VADIS"
- Associazione Il Casale arti-professionali inclus.soc
- Associazione I.N.FOR.U.M. Europa
- Associazione La Sorgente - Fam. Beato Luigi Monti
- Associazione MONFOR Onlus
- Associazione OPIS ONLUS
- Associazione SALES O.N.L.U.S.
- Associazione Sentinelle del mattino - onlus
- Associazione Shunt
- Associazione sportiva Leonessa Calcio
- Associazione Svimer onlus
- Associazione Veneti nel Mondo - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Centro Siciliano per lo studio delle malattie orfane e rare
- Construction Intelligence Association Kids - Onlus
- Ente Villa Giovanni XXIII - Casa e centro polivalente dell'anziano
- Fondazione "LILLI FUNARO O.N.L.U.S."

- Fondazione Flora Napolitano O.N.L.U.S.
- Fondazione Giacomo Venezian 1639
- Fondazione Giovanni Paolo II per il dopo di noi
- Fondazione Pro Canale
- Fondazione Senza Frontiere
- Fondazione Tricarica
- Gli amici del cane di Belvedere Marittimo ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Organizzazione di volontariato Gruppo missionario parrocchiale Telgate - onlus
- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "Comitato Salviamo Campana Onlus"
- Parrocchia di S. Vittore
- S.M.A.E.V. Sclerosi Multipla Associazione Europea Volontari Onlus
- Scuola materna Don Cirillo Invernici
- Sharp associazione onlus F.V.G. sindacato nazionale antiusura riabilitazione protestati
- Società Italiana di Medicina Complementare O.N.L.U.S.
- Società Scientifica Derma Toscana ex Accademia Toscana di Dermatologia
- Terra e Luna società cooperativa sociale
- Tre Emme Trust onlus
- Università della Terza età